

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

INDICE

	PAG.		PAG.
ALLIATA DI MONTEREALE: Provvedimenti a favore dei profughi istriani. (1596)	14775	BARTOLE: Pubblicazione della tariffa nazionale dei medicinali per la vendita al pubblico e per la somministrazione ai poveri. (1535)	14784
ALLIATA DI MONTEREALE: Inclusione fra gli istituti autonomi per le case popolari, agli effetti della concessione del contributo, dell'Ente siciliano per le case ai lavoratori. (1650)	14775	BERNARDINETTI: Vertenza fra la Società « Terni » e i cittadini privati e le amministrazioni comunali di una vasta zona della provincia di Rieti in dipendenza della costruzione, da parte della stessa Società, di due bacini per la produzione dell'energia elettrica. (1617)	14785
ALMIRANTE: Completamento dei lavori del ponte sul Volturno sulla strada Capriata - Venafro. (1651)	14776	BERNARDINETTI: Obblighi richiesti alla Società « Terni » in seguito alla concessione relativa alla derivazione delle acque del Peschiera e del Velino. (1241)	14786
ALMIRANTE ED ALTRI: Riorganizzazione dell'Istituto Poligrafico dello Stato. (1573)	14776	BERNIERI: Nomina del Presidente dell'Istituto delle case popolari di Massa e Carrara. (21)	14787
ALMIRANTE: Situazione del comune di Cerreto Sannita a seguito dell'alluvione del 2 ottobre 1949. (1592)	14778	BERTI GIUSEPPE lu Angelo: Uccisione della professoressa Nice Castiglione in Agrigento il 18 giugno 1949. (1071)	14787
ALMIRANTE: Funzionamento del carcere di Barletta. (1538)	14779	BIMA: Trasformazione di scuole medie in scuole di avviamento e viceversa dietro motivata domanda da parte degli enti locali. (1010)	14788
ALMIRANTE: Riliquidazione delle pensioni. (1441)	14779	BIMA: Dati statistici dei convitti nazionali. (1015)	14788
ALMIRANTE: Scioglimento del Collegio orfane di guerra di Bergamo. (873)	14780	BIMA: Trasformazione delle sezioni staccate in scuole autonome. (1011)	14789
AMBRICO: Situazione dell'Istituto di studi germanici di Villa Sciarra in Roma. (599)	14780	BOLDRINI: Funzionamento delle scuole medie superiori della provincia di Ravenna. (1492)	14789
AMENDOLA PIETRO: Epidemia di tifo ad Eboli. (1554)	14781	BONINO: Assunzione da parte dello Stato del contributo al pagamento degli interessi sulle operazioni a favore delle piccole e medie industrie. (1475)	14789
AMICONE: Estensione del conguaglio per gli aumenti concessi agli impiegati dello Stato agli uditori con funzioni giudiziarie. (1741)	14781	BONTADE MARGHERITA: Criteri adottati dal Consiglio di amministrazione del Ministero della pubblica istruzione in merito alle promozioni ai gradi superiori dei dipendenti distaccati presso altre amministrazioni, con particolare riguardo a quelli distaccati presso l'assessorato regionale della pubblica istruzione di Palermo. (1626)	14790
AMICONE E LOZZA: Ritardo nella presentazione del decreto concernente lo stato giuridico-economico delle categorie non di ruolo dei dipendenti dei convitti nazionali e degli educandati dello Stato. (347)	14782	BONTADE MARGHERITA: Assegnazione di unità schermografiche alla Sicilia. (1627)	14790
ANGELUCCI MARIO: Istituzione ad Assisi o a Perugia di un ufficio doganale postale per la spedizione all'estero di pacchi inferiori al peso di chilogrammi 10. (1640)	14782	BONTADE MARGHERITA: Inclusione degli assistenti di ruolo presso l'Università fra i presidenti delle commissioni per	
BARATTOLO: Intestazione dei diplomi di laurea conseguiti anteriormente al 2 giugno 1946 e consegnati nel 1949. (1566)	14783		
BARTOLE: Aggiornamento del contributo minimo di lire 2 per abitante dovuto dai comuni a favore dei patronati scolastici. (1267)	14784		

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 31 GENNAIO 1950

	PAG.		PAG.
gli esami di maturità classica e scientifica e di abilitazione tecnica e magistrale. (1706)	14791	CASERTA: Disservizio della linea sovvenzionata Cancellò-Benevento. (1681)	14798
BONTADE MARGHERITA: Sistemazione del personale degli enti locali delle zone di confine. (1707)	14791	CESSI E FARALLI: Criteri adottati dalle commissioni giudicatrici dei concorsi per cattedre di scuole medie nella valutazione dei titoli dei candidati. (1398)	14798
BOVETTI: Concessione dell'indennità caropane ai funzionari sprovvisti delle carte annonarie antecedentemente al cessato tesseramento del pane. (1641)	14791	CHIARINI: Valutazione del servizio prestato nei corsi popolari mantenuti da comuni e da enti. (938)	14799
BUCCIARELLI DUCCI: Fermata nella stazione di Castiglion Fiorentino del diretto 37 in partenza da Arezzo alle ore 7.38. (1677)	14792	CLERICI: Pagamento delle indennità ai membri delle commissioni di abilitazione magistrale e di maturità classica e scientifica. (427)	14799
BUZZELLI ED ALTRI: Apertura al Foro Italice di una sezione staccata del Conservatorio di Musica di Roma. (1629)	14792	CLOCCHIATTI: Valutazione agli effetti della promozione ad ordinario di ruolo dell'attività svolta negli uffici e non nella scuola dai maestri elementari. (1098)	14800
CALANDRONE E DI MAURO: Liquidazione da parte dello Stato delle somme spettanti al comune di Riposto sull'imposta sull'entrata. (1160)	14792	COLI: Piano di emigrazione nell'America del Sud mediante la erogazione di un contributo finanziario in dollari sul programma del secondo anno E.R.P.; (1620)	14801
CAPACCHIONE: Situazione edilizia del comune di Corato (Bari). (1655)	14793	CORONA ACHILLE: Completamento della fognatura urbana del comune di Tolentino (Macerata). (1740)	14801
CAPALOZZA: Funzionamento delle scuole popolari istituite in località isolate e prive del corso elementare completo. (1648)	14793	CORONA ACHILLE: Interruzione dei lavori per la costruzione del cimitero nella frazione Porto del Comune di Potenza Picena (Macerata). (1692)	14801
CAPALOZZA: Revisione delle tariffe relative agli abbonamenti ferroviari per gli studenti. (1672)	14794	COTANI E FORA: Pagamento delle indennità agli insegnanti delle commissioni esaminatrici per gli esami di Stato e per i concorsi magistrali nell'anno scolastico 1947-48. (162)	14803
CAPALOZZA: Situazione dei vincitori del concorso per 40 posti di assistente in prova presso le case di rieducazione per minorenni a seguito della mancata registrazione dei decreti di nomina da parte della Corte dei Conti. (1647)	14794	COVELLI E RICCIARDI: Appelli mensili nelle facoltà di ingegneria dell'Università di Roma. (1659)	14803
CAPALOZZA: Assunzione da parte dell'A.N. A.S. di tecnici agrari fuori organico per la sistemazione delle piantagioni delle strade statali e per i miglioramenti agrari nelle case cantoniere. (1709)	14795	CREMASCHI OLINDO: Concessione di una licenza di esercizio cinematografico non approvata dalla Commissione tecnica e sanitaria. (1143)	14803
CAPALOZZA: Interpretazione della legge 5 luglio 1949 n. 341. (1712)	14795	CUTTITTA: Valutazione del servizio di insegnamento elementare nelle cattedre degli istituti di insegnamento medio. (150)	14804
CAPALOZZA: Tutela del paesaggio della città di Fano. (1710)	14796	D'AMBROSIO: Completamento delle direzioni didattiche nei Circoli di Napoli e provincia. (1584)	14804
CARONIA: Ritardo nella concessione dell'impianto idroelettrico dell'Alcantara nel territorio di Giardini (Messina). (1499)	14796	D'AMBROSIO: Nomina dei vincitori dei recenti concorsi magistrali con l'assegnazione di sedi provvisorie. (1244)	14804
CARRATELLI: Presentazione tardiva del certificato di servizio delle scuole serali nell'ammissione al concorso nei ruoli speciali transitori degli insegnanti elementari. (723)	14797	DE CARO RAFFAELE: Espletamento dei concorsi a direttore didattico riservati ai perseguitati politici e razziali. (1260)	14805
CASALINUOVO: Esclusione degli insegnanti elementari inquadrati nei ruoli speciali transitori, dal diritto alle indennità previste per il trattamento dei maestri dei ruoli ordinari. (827)	14797	DE' COCCI: Revisione degli stipendi e salari degli impiegati e salariati delle amministrazioni degli enti locali. (1687)	14806
		DE' COCCI: Applicazione delle norme relative alla abitabilità delle case rurali. (1436)	14807

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 31 GENNAIO 1950

PAG.	PAG.
DE MEO ED ALTRI: Classifica sufficiente per poter essere dichiarato vincitore, indipendentemente dalla valutazione dei titoli, nella nomina in ruolo nelle scuole pareggiate. (1551)	GIAMMARCO: Situazione economico-giuridica del personale aggregato delle carceri. (1625)
14807	14816
DI DONATO: Mancato funzionamento degli uffici di Bari in merito ai collaudi e al pagamento delle revisioni alle cooperative. (1682)	GIAMMARCO: Concorsi per medico primario negli Ospedali Civili della Repubblica. (1716)
14808	14817
DIECIDUE: Ricorso del preside La Ferla contro un mancato trasferimento. (882)	GIAMMARCO: Aumento dei posti nel concorso per esami a uditore giudiziario bandito con decreto ministeriale 15 aprile 1949. (1717)
14809	14817
DI FAUSTO: Provvidenze a favore degli attori recentemente costituiti in sindacato e aderenti alla Confederazione Italiana Professionisti ed Artisti. (596)	GRECO: Lentezza nell'espletamento delle pratiche tecniche e amministrative del Provveditorato alle opere pubbliche per la Calabria e dell'Ufficio del Genio Civile di Reggio Calabria. (1600)
14809	14818
EBNER: Equiparazione del diploma di ingegnere dell'Istituto superiore dell'Agricoltura di Vienna al titolo di perito agrario rilasciato dagli Istituti italiani. (1275)	GRECO: Disciplina nella scelta dei libri di testo nelle scuole elementari e secondarie. (1598)
14809	14818
FANELLI: Soppressione della sezione staccata di ginnasio di Ceccano (Frosinone). (1520)	GRECO: Funzionamento dell'Ispettorato provinciale di Reggio Calabria. (1597)
14810	14819
FERRARESE: Estensione al personale addetto agli ospedali convenzionati con la C. R. I. e il S. M. O. M. della indennità corrisposta dall'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale al proprio personale in servizio nei sanatori dal 1° luglio 1947. (1152)	GRECO: Riesame delle procedure di epurazione in previsione della nuova amnistia. (1603)
14810	14819
FERRARESE: Distacco del comune di Santa Maria di Sala dalla pretura di Dolo e sua aggregazione alla pretura di Mestre. (3729)	GRECO: Funzionamento del Provveditorato alle opere pubbliche della Calabria. (1601)
14811	14820
FODERARO: Provvedimenti a favore delle popolazioni della Calabria danneggiate dalle recenti alluvioni. (1472)	GRECO: Situazione dei dipendenti di molti comuni della Calabria per il mancato pagamento degli stipendi (1724)
14811	14821
FODERARO: Urgenza del progetto di legge relativo alla Cassa pensioni avvocati. (1700)	GRIFONE: Pubblicazione della graduatoria dei concorsi, ordinari e riservati, a cattedre nelle scuole medie. (1005)
14812	14822
FODERARO: Riduzione della tassa sull'acqua marina necessaria per la salagione del cedro di produzione nel comune di Belvedere Marittimo (Cosenza). (1699)	GRILLI: Ricostruzione del ponte sul Ticino da Galliate a Turbigo. (1649)
14812	14822
FRANCESCHINI: Esclusione di alcuni comuni della provincia di Treviso dalla ripartizione delle quote per la attuazione del piano Fanfani-case. (1715)	GUADALUPI ED ALTRI: Concessione di un contributo a carico dello Stato per la traslazione delle salme dei caduti in guerra e nella lotta partigiana. (1328)
14813	14822
GABRIELI: Estensione alla Puglia delle provvidenze legislative disposte a favore della Campania in seguito alle recenti alluvioni. (1346)	GUADALUPI: Rilascio del certificato di pensione di guerra ad un ex marinaio del battaglione « San Marco ». (1586)
14814	14824
GASPAROLI: Sostituzione della moneta cartacea. (1637)	GUADALUPI: Pagamento delle indennità per requisizioni alleate a cittadini della provincia di Brindisi. (1742)
14814	14824
GEUNA: Ricostituzione, con sede in Torino, del 4° Reggimento bersaglieri. (1701)	GUARIENTO: Emanazione di un provvedimento apportante congrui aumenti dei soccorsi giornalieri in considerazione del lungo periodo di tempo necessario per la definizione delle pratiche relative alle pensioni di guerra. (1689)
14815	14824
GIAMMARCO: Trattamento economico degli insegnanti delle scuole carcerarie. (125)	GUIDI CINGOLANI ANGELA MARIA: Preferenza alle vedove di guerra con figli a carico nei movimenti magistrali dell'anno scolastico 1949-50. (1326)
14815	14825
	INVERNIZZI GAETANO E VENEGONI: Corresponsione delle retribuzioni ai dipendenti della Stipel. (1653)
	14825
	INVERNIZZI GAETANO: Comportamento della questura di Milano nella vertenza sindacale tra proprietari di case e portieri. (1680)
	14826

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 31 GENNAIO 1950

PAG.	PAG.		
INVERNIZZI GAETANO: Limiti del regolamento penitenziario in merito alle letture dei detenuti, con particolare riferimento al divieto opposto nelle carceri giudiziarie di Brescia ad un detenuto politico. (1713)	14826	LOZZA ED ALTRI: Trasferimenti dei direttori didattici e degli ispettori scolastici. (1561)	14838
LACONI: Sistemazione delle insegnanti elementari della provincia di Cagliari (1018)	14826	LOZZA: Partecipazione delle scolaresche della Venezia Giulia a funzioni religiose. (1432)	14838
LACONI: Situazione finanziaria dell'Opera nazionale maternità e infanzia. (68)	14827	LUCIFREDI E PERTUSIO: Funzionamento del Liceo scientifico pareggiato «Leonardo da Vinci» di Sestri Levante (Genova). (1508)	14839
LATORRE: Istituzione di una scuola media nel comune di Ginosa (Taranto). (999)	14828	LUCIFREDI E MARENGHI: Sistemazione e cilindatura della strada Genova-Piacenza e sua assegnazione all'A. N. A. S. di Genova per la cura e la manutenzione. (1738)	14839
LATORRE: Situazione dei cantieri navali di Taranto. (1575)	14829	LUCIFREDI: Vendita da parte del demanio dello Stato di appezzamenti di terreno nella frazione Lusignano del comune di Albenga (Savona). (1288)	14840
LECCISO ED ALTRI: Esenzione dall'imposta generale sull'entrata delle vendite, da parte di agricoltori, dell'olio ottenuto in tutto o in parte con olive cedute dai propri coloni o mezzadri. (1632)	14829	LUCIFREDI: Situazione del personale trasferito nei ruoli del Ministero dell'Africa Italiana da altre amministrazioni dello Stato. (1737)	14840
LECCISO: Provvidenze fiscali a favore degli avvocati e procuratori. (1610)	14830	MAGLIETTA: Sistemazione giuridico-economica del personale non di ruolo dei convitti dello Stato. (508)	14841
LECCISO: Soppressione del Circolo didattico di Alezio (Lecce). (1691)	14831	MAGLIETTA: Sdoppiamento delle classi elementari nel comune e nella provincia di Napoli. (1661)	14841
LECCISO: Sdoppiamento delle classi elementari nelle scuole del Mezzogiorno. (1690)	14831	MANCINI: Assegnazione dell'impianto telefonico gratuito ai comuni delle provincie di Cosenza e di Reggio Calabria (1686)	14842
LECCISO ED ALTRI: Importazione dei semi oleosi. (1729)	14832	MANCINI: Ufficio postale e telegrafico nella frazione Farneta del comune di Castoregio (Cosenza). (1705)	14843
LEONE-MARCHESANO: Assunzione dei sottufficiali dell'Esercito vincitori del concorso a 43 posti nel ruolo del personale di segreteria dei licei ginnasi ed istituti magistrali bandito il 1° marzo 1948. (959)	14833	MANCINI: Denuncia a carico della ditta Coscarelli di Cosenza, assuntrice di lavori presso Corigliano Calabro (Cosenza). (1685)	14843
LEONETTI ED ALTRI: Sistemazione del parco di Caserta. (236)	14834	MANCINI: Funzionamento delle scuole popolari in provincia di Cosenza. (1683)	14844
LETTIERI: Riapertura della strada Ceraso-Casalvelino (Salerno) interrotta a causa del nubifragio del 2 ottobre 1949. (1496)	14834	MANNIRONI: Funzionamento della scuola agraria di Bosa (Nuoro). 541	14844
LIGUORI: Gare bandite dal comando generale della Guardia di finanza per la fornitura di 7 motobarce e 3 motoscafi, in date 15 e 26 novembre 1949. (1708)	14835	MANZINI: Proteste degli insegnanti di ogni ordine e grado per la mancata corrispondenza delle competenze dovute ai presidenti o commissari di esami di maturità ed abilitazione, e ammissione, idoneità, licenza e promozione espletati nell'anno 1947-48. (231)	14845
LOMBARDI CARLO: Applicabilità della legge 6 maggio 1947, n. 653, a favore dei salariati fissi dell'agricoltura. (1548)	14836	MARABINI: Annullamento degli esami e dell'esito conseguito da un candidato del concorso a duemila posti di cantoniere in prova. (1714)	14845
LOMBARDINI: Applicazione della imposta straordinaria sui profitti di guerra a carico degli artigiani e dei piccoli commercianti al minuto della provincia di Como. (1462)	14836	MAROTTA: Riesame da parte del Consiglio superiore della pubblica istruzione della posizione degli istruttori pratici già in servizio presso le scuole di Stato ed	
LOZZA E CREMASCHI OLINDO: Corresponsione delle indennità di studio e di lavoro straordinario agli insegnanti elementari assunti nei ruoli speciali transitori. (1695)	14837		
LOZZA: Dati statistici relativi alla situazione scolastica nel 1948-49. (1318)	14838		

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 31 GENNAIO 1950

PAG.	PAG.
esclusi dai recenti concorsi perché muniti della sola licenza di scuola tecnica industriale. (1119)	
14846	
MAROTTA: Revoca della disposizione relativa al canone per l'utilizzazione dell'acqua marina impiegata per la conservazione dei cedri. (1470)	
14846	
MAROTTA: Passaggio nel ruolo B, degli insegnanti di canto corale nelle scuole medie e superiori. (1110).	
14847	
MAROTTA: Assegnazione all'A.N.A.S. della strada statale Noepoli Bivio-Terranova di Pollino. (Potenza). (1214)	
14847	
MICHELÌ: Lavori di restauro della chiesa di Sant'Eufemia in Spoleto. (1377)	
14847	
MIEVILLE E ALMIRANTE: Modificazioni del regolamento organico per il personale dell'I.N.A.M. (1458)	
14848	
MIEVILLE ED ALTRI: Aumento delle tasse universitarie. (616)	
14848	
MIEVILLE E ALMIRANTE: Sospensione delle trattenute sugli assegni e sulle somme anticipate dalla pubblica amministrazione agli ufficiali che prestarono servizio nella repubblica sociale italiana. (1678)	
14849	
MONTERISI: Revoca della clausola relativa alla prestazione di servizio utile per l'inclusione nei ruoli transitori speciali dei maestri elementari. (899)	
14849	
MONTERISI: Limite di inizio del servizio da parte dei maestri fuori ruolo per aver diritto a percepire lo stipendio durante le vacanze estive. (900)	
14850	
MONTICELLI: Proroga del termine per la presentazione del certificato di residenza agli effetti della graduatoria per gli incarichi nelle scuole elementari per l'anno scolastico 1949-50. (904)	
14851	
MONTICELLI: Funzionamento della pretura di Roccastrada (Grosseto). (1702)	
14851	
MONTICELLI: Corresponsione degli stipendi del mese di agosto agli insegnanti della scuola per analfabeti, istituita presso il VII C.A.R. di Siena. (1721)	
14852	
MONTICELLI: Corresponsione delle indennità di esame degli anni 1946-47 e 1947-1948 agli insegnanti elementari della provincia di Grosseto. (1703)	
14852	
MORELLI: Ritiro di concessioni di autolinee alla ditta Forlini della provincia di Teramo. (1704)	
14852	
MORELLI: Ricostruzione del ponte sul Ticino fra Galliate e Turbigo. (1726)	
14853	
NATTA: Disciplina dei permessi radiantistici. (1645)	
14854	
NATTA: Ritardo nel pagamento degli stipendi e delle indennità di lavoro straordinario agli insegnanti incaricati e supplenti in alcuni istituti governativi. (174)	
14854	
	ORTONA: Assunzione tra il personale salariato delle case di cura dell'I. N. P. S. fino ad un più elevato limite di età dei tubercolotici, clinicamente guariti o stabilizzati. (1148)
	14855
	PAGANELLI E DONATINI: Restauro delle vetrate di Santa Maria del Fiore in Firenze. (934)
	14855
	PALÀZZOLO: Campagna per boicottare l'elezione del notaio Buttitta nel Consiglio Nazionale del Notariato. (1606)
	14856
	PALLENZONA: Funzionamento delle Casse mutue aziendali. (1654)
	14856
	PERLINGIERI: Provvedimenti a favore dei coltivatori di tabacco del Beneventano. (1533)
	14857
	PIASENTI: Provvedimenti a carico dei funzionari che resero possibile il verificarsi dell'episodio dei due marinai del « Tergeste » richiesti dalle autorità jugoslave. (1664)
	14858
	PIGNATELLI: Autorizzazione all'associazione provinciale degli agricoltori di Taranto per la riscossione dei contributi associativi volontari per mezzo degli esattori delle imposte dirette. (1131)
	14858
	PIGNATONE: Valutazione del titolo di abilitazione conseguito nei recenti concorsi per esami e per titoli, dai candidati ai concorsi per cattedre di ruolo speciale transitorio. (1293)
	14859
	PIGNATONE: Ricostituzione della pretura di San Cataldo (Caltanissetta). (1676)
	14860
	POLANO: Istituzione di una scuola professionale marinara in Porto Torres (Sassari). (1323)
	14860
	POLANO: Conferimento dei posti disponibili nelle scuole elementari ai ruoli transitori. (700)
	14861
	POLANO: Importazione ed esportazione di sughero negli accordi commerciali italo-spagnoli del 16 novembre 1949. (1685)
	14861
	PRETI: Nomina dei bidelli capo nelle scuole della Repubblica e lavori di espletamento del concorso per 1300 posti di bidello bandito il 10 novembre 1947. (995)
	14863
	PUGLIESE: Percentuale di addizionalmento dell'olio di sesamo agli oli di semi. (1567)
	14864
	QUINTIERI: Disciplina degli ordini cavallereschi. (1346)
	14864
	QUINTIERI: Corresponsione delle indennità di esame ai commissari esaminatori nei concorsi per la nomina di insegnante elementare. (1725)
	14865
	RAPELLI: Regime giuridico delle proprietà nella Valle di Susa. (1643)
	14865
	REALI: Desiderata degli enti comunali di assistenza in merito al contributo statale. (1541)
	14866

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 31 GENNAIO 1950

PAG.	PAG.
REALI: Contributo dello Stato per le spese scolastiche a favore del comune di Sogliano al Rubicone (Forlì). (1542)	SAILIS: Titoli di preferenza, nel movimento magistrato, per gli idonei ai posti delle grandi sedi nell'ultimo concorso. (1028)
14866	14874
REALI: Contrazione di un mutuo con la Cassa depositi e prestiti da parte del comune di Coriano (Forlì) per l'allacciamento elettrico delle frazioni di Mulazzano e Ceravolo. (1732)	SAMMARTINO: Situazione edilizia nel comune di Capracotta (Campobasso). (1367)
14867	14875
REALI: Finanziamento di opere di sistemazione agraria nel comprensorio della bonifica dell'Uso. (1734)	SAMMARTINO: Lavori pubblici nel comune di Castel del Giudice (Campobasso). (1692)
14867	14876
REALI: Sistemazione del Rio Salso (Forlì). (1733)	SAMMARTINO: Situazione degli uffici del comune di Isernia. (1362)
14867	14876
RESCIGNO: Ammissione dei laureati in economia e commercio al secondo biennio della facoltà di scienze politiche. (985)	SAMMARTINO: Ricostruzione dei due ponti sul fiume Trigno e sul torrente Vella in contrada Sprondasino, (Campobasso) (1730)
14868	14876
RESCIGNO: Deroga alla ordinanza relativa al conferimento di incarichi e supplenze nelle scuole secondarie per il 1949-50. (1353)	SCALFARO: Ricostruzione del ponte sul Ticino da Galliate a Turbigo. (1461)
14868	14877
RESCIGNO: Rilascio dei certificati di abilitazione provvisoria per la partecipazione ai concorsi. (1519)	SCOTTI ALESSANDRO: Perequazione delle pensioni già conferite dal Monte pensioni agli insegnanti elementari. (1634)
14868	14877
RESCIGNO: Espletamento dei due concorsi speciali per titoli a posti di direttore didattico banditi il 2 ottobre 1948. (984)	SCOTTI ALESSANDRO: Miglioramento degli edifici adibiti a stazioni e caserme dei Carabinieri. (1623)
14869	14877
RESCIGNO: Ammissione al concorso A-3 dei maestri che hanno prestato servizio negli ex territori annessi. (379)	SCOTTI ALESSANDRO: Aumento della percentuale corrisposta ai comuni rurali dell'imposta sull'entrata. (1622)
14869	14878
RESCIGNO: Valore abilitante del diploma di canto corale rilasciato dai Conservatori di musica entro il 1924. (1254)	SILIPPO E SURACI: Soppressione del corso biennale governativo di avviamento professionale agrario nei comuni di Polistena, Rosarno e Cittanova (Reggio Calabria). (1722)
14870	14878
RESCIGNO: Ammissione ai concorsi magistrali in atto delle insegnanti elementari orfane di guerra. (73)	SULLO: Funzionamento del sanatorio Maffucci di Avellino. (1355)
14871	14879
RESTA: Deficienza di aule nella scuola media governativa di Bari. (1608)	TERRANOVA CORRADO: Facilitazioni ferroviarie ai Vescovi delle diocesi d'Italia. (1479)
14871	14880
RICCIARDI: Istituzione di nuove scuole elementari in provincia di Salerno. (1369)	TITOMANLIO VITTORIA: Urgenza del disegno di legge che modifica il decreto De Vecchi del 1935, n. 565. (1649)
14871	14880
SACCHETTI E MAGNANI: Comportamento di un sottufficiale della Tenenza dei Carabinieri di Guastalla (Reggio Emilia) in occasione di un fermo avvenuto il 28 novembre 1949. (1650)	TITOMANLIO VITTORIA E BERTOLA: Istituzione dei ruoli transitori per le insegnanti negli asili presso gli istituti magistrali e presso le scuole di metodo. (879)
14871	14880
SAIJA: Imperfezione di documento come motivo di esclusione nei concorsi a posti di ruolo speciale transitorio. (1173)	TONENGO: Rinvio della chiamata alle armi dei giovani universitari della classe 1923. (1580)
14872	14881
SAIJA: Mancata applicazione dell'articolo 7 della circolare ministeriale 10 agosto 1949 da parte del provveditore agli studi di Messina. (1220)	TONENGO: Adeguamento dell'imposta di consumo sul vino al nuovo livello monetario. (1532)
14872	14882
SAIJA: Programma di lavori pubblici di carattere generale presso ogni Provveditorato alle opere pubbliche. (1199)	TOZZI CONDIVI: Classificazione delle donne disoccupate in provincia di Ascoli Piceno. (928)
14872	14883
SAILIS: Sistemazione dell'ufficio del provveditorato agli studi di Cagliari. (978)	TOZZI CONDIVI: Diffusione nelle scuole pubbliche delle norme per la prevenzione degli incidenti stradali. (1675)
14873	14884
	TROISI E VETRONE: Limiti di età del personale direttivo ed insegnante degli istituti e delle scuole di istruzione secondaria ed artistica, assunti in servizio prima della legge De Vecchi. (386)
	14885

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 31 GENNAIO 1950

	PAG.
TROISI ED ALTRI: Vendita di beni rustici per capitalizzazioni all'estero. (1086)	14885
TROISI: Sdoppiamento delle classi nelle scuole elementari e medie nella provincia di Bari. (1524).	14886
TURCHI: Ricostruzione del ponte sul Ticino presso Turbigio. (1427)	14887
TURCHI: Ritardo nell'esame e nell'approvazione delle deliberazioni degli enti locali relative alle modificazioni ai ruoli organici del personale. (1605)	14888
TURCHI: Elenco aggiornato dei comuni che hanno inoltrato domanda per ottenere la concessione dei benefici di cui alle leggi 25 giugno 1949, n. 409, 2 luglio 1949, n. 408 e 3 agosto 1949, n. 589. (1667)	14888
TURCHI: Collocamento dei dipendenti degli enti locali delle zone di confine, non più facenti parte del territorio dello Stato. (1628)	14888
VALANDRO GIGLIOLA: Concorso alle cattedre di storia dell'arte. (1003)	14889
VERONESI: Richiamo di ufficiali in congedo per il Corpo di spedizione in Somalia. (1739)	14889
VOCINO: Esistenza di zone petrolifere in agro di Orsara di Puglia. (1389)	14890
WALTER: Sezione staccata al Foro Italicò del Conservatorio di musica di Roma. (1666)	14890
WALTER: Concorso a 10 posti nel Collegio internazionale di musica in Roma (Foro Italicò). (1665)	14890
ZACCAGNINI: Riammissione nei ruoli degli insegnanti di educazione fisica estromessi dalla scuola e assegnati di autorità dal passato regime alla I. G. L. (1635)	14890

ALLIATA DI MONTEREALE. — *Ai Ministri degli affari esteri e del tesoro.* — « Per conoscere quali provvedimenti intendano prendere a favore dei profughi istriani, che a Farra d'Isonzo da circa 20 mesi vivono miseramente, esposti alle intemperie, in spazio insufficiente per quaranta famiglie, nell'antica caserma dell'11° bersaglieri danneggiata dalla guerra ».

RISPOSTA. — « Si fa seguito alla risposta interlocutoria del 12 corrente, anche per i Ministeri degli affari esteri e del tesoro.

« Dagli accertamenti disposti è risultato che in data 10 ottobre 1948 la delegazione di Gradisca del Comitato provinciale esuli, di sua iniziativa e senza alcuna preventiva intesa con l'Ufficio provinciale A.P.B. di Gorizia, chiese al Comando territoriale di Pa-

dova la concessione della caserma di Farra di Isonzo, già sede dell'11° reggimento bersaglieri, e ciò allo scopo di potervi depositare le masserizie ed eventualmente alloggiarvi provvisoriamente qualche famiglia di profughi.

« Ottenuta l'utilizzazione della caserma, il Comitato provinciale esuli, sempre all'insaputa dell'Ufficio provinciale A.P.B. di Gorizia, ospitò nella caserma stessa una diecina di famiglie di profughi provenienti dall'Istria.

« L'Ufficio provinciale A.P.B. di Gorizia, venuto a conoscenza dell'occupazione di detta caserma, avvertì subito i profughi interessati e l'Associazione esuli della irregolarità dell'occupazione, aggiungendo che, date le condizioni di abbandono della caserma stessa, questa non avrebbe potuto essere presa in consegna dall'Ufficio provinciale A.P.B., mentre si sconsigliava di alloggiarvi ulteriormente altre famiglie di profughi.

« Nonostante tali raccomandazioni, fu autorizzato, o quanto meno, tollerato il concentramento in detta caserma di altre numerose famiglie, sempre provenienti dall'Istria.

« Attualmente sono ospitati nella caserma 365 profughi, di cui 135 sono assistiti con sussidio giornaliero continuativo e 140 fruiscono della mensa collettiva di Gradisca.

« L'attuale crisi di alloggi in quella provincia non consente, almeno per ora, una diversa sistemazione dei profughi in parola. Allo scopo, però, di rendere in qualche modo migliori le condizioni di abitabilità della caserma, il prefetto di Gorizia ha incaricato l'Ufficio tecnico del Genio civile perché, effettuati gli opportuni accertamenti, predisponga i lavori indispensabili.

« Il Ministero si riserva di adottare gli idonei provvedimenti appena perverrà la perizia ».

Il Ministro dell'interno
SCELBA.

ALLIATA DI MONTEREALE. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — « Per conoscere se non ritiene opportuno presentare alla Camera un progetto di legge tendente a stabilire esplicitamente che l'Ente siciliano per le case ai lavoratori (Palermo), analogamente a quanto di recente avvenuto per l'Ente edilizio di Reggio Calabria, i Consorzi di bonifica e l'Ente autonomo per l'acquedotto pugliese, sia incluso fra quelli che, in base alle leggi vigenti sull'edilizia popolare ed economica, fruiscono dei prestiti di favore da parte della Cassa depositi e prestiti ».

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 31 GENNAIO 1950

RISPOSTA. — « In sede di ripartizione dei fondi autorizzati dalla legge 2 luglio 1949, numero 408, per la concessione di contributi in annualità agli enti che si propongono di costruire case popolari, questo Ministero ha già presa in esame la possibilità di assegnare all'Ente siciliano per le case ai lavoratori il contributo previsto dalla legge stessa.

« Dall'esame, però, dello statuto e del regolamento di detto ente si è rilevato che esso, pur avendo i caratteri e le attribuzioni degli Istituti autonomi per le case popolari, salva la diversa competenza territoriale estesa alla intera regione, non può tuttavia essere compreso, agli effetti della concessione del contributo, tra gli Istituti medesimi, attesa la diversa organizzazione dell'amministrazione dell'Ente.

« Né d'altra parte l'Ente in parola può ottenere il contributo come Ente senza finalità di lucro, poiché non risultano pienamente osservate le disposizioni dell'articolo 37 del testo unico sull'edilizia economica e popolare 28 aprile 1938, n. 1165.

« Da quanto precede risulta che l'Ente siciliano per le case ai lavoratori non ha, allo stato delle cose, i requisiti per poter beneficiare del contributo dello Stato previsto dalla citata legge 2 luglio 1949, n. 408, ed a maggior ragione non può quindi aspirare a fruire della concessione di mutui da parte della Cassa depositi e prestiti.

« Quanto sopra è stato fatto presente all'Ente stesso per le eventuali determinazioni che all'uopo riterrà di adottare, fermo restando da parte di questo Ministero il proposito, rimossi gli ostacoli di cui sopra, di concedere un contributo a norma della legge numero 408.

« Per quanto riguarda, infine, la concessione dei mutui di favore da parte della Cassa depositi e prestiti, occorre rilevare che l'iniziativa per la eventuale emanazione di un provvedimento legislativo, rientrerebbe, comunque, nella competenza del Ministero del tesoro e non di questa Amministrazione.

« Al riguardo si pone peraltro in evidenza che il detto Ministero si è sempre dimostrato contrario ad ampliare le categorie degli Enti che possono beneficiare dei mutui della Cassa depositi e prestiti ed a modificare le norme attualmente in vigore in materia di garanzia per i mutui stessi, e ciò è confermato dal fatto che, come è noto, il provvedimento legislativo con il quale la Cassa predetta fu autorizzata a concedere mutui agli Istituti autonomi per le case popolari con la sola garanzia ipotecaria offerta dagli Istituti stessi, non ha

avuto praticamente attuazione in quanto la Cassa ha continuato a subordinare la concessione dei mutui, agli Istituti per le case popolari, alla prestazione delle consuete garanzie tributarie da parte dei comuni ove le singole costruzioni vengono realizzate ».

Il Sottosegretario di Stato
CAMANGI.

ALMIRANTE. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — « Per sapere per quali motivi sono stati sospesi, dall'agosto 1949 i lavori del ponte sul Volturmo, denominato « Ponte del Re » sulla strada Capriata-Venafro ».

RISPOSTA. — « Per l'esecuzione di un altro lotto dei lavori del ponte sul fiume Volturmo denominato « Reale » lungo la strada Capriate-Venafro, è stata stanziata, sui fondi di bilancio del corrente esercizio la somma di lire 10 milioni.

« La relativa perizia è stata già approvata e pertanto dette opere avranno pronta attuazione.

« Per completare la ricostruzione del ponte in parola occorre una ulteriore spesa di lire 10 milioni che non è stato possibile comprendere nelle previsioni dell'esercizio in corso ma che sarà tenuta presente quando si disporrà di nuove assegnazioni per tale categoria di lavori ».

Il Sottosegretario di Stato
CAMANGI.

ALMIRANTE, MICHELINI E MIEVILLE. — *Al Ministro del tesoro.* — « Per conoscere se intenda rendere prontamente noto in tutti i particolari lo schema di provvedimento predisposto per la riorganizzazione del Poligrafico dello Stato, onde mettere fine alla leggittima agitazione che le notizie contraddittorie in merito hanno suscitato e che il comunicato ufficiale non ha placato; per conoscere altresì se siano previsti altri licenziamenti di personale oltre i duecentocinquanta già effettuati ultimamente ».

RISPOSTA. — « Allo scopo di mettere l'Istituto poligrafico dello Stato in grado di adempiere più agevolmente alle sue complesse e delicate funzioni vennero, con i decreti legislativi 22 settembre 1947, n. 1105 e 22 dicembre 1947, n. 1575, emanate nuove disposizioni sull'ordinamento dell'importante complesso produttivo.

« Con tali decreti è stato stabilito che l'Istituto poligrafico dello Stato gestisce in sezione autonoma speciale, per conto dello Stato, ed

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 31 GENNAIO 1950

alle dirette dipendenze del Ministero del tesoro, l'Officina carte valori.

« Inoltre si è disposto che l'Istituto poligrafico vero e proprio (costituito dalla stamperia e dalla cartiera) abbia un consiglio di amministrazione composto da un consigliere di Stato, da alcuni rappresentanti delle amministrazioni statali interessate, da alcuni esperti e dai rappresentanti del personale dell'Istituto stesso. A sua volta era previsto per la sezione autonoma (costituita dall'Officina carte e valori) un apposito consiglio di amministrazione composto dal presidente dell'Istituto e dai rappresentanti del Provveditorato generale dello Stato, della Ragioneria generale dello Stato e della Direzione generale del Tesoro, e con l'intervento dei rappresentanti del personale per tutte le questioni riguardanti il personale stesso.

« Le norme contenute nei due provvedimenti del 1947 sono, in sostanza, atte a dare all'Amministrazione e alla gestione degli organismi in parola un regolare funzionamento. Tuttavia l'esperienza fatta in questi due anni ha dimostrato l'opportunità di apportare ad esse alcune modificazioni ed integrazioni allo scopo di semplificare alquanto la composizione degli organi collegiali amministrativi (e ciò anche in adesione a voti espressi dalle maestranze dell'Istituto) e di assicurare un migliore coordinamento di funzioni e di responsabilità.

« Col disegno di legge in corso si mira a variare la composizione del consiglio di amministrazione dell'Istituto riducendo il numero dei membri da 11 a 10 ed includendovi un esperto in materia industriale ed amministrativa. Inoltre si sopprime il comitato permanente (il quale finora funziona come Giunta esecutiva del consiglio di amministrazione) e si istituisce invece la carica di consigliere delegato, che si propone di affidare all'esperto in materia industriale ed amministrativa, il quale dovrà entrare a far parte del consiglio di amministrazione.

« In tal modo si ritiene che vi sarà una maggiore possibilità di agire prontamente nella trattazione di importanti affari di carattere urgente e indifferibile, e di risolvere con la necessaria rapidità le numerose questioni di minore rilievo per le quali non sia strettamente prescritta una apposita preventiva deliberazione del consiglio caso per caso, ma sia sufficiente una autorizzazione ed massima o una delega ben delimitata. Con l'istituzione della carica di consigliere delegato si mira anche a rendere personale e ben individuabile la responsabilità di chi amministra,

in luogo della responsabilità collegiale, frazionata e non bene precisabile.

« Con l'occasione si è anche modificata la durata delle cariche consiliari, riducendola da cinque a due anni, perché vi sia la possibilità di sostituire più rapidamente quegli elementi che eventualmente si renda opportuno cambiare.

« Per quanto concerne la struttura organizzativa dell'Officina carte valori, occorre rilevare in primo luogo che nessuna sostanziale modifica il nuovo disegno di legge apporta all'ordinamento attuale, che vige pacificamente da due anni e non ha dato mai luogo a proteste o ad inconvenienti. La sola variante che il provvedimento reca è quella relativa all'attribuzione della carica di presidente del consiglio di amministrazione dell'Officina al provveditore generale dello Stato, quale capo del servizio che più direttamente ha l'obbligo di vigilare sull'attività dell'Officina stessa, anziché al presidente dell'Istituto.

« Peraltro l'intimo e costante collegamento fra le due parti dell'Istituto è assicurato dai tre rappresentanti del Ministero del tesoro i quali, mentre compongono il consiglio di amministrazione dell'Officina carte e valori, fanno parte anche del consiglio di amministrazione dell'Istituto poligrafico. È assicurato anche dall'intervento nei due consigli di amministrazione del direttore generale del Poligrafico.

« Non sembrando che la opportuna variante di cui sopra si è fatto cenno possa in qualsiasi modo sconvolgere l'ordinamento attuale dell'Istituto (che invece rimane integro nella sua formazione: 1° stamperia e cartiere, 2° Officina carte e valori), sono del tutto infondate le apprensioni espresse da parte della stampa per un supposto smembramento dell'Istituto, che invece il Governo desidera di sempre meglio potenziare e rafforzare.

« Del resto il disegno di legge sarà sottoposto (dopo l'approvazione del Consiglio dei Ministri) all'esame del Parlamento, al quale spetterà di decidere in merito.

« Per dimostrare invece come il Ministero del tesoro stia provvedendo al potenziamento delle officine si possono citare gli importanti acquisti, fatti negli ultimi tempi, di macchine moderne per il rinnovamento dei vecchi impianti e l'opera che si svolge per fare affluire maggiori ordinazioni all'Istituto.

« Sono arrivati negli anni 1948 e 1949 agli stabilimenti di piazza Verdi e Gino Capponi: 9 macchine da stampa di tipi diversi; 1 mac-

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 31 GENNAIO 1950

china multilith; 1 macchina collatrice; 1 gruppo convertitore; 1 impianto di riscaldamento a vapore; 2 impianti tenuta liquidi infiammabili; 5 cilindri in ghisa; 16.113 matrici per ripristino di macchine monotype.

« Per lo stabilimento di Foggia: 1 motorduttore; 2 rigatrici; 1 tagliacarte.

« Sono in corso di acquisto per lo stabilimento di piazza Verdi: 1 macchina per riproduzione fotomeccanica; 1 macchina per numismatica; 1 macchina per granire; 2 macchine rotocalcografiche; 550 placche di acciaio speciale per incisioni.

« Sono stati inoltre richiesti macchinari sul piano E.R.P. con un primo e secondo elenco per gli stabilimenti di piazza Verdi, via Gino Capponi, e per quello di Foggia.

« Le macchine richieste col primo elenco e cioè macchine tagliatela e tagliacarte sono già arrivate, mentre le intertype e linotype sono di prossimo arrivo.

« In merito, poi, ai recenti provvedimenti adottati per il personale femminile adibito alle lavorazioni delle carte valori, va anzitutto precisato che per le lavorazioni stesse furono a suo tempo assunte circa 600 donne, sotto la precisa condizione che il rapporto di lavoro sarebbe automaticamente risolto con la fine delle lavorazioni: in tal senso detto personale rilasciò all'atto dell'assunzione, un'apposita ed esplicita dichiarazione.

« Pertanto, venute a cessare col settembre scorso le lavorazioni straordinarie, tutto il personale femminile per esse assunto con il contratto a termine avrebbe dovuto essere allontanato dal servizio, essendosi verificata la prevista circostanza che esplicitamente condizionava il permanere del rapporto di lavoro. L'Istituto si è, invece, limitato ad allontanare n. 250 donne, delle quali n. 82 hanno presentato volontarie dimissioni e, quindi, in effetti, il licenziamento ha operato soltanto nei confronti di n. 168 donne. Il relativo provvedimento è stato attuato con tutte le possibili garanzie di obiettività e di giustizia.

« Da quanto detto, risulta che il provvedimento di cessazione del rapporto di lavoro è stato limitato ad un numero il più basso possibile di operaie, mentre per le altre, ancora in servizio, si spera che il rapporto possa essere prolungato ».

Il Sottosegretario di Stato
GAVA.

ALMIRANTE. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — « Per sapere come si intende risolvere il problema di Cerreto Sannita, che

pur essendo stato dichiarato sinistrato a causa dell'alluvione, non è stato fino ad oggi visitato da nessuna autorità e da tecnici per l'accertamento dei danni subiti.

« L'interrogante ricorda che, ancor prima dell'alluvione, Cerreto chiedeva che fossero erogati fondi e messa in atto per la bonifica integrale della Porata (ettari 4000), riparazione del Cimitero, la costruzione di 4 edifici scolastici rurali ed urbani, la costruzione di acquedotti rurali, il campo sportivo, le linee elettriche rurali, alcune strade vicinali di grande traffico ».

RISPOSTA. — « La prima segnalazione fatta dal comune di Cerreto Sannita all'Ufficio del Genio civile di Benevento dei danni arrecati dall'alluvione del 2 ottobre 1949 a quell'abitato reca la data del 17 ottobre e cioè posteriore di 15 giorni a quella del sinistro e si riferiva esclusivamente al danno subito da una industria privata e non da opere pubbliche.

« A motivo di ciò, il suddetto Ufficio non ritenne di dover distrarre, per un immediato sopralluogo, i funzionari che erano tutti distribuiti lungo la rete stradale della provincia allo scopo di ripristinare, quanto prima fosse possibile, il transito.

« Comunque il sopralluogo avvenne ugualmente il giorno 27 ottobre e quindi non è esatto quanto si afferma e cioè che l'abitato di Cerreto Sannita non è stato fino ad oggi visitato da alcuna autorità o da tecnici per l'accertamento dei danni subiti.

« Tale accertamento ha avuto luogo ed il Provveditorato alle opere pubbliche di Napoli ha esaurientemente riferito al riguardo a questo Ministero.

« Si può intanto informare che si è già provveduto all'inizio dei lavori di riparazione del ponte Colonna sul torrente Turio, che viene utilizzato per il passaggio della condotta esterna dell'acquedotto che alimenta il suddetto comune.

« L'Ufficio del Genio civile è anche intervenuto per il ripristino dei ponti rurali di maggiore importanza lungo le strade iscritte nel registro di quelle comunali e soggette a notevole transito.

« Tale intervento non ha potuto però estendersi per ovvi motivi, a tutte le passerelle che esistono in montagna, che sono numerosissime e che servono esclusivamente strade mulattiere o veri e propri sentieri.

« Danni sono stati anche accertati alle opere di consolidamento della frana Carizzi ed

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 31 GENNAIO 1950

alla loro riparazione, che non riveste carattere di grande urgenza, si provvederà quando saranno assegnati nuovi fondi per l'esecuzione di opere del genere.

« Per tutti gli altri danni che sono stati arrecati alla rete stradale, comunale e vicinale si stanno redigendo le perizie per gli occorrenti lavori di riparazione, al finanziamento dei quali si potrà dar corso quando sarà stata emanata la nota legge per l'alluvione della Campania.

« Per quanto riguarda, poi, le richieste di finanziamento che sarebbero state avanzate dal comune in parola prima dell'alluvione, si fa presente che dette opere rientrano nella esclusiva competenza del comune stesso, ad eccezione della costruzione della strada interpodereale il cui progetto è in corso d'istruttoria da parte dell'Ispettorato agrario di Napoli e dell'Ufficio del Genio civile di Benevento, e che dovrà essere approvato dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

« Per gli altri lavori di competenza del comune (acquedotti, edifici scolastici, linee elettriche, strade vicinali, ecc.), il comune stesso potrà chiedere la concessione delle agevolazioni previste dalla legge 3 agosto 1949, n. 589, dalla quale però resterebbero in ogni caso esclusi i lavori di costruzione del campo sportivo, per i quali non è consentito alcun intervento da parte dello Stato ».

Il Sottosegretario di Stato
CAMANGI.

ALMIRANTE. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — « Per conoscere se abbia disposto o intenda disporre una inchiesta in merito al funzionamento del carcere di Barletta, ove recentemente un cittadino arrestato, Antonio Chieffi, è morto in seguito alla incuria inumana del direttore del carcere ».

RISPOSTA. — « Facendo seguito a precedente risposta del 15 dicembre 1949, si rende noto che il procuratore generale presso la Corte di appello di Bari ha informato che il detenuto Chieffi Antonio è morto alle ore 13,15 del 3 novembre 1949 per pregressa miocardite presso l'ospedale civile di Barletta, ove era stato ricoverato per disposizione di quel pretore e dietro responso del sanitario del carcere; e che deve essere esclusa qualsiasi incuria da parte del personale del carcere ».

Il Sottosegretario di Stato
CASSIANI.

ALMIRANTE. — *Al Ministro del tesoro.* — « Per conoscere se il Governo intenda ri-

spettare il solenne impegno preso alla Camera, e sanzionato dall'articolo 8 della legge n. 221, circa la riliquidazione delle pensioni entro il 31 dicembre 1949, dato che da ogni provincia si ha notizia della estrema lentezza con cui alla riliquidazione stessa si sta procedendo, e del crescente stato di disagio che si determina tra i pensionati ».

RISPOSTA. — « In base alle comunicazioni finora pervenute le pensioni già riliquidate a tutto il mese di dicembre 1949, sono 144.025 e cioè oltre il 40 per cento di quelle che complessivamente debbono essere perequate.

« Occorre notare che il lavoro per la perequazione delle pensioni ha richiesto un notevole impiego di tempo nella sua prima fase e ciò in primo luogo per predisporre gli strumenti necessari per la sua effettuazione. L'Amministrazione del tesoro ha infatti dovuto compilare istruzioni, tabelle, prontuari e stampati all'uopo occorrenti e prontamente diramati alle varie amministrazioni.

« Queste poi, per effettuare il loro pesante lavoro hanno dovuto risolvere problemi veramente complessi per quanto concerne l'organizzazione occorrente.

« Ora, salvo il caso di qualche amministrazione che ha dovuto affrontare gravi questioni di massima o difficoltà particolari, il lavoro procede con ritmo abbastanza accelerato e tutto fa prevedere che col prossimo mese di giugno quasi tutti i dicasteri avranno condotto a termine le pratiche di loro competenza.

« Il ritardo sul termine della legge, troppo ottimisticamente calcolato, è certamente spiacevole, ma si dovrà constatare che, nel complesso le varie amministrazioni hanno compiuto un regolare lavoro quando si ricordi che per le riliquidazioni del primo dopoguerra, di gran lunga meno numerose delle attuali, occorsero due anni.

« Questo Ministero ha, da parte sua, fatto quanto poteva, predisponendo, con la erogazione di speciali compensi ai funzionari addetti alle riliquidazioni e con la pronta compilazione di istruzioni, tabelle, prontuari e stampati, le condizioni atte a facilitare alle varie amministrazioni il lavoro di loro esclusiva competenza.

« Tanto premesso, si ritiene opportuno comunicare i dati complessivi delle riliquidazioni effettuate a fine ottobre, novembre e dicembre 1949 anche perché possa essere controllato il ritmo di lavoro.

« Va tenuto presente che, mentre in un primo rilievo approssimativo si reputava pru-

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 31 GENNAIO 1950

dente determinare in circa 374 mila le pensioni da perequare, successivi più accurati accertamenti hanno indicato che esse ammontano a circa 335 mila, comprese le pensioni dei militari collocati a riposo per sfollamento.

« Sulle 335 mila pratiche, a fine ottobre 1949 ne risultavano amministrativamente espletate 69.743 di cui 12.998 ancora in esame presso le Ragionerie centrali dei vari Ministeri, 18.225 ancora presso la Corte dei conti e 38.520 in pagamento presso gli uffici provinciali del Tesoro.

« A fine novembre 1949 le pratiche amministrativamente espletate ammontavano a 107.245, di cui 23.207 presso le Ragionerie centrali dei vari Ministeri, 20.183 presso la Corte dei conti e 63.855 in pagamento presso gli uffici provinciali del Tesoro.

« Infine, al 31 dicembre 1949, le pratiche amministrativamente espletate salivano a 144.025 di cui 17.202 presso le Ragionerie centrali dei vari Ministeri, 27.435 presso la Corte dei conti, 9749 in corso di spedizione agli uffici provinciali del Tesoro e 89.639 in pagamento presso i medesimi uffici.

« Se si calcola che il ritmo mensile delle riliquidazioni ha raggiunto la cifra di 35 mila è lecito prevedere che le perequazioni — salvo situazioni particolari di qualche Ministero — saranno esaurite entro il prossimo giugno ».

Il Sottosegretario di Stato
GAVA.

ALMIRANTE. — *Al Ministro dell'interno.* — « Per sapere per quale motivo deve essere istituito a Bergamo un brefotrofo nei locali della ex g.i.l. da tre anni occupati da un Collegio di orfane di guerra, costringendo a sciogliere tale benemerito Istituto. Si chiede inoltre perché non si eriga detto collegio in convitto nazionale ».

RISPOSTA. — « Al riguardo reputasi far presente che la questione può sul momento considerarsi superata in quanto il collegio anzidetto continua a funzionare per l'anno scolastico testé iniziato nell'attuale edificio della Coral-gil di quel capoluogo.

« Non è peraltro possibile prevedere fin d'ora se il Collegio di cui trattasi potrà essere conservato nell'attuale stabile e quindi eventualmente eretto in convitto nazionale in quanto la legge che deve disciplinare la devoluzione dei beni dell'ex g.i.l. trovasi ancora in corso di studio ».

Il Sottosegretario di Stato
MARTINO.

AMBRICO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — « Per conoscere se gli risulta lo stato di deplorabile abbandono in cui versa l'Istituto di studi germanici di Villa Sciarra in Roma e quali provvedimenti intenda adottare perché l'Istituto in parola sia messo in grado di adempiere alla sua funzione culturale intesa a stabilire contatti tra nord e sud-Europa ».

RISPOSTA. — « La situazione dell'Istituto di studi germanici di Villa Sciarra in Roma è ben nota a questo Ministero, che si è adoperato, nei limiti del possibile, per venire incontro alle esigenze più pressanti.

« Per quanto riguarda il finanziamento, la Direzione generale dell'istruzione superiore ha curato la concessione all'Istituto di un assegno straordinario di mezzo milione di lire, sui fondi a disposizione del Ministero. Altro assegno straordinario di duecentomila lire è stato concesso all'Istituto dall'Università di Roma.

« Per quanto riguarda il problema edilizio, è stato vivamente interessato il sindaco di Roma le cui precise assicurazioni danno affidamento per un sollecito inizio dei lavori di riattamento.

« Per quanto riguarda, infine, lo statuto, è stato predisposto un nuovo schema, in sostituzione di quello in vigore, al fine di dare all'Istituto un nuovo ordinamento capace di svilupparne le attività, in armonia con le esigenze del momento. Tale schema di nuovo statuto è stato già sottoposto all'approvazione degli organi competenti. Nel frattempo, si è riunito, in epoca recente, il Consiglio di amministrazione, per prendere in esame le più urgenti questioni, interessanti l'Istituto.

« Il Ministero della pubblica istruzione non ha mancato di interessarsi anche del riordinamento della Biblioteca. La competente Direzione generale delle accademie e delle biblioteche, non appena pervenuta dall'Amministrazione dell'Istituto la richiesta documentazione, prenderà in esame la possibilità di concedere — nei limiti delle disponibilità — un contributo per tale riordinamento.

« È infine da rammentare, quale indice di una promettente ripresa dell'attività dell'Istituto, la partecipazione di questo alle manifestazioni ufficiali recentemente svoltesi per le celebrazioni centenarie di Wolfango Goethe ».

Il Ministro
GONELLA.

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 31 GENNAIO 1950

AMENDOLA PIETRO. — *All'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica.* — « Per conoscere quali misure abbia adottato per stroncare la grave epidemia di tifo che è in atto nel comune di Eboli e al fine di conoscere, altresì, quali provvedimenti intenda prendere o proporre per la sistemazione completa in quel paese dell'acquedotto e delle fognature, sistemazione che sola potrà assicurare la popolazione di Eboli contro il rinnovarsi dell'epidemia ».

RISPOSTA. — « La manifestazione epidemica di febbre tifoide in Eboli si è iniziata intorno al 23-24 ottobre, con una ventina di casi, esplosi quasi contemporaneamente, presentanti sintomatologia tipica delle infezioni del gruppo.

« Tali casi, raggruppati nel quartiere detto Campo Sportivo, sono andati rapidamente aumentando di numero, rimanendo sempre localizzati, per la maggior parte, alla zona più meridionale dell'abitazione. Ai primi di novembre i casi erano già 70 e fino ad ora ne sono stati denunciati complessivamente 338, con soli 5 decessi. Di essi 225 sono attualmente guariti o convalescenti. Questo Alto Commissariato è subito intervenuto attraverso l'Ufficio sanitario provinciale, che, sospettando l'origine idrica dell'infezione, ha proceduto al prelevamento di campioni di acqua, nei vari tratti della rete, onde individuare il punto dell'inquinamento e subito dopo ha attuata la clorazione dell'intera rete.

« Gli esami di laboratorio eseguiti sui campioni prelevati hanno messo in rilievo, nel ramo della condotta di alimentazione idrica del quartiere nel quale maggiormente sono addensati i casi, un titolo di b.coli alto, a differenza dell'assenza o quasi di b.coli nel campione sia del serbatoio che delle altre diramazioni dell'acquedotto. Tale inquinamento è stato la conseguenza delle cattive condizioni in cui si trovano le tubazioni sia dell'acquedotto che della rete di fognature, a causa dei bombardamenti che hanno sconvolto il terreno in moltissimi punti. A ciò si aggiunge il fatto che per la deficienza di acqua, il flusso di erogazione viene sospeso due volte al giorno, per cui si determinano nelle condutture variazioni di pressione, che provocano risucchi.

« Fu subito istituito un posto di pubblica vaccinazione con idrovaccino e fu costituita una squadra di otto operai con un'assistente sanitaria visitatrice per le disinfezioni domiciliari ed un'altra squadra di otto operai con

due capi-squadra per la didittizzazione degli ambienti.

« Egualmente fu subito iniziato l'isolamento degli ammalati. Allo scopo, sul posto, sono stati adibiti alcuni ambienti del locale Ospedale civile in via di riparazione dei danni bellici sofferti, capaci di 25-30 letti. Inoltre sono stati istituiti speciali reparti presso gli Ospedali riuniti di Salerno con 75 letti e presso l'Ospedale civile di Nocera con 15 posti letto. In tali reparti sono stati ospedalizzati complessivamente 207 ammalati, dei quali 94 dimessi.

« L'accertamento diagnostico è stato praticato, per quasi tutti i casi, dal Laboratorio provinciale d'igiene e profilassi e dal Laboratorio degli Ospedali riuniti di Salerno, con risultati concordemente positivi per il b.tifico ed in pochi casi per il paratifo B.

« Sono state praticate inoltre larghe disinfezioni e la clorazione continuativa dell'acquedotto

« Questo Alto Commissariato ha inviato immediatamente sul posto un ispettore generale medico ed ha fatto pervenire cinquemila dosi di vaccino preventivo, oltre 300 flaconi di cloromicetina e prodotti equivalenti di fabbricazione italiana, n. 4 quintali di disinfettanti ed ha concesso un contributo di lire due milioni per le spese di profilassi.

« La situazione sanitaria va al presente normalizzandosi.

« Questo Ufficio ha altresì richiamato l'attenzione del Ministero dei lavori pubblici sulle gravi deficienze igieniche del comune di Eboli e sulla urgente inderogabile necessità di adottare i provvedimenti richiesti dalla gravità della manifestazione.

« Si è sollecitato in particolare modo il predetto Ministero perché svolga il dovuto interessamento per la esecuzione in quel comune delle necessarie opere igieniche e soprattutto di quelle riguardanti il completamento dell'Ospedale civile, le riparazioni più urgenti dell'attuale acquedotto, in attesa che venga costruito il nuovo, nonché la revisione e la riparazione della fognatura, per le quali è stato già da tempo interessato l'Ufficio del Genio civile di Salerno.

« Questo Alto Commissariato non trascurerà di interessarsi ulteriormente perché le opere di cui trattasi siano al più presto realizzate ».

L'Alto Commissario
COTELLESA.

AMICONE. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — « Per sapere perché non sia stato ancora corrisposto il conguaglio per gli

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 31 GENNAIO 1950

aumenti dal 1° novembre 1948 — concessi con la legge 12 aprile 1949, n. 149, a tutti gli impiegati, ivi compresi gli incaricati di funzioni giudiziarie e perfino gli avventizi — anche agli uditori con funzioni giudiziarie ai quali furono, a suo tempo, pagati i relativi acconti; e per sapere come intenda provvedere in merito ».

RISPOSTA. — « Si informa che la legge 12 aprile 1949, n. 149, concernente la revisione del trattamento economico dei dipendenti statali, determina le nuove misure degli « stipendi » per ciascun grado e non è quindi applicabile agli uditori giudiziari che sono retribuiti con un « assegno » mensile superiore allo stipendio del grado 11° e inferiore a quello di grado 10°.

« Per questi è stato predisposto apposito provvedimento legislativo diretto a stabilire gli aumenti spettanti agli uditori a decorrere dal 1° novembre 1948.

« Tale provvedimento approvato dal Senato il 30 settembre 1949, è stato approvato anche dalla Commissione della giustizia della Camera dei deputati il 21 dicembre 1949 ».

Il Sottosegretario di Stato
CASSIANI.

AMICONE E LOZZA. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — « Per conoscere i motivi che gli hanno impedito di presentare sino ad oggi quel decreto concernente lo stato giuridico-economico delle categorie non di ruolo dei dipendenti dei convitti nazionali e degli educandati dello Stato, che egli avrebbe dovuto presentare, secondo le promesse fatte nell'ottobre 1948 ai rappresentanti sindacali, entro il dicembre 1948 ».

RISPOSTA. — « Si sa che le spese per il pagamento degli istitutori assistenti e del personale inserviente dei convitti nazionali sono a carico del bilancio delle singole amministrazioni, le quali, nel determinare la misura delle retribuzioni devono necessariamente tener conto dei fondi di cui possono disporre.

« Poiché con tali fondi le amministrazioni non sono assolutamente in grado di dare adeguate retribuzioni, il Ministero fin dal novembre 1948 venne nella determinazione di promuovere un provvedimento legislativo, il cui schema è stato oggetto d'esame anche da parte del Ministero del tesoro.

« Nella fiducia che il provvedimento avesse potuto concretarsi in un certo periodo di tempo, il Ministero provvide ad elargire sus-

sidi, secondo le disponibilità di bilancio, a tutti i convitti nazionali, per dar modo di corrispondere a loro volta adeguate retribuzioni, nella misura indicata dalla circolare n. 5297 del 15 novembre 1948, limitatamente però, si noti, al periodo dal 1° novembre 1948 a tutto il gennaio 1949.

« Purtroppo la impossibilità di trovare mezzi d'entrata sufficienti con cui fronteggiare — secondo quanto prescrive la Costituzione — il relativo onere, ha ostacolato finora l'ulteriore corso del provvedimento proposto.

« Conseguentemente le amministrazioni dei convitti sono venute nuovamente a trovarsi in gravi difficoltà e quindi il malcontento del personale in questione si è acuito.

« I dipendenti dei convitti sanno che il Ministero ha elargito ingenti somme, perché fosse migliorato il loro trattamento economico, ma essi devono pur rendersi conto delle limitate possibilità dei bilanci dei convitti stessi che sono enti con propria personalità e a cui carico il personale in questione viene contrattualmente assunto, per lo più di anno in anno, secondo le proprie esigenze in relazione al numero degli allievi ».

Il Ministro
GONELLA.

ANGELUCCI MARIO. — *Ai Ministri delle poste e telecomunicazioni e del commercio con l'estero.* — « Per sapere se non ritengano necessario, ai fini del movimento turistico e della tutela dell'artigianato umbro, istituire ad Assisi o a Perugia un ufficio doganale postale per la spedizione all'estero di pacchi inferiori al peso di chilogrammi 10.

« Poiché l'Umbria, per la sua ricchezza artistica e le sue bellezze naturali, attrae un numero rilevante di turisti stranieri, i quali acquistano prodotti dell'artigianato locale, come oggetti di ferro e rame battuto, ceramiche, ricami, ecc., per spedirli ai propri paesi; la proibizione di spedizione di pacchi all'estero inferiori a chilogrammi 10 presso gli uffici postali ordinari, come da circolare n. 22 del 1° agosto 1948, parte terza, del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, danneggia sensibilmente l'economia dell'artigianato locale ».

RISPOSTA. — « In merito alla richiesta giova premettere che, ai sensi delle vigenti disposizioni, i pacchi postali diretti all'estero possono essere accettati da un qualsiasi ufficio postale della Repubblica, purché essi siano preventivamente sottoposti alla visita di una

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 31 GENNAIO 1950

qualunque dogana per il compimento delle prescritte formalità doganali.

« In conseguenza, poiché nell'Umbria non esistono dogane, coloro che da tale regione sogliono spedire all'estero dei pacchi debbono, prima di presentarli all'accettazione di un ufficio postale, esibirli ad una delle dogane più vicine (Ancona, Senigallia, San Benedetto del Tronto, Civitanova Marche, Pesaro, Fano, Giulianova).

« Pur riconoscendo che tale sistema non è comodo per coloro che non risiedono in località sedi di dogana, purtroppo non se ne è potuto fare a meno data l'impossibilità in cui si trovano gli uffici postali, specialmente quelli dei piccoli e medi centri, di seguire la complessa e mutevole disciplina degli scambi con l'estero, e di stabilire, quindi, ove i pacchi non fossero visitati prima dalla dogana, la regolarità della documentazione prescritta, che varia a seconda dei paesi di destinazione e del regolamento valutario.

« Non riesce, pertanto, possibile aderire a quanto richiesto sia per la situazione deficitaria del personale in quasi tutte le dogane, che non consente il distacco dei funzionari e subalterni che sarebbero necessari, sia, soprattutto, perché il modesto movimento dei pacchi per l'estero, che è prevedibile dalla regione indicata, non è tale da giustificare l'impianto di un apposito ufficio e le spese necessarie per il suo funzionamento.

« A Perugia comunque esiste già un ufficio doganale presso lo stabilimento della società anonima « La Perugina » e, per quanto esso sia ufficialmente abilitato a compiere operazioni di esclusiva pertinenza della detta Società, cui fa carico l'onere relativo, sono state impartite disposizioni perché continui a compiere, come ha finora praticamente fatto, le formalità doganali per la esportazione delle merci a mezzo pacchi postali ».

Il Ministro delle finanze

VANONI.

BARATTOLO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — « Per sapere se è a conoscenza che l'Università di Bari è in ritardo di alcuni anni nel consegnare i diplomi e i titoli universitari conseguiti negli anni 1944 e 1945 e che soltanto ora ne ha iniziata la distribuzione dando agli interessati, dopo tanta attesa e solleciti, diplomi di laurea intestati alla Repubblica italiana anziché al Regno d'Italia.

« Se non si vuol falsare la storia, e, per di più, con atti ufficiali, è innegabile che i

diplomi di laurea conseguiti anteriormente al 2 giugno 1946, vanno intestati al Regno d'Italia: diversamente non vi è chi non veda che si cadrebbe anche nel ridicolo.

« L'interrogante chiede pertanto, quali provvedimenti l'onorevole ministro dell'istruzione intenda prendere presso l'Università di Bari, e conseguentemente, presso tutte le altre Università d'Italia, che si trovano in analoghe condizioni, ad evitare situazioni che, comunque, oltre che lesive della fede monarchica di oltre 10 milioni di italiani, sono tali da convincere della carenza di ogni obiettività storica, anche presso quelle Università che sono retaggio della Chiesa e della monarchia, il che, è certo, insopprimibile ».

RISPOSTA. — « Com'è noto, dopo la caduta del regime fascista, ed in seguito agli avvenimenti politici verificatisi in conseguenza dell'armistizio, nelle Università e negli Istituti di istruzione superiore non furono più rilasciati i diplomi originali di laurea, perché occorreva provvedere alla sostituzione dei relativi moduli sui quali figuravano gli emblemi del fascio littorio e la intestazione al nome di Vittorio Emanuele III, re d'Italia e d'Albania e imperatore di Etiopia.

« Pertanto, in sostituzione dei diplomi vennero rilasciati speciali certificati con l'annotazione che essi tenevano luogo in via provvisoria dei titoli originali. Tali certificati recavano l'intestazione « Umberto di Savoia, principe di Piemonte, luogotenente generale del regno » oppure « Repubblica italiana, in nome della legge » secondo che essi fossero stati rilasciati prima o dopo la data della proclamazione della Repubblica.

« Ora, essendosi provveduto alla stampa dei nuovi moduli, i certificati predetti vengono man mano sostituiti dai diplomi con la intestazione « Repubblica italiana, in nome della legge » giusta quanto prescritto dall'articolo 6 del decreto legislativo presidenziale 10 giugno 1946, n. 1, relativo alle nuove formule per la emanazione dei decreti e ad altre disposizioni conseguenti alla mutata forma istituzionale dello Stato.

« Per quanto concerne, in particolare, la richiesta fatta di far figurare sui diplomi, che vengono presentemente rilasciati dagli Atenei, l'intestazione monarchica per le lauree conseguite anteriormente al 2 giugno 1946, non sembra che essa sia giuridicamente fondata. Vero è che l'esame finale di laurea fu sostenuto in regime monarchico, ma è da tener presente che il diploma viene rilasciato dopo la proclamazione della Repubblica. Si

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 31 GENNAIO 1950

tratta in sostanza di due elementi diversi con effetti giuridici diversi: l'uno è costituito dalla data del conseguimento della laurea, l'altro, invece, dalla data del rilascio del diploma.

« Ma, oltre le predette considerazioni, è da osservare che anche se si volesse, per ipotesi, accedere alla richiesta, bisognerebbe rilasciare i diplomi di laurea sotto una data fittizia, anteriore al 2 giugno 1946. Il che sarebbe praticamente impossibile in tutti i casi in cui mancassero (perché decoduti o ritirati dal servizio) i rettori o presidi di facoltà o direttori amministrativi del tempo, che dovrebbero sottoscrivere i diplomi stessi ».

Il Ministro
GONELLA.

BARTOLE. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — « Per conoscere, se al fine di mettere i Patronati scolastici in condizione di assolvere veramente tutte quelle funzioni che ad essi vengono attribuite dalla legge 24 gennaio 1947, n. 457, non ravvisi la necessità indilazionabile di aggiornare adeguatamente il contributo minimo di lire 2 per abitante che, ai sensi dell'articolo 10 della predetta legge, i comuni sono tenuti a versare a favore dei Patronati stessi.

« Per conoscere anche se, d'intesa coi Ministeri dell'interno e del tesoro, non sia possibile raggiungere tale obiettivo, elevando l'addizionale sui tributi vari erariali, comunali e provinciali, destinata alla integrazione dei bilanci degli E.C.A. ed istituita con la legge 30 novembre 1937, n. 2145, successivamente modificata con il decreto legislativo luogotenenziale 18 febbraio 1946, n. 100, in modo da assicurare almeno l'uno per cento dei proventi a totale beneficio dei Patronati scolastici ».

RISPOSTA. — « La questione già ha costituito oggetto di attento esame da parte di questo Ministero, che non ha mancato, altresì, di considerare debitamente iniziative nel senso prospettato: iniziative, che, peraltro non hanno potuto finora concretarsi, principalmente a causa di vari problemi — invero di rilievo e aventi riflessi di ordine e natura vari — connessi alle medesime.

« Il potenziamento dell'assistenza scolastica e di conseguenza l'incremento della attività di Patronati scolastici è stato considerato opportunamente in sede della inchiesta sulla riforma della scuola.

« Questo Ministero si augura vivamente che, per la materia di cui trattasi, possano

essere attuate concrete realizzazioni, in particolare — si ripete — nel senso suggerito.

« Si fa presente che questo Ministero, essendo in via di ultimazione la raccolta dei dati necessari, disporrà quanto prima per la ripartizione ai Patronati scolastici, a titolo di sussidio, del fondo stanziato nell'apposito capitolo di bilancio per lire 150 milioni ».

Il Ministro
GONELLA.

BARTOLE. — *Al Presidente del Consiglio dei Ministri e all'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica.* — « Per conoscere se non venga ravvisata la urgenza, tenuto conto della normalizzazione del mercato, di richiamare in vigore l'articolo 17 della legge sull'esercizio delle farmacie 22 maggio 1913, n. 468, che rende obbligatoria, da parte del Ministero dell'interno (ora Alto Commissariato igiene e sanità pubblica), ogni biennio, la pubblicazione della tariffa nazionale dei medicinali per la vendita al pubblico e per la somministrazione ai poveri, abrogando il regio decreto legislativo 13 aprile 1944, n. 119, che in via del tutto eccezionale autorizzava i prefetti ad emanare tariffe di carattere provinciale su proposta delle categorie interessate ».

RISPOSTA. — « Questo Alto Commissariato conviene che le ragioni che determinarono la promulgazione del regio decreto-legge 13 aprile 1944, n. 119 e precisamente la difficoltà di approvvigionamento nelle diverse provincie e conseguentemente la notevole differenza di prezzo dei prodotti dovuta specialmente a carenza di trasporti sono ora scomparse.

« Ritiene pertanto opportuno che si ritorni alla tariffa unica nazionale per i medicinali, onde eliminare le differenze; che per quanto ora molto attenuate, esistono tuttora fra provincia e provincia anche limitrofe dando luogo a sperequazioni stridenti.

« Sola eccezione potrebbe, eventualmente, farsi per la tabella B (onorari professionali) della suddetta tariffa, e ciò in considerazione delle spese di gestione (affitto dei locali, spese per i coadiutori, tassazioni, ecc.) che incidono tuttora diversamente nelle diverse regioni.

« In considerazione di quanto sopra, questo stesso Alto Commissariato sta predisponendo uno schema di disegno di legge col quale viene provveduto alla parziale deroga delle norme del succitato regio decreto-legge 13 aprile 1944, n. 119 ».

L'Alto Commissario
COTELESSA.

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 31 GENNAIO 1950

BERNARDINETTI. — *Al Presidente del Consiglio dei Ministri e ai Ministri dei lavori pubblici, dell'industria e commercio e del lavoro e previdenza sociale.* — « Per conoscere se e come intendano intervenire, attraverso gli organi competenti, perché siano al più presto regolati i rapporti sorti, in base alle vigenti leggi, fra la società « Terni » da una parte e i cittadini privati e le amministrazioni comunali di una vasta zona della provincia di Rieti, dall'altra, in dipendenza della costruzione, da parte della stessa società « Terni » di due grandi bacini per la produzione dell'energia elettrica. Più particolarmente, constatate le inadempienze della società, l'interrogante chiede se siano ravvisati i mezzi idonei per ottenere:

a) per quanto si attiene ai rapporti tra la « Terni », gli enti pubblici ed i privati cittadini:

1°) l'esecuzione e ricostruzione delle opere pubbliche sommerse, non ricostruite affatto, o non completate;

2°) una ricostruzione adeguata delle private abitazioni sommerse;

3°) la riparazione dei danni di vario ordine prodotti alle reti stradali ed il risarcimento di quelli causati alle strade demaniali non ricostruite;

4°) la definizione di tutte le pendenze e vertenze in corso e la risoluzione di tutti i problemi di pubblico interesse previsti dalla legge, attraverso la pubblicazione di un chiaro e tassativo disciplinare, che precisi gli obblighi della « Terni » ed eviti formule incerte, che provocano lunghe discussioni e servono a procrastinare od eludere la soddisfazione degli obblighi verso le popolazioni danneggiate;

5°) la concessione agli enti locali dei canoni, anche arretrati, previsti dalla legge 11 dicembre 1943 ed il loro aggiornamento al valore attuale della moneta;

6°) la concessione a tutti i comuni riveraschi — tenuti presenti gli speciali diritti del comune di Rieti — del quantitativo di energia e degli ulteriori canoni previsti dagli articoli 52 e 53 del decreto 11 dicembre 1933 in conformità delle richieste contenute nel memoriale redatto dall'amministrazione comunale di Castel di Tora e trasmesso agli organi competenti;

b) ed inoltre per quanto si attiene alle esigenze di carattere sociale, l'interrogante chiede al Governo se crede opportuno di ravvisare la urgente ed improrogabile necessità di provvedere, in qualche modo, a mettere in atto gli opportuni mezzi a sua disposizione, perché sia creato, per le popolazioni misere

ed abbandonate del Cicolano e dell'Alta Sabina, un lavoro duraturo, sostituentesi al mancato lavoro derivato dalla sommersione di circa 1500 ettari di terreno;

c) per quanto si attiene ai lavori pubblici, l'interrogante chiede al Governo se intenda in questo particolare momento assistere in maniera speciale i comuni dei due bacini per la costruzione di quelle utilità pubbliche, che sono la condizione essenziale di ogni vita civile, tenute presenti le condizioni di estremo abbandono nelle quali si trovano quelle popolazioni, fra l'altro, oltremodo bisognose di impiegare la enorme mano d'opera disoccupata ».

RISPOSTA. — « Rispondendo anche per conto della Presidenza del Consiglio dei Ministri e delle altre amministrazioni ivi citate, si informa che in aggiunta al disciplinare che dovrà regolare la concessione alla società « Terni » della derivazione d'acqua dai fiumi Salto e Turano per la costruzione dei due grandi bacini idroelettrici, questo Ministero ha disposto la compilazione di uno schema di disciplinare aggiuntivo, contenente tutte quelle clausole atte a garantire la costruzione, da parte della predetta società, delle opere pubbliche di cui si è resa necessaria l'esecuzione in dipendenza della costruzione dei laghi artificiali sui fiumi in parola e che non siano state ancora attuate.

« In tale disciplinare aggiuntivo sarà inoltre stabilito un termine per la sistemazione definitiva delle famiglie le cui case siano rimaste sommerse e verrà anche fissata la riserva di energia a favore di tutti i comuni della zona nonché il sovracanoone, a norma degli articoli 52 e 53 del testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775.

« Il suddetto schema, sul quale dovrà pronunciarsi il Consiglio superiore dei lavori pubblici, è tuttora in corso di perfezionamento e la lunga istruttoria è giustificata dalla complessità e dall'importanza dei problemi da risolvere, per la tutela delle popolazioni interessate.

« Ultimamente, infatti, si sono dovuti disporre nuovi accertamenti in seguito ad un esposto presentato dal Consorzio di bonifica della piana Reatina.

« Per il momento, quindi, essendo come si è detto, tuttora in corso di elaborazione il disciplinare aggiuntivo di che trattasi, non possono essere forniti più precisi ragguagli ma si può fin d'ora dare assicurazione che le necessità dei comuni e degli abitanti danneg-

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 31 GENNAIO 1950

giati sono già state e saranno tenute nella dovuta considerazione.

« Per quanto si attiene alle esigenze di carattere sociale, il Ministero del lavoro ha fatto conoscere che, nelle zone del Cicolano e dell'Alta Sabina sono stati finora autorizzati i seguenti cantieri scuola (di rimboschimento e di lavoro):

In provincia di Rieti:

	Numero allievi	Durata giorni	IMPORTO LIRE
Contigliano Greccio (rimbosch.)	100	132	10.021.550
Rocca Sinibalda (rimbosch.) . .	100	90	6.682.400
Borgocollepegato (rimbosch.) . .	100	132	9.760.720
Poggio Bustone (rimbosch.) . .	100	156	11.619.160
Fiamignano rimboschimento) .	100	132	9.389.570
Poggio Moiano (rimbosch.) . .	70	90	4.620.730
Totale . . .	570	732	52.294.130

In provincia di Terni:

	Numero allievi	Durata giorni	IMPORTO LIRE
Amelia (rimboschimento) . .	10	130	810.000
Stroncone rimboschimento) . .	25	156	3.386.900
Acquasparta (rimboschimento) .	30	156	3.785.100
Calvi dell'Umbria (rimbosch.) . .	60	156	6.575.580
Montecchio (lavoro) . . .	75	153	7.566.967
Orvieto (lavoro) .	24	76	1.312.972
Orvieto (lavoro) .	18	76	943.119
Terni (lavoro) . .	24	76	1.312.972
Terni (lavoro) . .	100	153	10.076.468
Totale . . .	366	1.132	35.770.078
Totale generale .	936	1.864	88.064.208

Il Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici

CAMANGI.

BERNARDINETTI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — « Per conoscere se alla Società Terni — allorquando la medesima ebbe a derivare le acque dal Peschiera e dal Velino, costruendo, per la bisogna, un canale di vasta portata nel territorio del comune di Cittaducale (Rieti) — fu imposto, con lo stesso decreto di concessione, l'obbligo della costruzione di opere di riparo alle sponde del canale di derivazione, origine di mortali disgrazie.

« In caso negativo si desidera conoscere se il Ministro crede oggi opportuno imporre alla Società Terni la costruzione di dette opere di riparo per garantire la pubblica incolumità, già funestata, un breve e recente lasso di tempo, da tre luttuose disgrazie ».

RISPOSTA. — « Si deve innanzi tutto precisare che la questione sollevata si riferisce al canale di scarico della Centrale di Cotilia e non già al canale di derivazione delle acque del Peschiera e del Velino. Si tratta, infatti, del canale di scarico delle acque utilizzate dalla centrale sia del Velino sia del Peschiera che dei bacini idrici di Salto e Turano. Esso forma parte del gruppo delle opere interessanti le domande di varianti sostanziali presentate a suo tempo dalla Società Terni.

« Il decreto di concessione relativo all'opera di cui trattasi non è stato ancora emesso. Nello schema di disciplinare all'uopo predisposto su cui si è espresso l'8 luglio 1949 il Consiglio superiore dei lavori pubblici, suggerendo rettifiche ed integrazioni non si è ritenuto necessario richiedere un obbligo particolare alla Società concessionaria della costruzione di ripari lungo le sponde del canale a garanzia della pubblica incolumità, in quanto è da tener presente che all'articolo 17 dello stesso schema di disciplinare è già fatto espresso richiamo all'obbligo di osservare le norme vigenti in materia di igiene e di sicurezza pubblica.

« Le disgrazie lamentate sono d'altronde da attribuire essenzialmente alla imprudenza delle vittime che non hanno la piena coscienza del pericolo in cui incorrono avventurandosi nei luoghi non consentiti.

« D'altra parte, per le notevoli lunghezze di simili canali, non si pone in genere l'obbligo di provvedere alla esecuzione di opere di protezione lungo tutte le sponde a meno che essi non scorrano in prossimità di abitati.

« E da avvertire al riguardo che il canale attraversa la campagna dei territori di Citta-

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 31 GENNAIO 1950

ducale e di Rieti rasentando la zona collinosa dei due territori anzidetti.

« È anche da aggiungere che la Società Terni è proprietaria di una larga striscia di terreno che costeggia le due sponde del canale per tutta la lunghezza delle sponde stesse, di modo che i coltivatori dei campi limitrofi non debbono avvicinarsi alle sponde per necessità di lavoro.

« Comunque, l'Ufficio del Genio civile, nel normale esercizio dell'alta vigilanza ad esso attribuita, non mancherà d'imporre alla Società stessa tutte quelle ulteriori avvertenze e cautele che riterrà più opportune per la tutela della pubblica incolumità ».

Il Sottosegretario di Stato

CAMANGI.

BERNIERI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — « Per sapere secondo quali criteri è stato reintegrato nelle funzioni di presidente dell'Istituto delle case popolari di Massa e Carrara, in sostituzione del commissario prefettizio, il presidente che fu in carica durante il regime fascista, senza interpellare democraticamente né il prefetto, né le amministrazioni comunali interessate ».

RISPOSTA. — « L'avvocato Giuseppe Barberi, confermato nella carica di commissario dell'Istituto per le case popolari di Massa e Carrara, ha ricoperto la carica di vicepresidente dell'Istituto stesso dal 1937 fino al 1943.

« Nessun rilievo è mai pervenuto a questa amministrazione circa il funzionamento dell'Istituto o, quanto meno, sull'operato del presidente e del vicepresidente, a quel tempo.

« Si informa che nessuna disposizione di legge in vigore prescrive che per provvedere alla nomina dei dirigenti dell'Istituto delle case popolari questo Ministero senta previamente il prefetto né tanto meno le amministrazioni comunali interessate per il rispettivo benessere ».

Il Sottosegretario di Stato

CAMANGI.

BERTI GIUSEPPE fu Angelo. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — « Per conoscere quali misure abbia preso in relazione all'assassinio della professoressa Nice Castiglione, uccisa a colpi di pistola ad Agrigento il 18 giugno 1949 da uno studente bocciato: quali misure di carattere economico a sollievo della famiglia di questa vittima del dovere e quali misure in generale per dare

maggiore tranquillità a tutti gli altri insegnanti assicurando il sereno espletamento delle loro funzioni ».

RISPOSTA. — « Questo Ministero, non appena ebbe notizia dello esecrando assassinio della professoressa Nice Castiglione, insegnante incaricata di materie letterarie nell'Istituto tecnico commerciale e per geometri di Agrigento nell'incaricare il provveditore agli studi di porgere condoglianze alla famiglia dell'estinta, lo invitò a far conoscere i provvedimenti adottati dal competente collegio dei professori a carico dell'alunno autore del fatto criminale e le spese sostenute per i funerali della vittima.

« Come misura immediata a compenso anche di tale spese il Ministero provvide subito a stanziare in favore della mamma della povera vittima un sussidio di lire 300 mila.

« Non è stato possibile disporre una pensione privilegiata ai familiari della defunta, poiché in base alle vigenti disposizioni, tale trattamento può essere conferito solo ai familiari dei dipendenti statali di ruolo.

« Consta che il provveditore, autorizzato dal Ministero, ha iniziato la raccolta di offerte volontarie tra alunni ed insegnanti della scuola per la costituzione di una borsa di studio da intitolare alla memoria della defunta.

« Il Ministero vi contribuirà con una somma adeguata.

« Il Ministero aveva altresì esaminata la possibilità di costituirsi parte civile nel processo a carico dell'assassino, ma l'Avvocatura distrettuale di Palermo, a tal fine interpellata, ha espresso l'avviso che non sussistono le condizioni previste dall'articolo 91 del Codice di procedura penale e dell'articolo 185 del Codice penale capoverso (sussistenza di un danno patrimoniale o non patrimoniale).

« Per quanto attiene alle misure di carattere generale che vengono richieste allo scopo di assicurare tranquillità e tutela a tutti gli insegnanti nell'espletamento dei loro compiti, si fa presente che qualunque funzionario statale, il quale sospetti di poter subire violenze fisiche o morali, a causa dell'esercizio delle sue pubbliche funzioni, può rivolgersi alla autorità di pubblica sicurezza per una adeguata protezione. All'infuori di questa generica tutela non si vede in quale altro modo si possa garantire la tranquillità dei professori e prevenire atti di violenza, fuori della scuola, da parte di alunni o di familiari di questi ».

Il Ministro
GONELLA.

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 31 GENNAIO 1950

BIMA. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — « Per conoscere se non intenda, anche con provvedimenti di legge, facilitare la trasformazione di scuole medie in scuole di avviamento e viceversa, per quei comuni che motivino tale richiesta con argomentazioni atte a comprovare la necessità di detta trasformazione siccome rispondente a maggiore interesse per la popolazione scolastica delle rispettive località ».

RISPOSTA. — « Si precisa che, ai sensi della vigente legislazione è possibile provvedere alla trasformazione di scuole medie in scuole di avviamento e viceversa, sempreché venga fatta apposita domanda da parte degli enti locali e venga comprovata la necessità della trasformazione stessa.

« Si assicura pertanto che, una volta accertata la effettiva esigenza della trasformazione, questo Ministero darà sollecito corso ai necessari provvedimenti ».

Il Ministro
GONELLA.

BIMA. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — « Affinché voglia ragguagliare sui seguenti dati:

1°) numero dei collegi nazionali attualmente in funzione e rispettive località;

2°) numero dei giovani rispettivamente ospitati;

3°) personale di ruolo e non di ruolo funzionante in ogni collegio convitto.

« Con preghiera di rapportare tali indicazioni all'anno scolastico 1948-49 ».

RISPOSTA. — « Si comunicano, appresso, i dati richiesti riportati al 1949-50:

Convitti nazionali.

SEDE	Personale di ruolo	Pers. non di ruolo	Alunni
Anagni	6	31	132
Aosta	4	9	47
Arezzo	4	—	—
Arpino	4	25	60
Assisi	6	27	154
Avellino	5	24	102
Bari	9	24	93
Benevento	4	—	—
Bolzano	6	32	125
Cagliari	2	24	101
Campobasso	5	35	107
Catania	10	40	120
Catanzaro	5	16	70
Chieti	5	32	97

SEDE	Personale di ruolo	Pers. non di ruolo	Alunni
Cividale	4	—	—
Correggio E.	3	9	16
Cosenza	7	16	51
Genova	6	38	174
L'Aquila	4	36	122
Lecce	6	10	44
Lovere	6	20	82
Lucera	4	25	120
Macerata	6	22	78
Maddaloni	7	10	58
Matera	4	12	54
Milano	7	—	—
Napoli	16	41	260
Novara	5	14	96
Palermo	5	49	196
Parma	5	43	93
Potenza	3	7	17
Prato	10	53	135
Reggio Cal.	7	34	117
Roma masch.	38	59	188
Roma femm.	10	—	—
Salerno	11	17	21
Sassari	3	18	51
Sessa Arunca	2	10	24
Siena	8	25	74
Sondrio	7	17	26
Teramo	3	44	110
Tivoli	3	—	—
Torino	4	—	—
Vibo Valentia	4	10	18

Educandi governativi.

SEDE	Personale di ruolo	Pers. non di ruolo	Alunni
Firenze	9	47	100
Montagnana	6	14	37
Milano	9	9	80
Palermo	14	18	100
Verona	13	9	37
Udine	11	25	60

N. B. — Non funzionano i seguenti Convitti:

Arezzo: perché occupato dalle scuole ma dal 1949-50 funziona con sede a Castiglion Fiorentino);

Benevento: perché occupato dagli sfollati;

Cividale: è in allestimento per la riapertura;

Milano: perché requisito dalla locale Questura;

Roma femm.: perché occupato dalle scuole;

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 31 GENNAIO 1950

Tivoli: perché parte distrutto e parte occupato dalle scuole;

Torino: perché completamente distrutto;

Venezia: perché occupato dagli sfollati.

Il Ministro

GONELLA.

BIMA. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — « Per conoscere se non intenda, con provvedimento legislativo, normalizzare le sezioni staccate a fine di trasformare quelle che danno garanzia di serietà, di funzionalità e che hanno possibilità di vita, in scuole autonome ».

RISPOSTA. — « Questo Ministero si è sempre preoccupato della sorte delle sezioni staccate al fine di trasformare in scuole autonome quelle che danno garanzia di serietà, di funzionalità e che hanno possibilità di vita.

« Ciò è anche provato dal fatto che negli ultimi piani di istituzioni si è cercato di dare precedenza a quelle che già funzionavano in via di fatto come sezioni staccate.

« Si ritiene, in ogni modo, giusta la richiesta ma si pensa che non sia il caso di emanare un apposito provvedimento legislativo per sanare la situazione delle sezioni staccate.

« Tali sezioni, infatti, potrebbero essere trasformate in scuole in occasione della compilazione dei piani di istituzioni che da un paio d'anni non vengono purtroppo attuati da questo Ministero, per mancanza assoluta di fondi.

« Deve tenersi, comunque, presente che le sezioni staccate hanno ormai ottenuto una figura giuridica che poco differisce da quella dell'Istituto governativo autonomo e col corrente anno scolastico potranno altresì migliorare dal punto di vista didattico e disciplinare il loro funzionamento per la possibilità offerta dalle norme del decreto-legge 2 settembre 1948, n. 1127, con le quali è stato consentito di trasferire insegnanti di ruolo o assegnare vincitori di concorsi ordinari, in posti di R.S.T. anche delle sezioni staccate ».

Il Ministro

GONELLA.

BOLDRINI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — « Per sapere se è a conoscenza che a tutt'oggi le scuole medie e superiori della provincia di Ravenna non funzionano per mancanza di professori e per la disfunzione in cui il Ministero tiene l'Ufficio scolastico provinciale, determinandosi così un

grave danno per il profitto delle scolaresche a cui viene impartita appena qualche ora di lezione al giorno.

« L'interrogante chiede di sapere quali provvedimenti il ministro intende adottare, considerando che dal 17 ottobre si sarebbero dovute svolgere regolarmente le lezioni ».

RISPOSTA. — « Effettuate le assegnazioni di sede ai vincitori di concorso il Ministero ha impartito disposizioni telegrafiche a tutti i provveditori agli studi perché procedessero immediatamente al conferimento delle supplenze e degli incarichi.

« Ciò è stato, naturalmente, effettuato anche per la provincia di Ravenna e non risulta al Ministero che in quella provincia le scuole medie e superiori si trovino in una particolare situazione di disagio.

« Per quanto si riferisce al funzionamento del Provveditorato agli studi di Ravenna, esso, come risulta da ispezioni recentemente eseguite, non presenta carattere di gravità.

« Si può, comunque, assicurare che il Ministero sta adottando provvedimenti per la sistemazione dell'ufficio stesso ».

Il Ministro

GONELLA.

BONINO. — *Al Ministro del tesoro.* — « Per conoscere quando ritiene di dover predisporre il provvedimento legislativo che consacrì l'assunzione da parte dello Stato del contributo al pagamento degli interessi (in misura del 4 per cento) sulle operazioni a favore delle piccole e medie industrie, deliberato in conformità del decreto legislativo 15 dicembre 1947, n. 1419, giusta ordine del giorno approvato dalla Camera dei deputati il 25 novembre 1948; e per conoscere, altresì, se non ritenga — ai fini di una notevole semplificazione delle operazioni — assegnare la somma all'uopo occorrente direttamente agli istituti finanziari, che dovrebbero naturalmente impegnarsi a praticare il tasso risultante dalla differenza fra quello bancario e il contributo statale ».

RISPOSTA. — « Si dà assicurazione che uno schema di disegno di legge concernente la assegnazione di ulteriori fondi per l'industrializzazione del Mezzogiorno con particolare riferimento alle medie e piccole industrie, già approvato dal Consiglio dei Ministri, verrà quanto prima sottoposto all'esame degli organi parlamentari.

« Per i finanziamenti relativi, che saranno concessi direttamente dagli istituti di credito,

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 31 GENNAJO 1950

cui le somme occorrenti saranno anticipate, è previsto il contributo statale negli interessi, esteso, con apposita norma, anche ai finanziamenti da concedere ai termini del decreto legislativo 15 dicembre 1947, n. 1419 ».

Il Sottosegretario di Stato
GAVA.

BONTADE MARGHERITA. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — « Per conoscere se è vero che il consiglio di amministrazione del Ministero della pubblica istruzione adotti il criterio di soprassedere alle promozioni ai gradi superiori dei dipendenti da detta Amministrazione che si trovino distaccati presso altre amministrazioni e presso uffici della stessa Amministrazione ma diversi da quelli in cui essi sono di ruolo, e in particolare, se è vero che il detto consiglio suole soprassedere alla promozione ai gradi superiori dei funzionari del Ministero della pubblica istruzione e dei Provveditorati agli studi distaccati, col consenso dello stesso Ministero, presso l'Assessorato regionale della pubblica istruzione di Palermo ».

RISPOSTA. — « Fra le materie sulle quali è chiamato a pronunciarsi detto consiglio rientra quella relativa alle promozioni del personale dipendente, le quali, per i gradi più elevati, sono conferite, in seguito a scrutinio di merito comparativo.

« Tale scrutinio, ai sensi dell'articolo 27 dello stato giuridico, è inteso a scegliere « i maggiormente meritevoli della promozione, nel numero dei posti da conferire, fra coloro che posseggono i requisiti prescritti, e stabilendone, quindi, l'ordine di merito ». La valutazione di merito, assoluta e comparativa, fra gli impiegati sottoposti a scrutinio di merito comparativo è fatta dal consiglio di amministrazione di questo Ministero, in ottemperanza a disposizioni di carattere generale impartite dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, in base a coefficienti numerici preventivamente fissati dal consiglio stesso, coefficienti che tengono conto della anzianità di servizio, dell'attitudine alla funzione del grado superiore, iniziativa, prestigio, ecc. dei singoli scrutinandi.

« È da escludere, pertanto, nella maniera più assoluta, che sia stato adottato il criterio di considerare come elemento di demerito il comando o distacco dei propri dipendenti presso altre amministrazioni o presso uffici della stessa amministrazione ma diversi da quelli in cui sono di ruolo.

« Né, in particolare, risponde ad esattezza l'affermazione che il consiglio di amministrazione di questo Ministero « suole soprassedere alla promozione ai gradi superiori dei funzionari del Ministero della pubblica istruzione e dei Provveditorati agli studi distaccati, col consenso dello stesso Ministero, presso l'Assessorato regionale della pubblica istruzione di Palermo », perché fra i criteri di massima stabiliti in via preventiva da detto Consiglio, che si risolvono nell'attribuzione dei coefficienti numerici di cui sopra si è fatto cenno, nessuna rilevanza, positiva o negativa, viene data al distacco presso questo o quell'ufficio dello Stato o degli enti pubblici territoriali, come la Regione siciliana.

« L'eventuale mancata promozione di qualche funzionario comandato presso ufficio diverso da quello cui si riferisca il ruolo di appartenenza non può, quindi, attribuirsi a questa circostanza che non ha alcun rilievo. Essa, invece, dipende unicamente dal fatto che nella comparazione di merito con altri impiegati dello stesso ruolo il funzionario non promosso ha conseguito un punteggio complessivo inferiore a quello conseguito dagli altri colleghi designati per la promozione, e cioè che egli, pur essendo idoneo alla promozione, è stato giudicato meno meritevole degli altri della promozione in relazione ai posti da conferire ».

Il Ministro
GONELLA.

BONTADE MARGHERITA. — *All'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica.* — « Per conoscere, se intende assegnare alla Sicilia almeno due unità schermografiche mobili, una per la Sicilia occidentale ed una per la Sicilia orientale, essendo urgente bisogno, per la tutela delle condizioni sanitarie dell'Isola ed in particolare per l'igiene e profilassi scolastica ».

RISPOSTA. — « Questo Alto Commissariato ha da tempo predisposto, nel piano dei servizi schermografici mobili della Sicilia, l'invio di due unità schermografiche, appunto una per eseguire indagini nelle provincie della Sicilia occidentale e l'altra per quelle della Sicilia orientale.

« Purtroppo i continui rinvii che le ditte italiane hanno richiesto, per la consegna degli speciali apparecchi per la schermografia, giustificati, per altro, da ragioni di forza maggiore, hanno impedito fino al momento,

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 31 GENNAIO 1950

la realizzazione; sia pure parziale, di questo piano.

« È sperabile che entro il marzo del 1950, con l'arrivo dei primi apparecchi, si possa inviare in Sicilia almeno una unità schermografica mobile, completamente attrezzata per il « depistage » richiesto.

« D'altro canto di recente questo Alto Commissario, preoccupato di tale problema, e trovandosi nell'impossibilità materiale di fare altrimenti, ha disposto l'erogazione della somma di lire 5.500.000 a favore della Direzione sanitaria di Palermo mettendo così quel Dispensario antitubercolare in condizioni di acquistare una unità schermografica fissa per le necessità di quel capoluogo ».

L'Alto Commissario
COTELESSA.

BONTADE MARGHERITA. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — « Per conoscere se ritiene chiamare a presiedere gli esami di Stato per la maturità classica e scientifica e per l'abilitazione tecnica e magistrale, anche gli assistenti di ruolo presso le Università ».

RISPOSTA. — « Questo Ministero non ritiene opportuno che gli assistenti universitari di ruolo siano chiamati a presiedere le Commissioni degli esami di Stato per la maturità e per l'abilitazione, perché i predetti, che sviluppano la loro carriera dal grado XI al grado VII, potrebbero avere tra i membri componenti la commissione professori dello stesso grado o di grado superiore.

« È da tener presente anche che, secondo le norme vigenti, gli assistenti universitari, dopo 5 anni di servizio di ruolo, possono essere inquadrati nei ruoli del personale insegnante, al grado iniziale, e quindi la loro posizione di assistenti può parificarsi a quella degli insegnanti e non a quella dei capi di istituto né a quella dei docenti universitari, ai quali normalmente viene conferita la presidenza delle commissioni di esame di cui trattasi.

« Si conferma invece il parere favorevole del Ministero alla inclusione dei predetti come membri delle Commissioni stesse ».

Il Ministro
GONELLA.

BONTADE MARGHERITA. — *Al Ministro dell'interno.* — « Per conoscere se sia stato predisposto l'annunziato provvedimento, concernente la definitiva sistemazione del perso-

nale degli enti locali delle zone di confine, vittime della sistemazione territoriale imposta dal Trattato di pace, che da tempo ormai attende di porre fine ad una grave situazione di disagio economico e morale causato dalla ritardata emanazione del provvedimento ».

RISPOSTA. — « La necessità del collocamento dei dipendenti degli enti locali delle zone di confine, non più facenti parte del territorio dello Stato, rende ancora necessaria l'applicazione delle disposizioni del decreto legislativo luogotenenziale 22 febbraio 1946, n. 137, concernenti la loro sistemazione provvisoria, in soprannumero, presso gli enti locali, dato che, sebbene in gran parte detto personale sia stato già in tal modo sistemato (circa 3000 unità), esiste ancora un centinaio di dipendenti in attesa di temporaneo collocamento, che non sembra opportuno privare delle provvidenze concesse agli altri dipendenti profughi, già sistemati.

« Dato il lungo tempo ormai decorso dall'entrata in vigore del Trattato di pace, si rende, peraltro, urgente l'adozione di un provvedimento legislativo per la definitiva sistemazione del personale suddetto; e, a tal fine, è stato elaborato un provvedimento legislativo, in corso di definizione d'intesa con le altre amministrazioni interessate, che prevede la sistemazione in pianta stabile ed in soprannumero del personale di ruolo proveniente dagli enti locali delle zone cedute, salvo il suo graduale assorbimento nei posti di organico che si renderanno mano a mano disponibili.

« Per il personale non di ruolo, si applicheranno le norme vigenti per la sistemazione negli organici degli enti locali, ove attualmente presta servizio.

« La presentazione di tale provvedimento legislativo all'esame delle Assemblee parlamentari sarà, per quanto possibile, affrettata ».

Il Ministro
SCELBA.

BOVETTI. — *Ai Ministri delle finanze e dell'agricoltura e foreste.* — « Per conoscere se, a seguito del cessato tesseramento del pane, non si intenda concedere l'indennità caro-pane anche a quei funzionari che erano sprovvisti delle relative carte annonarie ».

RISPOSTA. — « È allo studio un provvedimento di carattere generale per la soppressione dell'indennità di caro-pane ai pubblici dipendenti e per l'assorbimento di essa ne-

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 31 GENNAIO 1950

gli altri emolumenti costitutivi del trattamento economico.

« E ciò a favore di tutti i dipendenti senza distinzione a seconda che in precedenza gli interessati abbiano o no fruito delle carte annonarie ».

*Il Sottosegretario di Stato
per il tesoro*

GAVA.

BUCCIARELLI DUCCI. — *Al Ministro dei trasporti.* — « Per conoscere se non ritenga opportuno, accogliendo la richiesta, che a mezzo dell'interrogante avanzano numerosi insegnanti e studenti di scuole secondarie, che ogni giorno si recano da Arezzo a Castiglion Fiorentino, importante scalo ferroviario, ove esistono numerose scuole medie, disporre la fermata in tale stazione del diretto 37 in partenza da Arezzo alle ore 7,38.

« Con l'adozione di tale provvedimento si eviterebbe ai predetti insegnanti e studenti di continuare a subire l'attuale situazione di disagio, giacché essi per trovarsi tempestivamente in sede all'inizio delle lezioni (ore 8,30) possono servirsi soltanto del treno accelerato che parte da Arezzo alle ore 5,23 e che arriva a Castiglion Fiorentino alle ore 5,37 ».

RISPOSTA. — « Il treno diretto 37 costituisce una comunicazione a lungo percorso con servizio internazionale dalla Francia e dalla Svizzera e, pertanto, per la sua caratteristica non può espletare servizio locale, tanto è vero che questo resta escluso dalle vigenti disposizioni nell'ammissione dei viaggiatori nei treni, anche nelle stazioni ove il treno stesso ferma nei tratti tra Firenze e Arezzo e tra Arezzo e Chiusi.

« Inoltre, assegnando la richiesta fermata per servizio viaggiatori al treno 37 nella stazione di Castiglion Fiorentino, non si potrebbe poi, per equità, negare analogo provvedimento ad altre non meno importanti località che verrebbero indotte a reclamarlo, con grave pregiudizio della regolarità di marcia del treno stesso.

« Non riesce pertanto possibile venire incontro alle esigenze prospettate, facendo al riguardo rilevare che, spostando al caso lievemente l'orario dell'inizio delle lezioni, gli insegnanti e gli studenti di Arezzo potrebbero utilizzare il treno 1369 che parte da quell'ultima stazione alle ore 8,26 ed arriva a Castiglion Fiorentino alle 8,47 ».

Il Ministro
CORBELLINI.

BUZZELLI; MARZI, CAPALOZZA, DIAZ LAURA. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — « Per conoscere se risponda al vero che il Conservatorio di musica (succursale del Conservatorio di Santa Cecilia), da aprirsi al Foro Italico in Roma nel mese di novembre 1949, non dovrà più essere aperto perché i locali sarebbero adibiti ad alloggio per i pellegrini del prossimo Anno Santo.

« Si rileva che l'apertura di questo Conservatorio fu annunciata con pubblici manifesti nei primi giorni di ottobre 1949 e nei quali si stabiliva, tra l'altro:

1°) che le lezioni di musica sarebbero state impartite nelle ore pomeridiane per dare agio ai figli del popolo di imparare la musica contemporaneamente alla frequenza delle scuole elementari e medie;

2°) che il termine massimo di presentazione delle domande di ammissione era il 31 ottobre 1949 ed entro la prima decade del novembre successivo dovevano essere tenuti gli esami.

« Nonostante il poco tempo trascorso tra l'affissione dei manifesti e la chiusura della accettazione delle domande, risultano presentate 218 domande per le varie classi (strumenti ad arco, pianoforte, strumenti a fiato).

« Si rileva, infine, che i locali prescelti furono costruiti appositamente ad uso Conservatorio ed ivi risultano esistenti ed efficienti tutti gli strumenti necessari ».

RISPOSTA. — « L'apertura di una Sezione staccata al Foro Italico del Conservatorio di musica di Roma, con orario pomeridiano, era ed è negli intendimenti di questo Ministero.

« Finora, però, non è stato possibile attuare quanto progettato, per soprappiù indisponevolezza dei locali prescelti, convenientemente ripristinati ed attrezzati, che l'Ente morale « Fondazione musicale della Farnesina » dovrebbe cedere a titolo gratuito ».

Il Ministro
GONELLA.

CALANDRONE E DI MAURO. — *Al Ministro del tesoro:*

a) per conoscere le ragioni del ritardo dei versamenti da parte dello Stato delle somme spettanti al comune di Riposto sull'imposta sull'entrata;

b) per segnalargli che anche a causa di questi mancati versamenti — è dal mese di dicembre del 1948 che il comune di Riposto non riceve una lira su quelle somme — gli impiegati e i dipendenti comunali da due mesi non ricevono lo stipendio;

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 31 GENNAIO 1950

c) per conoscere i provvedimenti che intende adottare per una rapida liquidazione secondo le disposizioni di legge ».

RISPOSTA. — « In merito a quanto richiesto si comunica che ai sensi della legge 12 aprile 1948, n. 1507, la Regione siciliana introita tutte le imposte e le tasse indicate nel bilancio di previsione della Regione per l'anno 1947-48.

« In tali cespiti è compresa l'imposta generale sull'entrata. Di conseguenza poiché lo Stato non percepisce tale tributo per quanto riguarda la Regione siciliana, non può provvedere al pagamento della quota spettante ai comuni della Regione stessa.

« Pertanto ogni erogazione di fondi a favore di detti comuni è attualmente sospesa sia in conto competenza sia in conto residui per effetto della legge sopracitata.

« È da ritenere che ai pagamenti sollecitati debba far fronte la Regione che finora ha introitato direttamente l'intero provento della imposta generale sull'entrata riscossa nel proprio territorio ».

Il Ministro

VANONI.

CAPACCHIONE. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — « Per sapere se e quando intende provvedere alle costruzioni necessarie ed estremamente urgenti, per liberare una buona volta la città di Corato dalla insopportabile dolorosa vergogna delle baracche e dare agli infelici, condannati a vivere in quei miserabili tuguri, per giunta cadenti, in alloggio degno di esseri umani ».

RISPOSTA. — « In relazione, si deve fare un'indispensabile premessa e cioè che questa Amministrazione, in data 20 maggio 1947, nell'intento di portare un valido ed utile contributo al miglioramento della situazione edilizia del comune di Corato, invitava il comune stesso a presentare un apposito dettagliato programma per la costruzione di alloggi popolari in quell'abitato.

« Ciò nell'intendimento di assegnare all'anzidetto comune, in base al decreto legislativo presidenziale 8 maggio 1947, n. 399, allora in corso di emanazione, un contributo in capitale, pari al 50 per cento della spesa che sarebbe occorsa per tali costruzioni, oltre il concorso del 3 per cento annuo nel pagamento degli interessi sul mutuo da contrarre per la differenza di spesa a carico dell'Ente.

« Senonché la suddetta amministrazione comunale non solo non ha mai prodotto il richiesto programma, ma non ha mai presentato domanda per ottenere analogo beneficio, ai sensi del successivo decreto legislativo presidenziale 24 marzo 1948, n. 212, oppure le agevolazioni previste nell'ultima legge 2 luglio 1949, n. 408.

« Ciononostante questo Ministero ha di sua iniziativa ultimamente assegnato all'Istituto autonomo per le case popolari di Bari, una aggiunta al contributo annuo su un importo di costruzioni di lire 350 milioni già concessogli, uno speciale contributo del 4,25 per cento su una spesa di lire 15 milioni per costruzioni da cedere in semplice locazione nel comune di Corato.

« Per quanto riguarda il problema delle baracche, si informa che in attesa che abbiano avuto attuazione le suaccennate nuove costruzioni di alloggi e le altre che eventualmente seguiranno e che, quindi, con una migliorata situazione edilizia, possa disporsi la demolizione di tali antigieniche abitazioni, questa Amministrazione ha frattanto autorizzata l'esecuzione dei lavori di riparazione delle baracche stesse, per un importo di lire 2.280.000, al fine di assicurarne una maggiore stabilità e renderle più idonee all'uso cui purtroppo attualmente servono ».

Il Sottosegretario di Stato

CAMANGI.

CAPALOZZA. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — « Per conoscere se, considerata la particolare natura e funzione delle scuole popolari, istituite per completare il grado di cultura di giovani contadini, operai ed artigiani in località isolate e prive del corso elementare completo, non ritenga opportuno ed utile provvedere a che le lezioni di tali scuole popolari abbiano inizio almeno nel mese di novembre, al fine di far coincidere il più possibile la loro durata col periodo invernale, epoca nella quale i giovani che le frequentano sono meno impegnati nei lavori dei campi e nelle altre loro normali occupazioni ».

RISPOSTA. — « Questo Ministero non ha mancato di disporre con circolare n. 1800/4 del 15 novembre 1949, seguita da istruzioni telegrafiche date ai provveditori agli studi, che l'apertura dei corsi avvenisse immediatamente e in ogni modo che questi avessero regolare inizio possibilmente entro il mese di novembre.

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 31 GENNAIO 1950

« Risulta dalle informazioni pervenute dai Provveditorati che in quasi tutte le provincie le lezioni hanno avuto inizio entro la data predetta ».

Il Ministro

GONELLA.

CAPALOZZA. — *Al Ministro dei trasporti.*

— « Per conoscere se non ritenga giusto rivedere le tariffe relative agli abbonamenti ferroviari per gli studenti, che, rispetto all'anno scolastico scorso, sono aumentati di oltre il 300 per cento, con insopportabile aggravio per le famiglie meno abbienti; o, quanto meno, se non ritenga opportuno effettuare una riduzione sensibile per gli studenti appartenenti a famiglie di impiegati, pensionati, operai, contadini, artigiani, ecc.; ricordandogli che nell'Unione Sovietica gli studenti non pesano sul bilancio familiare, poiché le scuole anche universitarie sono gratuite e lo Stato versa agli studenti che le frequentano un assegno mensile corrispondente a lire 35 mila ».

RISPOSTA. — « Non è esatto che il costo degli abbonamenti ferroviari per studenti superi attualmente di oltre il 300 per cento quello degli analoghi abbonamenti di cui gli studenti stessi usufruivano per il precedente anno scolastico.

« Anche nel caso, infatti, che questi siano stati rilasciati anteriormente alle due riforme generali delle tariffe ferroviarie del febbraio e del giugno 1949 i loro prezzi risultano attualmente aumentati del 200 per cento circa alla distanza, ad esempio, di 50 chilometri che si può considerare la distanza media per studenti non universitari.

« Per questi ultimi per i quali la distanza più frequentemente richiesta è quella intorno ai 200 chilometri, l'aumento del prezzo attuale rispetto a quello in vigore lo scorso anno è del 240 per cento circa.

« È d'altra parte da considerare che gli studenti, come tutti gli abbonati in genere, risentono solo adesso gli effetti di due aumenti tariffari di carattere generale intervenuti nel corso di un anno, e dai quali essi erano rimasti esenti perché tutti gli abbonamenti, compresi quelli con pagamento rateale, emessi prima dei due provvedimenti di aumento, sono stati tenuti validi fino alla loro regolare scadenza senza applicare nessun supplemento di prezzo.

« Per quanto riguarda, in generale, il trattamento tariffario che l'Amministrazione ferroviaria riserva alla categoria degli stu-

dentati, si fa presente che ai medesimi sono rilasciati, per recarsi dalla località di residenza a quella di studio, biglietti di abbonamento valevoli da 1 a 12 mesi con la riduzione del 40 per cento sui prezzi degli abbonamenti ordinari; ciò che già costituisce una sensibile agevolazione, pari a quella goduta dagli impiegati statali.

« Con la riforma del febbraio 1949 è stato anche elevato a chilometri 250 il limite massimo di percorrenza di tali abbonamenti, allo scopo di venire incontro alle necessità degli studenti universitari.

« Ciò premesso, in linea generale non riesce possibile di concedere ulteriori facilitazioni, tenuto presente che il prezzo degli abbonamenti ordinari è già molto ridotto e su di essi, per uso degli studenti, si applica una ulteriore riduzione del 40 per cento ».

« Un trattamento differenziale tra studente e studente, a seconda delle condizioni di famiglia, oltre a creare una complicazione amministrativa non facilmente superabile, ed un ulteriore onere per l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, introdurrebbe un criterio del tutto nuovo di applicazione tariffaria.

« È ovvio d'altra parte che, ammettendo un tale criterio, esso verrebbe sicuramente invocato a favore di altre categorie di lavoratori, quali ad esempio gli impiegati statali, con conseguenze non facilmente valutabili, ma certamente troppo onerose per il bilancio dell'Amministrazione ».

Il Ministro

CORBELLINI.

CAPALOZZA. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — « Per sapere se è a conoscenza della particolare situazione in cui sono venuti a trovarsi i vincitori del concorso per 40 posti di assistente in prova presso le Case di rieducazione per minorenni a seguito della mancata registrazione dei decreti di nomina da parte della Corte dei conti; e come intende ovviare all'ingiusto trattamento fatto ai ridetti vincitori i quali, pur avendo sin dal maggio scorso ricevuto comunicazione ufficiale dell'esito degli esami, sono tuttora senza lavoro ».

RISPOSTA. — « In merito al concorso per esami a 40 posti di assistente nel personale di sorveglianza delle case di rieducazione per minorenni, bandito con decreto ministeriale 2 febbraio 1948, si fa presente quanto appresso:

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 31 GENNAIO 1950

« Effettivamente la Corte dei conti si rifiutò di ammettere a registrazione il decreto ministeriale 22 marzo 1949, col quale si approvava la graduatoria dei vincitori del concorso di che trattasi, per pretesa illegittimità nella procedura degli esami.

« Il Ministero della giustizia sia perché convinto della legittimità del concorso, sia per la necessità di sovvenire alle esigenze del servizio, e sia ancora per non deludere la legittima aspettativa di tanti giovani, che il concorso affrontarono e superarono, sottopose la questione all'esame del Consiglio dei Ministri.

« Il Consiglio dei Ministri, con deliberazione 8 novembre 1949 ha deciso, per gli effetti dell'articolo 25 del testo unico delle leggi sull'ordinamento della Corte dei conti, di dar corso al decreto ministeriale 22 marzo 1949 che approva la detta graduatoria, e di conseguenza il Ministero della giustizia, con nota 16 novembre 1949, ha nuovamente rimesso il decreto e gli allegati alla Corte dei conti per l'esame a sezioni unite e per l'eventuale registrazione con riserva.

« La Corte non ha ancora restituito gli atti; ma si ha comunque motivo di ritenere che il decreto avrà al più presto il suo corso ».

Il Sottosegretario di Stato

CASSIANI.

CAPALOZZA. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — « Per conoscere se sia nelle intenzioni dell'Azienda nazionale delle strade statali (A.N.A.S.) di riassumere alle proprie dipendenze, nei singoli compartimenti, dei tecnici agrari fuori dell'organico, allo scopo di curare le piantagioni delle strade statali, i giardini, gli orti e gli allevamenti degli animali domestici delle case cantoniere, tecnici agrari che svolgono una opera d'ispezione e di controllo quanto mai importante, ora affidata generalmente a semplici geometri; e se non ritenga che, essendo a buon punto il lavoro di ricostruzione di ponti, strade, e quant'altro, la riassunzione di questi tecnici, oltre a dare lavoro ad un certo numero di professionisti della categoria attualmente disoccupati, sarebbe, in questo momento, oltremodo utile ed opportuna ».

RISPOSTA. — « Non è nelle intenzioni dell'Azienda nazionale autonoma della strada la assunzione fuori organico di tecnici agrari che nel passato era stata giustificata dal fatto che si era giunti a voler trasformare ciascuna casa cantoniera in una piccola azienda agraria.

« Riportata oggi la funzione dei cantonieri a quella loro propria di lavoratori addetti alla vigilanza ed alla manutenzione delle strade, ricondotta, ove possibile l'attività agricola presso le case cantoniere alle sue reali e naturali proporzioni, e considerato che per la cura delle piantagioni arboree lungo le strade, non sembra indispensabile, data la organizzazione dell'Azienda nazionale autonoma della strada, l'intervento di tecnici agrari, non si ritiene di ripristinare quanto in materia fu fatto in passato e che si risolverebbe in una spesa superflua ».

Il Sottosegretario di Stato

CAMANGI.

CAPALOZZA. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — « Per conoscere quali provvedimenti e quali iniziative intenda prendere in dipendenza della circostanza che la legge numero 341, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 5 luglio 1949, che ha sospeso per la terza volta l'entrata in vigore del decreto legislativo 5 maggio 1948, n. 483, spiega la sua efficacia dal 15° giorno successivo alla sua pubblicazione, mentre la precedente legge 31 marzo 1949, n. 92, disponeva la sospensione fino al 30 giugno 1949: di guisa che, *stricto jure*, le modificazioni al Codice di procedura civile contenute nel ridetto decreto del maggio 1948, avrebbero applicazione, dal 1° luglio al 20 giugno 1949; e, in particolare se non ritenga necessario ed urgente, ad evitare grave disagio ed incertezza, provocare una legge di interpretazione autentica circa la insussistenza di una soluzione di continuità nella sospensiva ».

RISPOSTA. — « Si osserva che il momento dell'entrata in vigore di una legge può non coincidere col momento dal quale si producono gli effetti della legge medesima. Questa situazione si verifica appunto nelle leggi eventuale efficacia retroattiva le quali diventano obbligatorie nel decimo quinto giorno successivo a quello della loro pubblicazione ovvero in quella diversa data eventualmente stabilita, ma, una volta divenute obbligatorie proiettano la loro efficacia su di un tempo anteriore alla loro entrata in vigore.

« Ciò premesso, è evidente che anche quando voglia ritenersi che la legge 5 luglio 1949, n. 341, sia entrata in vigore dal 20 luglio 1949, e cioè da questa data abbia avuto inizio l'obbligo da osservarla, e certo che l'efficacia di tale legge, una volta avvenuta la sua entrata in vigore, « retroagisce alla data del 1° luglio 1949 ». Una diversa soluzione sarebbe, infatti, contraddetta dalla chiara formulazione

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 31 GENNAIO 1950

della legge in esame, la quale, stabilendo che la sospensione del decreto legislativo 5 maggio 1948, n. 483, già disposta con la legge 31 marzo 1949, n. 92, « è ulteriormente prorogata » sino all'entrata in vigore della legge di ratifica del decreto legislativo medesimo » ha voluto « univocamente escludere ogni soluzione di continuità » tra la precedente sospensione, che aveva termine col 30 giugno 1949, e la nuova sospensione. Per queste considerazioni non si vede la necessità di promuovere una legge interpretativa. Se, nel periodo di tempo compreso tra il 1° luglio e il 19 luglio 1949, sarà avvenuto che si sia fatta applicazione, in qualche caso, delle norme contenute nel decreto legislativo 5 maggio 1948, n. 483, recante modificazioni e aggiunte al Codice di procedura civile, a cagione del lieve ritardo verificatosi nell'emanazione della nuova legge di sospensione, non v'ha dubbio che, di fronte al chiaro precetto di questa ultima, l'applicazione, che sia di fatto avvenuta, delle norme, le quali invece devono ritenersi sospese, non potrà avere alcun effetto giuridico ».

Il Sottosegretario di Stato

CASSIANI.

CAPALozZA. — *Al Presidente del Consiglio dei Ministri e ai Ministri della pubblica istruzione, dei lavori pubblici e dell'interno.* — « Per conoscere se consti loro che inopinatamente e senza alcun preavviso e tanto meno autorizzazione, nonché in ispregio ai richiami dell'Autorità comunale locale, la società anonima Albani sta costruendo e ponendo in opera delle palizzate in cemento armato per un elettrodotto lungo il canale del viale-parco dei « Passeggi » in Fano, distrutti nell'alberatura per cause di guerra e, vandalicamente, subito dopo la liberazione, e avviati a restituzione di dignità e di bellezza dall'amministrazione municipale; per conoscere, altresì, se non ravvisino in ciò una patente violazione dell'articolo 9, secondo comma, della Costituzione, che impegna la Repubblica alla tutela del paesaggio; per conoscere, inoltre, quali provvedimenti urgenti intendano immediatamente prendere per impedire un arbitrio e un'offesa così gravi e così pregiudizievoli anche dal punto di vista dell'interesse turistico dell'intera provincia di Pesaro; per conoscere, infine, se non ritengano necessario disporre a che la pittoresca « golena », fatta arbitrariamente scomparire con materiale di riporto durante i lavori di escavazione del canale, effettuati dal Genio civile di Pesaro nel 1945 e 1946, venga

ripristinata per ridare al viale-parco il volto inconfondibile e suggestivo che aveva già da parecchi secoli ».

RISPONDA. — « Effettivamente, nei primi giorni dello scorso mese di dicembre, la Società anonima Molini Albani aveva iniziato la costruzione di un tratto di linea elettrica per collegare l'elettrodotto proveniente dalla centrale della « Liscia » con quello di Cerbara-Fano, che alimenta i macchinari del molino di proprietà della Società stessa.

« La costruzione di detto tratto di linea elettrica, lungo metri 450, che avrebbe richiesto la infissione di otto pali di S.C.A.C., interessava però unicamente terreni di proprietà della menzionata Ditta Albani.

« Comunque la ditta medesima, essendo venuta a conoscenza che da parte di alcuni cittadini erano state elevate vivaci proteste, provvedeva a sospendere, il giorno 17 dello scorso mese, la progettata costruzione, e sulla questione veniva chiesto il parere della Sovrintendenza ai Monumenti.

« Infatti il soprintendente di Ancona ha effettuato apposito sopralluogo, al quale hanno partecipato anche il direttore della Società in parola, il sindaco di Fano, i capi dei rispettivi Uffici tecnici, ed è noto l'esito che ne è risultato.

« È stato stabilito che l'elettrodotto di che trattasi verrà costruito dall'altra parte del viale, fuori la zona strettamente destinata ai passeggi.

« Per quanto riguarda l'ultima parte, si riferisce che l'Ufficio del Genio civile di Pesaro ha provveduto, nell'anno 1947, allo spurgo ed al ripristino della sezione idrica, nonché alla sistemazione del terreno adiacente, nel tratto del canale Albani compreso fra il Ponte Rosso e quello della statale Flaminia, che costeggia il parco detto dei « Passeggi » ed è situato in destra del canale stesso.

« In tale parco risulta, da informazioni ricevute, che nel periodo immediatamente successivo alla liberazione, alcuni civili hanno distrutto le piantagioni esistenti per far legna.

« È il così detto parco che si identifica con la detta « pittoresca galena » ma tale non può definirsi e non è, ed attualmente il comune di Fano l'adibisce a pubblico scarico ».

*Il Sottosegretario di Stato
per i lavori pubblici*

CAMANGI.

CARONIA. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — « Per sapere per quali motivi — mentre lodevolmente il Governo provvede ad ec-

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 31 GENNAIO 1950

citare ed accelerare le costruzioni degli impianti elettrici in tutta l'Italia — viene ritardata la concessione dell'impianto idroelettrico dell'Alcantara terzo salto nel territorio di Giardini (Messina), la cui istruttoria, secondo l'interpretazione del Consiglio di Stato accolta dal Ministero dei lavori pubblici, era già ultimata alla entrata in vigore del decreto del Capo provvisorio dello Stato, 2 gennaio 1947, n. 2 ».

RISPOSTA. — « La domanda di concessione di derivazione d'acqua dal fiume Alcantara (terzo salto) avanzata dalla Società generale elettrica della Sicilia, dopo compiuta la prescritta istruttoria è stata sottoposta all'esame del Consiglio superiore dei lavori pubblici.

« Il predetto Consesso prima di pronunciarsi in merito, ha chiesto, sin dall'aprile 1949 il parere dell'Ente siciliano di elettricità il quale potrebbe essere direttamente interessato all'utilizzazione di tale derivazione.

« Senonché detto Ente, benché sollecitato, non ha ancora fatto conoscere il suo avviso al riguardo, pur avendo mandato dei suoi rappresentanti a prendere visione degli atti di progetto e d'istruttoria.

« E pertanto si è venuti nella determinazione che, qualora l'Ente in parola non intervenga entro il corrente mese di gennaio, si intenderà ciò come una dimostrazione che la derivazione di che trattasi non lo interessa e che non si oppone alla concessione richiesta dalla Società generale di elettricità per cui la concessione medesima avrà senz'altro ulteriore corso ».

Il Sottosegretario di Stato
CAMANGI.

CARRATELLI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — « Per sapere se ritiene giusto che gli insegnanti elementari, i quali per l'ammissione al concorso nei R.S.T. non hanno presentato il certificato di servizio delle scuole serali, lo presentino ora per allora, in considerazione che la validità del predetto servizio è stata riconosciuta dagli stessi insegnanti soltanto dopo la risposta del Ministro all'onorevole Rescigno, e precisamente nell'aprile 1949.

« Essendo stato il chiarimento successivo ai concorsi, l'interrogante ritiene che l'onorevole Ministro possa disporre che il documento sia presentato tardivamente ».

RISPOSTA. — « Premesso che la risposta data alla interrogazione dell'onorevole Rescigno è del 22 novembre 1948 e non già del

l'aprile 1949 e che la interrogazione predetta concerneva solo la durata e non la validità del servizio prestato nelle scuole serali da riconoscersi utile agli effetti della partecipazione ai concorsi per i ruoli speciali transitori degli insegnanti elementari, questo Ministero non ha da fare alcuna particolare comunicazione in ordine alla questione, in quanto la validità del servizio prestato nelle scuole serali, ai fini della ammissibilità ai concorsi per i ruoli speciali transitori degli insegnanti elementari è stata esplicitamente riconosciuta, ai fini succitati, dalla ordinanza numero 10434/51 (paragrafo III, comma b) diramata da questo Ministero ai provveditori in data 3 agosto 1948, cioè in data anteriore alla risposta ricevuta dall'onorevole Rescigno, a disciplina dei concorsi per i ruoli speciali transitori degli insegnanti elementari ».

Il Ministro
GONELLA.

CASALINUOVO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — « Per conoscere per quali ragioni, pur estendendosi agli insegnanti elementari inquadrati nei ruoli speciali transitori, in base all'articolo 14 del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, le norme relative allo stato giuridico dei maestri dei ruoli ordinari, nonché quelle sul trattamento di quiescenza, previdenza ed assistenza dei maestri stessi, il Ministero dopo aver, con circolare 18 dicembre 1948, n. 750-96 Direzione generale istruzione elementare, chiarito in senso positivo il quesito sulla ripetuta equiparazione anche agli effetti economici, abbia con telegramma n. 1154 del 12 febbraio 1949, disposto la esclusione dei suddetti insegnanti dal diritto alle indennità previste per il trattamento dei maestri dei ruoli ordinari ».

RISPOSTA. — Innanzi tutto è da premettere che l'equiparazione dei maestri del ruolo speciale transitorio a quelli del ruolo ordinario, in base all'articolo 14 del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, va considerata in senso limitato e non assoluto. Infatti le norme relative allo stato giuridico dei maestri del ruolo ordinario si estendono in quanto applicabili ai maestri del ruolo speciale transitorio.

« A riprova di ciò sta il fatto che, ad esempio, i maestri del ruolo speciale transitorio hanno una decorrenza di carriera e conseguentemente un trattamento economico più limitato di quelli del ruolo ordinario e che, mentre i primi hanno diritto ad una sede

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 31 GENNAIO 1950

stabile, quelli del ruolo speciale transitorio vanno a ricoprire le sedi che non siano state assegnate nel normale movimento magistrale ai maestri del ruolo ordinario o ai maestri di nuova nomina provenienti dai concorsi.

« D'altra parte il Ministero nel precisare con il telegramma circolare n. 1154/14 del 12 febbraio 1949, la misura delle indennità di studio e di lavoro straordinario spettanti ai maestri del ruolo transitorio, non ha compiuto alcun atto dispositivo in violazione a norme di legge in materia; anzi non ha fatto altro che precisare le disposizioni e la portata della legge 7 gennaio 1949, n. 5.

« Questa infatti stabilisce in lire 3500 mensili la indennità di studio spettante ai maestri di ruolo organico ed in lire 2000 a quelli non di ruolo organico e, correlativamente, la indennità di lavoro straordinario in lire 750 ai primi e 450 ai secondi.

« È ovvio che ai maestri del ruolo speciale transitorio non potevano essere attribuite le suddette indennità nella misura fissata per i maestri del ruolo organico, appunto perché il ruolo speciale transitorio, essendo tale, non è e non può essere confuso con il ruolo organico.

« Pertanto la misura della indennità precisata con il telegramma 1154/14 del 12 febbraio 1949 già citato, non costituisce altro che la esatta applicazione di una norma di legge, dalla quale non sarebbe stato possibile legittimamente derogare ».

Il Ministro
GONELLA.

CASERTA. — *Al Ministro dei trasporti.* — « Per conoscere se gli consti il grave attuale disservizio della linea sovvenzionata Cancellone-Benevento, soprattutto nei riguardi dei comuni di Arienzo e San Felice a Cancellone. Tali centri, che complessivamente contano oltre 20 mila abitanti, sono congiunti a Napoli con sole quattro coppie di treni giornalieri, due la mattina prestissimo e due nel primo pomeriggio, mentre altri treni diretti non fermano alle rispettive stazioni.

« Il materiale rotabile è del tutto insufficiente quantitativamente, oltre che qualitativamente, in modo assolutamente indecoroso e incivile, pur pagando prezzi, proporzionalmente, di molto superiori alle tariffe praticate su tutte le altre linee gestite dallo Stato.

« Se si aggiunge che gli abitanti di tali comuni non sono congiunti direttamente ad Acerra, centro della diocesi, e si pensa allo stato primitivo della trazione della intera rete, si ha un quadro veramente desolante,

per cui si impone da parte dei competenti organi ferroviari un intervento immediato ed energico perché:

1°) siano migliorate le condizioni delle vetture e aumentato il numero delle corse da e per Napoli;

2°) sia autorizzato l'impianto di un'auto-linea per Acerra ».

RISPOSTA. — « Con il nuovo orario in vigore dal 1° dicembre, oltre le quattro coppie di treni che fermano nella stazione di Arienzo-San Felice, viene effettuata una coppia di corse locali con automotrici tra Santa Maria e Napoli per servire esclusivamente i viaggiatori dei comuni di Santa Maria a Vico, Arienzo e San Felice.

« La ferrovia Cancellone-Benevento è stata duramente colpita dalla guerra ed ha avuto l'80 per cento del materiale rotabile distrutto o gravemente danneggiato e solo gradualmente è stato possibile motorizzare il servizio, sostituendo i vecchi treni a vapore con automotrici Breda di recente costruzione; con l'orario attuale, su sei coppie di treni sull'intero percorso ed una a carattere locale, una sola coppia viene effettuata con treni a vapore.

« Inoltre sono in stato di avanzato allestimento ed entreranno prossimamente in servizio altre due automotrici a due assi tipo Isotta Fraschini, con le quali sarà possibile aumentare il numero dei treni.

« Per quanto riguarda le tariffe, si fa presente che esse sono fissate in base alle norme vigenti in materia.

Le comunicazioni fra Arienzo-San Felice ed Acerra sono assicurate dalla stessa ferrovia Cancellone-Benevento e dalla linea Cancellone-Caserta delle ferrovie dello Stato.

« Una comunicazione diretta automobilistica fra Arienzo-San Felice e Acerra non sarebbe di grande interesse pubblico, dato il limitato traffico fra queste località, e costituirebbe una concorrenza non necessaria alle predette linee ferroviarie ».

Il Ministro
CORBELLINI.

CESSI E FARALLI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — « Per conoscere quali criteri siano stati adottati dalle commissioni giudicatrici dei concorsi per cattedre di scuole medie nella valutazione dei titoli dei candidati e se le commissioni stesse abbiano sempre ottemperato alle norme regolamentari, e in particolare se nel giudizio di concorsi riservati ai reduci (storia e filosofia) il

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 31 GENNAIO 1950

servizio di insegnamento elementare e il servizio militare prestato dopo il conseguimento del titolo per l'ammissione al concorso dal 1940 al 1945-46, siano stati calcolati a termine del decreto legislativo 7 maggio 1945, n. 1094.

« Gli interroganti chiedono, infine, di conoscere per quale titolo siano stati inclusi elementi femminili nella graduatoria dei concorsi riservati ai reduci, e se il Ministero non ritenga opportuno sottoporre a revisione gli errori di conteggio verificatisi nelle operazioni di scrutinio, al fine di correggere sprecazioni e ingiustizie dipendenti da inosservanza o inesatta applicazione delle norme di legge ».

RISPOSTA. — « Non esiste un criterio unico di valutazione dei titoli nei relativi concorsi a cattedre nelle scuole medie, in quanto a norma dei regolamenti approvati con regi decreti 9 dicembre 1926, n. 2480, 27 gennaio 1933, n. 153 e 5 luglio 1934, n. 1185, le commissioni nelle sedute preliminari procedono a loro esclusivo giudizio, alla ripartizione dei 25 punti loro assegnati per la valutazione dei titoli dei candidati.

« In particolare, per quanto riguarda il concorso riservato ai reduci per cattedre di filosofia e storia nei licei, si assicura che la relativa commissione, non soltanto ha ottemperato alle norme regolamentari, ma ha anche valutato il servizio scolastico di insegnante elementare a norma del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1034 (e non 7 maggio 1945, n. 1094).

« Circa il secondo punto si comunica che ai concorsi riservati ai reduci potevano partecipare anche le donne, sia in qualità di combattenti (crocerossine, partigiane) in base al decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 141, e sia come « assimilate » per non aver potuto partecipare, a causa degli eventi bellici, ai concorsi originari indetti nel 1941-42, ai sensi del regio decreto 6 gennaio 1942, n. 27.

« Si fa osservare, infine, che uno dei compiti principali dell'Ufficio concorsi della pubblica istruzione, è stato appunto quello di procedere alla revisione di tutti gli atti delle commissioni giudicatrici allo scopo di accertarne la legittimità, revisione a cui attende ora anche la Corte dei conti in sede di registrazione dei decreti coi quali sono state approvate le graduatorie dei concorsi ».

Il Ministro
GONELLA.

CHIARINI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — « Per sapere come mai il servizio prestato da insegnanti nei corsi popolari mantenuti da comuni e da enti, che a norma dell'articolo 46, terzo comma, dello schema di decreto legislativo sui corsi stessi (17 dicembre 1947, n. 1599) veniva giustamente valutato come servizio d'incarico di supplenza, nella circolare ministeriale 9 maggio 1949, n. 980, 3/S/P, al n. 9, invece non viene considerato, ma è valutato solo il servizio dei corsi istituiti dallo Stato.

« E per conoscere se non viene così meno quell'incremento che s'intendeva dare alle istituzioni dei corsi popolari istituiti da comuni e da enti in ausilio ai corsi istituiti dallo Stato e lasciato senza valutazione il sacrificio di tante insegnanti regolarmente abilitate le cui nomine sono state regolarmente approvate dai Provveditorati, che hanno vigilato sul funzionamento dei corsi stessi ».

RISPOSTA. — « Si assicura che, a seguito di apposita circolare diramata da questo Ministero (n. 4574, 76-bis del 20 agosto 1949), il servizio prestato nei corsi della scuola popolare, da chiunque promossi, purché approvati dai provveditori agli studi e ove conclusi con regolari esami debitamente controllati, è stato valutato, agli effetti delle graduatorie per il conferimento degli incarichi di insegnamento nelle scuole elementari per l'anno 1949-50 ».

Il Ministro
GONELLA.

CLERICI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — « Per sapere per quali motivi il Ministero della pubblica istruzione non ha ancora pagato le indennità di legge per i membri delle commissioni di abilitazione magistrale e di maturità classica e scientifica a Milano, a Roma ed altrove (sessioni estive ed autunnali del 1948), comprese le trasferte, oltre le diarie; e per quali motivi ancora non ha pagato, almeno interamente, le somme dovute ai membri delle commissioni del concorso di abilitazione per cattedre di scuole medie, malgrado che i commissari prestino la loro opera dal novembre del 1948; e per sapere anche se è vero che alcuni commissari, davanti alle insolvenze del Ministero ed alla impossibilità di continuare ad anticipare le spese delle trasferte e del soggiorno a Roma abbiano minacciato di sospendere la loro opera; ed infine se all'onorevole ministro pare giusto oltre che confacente alla dignità dello Stato un simile trattamento di beneme-

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 31 GENNAIO 1950

riti funzionari, e quali provvedimenti intenda prendere perché il fatto non continui né abbia più a ripetersi in avvenire ».

RISPOSTA. — « Tutte le competenze dovute ai commissari d'esami di maturità e abilitazione, di ammissione, idoneità licenza e promozione svolti nell'anno 1947-48 sono state ormai corrisposte, in seguito alla maggiore assegnazione dei fondi richiesti.

« L'esaurimento dei fondi previsti in origine nel bilancio è dipeso anche dal fatto che gli esami si protrassero oltre ogni previsione.

« L'esperienza ha consigliato opportuni e tempestivi provvedimenti, cosicché per l'anno scolastico 1948-49 il Ministero ha potuto già in gran parte corrispondere le indennità e propine d'esami ».

Il Ministro
GONELLA.

CIOCCHIATTI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — « Premesso: che gli articoli 131 del testo unico di cui al decreto 5 febbraio 1928, n. 577 e 314-315 di cui al decreto 26 aprile 1928, n. 1297, prescrivevano che i maestri elementari straordinari di ruolo dovevano compiere nel triennio di prova almeno 25 mesi di effettivo servizio scolastico; che con la legge 1° giugno 1942, n. 675 i maestri sono stati inquadrati nell'amministrazione statale per cui i 25 mesi di prova sono stati portati a 3 anni con facoltà di proroga nel quarto anno per il compimento dell'effettivo servizio scolastico, dopo il quale i maestri diventano ordinari di ruolo; che la circolare ministeriale n. 275/I del 14 gennaio 1948, ribadisce tale concetto e ne chiarisce l'applicazione; e che molti insegnanti elementari, in periodo di prova, sono completamente distaccati o comandati presso uffici vari (provveditorati, ispettorati, direzioni didattiche, patronati scolastici, ecc.), per cui non prestano effettivo servizio scolastico, intendendosi per tale l'azione svolta nella scuola fra gli alunni per impartire lezioni e non lo svolgimento di opera il più spesso da parificarsi a quella del personale d'ordine e non di concetto e quindi inferiore al titolo di studio posseduto e del tutto estranea alla didattica, si chiede se tale prestazione, cioè quella svolta negli uffici e non nella scuola, sia valutabile a fine triennio per la promozione ad ordinario di ruolo o se debba intendersi come interruzione del servizio di maestro e quindi provocare il rimando del completamento della prova di servizio scolastico effettivo even-

tualmente nel quarto anno od anche oltre (come per il servizio di militare richiamato alle armi) fino al compimento dei 36 mesi di effettiva prestazione di servizio nella scuola, comprese le vacanze ordinarie ed escluse le assenze imputabili a qualsiasi motivo, assenze che consentono il ricupero, eventualmente, nel quarto anno.

« La richiesta ha valore anche per chiarire il comportamento delle autorità scolastiche che a fine triennio di prova devono comunicare il loro parere al Provveditorato agli studi, sulla prova fatta dall'insegnante, desumendolo dalle proprie ispezioni e dai rapporti informali annuali, nonché dalla visita diretta alla scuola del maestro in prova, in base al citato articolo 314 del regolamento generale ».

RISPOSTA. — L'articolo 4 della legge 1° giugno 1942, n. 675 stabilisce che l'insegnante di prima nomina è nominato straordinario e consegue la nomina ad ordinario dopo « tre anni di effettivo servizio, in seguito al risultato favorevole di apposita ispezione ».

« Dalle parole usate dal legislatore si desume in maniera certa:

1°) che la durata della prova non è più stabilita, come in passato, in ragione di un certo numero di giorni di lezione, ma in ragione di un determinato periodo di tempo (tre anni);

2°) che per « servizio effettivo » deve intendersi insegnamento nelle scuole elementari. Altrimenti il legislatore, qualora avesse voluto ammettere che la prova potesse essere sostenuta anche negli uffici, avrebbe dovuto richiamare le norme che regolano il giudizio sulla prova fatta dal dipendente statale che presta servizio in uffici. Infatti mentre nessuna ispezione viene effettuata per l'impiegato, ma il giudizio è dato dai diretti superiori, non potrebbe ammettersi che il legislatore abbia disposto che il direttore didattico e l'ispettore scolastico accertino attraverso una ispezione, l'idoneità all'insegnamento di un maestro che ha prestato servizio d'impiegato in un ufficio.

« Il decreto legislativo 2 maggio 1947, n. 499, che apporta alcune modifiche al trattamento giuridico ed economico dei maestri elementari, conferma, all'articolo 3, il disposto del citato articolo 4 della legge n. 675.

« In caso di esito sfavorevole della prova, questa — per il disposto dei citati articoli 3 e 4 rispettivamente della legge n. 675 e del decreto legislativo n. 499 — può essere prorogata di un altro anno.

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 31 GENNAIO 1950

« Anche per quanto riguarda l'eventuale proroga, le nuove disposizioni portano delle innovazioni e cioè la proroga può essere concessa soltanto nel caso che la prova stessa abbia avuto esito sfavorevole; e, se concessa, deve avere, in ogni caso, la durata di un anno.

« Ciò premesso, si fa presente che questo Ministero -- ad ogni buon fine -- nelle norme impartite ai provveditori agli studi sulla graduale eliminazione e la disciplina dei comandi degli insegnanti elementari (circolare n. 7253/81 del 26 settembre 1949), ha voluto precisare in modo univoco, facendo esplicito richiamo al disposto dell'articolo 4 della legge 1° giugno 1942, n. 675 e dell'articolo 3 della legge 2 maggio 1947, n. 499, che gli insegnanti elementari aventi il grado di straordinario, cioè ancora nel periodo di prova, non possono essere utilizzati per comando -- nei casi in cui le vigenti disposizioni prevedono tali comandi ».

Il Ministro
GONELLA.

COLI. — *Ai Ministri degli affari esteri e del lavoro e previdenza sociale.* — « Per conoscere se siano al corrente e fino a che punto rispondano al vero le notizie divulgate recentemente dalla stampa secondo cui gli appositi organi ministeriali avrebbero predisposto un piano di emigrazione da realizzarsi col previo invio di missioni tecniche e la costituzione di aziende pilota nell'America del Sud mediante la erogazione di un contributo finanziario in dollari, sul programma del secondo anno E.R.P. ».

RISPOSTA. — « Effettivamente, per iniziativa di questo Ministero, il Governo ha chiesto uno stanziamento di fondi E.R.P. per l'esecuzione di iniziative nel campo della colonizzazione agricola. Le deliberazioni dell'O.E.C.E., prima, e dell'amministrazione americana E.C.A., poi, sono state favorevoli alla iscrizione di un ammontare di dieci milioni di dollari al passivo della nostra bilancia dei pagamenti per l'esercizio 1949-50, ed alla concessione di 1,3 milioni di dollari sui fondi per l'assistenza tecnica.

« Le modalità di utilizzo dei fondi in questione formano attualmente oggetto di esame da parte degli organi governativi competenti ».

Il Ministro degli affari esteri
SFORZA.

CORONA ACHILLE. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — « Per conoscere se intenda provvedere al più presto al finanziamento del progetto per il completamento della fognatura urbana del comune di Tolentino (Macerata) secondo gli impegni più volte presi nei confronti di quella amministrazione comunale, che sin dal 1947 insiste per l'esecuzione di tale opera.

« L'interrogante fa presente il carattere di assoluta urgenza del completamento delle fognature urbane di Tolentino, dove la mancata realizzazione del progetto -- come più volte hanno attestato le autorità sanitarie locali e provinciali -- provoca gravissimi pericoli per la salute pubblica, già disgraziatamente verificatisi con due epidemie di tifo rispettivamente nel 1948 e 1949, e in ambedue i casi con conseguenze purtroppo letali. Ogni ulteriore ritardo esporrebbe quindi quella laboriosa popolazione al ripetersi di simili dolorose calamità ».

RISPOSTA. — « Nel programma esecutivo del corrente esercizio è stata prevista la spesa di lire 6 milioni per provvedere ai più urgenti lavori di riparazione dei danni arrecati dalla guerra alla fognatura urbana di Tolentino.

« Appena il comune interessato avrà presentato la relativa perizia, da stralciarsi dal progetto generale dell'importo di lire 20 milioni, si darà il più sollecito corso all'istruttoria dell'elaborato ed all'appalto delle opere.

« L'ulteriore spesa di lire 14 milioni sarà tenuta presente quando nuovi stanziamenti verranno disposti per il titolo anzidetto.

« Per completare la rete di fognature esistente nell'abitato in parola, il comune ha chiesto di poter fruire dell'agevolazione prevista dalla legge 3 agosto 1949, n. 589. Di tale richiesta è stata presa particolare nota per esaminare, con ogni migliore riguardo, la possibilità di andare incontro alla richiesta medesima, per quanto lo consentiranno le limitate disponibilità di fondi, tenuto conto delle numerosissime esigenze da soddisfare in quasi tutti i comuni della Penisola ».

Il Sottosegretario di Stato
CAMANGI.

CORONA ACHILLE. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — « Per conoscere se gli consti:

1°) che da più mesi i lavori per la costruzione del cimitero nella frazione Porto del comune di Potenza Picena (Macerata) hanno dovuto essere sospesi per la riscontrata im-

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 31 GENNAIO 1950

possibilità tecnica di proseguirli nell'area erroneamente prescelta a tale uso;

2°) che la scelta di detta area, inadeguata per la sua composizione geologica, fu imposta contro il parere dell'Amministrazione comunale dagli Uffici tecnici provinciali dopo che l'area stessa era stata dichiarata non idonea in precedenti perizie;

3°) che invece, precedentemente, era stata designata allo stesso fine altra area di proprietà privata, nei cui confronti il prefetto di Macerata aveva emanato decreto di esproprio, riconoscendo il carattere urgente e indifferibile della costruzione del cimitero, e riconoscendo, altresì, « che come accertato dalla competente commissione e da apposito sopralluogo del viceprefetto e del medico provinciale non esistono altre aree aventi i necessari requisiti di idoneità all'infuori di quella indicata » dall'Amministrazione comunale.

« Per quanto sopra, l'interrogante chiede di conoscere per quali motivi e per interferenze di chi si sia potuto abrogare la prima decisione, adottando, invece, un provvedimento che alla prova dei fatti si è mostrato lesivo degli interessi della popolazione, tale da causare uno sperpero di pubblico denaro e da favorire soltanto interessi privati.

« Chiede, quindi, che l'onorevole Ministro voglia stabilire una rigorosa inchiesta per accertare le responsabilità e disporre che i lavori vengano ripresi nell'area precedentemente designata, onde far cessare l'attuale scandalo che turba gli animi della cittadinanza, e dotare finalmente la popolosa e industriale frazione di Porto Potenza Picena di un luogo di sepoltura per i suoi defunti, senza costringerla a percorrere gli otto chilometri che la separano dal cimitero del capoluogo ».

RISPOSTA. — « Allo scopo di costruire nella frazione Porto del comune di Potenza Picena un nuovo cimitero, fu costituito un apposito comitato locale, il quale provvide anche a far redigere il progetto dei lavori, per l'importo di lire 5.565.000.

« Tale progetto, che venne firmato per convalida dal tecnico del comune e vistato dall'ingegnere capo del Genio civile di Macerata, fu regolarmente approvato, dopo di che si procedette all'appalto dei lavori, al cui finanziamento provvide questa Amministrazione, avvalendosi delle disposizioni agevolative della legge 10 agosto 1945, n. 517, a sollievo della disoccupazione.

« Essendosi in corso d'opera verificate alcune lesioni lungo il muro di cinta nel lato est, i lavori si sono dovuti sospendere e sono

attualmente in corso accertamenti per stabilire se dette lesioni siano dovute a movimenti franosi del suolo oppure al carico sul muro stesso prodotto da un terrapieno creato per rendere l'area pianeggiante.

« La stagione invernale impedisce però di dare, per il momento, un giusto e sicuro giudizio, per cui occorrerà obbligatoriamente attendere il responso della buona stagione. Intanto il muro viene tenuto sotto osservazione.

« Circa le obiezioni sulla scelta dell'area, si fa presente che a tale scelta provvede, a suo tempo, l'apposita Commissione, la quale, effettivamente, si soffermò inizialmente su di un terreno di proprietà degli eredi Casalis, tanto è vero che il prefetto emanò il decreto di occupazione di urgenza del terreno e l'Ufficio del Genio civile dette inizio ai lavori.

« Senonché, subito dopo, il Comitato pro-cimitero ritenne che il terreno prescelto fosse troppo distante dal centro abitato e di difficile accesso, per cui interessò il prefetto affinché intervenisse per la scelta di altre aree.

« Il prefetto, accogliendo tale richiesta, invitò l'Ufficio del Genio civile a sospendere i lavori e successivamente, avendo il Consiglio provinciale sanitario, a seguito di numerosi sopralluoghi, prescelto un altro terreno, manifestò la sua determinazione di revocare il decreto di occupazione della precedente area per emettere un altro decreto di occupazione del nuovo terreno, che veniva riconosciuto più idoneo per la sua ubicazione e centralità ed anche più economico perché già fornito di comoda e breve strada di accesso. Senza contare poi che l'onere della spesa dell'acquisto di tale area veniva assunto dal Comitato pro-cimitero e si evitava, quindi, la spesa già prevista per la espropriazione dell'area medesima.

« Il comune, da parte sua, accettò tale soluzione ed incassò la somma di lire 1.000.000 offertagli dal predetto Comitato, invitando contemporaneamente il Genio civile a dare inizio alle opere sulla nuova area prescelta.

« Da quanto sopra emerge che detta area non fu imposta contro il parere dell'Amministrazione comunale ma venne invece adottata con il pieno consenso della stessa.

« Per ciò che concerne la idoneità del terreno, debbesi osservare che il terreno stesso venne in un primo tempo escluso soltanto per la eccessiva pendenza e per la vicinanza del fosso Zuccardo utilizzato dalla popolazione per il lavaggio della biancheria e non già per la difettosa natura geologica, tanto è vero che l'area fu successivamente dichiarata idonea sia dalla Commissione tecnico-sanitaria che

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 31 GENNAIO 1950

dal tecnico comunale, quando si trattò di adottarla per la costruzione del cimitero di che trattasi.

« Esiste poi in atti un referto del Laboratorio provinciale di igiene e profilassi di Macerata da cui risulta che ambedue le aree prescelte sono state giudicate e riconosciute logicamente identiche e che anzi la prima, quella cioè che è stata successivamente abbandonata, è anche peggiore di quella in seguito adottata.

« Comunque, come sopra si è detto, sono in corso opportuni accertamenti a cura del Provveditorato regionale alle opere pubbliche di Ancona e quindi solo dopo l'esito di essi potrà stabilirsi quali provvedimenti siano da adottare al riguardo ».

Il Sottosegretario di Stato
CAMANGI.

COTANI E FORA. — *Ai Ministri della pubblica istruzione e del tesoro.* — « Per conoscere le ragioni per le quali non sono state ancora pagate le indennità agli insegnanti che hanno fatto parte delle commissioni esaminatrici per gli esami di Stato e per i concorsi magistrali nell'anno scolastico 1947-48, e quando intendano provvedere a che sia eliminato questo ingiusto ed inusitato trattamento nei riguardi degli interessati ».

RISPOSTA. — « Al pagamento delle indennità di esame di Stato e di esame di promozione e di idoneità spettanti ai commissari per le sessioni estive ed autunnali del 1948 non si è potuto provvedere tempestivamente per mancanza di fondi adeguati stanziati in bilancio.

« È da tener presente infatti che dette indennità venivano aumentate del 50 per cento coi decreti 7 maggio 1948, n. 1075 e 1076 che però non contenevano l'indicazione dei mezzi di entrata per fronteggiare il maggior onere derivante al bilancio dello Stato.

« Perché fosse rispettata la norma dell'articolo 81 della Costituzione è stato quindi necessario reperire i fondi dalle maggiori entrate verificatesi nel corso della gestione 1948-49.

« Non appena si è ottenuta in tal modo dal Tesoro la maggiore assegnazione dei fondi previsti in lire 473.323.000 si è proceduto con accreditamenti a favore dei provveditori agli studi al pagamento delle indennità arretrate ».

Il Ministro della pubblica istruzione
GONELLA.

COVELLI E RICCIARDI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — « Per conoscere se, tenuto conto delle particolari esigenze degli studenti della facoltà d'ingegneria dell'Università di Roma, e, considerato nel suo valore e nel suo significato il voto concorde del consiglio dei professori, del consiglio di facoltà e degli studenti, non ritenga necessario, opportuno ed urgente autorizzare il preside della facoltà a consentire appelli mensili in conformità di quanto già consentito con precedenti disposizioni ».

RISPOSTA. — « Nulla osta da parte di questo Ministero a che, presso la facoltà di ingegneria dell'Università di Roma, continuino ad aver luogo gli appelli mensili di esami per studenti fuori corso, come praticato nel decorso anno.

« Si dà assicurazione che già sono state impartite alle autorità accademiche del suddetto ateneo le istruzioni del caso ».

Il Ministro
GONELLA.

CREMASCHI OLINDO. — *Al Presidente del Consiglio dei Ministri.* — « Per sapere in qual modo il parroco di Villa Ganaceto (Modena) abbia potuto ottenere la licenza di esercizio cinematografico — in funzione già da parecchi mesi — per un locale per il quale la commissione tecnica e sanitaria ha negato l'approvazione, trovandosi il locale stesso al secondo piano dello stabile ed essendo privo di almeno una uscita di sicurezza, condizioni queste assolutamente contrarie alle vigenti disposizioni in materia ».

RISPOSTA. — « Sono state effettuate le necessarie indagini in ordine alle presunte irregolarità segnalate. In particolare è stato interpellato il prefetto di Modena per conoscere se rispondeva al vero che la competente commissione provinciale di vigilanza avesse negato la sua approvazione per il cinema parrocchiale di Villa Ganaceto, ritenendo che il locale difettesse dei requisiti prescritti dalle vigenti disposizioni.

« È risultato invece che la commissione di vigilanza nulla aveva obiettato circa l'ubicazione della sala, né alcun limite o condizione aveva posto all'agibilità del locale, evidentemente perché questo presentava i necessari requisiti di sicurezza e di stabilità.

« Fu in base a tale parere del competente organo tecnico, che venne rilasciato, a termini delle disposizioni vigenti, il prescritto

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 31 GENNAIO 1950

nulla osta per l'apertura del cinema suddetto, il quale, pertanto, è regolarmente autorizzato a funzionare ».

Il Sottosegretario di Stato
ANDREOTTI.

CUTTITTA. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — « Per sapere se non ritenga opportuno estendere il beneficio della valutazione del servizio di insegnamento elementare, in ragione della metà del servizio di insegnamento medio, concesso con il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1034, per i concorsi alle cattedre degli istituti di insegnamento medio, anche alle norme che regolano i trasferimenti del personale di ruolo degli istituti suddetti, per i quali vengono compilate graduatorie di merito comparativo, analoghe a quelle in uso per i concorsi di assunzione ».

RISPOSTA. — « I professori di istituti medi provenienti dall'insegnamento elementare hanno chiesto la valutazione di tale insegnamento non solo ai fini della graduatoria dei trasferimenti ma anche agli effetti della carriera e dello stipendio.

« L'una e l'altra richiesta sono state prese nella migliore considerazione dal Ministero della pubblica istruzione e a tal fine è stato chiesto il prescritto assenso del Ministero del tesoro.

« Mentre si è già raggiunto completo accordo sulla prima proposta — valutazione dell'insegnamento elementare ai fini dei trasferimenti — sono ancora in corso chiarimenti in ordine alla seconda proposta — valutazione dell'insegnamento elementare ai fini economici e di carriera nei ruoli delle scuole medie.

« Se, come si ha ragione di ritenere, potranno talune difficoltà essere superate, il Ministero non mancherà di approntare il relativo provvedimento perché sia presentato al giudizio del Parlamento ».

Il Ministro
GONELLA.

D'AMBROSIO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — « Per conoscere se non ritenga di eliminare con urgenza le condizioni caotiche in cui si sono venuti a trovare molti circoli didattici di Napoli e provincia, perché privi dei rispettivi direttori.

« Si sa che i decreti di trasferimento, pronti da vari mesi, attendono solo la firma del Ministro ».

RISPOSTA. — « Si assicura che già sono state inoltrate ai provveditori agli studi le comunicazioni relative al movimento del personale di vigilanza delle scuole elementari per l'anno 1949-50, disposto da questo Ministero con decorrenza 1° dicembre 1949.

« Si è altresì in grado di assicurare che, in occasione del detto movimento, è stato provveduto a coprire, nei limiti delle domande all'uopo presentate, circoscrizioni scolastiche e direzioni didattiche, finora prive di titolare, nella provincia e nel comune di Napoli ».

Il Ministro
GONELLA.

D'AMBROSIO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — « Per conoscere se non ritenga opportuno, dato il numero enorme degli insegnanti da sistemare e data la presente condizione delle scuole e delle famiglie, procedere alla nomina dei vincitori dei recenti concorsi con l'assegnazione di sedi provvisorie, in attesa di provvedere con la dovuta ponderazione all'assegnazione delle sedi definitive.

« E ciò anche perché per la maggior parte dei vincitori non si tratta che di assunzione in ruolo di ex supplenti, che potrebbero rimanere nel posto che occupavano ».

RISPOSTA. — « Il criterio suggerito per l'assegnazione di sedi ai vincitori di concorso può indubbiamente essere utile e pratico quando le nomine avvengono nel corso dell'anno scolastico. Ma non v'è ragione di non assegnare sedi definitive quando le nomine possono farsi all'inizio dell'anno scolastico.

« E difatti il Ministero pur dovendo provvedere alla assegnazione di sedi per migliaia di vincitori di concorso, ha assolto tale compito con la maggiore sollecitudine possibile, attenendosi a criteri di equità.

« Alle assegnazioni di sede si è proceduto in base ai desideri espressi dai vincitori, rispettando tuttavia l'ordine di graduatoria e tenendo presenti le condizioni di famiglia, compatibilmente con le esigenze della scuola (cioè necessità di destinare, per il migliore andamento didattico, insegnanti titolari a scuole che non ne siano sufficientemente provviste).

« Effettuate le suddette assegnazioni si sono date istruzioni telegrafiche ai provveditori agli studi perché dessero immediatamente inizio al conferimento delle supplenze e degli incarichi.

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 31 GENNAIO 1950

« Terminato questo lavoro davvero imponente, si ha ragione di ritenere che il Ministero possa in avvenire esplicitare la sua attività con calma e con puntualità ».

Il Ministro

GONELLA.

DE CARO RAFFAELE. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — « Per conoscere:

1°) il motivo di sei anni del ritardo nell'espletamento dei disposti concorsi direttivi per perseguitati politici e razziali e quali sollecite provvidenze si intendono adottare in favore di costoro almeno come una giusta riparazione morale dopo una carriera distrutta;

2°) se questi speciali concorsi, secondo lo spirito dei decreti 19 ottobre 1943, n. 401; 30 settembre 1944, n. 299 e 21 aprile 1947, sono banditi per agevolare i perseguitati politici e razziali che, come tali, non possono essere in possesso di un titolo conseguito al magistero o nei precedenti concorsi direttivi, ai quali non furono ammessi per la loro condotta politica;

3°) se l'anzianità congiunta al merito costituisca grado e titolo di promozione;

4°) perché, infine, essendosi posta la sanatoria alle assunzioni ed alle promozioni senza concorsi effettuate dal passato regime, si escludono dai concorsi direttivi per soli titoli quegli insegnanti perseguitati dalla dittatura, ai quali per la loro fede politica non fu possibile conseguire titoli utili e li si costringono, per poter iniziare la ricostruzione della carriera, all'umiliazione di un esame sullo stesso programma prescritto nei concorsi ordinari banditi nel decorso anno ».

RISPOSTA. — « In merito si fa presente quanto segue:

1°) Non è esatto che si sia frapposto un ritardo di sei anni allo svolgimento del concorso a posti di direttore didattico, riservato ai perseguitati politici e razziali del regime fascista.

« Il detto concorso trova la sua base giuridica nell'articolo 17 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 21 aprile 1947, in forza del quale i concorsi per gli anzidetti perseguitati avrebbero dovuto essere indetti dopo la pubblicazione dei bandi per i concorsi di carattere generale e per quelli riservati ai reduci e assimilati, previsti dallo stesso provvedimento legislativo.

« I bandi di questi ultimi concorsi, che sono in numero di quattro per i posti di di-

rettore didattico, hanno la data rispettivamente del 26, 27, 28 e 29 luglio 1948, furono registrati nel successivo mese di settembre e furono pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica il 2 ottobre 1948.

« Ai due concorsi per i perseguitati politici e razziali (uno per titoli ed esami, l'altro per soli titoli) fu provveduto con bandi in data 21 e 22 marzo 1949, bandi che furono registrati dalla Corte dei conti nel successivo mese di agosto e il 30 dello stesso mese furono pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

« Quando si tengano presenti le varie date sopra particolarmente citate e soprattutto si tenga presente il disposto dell'articolo 17 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 21 aprile 1947, n. 373, che è la fonte giuridica dei concorsi per i perseguitati politici e razziali, è agevole vedere come nessun ritardo fu frapposto alla adozione, da parte del Ministero della pubblica istruzione, dei provvedimenti di sua competenza per l'esecuzione dello stesso articolo 17 ora citato.

2°) È fuori dubbio che i concorsi per i perseguitati politici e razziali mirano ad agevolare queste categorie di persone, in quanto danneggiate dal regime fascista, nei limiti — come è ovvio — del superiore interesse della scuola, il quale, per quanto riflette l'assunzione del personale nel ruolo dei direttori didattici, impone che tale assunzione sia concessa a persone che abbiano la preparazione necessaria per l'esercizio delle importanti e delicate mansioni inerenti all'ufficio direttivo per le scuole elementari.

« Tale preparazione non può essere vagliata se non attraverso prove d'esami di concorso.

« In applicazione di questo principio, al quale si ispirano le norme legislative, i concorsi banditi a favore dei perseguitati (e sono concorsi senza limiti di posti) sono due, uno per titoli ed esami, al quale partecipano gli aspiranti, forniti del titolo di studio prescritto, l'altro per soli titoli, al quale partecipano coloro che in un precedente analogo concorso riportarono la sufficienza (non meno di 6/10 nelle singole prove d'esami).

« Non è esatto che i perseguitati non poterono, perché tali, fornirsi del titolo di studio: durante il regime fascista non furono emanate particolari disposizioni che inibissero le iscrizioni ai corsi universitari agli antigascisti e ai non appartenenti alla razza ariana.

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 31 GENNAIO 1950

« Alle suindicate categorie di persone il cessato regime non consentiva invece l'ammissione al concorso per la conquista del posto di ruolo, e in ciò esse furono realmente danneggiate: ora, con i concorsi in atto, ad esse riservati, si ripara al danno subito.

3°) La terza questione necessita di un chiarimento preliminare: con essa si chiede di conoscere « se l'anzianità congiunta al merito costituisca grado (?) o titolo di promozione ».

« Le promozioni non hanno nulla di comune con i concorsi per l'assunzione in ruolo, essendo esse un istituto giuridico che concerne la carriera dei pubblici impiegati, ossia di coloro che, a seguito di un concorso favorevolmente sostenuto, abbiano ottenuto la nomina in ruolo.

« A ogni modo è da considerare che secondo le norme dello stato giuridico per i dipendenti statali, in determinati casi le promozioni di grado hanno luogo per anzianità congiunta al merito.

4°) Non è esatto che le assunzioni e le promozioni senza concorsi, effettuate dal cessato regime, abbiano avuto una generale sanatoria, poiché nella realtà sono rimaste ferme le assunzioni di personale e le promozioni che, essendo conformi alla legge del tempo, erano perciò allora legittime, ma non poche promozioni furono rivedute se riconosciute tali da doversi attribuire unicamente a interferenze politiche.

« Ma, a parte questa considerazione di ordine generale, è altresì da osservare che, per quanto riflette il ruolo dei direttori didattici, durante il regime fascista non venne effettuata alcuna assunzione per soli titoli: i concorsi a posti del detto ruolo dal 1923 al 1942, furono senza eccezioni concorsi per esami e per titoli, per modo che gli aspiranti dovettero cimentarsi nelle prove d'esami che erano prescritte.

« In merito al concorso per soli titoli a favore dei perseguitati politici e razziali, quando essi siano forniti del titolo di studio utile per l'ammissione al concorso è da ripetere quanto si è detto al precedente capo II: l'interesse della scuola non consente che l'ufficio direttivo sia esercitato da persone non selezionate, le quali non abbiano dato prova della loro speciale preparazione culturale attraverso gli esami di concorso.

« Il titolo di studio è l'indice di una preparazione generica e non specifica, mentre gli esami di concorso, che sono esami *ad hoc* danno propriamente la prova e la misura

della preparazione specifica che si postula in chi deve ricoprire un determinato ufficio.

« Il principio che non si ascende a un posto della gerarchia scolastica se non attraverso un concorso per esami è ormai un principio ben fermo, la cui opportunità non può essere disconosciuta da chi consideri le esigenze della scuola secondo il valore che esse hanno.

« I due concorsi indetti a favore dei perseguitati politici e razziali per posti di direttore didattico sono uno per soli titoli, e ne fruiscono coloro che già in un precedente concorso ottennero la sufficienza, l'altro per titoli ed esami e ne fruiscono coloro che siano forniti del titolo di studio prescritto per i concorsi ai quali non potettero partecipare per la loro particolare condizione politica o razziale. L'uno e l'altro concorso sono senza limiti di posti e pertanto, coloro che parteciperanno al concorso per titoli ed esami, conseguiranno la nomina in ruolo sol che essi raggiungano nelle prove di esami la semplice sufficienza: in tal modo gli aspiranti ai due concorsi sono messi su un piano di parità di condizioni ».

Il Ministro
GONELLA.

DE' COCCI. — *Al Ministro dell'interno.*
— « Per conoscere se non ritenga che la revisione degli stipendi e salari degli impiegati e salariati delle amministrazioni degli enti locali, in relazione ai nuovi stipendi dalla legge stabiliti per i segretari comunali e provinciali, debba considerarsi legalmente obbligatoria — ogni qual volta la legge (come è avvenuto da ultimo con la legge 12 aprile 1949, n. 149) provvede a nuova determinazione degli stipendi dei segretari comunali e provinciali — onde mantenere la proporzionalità tassativamente sancita dall'articolo 228 della legge comunale e provinciale.

« Difatti l'articolo 22 della legge comunale e provinciale, testo unico 3 marzo 1934, n. 383, modificato dalla legge 27 giugno 1942, n. 851, stabilisce che gli stipendi ed i salari degli impiegati e salariati comunali debbono essere fissati in equa proporzione con quello del segretario comunale e quelli degli impiegati e salariati delle provincie in proporzione con quello del segretario provinciale ».

RISPOSTA. — « È vero che, a norma dell'articolo 228 del testo unico della legge comunale e provinciale 3 marzo 1934, n. 383, modificato dalla legge 27 giugno 1942, n. 851, gli stipendi ed i salari degli impiegati e sa-

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 31 GENNAIO 1950

lariati dei comuni e delle provincie devono essere fissati in equa proporzione con quello del segretario comunale e provinciale.

« Peraltro, come ritiene la dottrina e la giurisprudenza in relazione al primo comma dello stesso articolo 228, e come è stato finora sempre espressamente confermato nelle varie disposizioni di legge che autorizzano gli enti locali ad estendere al proprio personale i miglioramenti concessi sul trattamento economico del personale statale e degli enti pubblici, nella determinazione della suddetta proporzione — rimessa al giudizio discrezionale degli enti (salvo l'approvazione da parte dell'autorità di tutela) — gli enti stessi devono tener conto di vari elementi, tra cui, in primo luogo, delle proprie condizioni finanziarie, dovendo essi far fronte alla spesa con mezzi propri in base ai principî dell'autosufficienza finanziaria e della autonomia, sempre più operanti ».

*Il Ministro
SCELBA.*

DE' COCCI. — *Al Ministro dell'interno e all'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica.* — « Per conoscere se non ritengano opportuno impartire ai prefetti precise e tassative disposizioni per la integrale e rigorosa applicazione delle norme, specialmente degli articoli 222, 223 e 224 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con il decreto 27 luglio 1934, n. 1265, relative alla abitabilità delle case rurali.

« Mentre le norme sopra ricordate dispongono: che il proprietario di una casa rurale, adibita per abitazioni di coloro che sono addetti alla coltivazione dei fondi di sua proprietà, ha obbligo di mantenere lo stabile nelle condizioni di abitabilità stabilite dai regolamenti e, quando tali condizioni non si verificano, di apportarvi le opportune riparazioni, che il sindaco, sentito l'ufficiale sanitario o su richiesta del medico provinciale, possa dichiarare inabitabile una casa rurale o parti di essa e possa ordinarne lo sgombero; che il proprietario inadempiente sia diffidato a provvedere entro un termine prestabilito con comminatoria della esecuzione d'ufficio, ecc.; accade invece che, numerosissimi contadini, anche in zone agricole fertili e produttive d'Italia, ad esempio quella delle Marche, vivono in condizioni pietose per lo stato delle loro abitazioni, malsane ed antigieniche, come rivelano anche le statistiche in materia.

« Gli interroganti sono convinti che il pronto ed energico intervento del Ministro dell'interno e dell'Alto Commissario per l'igiene e

la sanità pubblica potrà essere molto efficace per obbligare — tramite i prefetti, i medici provinciali ed i sindaci — i proprietari ad eseguire i necessari lavori alle case coloniche di loro proprietà, in relazione anche all'impiego del 4 per cento dei prodotti in opere di miglioria in base alla legge sulla tregua mezzadrile ».

RISPOSTA. — « Si risponde all'uopo quanto segue, anche per conto del Ministero dell'interno:

« Questo Alto Commissariato, con circolare n. 169, del 19 novembre 1948, richiamava l'attenzione dei prefetti sulle norme fondamentali della legge sanitaria circa la materia e sulle istruzioni impartite con precedenti circolari riguardanti l'igiene delle abitazioni rurali.

« Si richiamava inoltre l'attenzione sul decreto legislativo 4 agosto 1948, n. 1094, concernente la proroga dell'accordo di tregua mezzadrile al fine di promuovere un programma d'azione diretta a sollecitare i proprietari inadempienti a non sottrarsi ai loro precisi obblighi per quanto riguarda l'esecuzione delle opere di riparazione e di completamento delle abitazioni rurali, ogni qualvolta gli ufficiali sanitari, a seguito di sopralluogo, ne riconoscessero la inderogabile necessità.

« Le gravi condizioni di dissesto creato dagli eventi bellici anche nel settore dell'edilizia, non hanno sempre consentito alle Prefetture di svolgere le necessarie ed efficaci azioni per ottenere l'applicazione delle disposizioni vigenti e soprattutto di quelle contenute negli articoli 222, 223 e 224 del testo unico delle leggi sanitarie.

« Si assicura però che questo Ufficio, consapevole dell'importanza del problema segnalato, non mancherà di svolgere il massimo interessamento per una integrale e rigorosa applicazione delle norme relative alla abitabilità delle case rurali ».

*L'Alto Commissario
CÔTELLESA.*

DE MEO, SEMERARO GABRIELE E GIUNTOLI GRAZIA. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — « Per conoscere se un professore, che abbia partecipato ad un concorso per esami a cattedre negli istituti statali di istruzione media, recentemente espletato, riportando punti 60 su 75 nelle prove di esame, possa ritenersi, anche indipendentemente dalla valutazione dei titoli, di aver ottenuto « classifica sufficiente per poter essere dichiarato vincitore » e ciò ai fini della

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 31 GENNAIO 1950

nomina in ruolo in scuole pareggiate, ai sensi dell'articolo unico del regio decreto 21 marzo 1935, n. 1118 ».

RISPOSTA. — « Nei concorsi a cattedre degli istituti medi testé espletati, a norma dell'articolo 13 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 21 aprile 1947, n. 373, si è richiesto, per la inclusione nella graduatoria dei vincitori, nel limite del numero delle cattedre messe a concorso, la votazione complessiva, tra valutazione delle prove di esame e dei titoli, di 60/100. Il concorrente che nelle sole prove di esame, indipendentemente dalla valutazione dei titoli, abbia riportato la votazione di 60/75, corrispondente cioè a 80/100, aveva titolo quindi ad essere incluso nella predetta graduatoria dei vincitori, nei limiti — si ripete — dei posti messi a concorso.

« Agli effetti dell'articolo unico — lettera a) — del regio decreto 21 marzo 1935, n. 1118, il concorrente ipotizzato ha quindi ottenuto la « classifica sufficiente per poter essere dichiarato vincitore ».

Il Ministro
GONELLA.

DI DONATO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — « Per sapere se è sempre operante la circolare ministeriale 16 febbraio 1949, numero 2842; ed in caso affermativo sapere per quali motivi, da parte degli uffici di Bari, non vengono disposti i collaudi e pagate le revisioni alle cooperative di quella provincia.

« Infatti, mentre i numeri 10 e 11 della citata circolare stabiliscono che i collaudi devono avvenire entro il termine massimo di 4 mesi dalla ultimazione dei lavori, il Consorzio delle cooperative pugliesi non riesce ad ottenere:

a) il collaudo dei lavori delle fognature di Minervino Murge, lavori completati da più di 20 mesi;

b) l'incasso di quanto è dovuto per le revisioni dei prezzi per i lavori: strade di Santerasma, Minervino Murge e Spinazzola, fognature di Canosa, di Santerasma e di Minervino. Lavori completati da diversi anni ».

RISPOSTA. — « Le disposizioni impartite da questo Ministero, con circolare n. 2842, del 17 febbraio 1949, per regolare gli appalti di opere pubbliche da affidare alle cooperative di produzione e lavoro e loro consorzi, sono tuttora in vigore e non si è mancato, ogni qualvolta se ne sia verificata la necessità, di ri-

chiamare i dipendenti uffici alla esatta osservanza delle disposizioni stesse.

« Comunque può capitare qualche volta che cause di forza maggiore impediscano la scrupolosa osservanza dei termini stabiliti in tale circolare per il collaudo delle opere eseguite dai suddetti enti.

« Infatti, per quanto riguarda i lavori di fognatura di Minervino Murge, risulta, da quanto ha riferito il Provveditorato regionale alle opere pubbliche di Bari, che l'Ente autonomo per l'acquedotto pugliese, il quale ha curato la esecuzione di dette opere, ha potuto trasmettere i relativi atti di contabilità finale all'Ufficio del Genio civile di Bari solo in data 20 luglio 1949, essendosi resa necessaria una laboriosa revisione di tutta la contabilità stessa per un'eccedenza di spesa di lire 26.000 che era venuta a verificarsi.

« L'Ufficio del Genio civile, da parte sua, per poter esprimere il proprio motivato parere in merito alle riserve avanzate dal Consorzio appaltatore, ha dovuto effettuare accertamenti ed indagini e richiedere anche il saltuario intervento dell'ingegnere direttore dei lavori, non sempre reperibile, per cui ha potuto rimettere gli atti al Provveditorato solo il 20 dicembre 1949.

« Il predetto Istituto, appena ricevuti tali atti, ha però subito disposto la nomina del collaudatore, al quale ha rivolto espresso invito di espletare l'incarico con la massima urgenza.

« Per quanto riguarda le revisioni dei prezzi per i lavori stradali eseguiti dallo stesso Consorzio nei comuni di Santerasma, Minervino Murge e Spinazzola, si fa presente:

che per Santerasma è stata già pagata al Consorzio la somma di lire 64.000;

che per Minervino Murge è in corso il pagamento della somma di lire 152.000; per cui è stato già emesso il relativo decreto;

che per Spinazzola è in corso l'istruttoria tecnica degli atti di revisione presso il citato Provveditorato alle opere pubbliche di Bari.

« Circa, infine, le revisioni dei prezzi afferenti ai lavori di fognatura nei comuni di Canosa, di Santerasma e di Minervino, si informa che l'Ente autonomo per l'acquedotto pugliese sta provvedendo alla elaborazione dei relativi atti e che, in seguito a vivissime sollecitazioni rivoltegli da questa Amministrazione, ha assicurato che presenterà gli atti stessi, per l'approvazione, entro i primi giorni del prossimo mese di febbraio.

« Comunque è da tener presente che al Consorzio interessato sono stati già corrispo-

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 31 GENNAIO 1950

sti a tale titolo, per ciascun lavoro, due acconti per un ammontare complessivo di lire 6.743.000 ».

Il Sottosegretario di Stato
CAMANGI.

DIECIDUE. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — « Per conoscere le ragioni, per cui il Ministero della pubblica istruzione, in contrasto colle precise disposizioni contenute nella circolare relativa ai trasferimenti dei presidi per l'anno scolastico 1948-49, non ostante il formale ricorso del preside La Ferla Giuseppe, e la formale richiesta di conoscere il punteggio attribuito ai vari concorrenti al trasferimento alle sedi vacanti di Firenze, ripetuti per ben quattro volte, non abbia sentito il dovere di dare alcuna risposta ».

RISPOSTA. — « Il ricorso del preside Giuseppe La Ferla contro il mancato trasferimento a Firenze seguirà il suo corso normale, non potendosi l'ufficio pronunciarsi se prima il ricorso non sia stato esaminato dalla competente sezione del Consiglio superiore ».

Il Ministro
GONELLA.

DI FAUSTO. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — « Perché, in vista dell'avvenuto distacco dal Sindacato lavoratori dello spettacolo degli attori costituiti ora in Sindacato attori di prosa aderenti alla Confederazione italiana professionisti ed artisti, sia disposta, per ovvie ragioni di dignità e di decoro:

a) la concessione del libretto personale (come per i giornalisti) in luogo della tessera ferroviaria per la riduzione accordata del 50 per cento;

b) la istituzione di un albo professionale per gli attori di prosa (così come esiste per i giornalisti) per accentuare la necessaria discriminazione qualitativa che diede luogo all'opportuno distacco dei lavoratori dello spettacolo;

« Gli attori italiani per la nobiltà della loro fatica e della loro tradizione partecipano alla ricostruzione di quel prestigio nazionale che ha sempre trovato il suo maggiore apporto nelle manifestazioni molteplici dell'arte ».

RISPOSTA. — « Premesso che la materia rientra nella competenza della Presidenza del Consiglio, si comunica quanto segue:

« La professione di attore rientra in quelle attività che, essendo strettamente connesse con

le qualità personali del soggetto, difficilmente si prestano ad essere inquadrare in una disciplina corrispondente a quella delle comuni categorie professionali.

« L'età, gli studi, l'aver praticato un periodo di esperimento, ecc., possono essere dei requisiti accessori, ma quel che veramente occorre per qualificare un attore è una sicura attitudine e vocazione, che nel momento in cui si concreta — cioè nell'esecuzione dello spettacolo — non può avere altro giudice che il pubblico.

« Da ciò la difficoltà, per non dire l'impossibilità, di determinare gli elementi necessari a qualificare l'attore, e di porre una disciplina normativa che per essere fondata su criteri del tutto subbiettivi e inadeguati, finirebbe col determinare ingiuste preclusioni nei riguardi di coloro che intendono dedicarsi a tale attività.

« Il vero è che deve più esattamente parlarsi dell'esercizio di un'arte, che sfugge a classificazioni categoriche, in quanto è realizzabile da chiunque abbia attitudini particolari, le quali non possono essere predeterminate, ma trovano occasione di manifestarsi solo nell'azione scenica.

« Appare quindi necessaria la più ampia libertà all'esercizio dell'arte drammatica, e perciò l'istituzione di un albo professionale si risolverebbe in una restrizione illiberale, non soltanto inutile, ma anche mortificante e dannosa.

« Essa non troverebbe, d'altronde, giustificazione neppure in contingenti finalità protettive, essendo noto che il numero degli attori drammatici non è affatto sproporzionato rispetto alle possibilità di lavoro nel vasto campo dello spettacolo.

« Quanto all'altra questione accennata, è ben noto che lo Stato è già venuto incontro alle necessità degli attori di prosa, accordando notevoli facilitazioni ferroviarie le quali sono realizzabili mediante la concessione di una speciale tessera rilasciata dall'Amministrazione e che riconosce l'esercizio della professione di attore. Non si vede, quindi, per quali altri fini dovrebbe essere rilasciato, in luogo della tessera, il libretto personale ».

Il Sottosegretario di Stato
alla Presidenza del Consiglio
ANDREOTTI.

EBNER. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — « Per sapere se il diploma di ingegnere dell'Istituto superiore dell'agricoltura di Vienna — Hochschule für Bodenkultur

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 31 GENNAIO 1950

in Wien — rilasciato nel 1924, non possa essere dichiarato equipollente al titolo di perito agrario rilasciato dagli istituti italiani, e ciò in seguito a una richiesta presentata dal presidente del tribunale di Bolzano al Ministero della pubblica istruzione il 18 marzo 1949 in merito al titolo di studio prodotto dal dottor ingegnere Gibitz Giovanni fu Giuseppe ».

RISPOSTA. — « Questo Ministero non ha mancato di prendere in attento esame la questione e può dare assicurazione che, una volta ultimate le indispensabili intese col Ministero degli affari esteri, intese che sono in via di espletamento, la questione verrà portata con la massima sollecitudine possibile all'esame dell'apposita sezione del Consiglio superiore della pubblica istruzione, cui spetta decidere atteso il carattere eminentemente tecnico dei riflessi della questione stessa ».

Il Ministro
GONELLA.

FANELLI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — « Per conoscere i motivi che hanno indotto il suo dicastero alla soppressione, senza preavviso e ad anno scolastico iniziato con l'avvenuta regolare nomina dei professori, delle classi quarta e quinta ginnasiale della sezione staccata di Ceccano (Frosinone); per sapere, inoltre, se non intenda impartire tempestive disposizioni per la revoca del provvedimento, sia pure limitatamente al corrente anno scolastico, per ovviare alla situazione disagiata in cui verrebbero a trovarsi gli alunni e le famiglie che hanno già sopportato spese non indifferenti per l'acquisto dei libri di testo ».

RISPOSTA. — « La sezione staccata di ginnasio in Ceccano (Frosinone) è stata confermata con provvedimento n. 2445 del 24 novembre 1949 ».

Il Ministro
GONELLA.

FERRARESE. — *Al Ministro del tesoro.* — « Per conoscere se e quando l'indennità di lire 155 giornaliera dall'Istituto nazionale della previdenza sociale corrisposta al proprio personale in servizio nei sanatori dal 1° luglio 1947, verrà estesa anche al personale addetto agli ospedali convenzionati con la C.R.I. e con la S.M.O.N. per l'assistenza ai tubercolosi a diretto ed immediato contatto con gli ammalati, risultando ancor oggi escluso il personale degli uffici, gabinetti chimici

e farmaceutici, sale apparati radiologici, magazzini, cucine, portineria, ecc., eliminando così una evidente disuguaglianza di trattamento economico tra il personale espletante identiche mansioni in analoghi stabilimenti sanitari; e a quando la comunicazione alla Camera del disegno di legge da parte dell'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica, di cui notizia da parte del Sottosegretario al tesoro fin dal 30 marzo 1949 e alla risposta all'interrogazione del sottoscritto in data 15 luglio 1948 ».

RISPOSTA. — « La difformità di trattamento nella concessione della indennità di rimborso spese di profilassi antitubercolare, che viene usato al personale in servizio presso ospedali convenzionati con la C.R.I. e con il S.M.O.M., dove l'indennità stessa viene già corrisposta al personale addetto all'assistenza degli infermi tubercolosi a diretto e immediato contatto con gli infermi medesimi, mentre viene negata al personale degli uffici, gabinetti chimici e farmaceutici, sale apparati radiologici, magazzini, cucine, portineria, ecc., è dovuta alla mancanza di un apposito provvedimento legislativo, che disciplini la concessione della indennità in parola.

« Al riguardo si fa presente che il Consiglio dei Ministri nella seduta del 3 maggio 1948 approvò in linea di massima lo schema di decreto legislativo relativo alla concessione di tale indennità, ma per la successiva entrata in funzione dei normali organi legislativi il predetto schema di decreto venne restituito perché fosse trasformato in schema di disegno di legge e successivamente inviato al Parlamento per l'esame e l'eventuale approvazione.

« Nel febbraio 1949 lo schema di disegno di legge in parola venne inviato all'ufficio legislativo della Presidenza del Consiglio dei Ministri perché curasse di sottoporlo all'esame del Consiglio dei Ministri.

« Nel frattempo intervenne una sollecitazione del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni perché fosse esaminata la possibilità, nella formulazione dello schema di legge suindicato, di estendere la concessione dell'indennità, di cui trattasi, al personale dipendente dal Ministero stesso addetto ai servizi postali e telegrafici nell'interno degli istituti antitubercolari.

« In relazione a tale richiesta, questo Alto Commissariato ha provveduto a modificare il testo primitivo del disegno di legge inserendo, per ragioni di evidente equità, la disposizione, in base alla quale la predetta inden-

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 31 GENNAIO 1950

nità viene concessa a tutto il personale delle amministrazioni dello Stato, che presti attività continuativa presso uffici e servizi situati nell'interno delle istituzioni antitubercolari.

« Lo schema di legge, come sopra modificato, è stato già inviato ai ministri competenti per ottenere la rispettiva adesione, dopodiché sarà inoltrato con ogni urgenza agli organi legislativi ».

*L'Alto Commissario
per l'igiene e la sanità pubblica*
COTELLESA.

FERRARESE. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — « Per conoscere i motivi per cui non intende provvedere alla aggregazione del comune di Santa Maria di Sala dalla pretura di Dolo alla Sezione staccata della pretura di Mirano Veneto, nella provincia di Venezia, quando la istruttoria relativa voluta dal Ministero stesso è ormai giunta al suo compimento e ad una favorevole conclusione da parte dei pretori di Dolo e di Mestre; del Consiglio forense, dei presidenti del tribunale e della Corte di appello di Venezia.

« Il decreto di aggregazione è vivamente atteso dalle popolazioni di Mirano e Santa Maria di Sala ».

RISPOSTA. — « Si informa che la pratica per il distacco del comune di Santa Maria di Sala dalla pretura di Dolo e per la sua aggregazione alla pretura di Mestre (sede distaccata di Mirano) è stata istruita e sarà esaminata in occasione della revisione generale delle circoscrizioni giudiziarie ».

Il Sottosegretario di Stato
CASSIANI.

FODERARO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — « Per conoscere quali provvedimenti di pronto soccorso intenda adottare o ha già adottato a favore delle popolazioni della Calabria e particolarmente di quelle di Cosenza, nonché dei circondari di Nicastro e di Vibo-Valentia, che hanno subito rilevanti danni a causa delle recenti alluvioni, e per conoscere, altresì, se intenda presentare un progetto di legge di iniziativa governativa (così come è avvenuto per i nubifragi abbattutisi sulla Campania nel decorso mese di ottobre) che autorizzi la spesa necessaria per l'esecuzione dei lavori di riparazione dei danni causati in Calabria dai nubifragi verificatisi nei giorni 9 e 10 novembre 1949 ».

RISPOSTA. — « Le alluvioni verificatesi in Calabria, nei giorni 9 e 10 novembre 1949, hanno interessato quasi tutta la regione ma è solo nelle zone del Vibonese e del Nicastrese che si è dovuto lamentare qualche più sensibile danno.

« Gli uffici del Genio Civile delle rispettive provincie sono subito intervenuti con lavori di pronto soccorso, là dove si è reso necessario e gli uffici stessi sono stati poi autorizzati a redigere le perizie per la riparazione dei danni arrecati alle opere di pertinenza dello Stato.

« In particolare si dovrà provvedere:

a) *nella provincia di Catanzaro:*

a lavori di consolidamento in dieci abitati, per un ammontare di spesa di lire 40 milioni;

alla riparazione di due tratti di strade provinciali (90 e 94) interessanti i comuni di Confienti e Cenadi, per lire 10 milioni;

alla riparazione della strada comunale obbligatoria Falerna-stazione omonima e della strada comunale di allacciamento Feroleto-Jevoli, per l'importo globale di lire 8 milioni;

a lavori di riparazione nei porti di Vibo Valentia e di Tropea e nella Marina di Pizzo, per lire 13 milioni;

b) *nella provincia di Cosenza:*

ad opere idrauliche interessanti il fiume Crati e il torrente Rovito nei territori dei comuni di Cosenza, Montalto e Bisignano, per l'ammontare complessivo di lire 5 milioni circa.

« Dalla provincia di Reggio Calabria non è pervenuta alcuna segnalazione di danni ad opere pubbliche.

« Al finanziamento dei sopraindicati lavori si provvederà, fino al limite delle disponibilità esistenti e dando la precedenza alle opere più urgenti ed indispensabili (quali, ad esempio, quelle di ricostruzione della passerella pedonale sul fiume Crati a monte della confluenza del torrente Cocchiato, in agro del comune di Bisignano), utilizzando l'economia ottenuta con i ribassi d'asta offerti in sede di appalto dei lavori già programmati. Per il resto si provvederà con le future assegnazioni di fondi per opere del genere.

« Tenuto pertanto conto della non rilevante entità dei danni segnalati, degli interventi di pronto soccorso già disposti e dei lavori che, come sopra è detto, saranno autorizzati per buona parte avvalendosi delle eco-

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 31 GENNAIO 1950

nomie realizzate sugli impegni di spesa già assunti e per il resto con le normali assegnazioni del bilancio del prossimo esercizio, non si ravvisa la necessità di promuovere l'emanazione di uno speciale provvedimento di legge per fronteggiare le necessità derivanti dalle alluvioni di che trattasi ».

Il Sottosegretario di Stato
CAMANGI.

FODERARO. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — « Per conoscere se intende presentare con urgenza all'esame della Camera, il progetto di legge relativo alla Cassa pensioni avvocati.

« L'interrogante fa presente che sono necessari ed improrogabili i provvedimenti atti ad assicurare agli avvocati i benefici della previdenza, mediante la corresponsione di una dignitosa pensione, di cui godono le altre categorie professionali ».

RISPOSTA. — « Un progetto di istituzione della « Cassa nazionale di previdenza a favore degli avvocati e dei procuratori » è stato recentemente elaborato da una Commissione presieduta dal Sottosegretario di Stato per la giustizia e di cui furono chiamati a far parte gli esponenti dei Consigli degli ordini più importanti.

« Data l'importanza e la complessità delle questioni connesse al problema della previdenza della categoria forense, si è ritenuto di inviare detto progetto a tutti gli ordini forensi per la formulazione di eventuali informazioni e proposte e attualmente sono in corso di esame le risposte fatte pervenire dai Consigli degli ordini. Fra le varie modifiche importanti sono quelle proposte dal Consiglio dell'ordine di Napoli che aveva all'uopo nominata un'apposita Commissione di studio presieduta dall'onorevole De Nicola.

« In relazione al complesso delle osservazioni pervenute, sarà, al più presto, redatto il testo definitivo che, dopo le necessarie adesioni dei Dicasteri interessati, verrà presentato, con ogni urgenza, al Consiglio dei Ministri ».

Il Sottosegretario di Stato
CASSIANI.

FODERARO. — *Al Ministro delle finanze.* — « Per conoscere quali provvedimenti intenda adottare al fine di evitare che una delle poche industrie della Calabria — quella della lavorazione del cedro — debba cessare la propria attività, in seguito all'imposizione dell'elevato tasso di lire 1200 per ogni metro

cubo di acqua marina, necessaria per la salagione del cedro di produzione nel comune di Belvedere Marittimo (Cosenza) ».

RISPOSTA. — « Il diritto di monopolio dovuto dagli esercenti l'industria della conservazione dei cedri, per il sale occorrente all'industria stessa e contenuto nell'acqua del mare all'uopo impiegata, ha origine non da una disposizione, più o meno recente, della Direzione generale dei monopoli di Stato, ma dalle norme fondamentali della vigente legislazione in materia per cui l'utilizzazione del sale contenuto nell'acqua del mare è soggetta a monopolio di Stato (articolo 1 della legge 17 luglio 1942, n. 907).

« Per l'articolo 39 della stessa legge è, quindi « vietata l'asportazione dell'acqua del mare quando può ledere interessi del monopolio ».

« Ora il fondamento tecnico della lesività degli interessi del monopolio, causata dalla asportazione dell'acqua del mare impiegata nella conservazione dei cedri, è che l'elemento attivo della salamoia naturale nella quale il cedro viene lasciato a stagionare, purgare e fermentare, è il sale, ragione per cui se gli esercenti l'industria della conservazione dei cedri non avessero a disposizione acqua del mare, dovrebbero far ricorso a salamoie artificiali preparate con acqua dolce e cloruro di sodio.

« L'articolo 45 del regio decreto 1° agosto 1901, n. 399, che approva il regolamento per l'esecuzione della legge sul monopolio dei sali e dei tabacchi, prevede, infatti, la vendita del sale a prezzo speciale per la destinazione (altrimenti detta conservazione in salamoia) degli agrumi destinati all'esportazione (agevolazione oggi concessa sotto forma di *drawback*).

« D'altronde il processo industriale relativo alla conservazione dei cedri ha sostanziali analogie con quello della preparazione di verdure ed ortaggi sottaceto e sottolio.

« Infatti in tutti e due i casi il prodotto fresco viene lasciato a stagionare per alcun tempo in acqua salina, perché il sale penetri nell'interno del frutto o dell'ortaggio fresco e si compia quel processo di purgatura e di fermentazione selezionata adatto a rendere il prodotto più facilmente conservabile e più gradevole al gusto. La sola differenza sta in questo che mentre per i cedri si impiega acqua marina, cioè salamoia naturale a basso contenuto di sale, nel caso degli ortaggi si fa uso di salamoia artificiale ad elevato tasso di sale.

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 31 GENNAIO 1950

« I motivi per i quali nelle industrie della conservazione dei cedri ubicate lungo le coste del mare, si è ricorso all'impiego dell'acqua marina, sono certamente di ordine economico oltre a quelli inerenti alla natura stessa del vegetale.

« È vero che nel 1932 e soltanto in tale anno la Direzione generale dei monopoli permise ad alcuni esercenti l'asportazione dell'acqua del mare per la purgatura dei cedri in salamoia. Ma le relative autorizzazioni — aventi carattere eccezionale e provvisorio, come rilevasi dal testo delle autorizzazioni stesse — vennero rilasciate nella supposizione — allora probabilmente fondata — che tutti gli agrumi conservati in salamoia venissero esportati.

« Oggi è notorio, invece, che cospicui quantitativi di agrumi vengono consumati, specie nell'industria dolciaria, nel territorio nazionale soggetto a monopolio. Sicché l'Amministrazione, pur concedendo la deroga al divieto dell'asportazione dell'acqua del mare, tenuto conto della pretesa migliore conservazione degli agrumi nella salamoia naturale, non può esentare dal pagamento della relativa imposta il consumo del sale contenuto nell'acqua del mare asportata ed utilizzata per la stessa conservazione.

« Ad ogni modo non sembra che tale tributo, la cui misura, secondo i dati forniti dai competenti U.T.I.F. sarebbe inferiore a 1 lira per ogni chilogrammo di cedro candito, possa riuscire talmente gravoso alle industrie interessate, da determinare il loro soffocamento.

« Né può dirsi che esso aggravi le difficoltà dell'esportazione dei cedri conservati, createsi a seguito della svalutazione della sterlina, in quanto anche per tale prodotto esportato è concessa la restituzione dell'imposta pagata.

« L'Amministrazione sta studiando ora la possibilità di addivenire alla riscossione del diritto mediante canone fisso commisurato al quantitativo forfetario dell'acqua del mare che viene adoperata in sostituzione del sale per la preparazione degli agrumi, cedri, ecc., da consumarsi nel territorio della Repubblica ».

Il Ministro
VANONI.

FRANCESCHINI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — « Per conoscere su quali basi e con quali criteri tecnici si sia proceduto nell'assegnare recentemente le singole quote per l'attuazione del

piano Fanfani-case; e più particolarmente per sapere come possano essere stati totalmente esclusi dalla ripartizione, in provincia di Treviso, grossi comuni industriali, capoluoghi di mandamento quali Mogliano, Oderzo, Valdobbiadene, Asolo o comuni minori aventi grave soprapopolazione, o infine centri popolosi e industriali come Vittorio Veneto abbiano potuto ricevere assegnazioni proporzionalmente esigue e affatto inadeguate ».

RISPOSTA. — « Al riguardo si comunica che la ripartizione dei fondi nel piano del primo anno è stata predisposta in conformità dei criteri fissati dalla legge istitutiva, prendendo a base il numero dei lavoratori contribuenti, i coefficienti di affollamento e i danni bellici.

« I dati stessi sono stati desunti dalle pubblicazioni ufficiali, in modo da garantirne l'obiettività.

« Operata una prima ripartizione dei fondi in due grandi contingenti, relativi l'uno al complesso dei comuni capoluoghi di provincia, e l'altro al complesso di tutti gli altri comuni, è stata successivamente operata la ripartizione fra le varie provincie, sempre in base agli elementi ed ai dati sopracitati.

« Per la ripartizione nell'ambito di ciascuna provincia del contingente complessivamente assegnato alla medesima, in un primo luogo si sono scelti i comuni superiori ai 5000 abitanti che presentano un maggior numero di lavoratori contribuenti.

« Fra i comuni scelti, si è poi ripartita l'assegnazione ponderando il numero dei contribuenti con gli indici di incremento della popolazione e danni bellici.

« In tale riparto è stato inoltre tenuto conto, in alcuni casi, dell'opportunità di stimolare la conclusione di pratiche in corso per la costruzione diretta da parte delle aziende, come nel caso di Mogliano e Vittorio Veneto.

« Comunque, il riparto potrà essere giudicato soltanto tenendo conto della compensazione delle assegnazioni dei piani successivi. A tal fine si assicura che il competente Comitato di attuazione previsto dalla legge 28 febbraio 1949, n. 43, si propone di aggiornare i dati statistici mediante rilevazioni dirette sulla distribuzione dei contribuenti e sulle necessità di alloggi, in modo da poter aderire sempre meglio, in occasione di futuri stanziamenti, alle effettive esigenze dei singoli comuni ».

Il Ministro
FANFANI.

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 31 GENNAIO 1950

GABRIELI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — « Per conoscere se non intenda estendere alla Puglia le provvidenze legislative disposte a favore della Campania per riparare i danni derivati dalle recenti alluvioni ».

RISPOSTA. — « Le alluvioni verificatesi nella regione pugliese durante lo scorso mese di ottobre non hanno provocato danni di tale entità e gravità da giustificare la estensione delle particolari provvidenze di legge che dovranno essere emanate in dipendenza del gravissimo sinistro che ha colpito alcune provincie della Campania.

« Infatti, dagli accertamenti eseguiti dai competenti Uffici del Genio civile e dalle segnalazioni pervenute dal Provveditorato regionale alle opere pubbliche di Bari, risulta che:

in provincia di Bari: sono stati arrecati danni ad opere idrauliche per l'ammontare di lire 2 milioni ed a strade di interesse degli enti locali per lire 36 milioni. Nessun intervento di pronto soccorso si è reso necessario;

in provincia di Foggia: si sono avuti danni solo a strade provinciali, per lire 26 milioni e a strade comunali per lire 52 milioni. Anche qui nessun intervento di pronto soccorso;

in provincia di Lecce: si sono resi necessari lavori di pronto soccorso nel comune di Maglie per demolizioni, sgomberi e puntellamenti, che hanno richiesto la spesa di lire 3 milioni, che è stata subito messa a disposizione dell'ufficio del Genio civile di Lecce. In detto comune risultano arrecati danni ad edifici privati, per lire 20 milioni, e questo Ministero ha autorizzato la redazione di un progetto, per la costruzione di ricoveri stabili, per l'importo di lire 25 milioni.

« Nel comune di Martano è stato danneggiato solo il muro di cinta del cimitero, la cui riparazione richiederà la spesa di lire 500 mila e uguale spesa si renderà necessaria per riparare alcune abitazioni private nel comune di Castri.

« Nel comune di Specchia hanno riportato danni solo alcune strade provinciali, per lire 3 milioni;

in provincia di Taranto: infine, si lamentano danni ad opere stradali di enti locali per lire 20 milioni.

« Tenuto conto, pertanto, degli interventi già disposti o da disporsi a carico dello Stato nonché della facoltà che hanno gli enti locali interessati di avvalersi, per provvedere alla riparazione delle strade danneggiate, delle agevolazioni già previste dalle vigenti leggi

30 giugno 1904, n. 293 e 21 marzo 1907, n. 112, lo stato delle cose non rende necessaria la richiesta estensione alla provincia pugliese delle provvidenze che saranno stabilite per la Campania ».

Il Sottosegretario di Stato
CAMANGI.

GASPAROLI. — *Al Ministro del tesoro.* — « Per sapere se non ritenga opportuno — soprattutto in previsione del grande afflusso di stranieri per l'Anno Santo — accelerare la distribuzione sufficiente delle nuove monete di metallo perché possano essere finalmente tolte al più presto dalla circolazione le monete cartacce da lire italiane 1, 2, 5, 10 il cui stato di logorio e sudiciume ha ormai raggiunto il limite della sopportazione e rappresenta un pericolo grave dal punto di vista igienico e sanitario.

« Nelle provincie del Nord, dove gli scambi sono molto intensi per la loro caratteristica industriale e commerciale, il disagio ed il disgusto è ancora più notevole e sempre più crescenti sono le lamentele del pubblico al quale le banche ed i pubblici uffici (in contraddizione con i comunicati ufficiali) rispondono di non essere in grado di ritirare la carta moneta, mancando la relativa dotazione di quella metallica ».

RISPOSTA. — « Nel corso dell'anno 1948 e a tutto il 10 dicembre 1949, la Zecca ha provveduto alla fabbricazione delle seguenti monete:

	Pezzi	Valore
da lire 10	60.000.000	600.000.000
» » 5	87.375.000	436.875.000
» » 2	8.400.000	16.800.000
» » 1	21.600.000	21.600.000
<i>Totale</i>	<u>177.375.000</u>	<u>1.075.275.000</u>

« Di tali monete coniate sono stati spediti alle Sezioni di tesoreria provinciale per essere immessi in circolazione i seguenti quantitativi a tutto il 10 dicembre 1949:

	Pezzi	Valore
da lire 10	56.550.000	565.500.000
» » 5	81.450.000	407.250.000
» » 2	8.400.000	16.800.000
» » 1	20.550.000	20.550.000
<i>Totali</i>	<u>166.950.000</u>	<u>1.010.100.000</u>

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 31 GENNAIO 1950

« Allo stato delle cose, la Zecca incrementando sensibilmente la produzione del semestre scorso, è ora in grado di provvedere alla fabbricazione di circa 750.000 pezzi al giorno.

« È da ritenere che, essendosi ormai perfezionati quasi tutti i nuovi contratti con le ditte fornitrici del metallo, nei prossimi mesi si possa raggiungere la produzione di circa un milione di pezzi al giorno ».

Il Sottosegretario di Stato

GAVA.

GEUNA. — *Al Ministro della difesa.* — « Per conoscere se possa ritenersi prossima la ricostituzione, con sede in Torino, del 4° reggimento bersaglieri — già di stanza nella suddetta città — ed il cui ritorno è auspicato da tutta la popolazione torinese in specie e piemontese, quale espressione e continuazione delle nobilissime tradizioni del Corpo, che proprio in quella regione ha avuto i natali ed ha combattuto le sue prime battaglie risorgimentali ».

RISPOSTA. — « Nell'attuale delicata fase di riorganizzazione dell'Esercito, acquista particolare valore la rispondenza spirituale tra esercito e paese. È per tale motivo che la questione posta, nonché il voto della popolazione torinese, intesi ad ottenere la ricostituzione in Torino del 4° reggimento bersaglieri, assumono un alto significato morale.

« Ragioni, però, di ordine vario, legate alle esigenze del nuovo ordinamento dell'esercito ed alla situazione della forza bilanciata, non consentono di poter fare previsioni in merito alla costituzione di nuove unità, nel quadro del predetto ordinamento dell'esercito.

« Il desiderio della popolazione piemontese, sarà comunque tenuto presente, allorché maggiori possibilità di ampliamento delle forze armate, ed in particolare dell'esercito, lo consentiranno ».

Il Sottosegretario di Stato

MEDA.

GIAMMARCO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — « Per sapere:

1°) quale trattamento economico intenda stabilire per i maestri che insegnano nelle scuole carcerarie;

2°) perché a detti maestri non sia dovuta la tredicesima mensilità, come a tutti gli altri maestri di scuole elementari;

3°) se a detti maestri sarà corrisposta la indennità di studio e in quale misura ».

RISPOSTA. — « In merito si fa presente quanto segue:

1°) la diversa natura della prestazione del servizio nelle scuole carcerarie e nelle scuole elementari normali (prestazione che nelle scuole carcerarie è ad orario ridotto rispetto a quella che viene svolta dagli insegnanti delle scuole elementari normali) implica una diversa regolamentazione della retribuzione agli insegnanti preposti alle scuole anzidette.

« Così il trattamento economico del quale godono i maestri delle scuole carcerarie risulta dall'articolo 6 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947 n. 1002 (provvedimento che, nel complesso, contempla il trattamento economico degli insegnanti elementari assunti — a vario titolo — a prestazione ridotta): esso contempla una retribuzione mensile pari ad un venticinquesimo dello stipendio mensile dell'insegnante elementare di ruolo all'inizio della carriera e ad un venticinquesimo dell'indennità di carovita liquidata a norma del decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722;

2°) accertata la diversa disciplina che, in merito alla retribuzione della prestazione, ha voluto stabilire la legge per i maestri delle scuole carcerarie e delle scuole elementari, è da considerare che concetto informatore del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1002 è che agli insegnanti assunti a prestazione ridotta compete una retribuzione forfetaria: retribuzione che per gli insegnanti delle scuole carcerarie è prevista, per le voci e gli emolumenti specificamente stabiliti, nella misura di cui all'articolo 6.

« Detto concetto informatore viene confermato dal fatto che i compensi dovuti agli insegnanti elementari assunti ad orario ridotto, anteriormente all'entrata in vigore del decreto legislativo n. 1002 del 1947, erano disciplinati dal regio decreto legislativo 27 maggio 1946, n. 557 che stabiliva compensi forfetari per ogni singola prestazione (ad esempio l'articolo 7 stabiliva un compenso annuo di lire 5000 lorde per ogni corso aperto presso reparti delle forze armate o presso le carceri.

« Il decreto legislativo n. 1002 del 1947, emanato in periodo di forti oscillazioni monetarie, non ha inteso innovare al criterio del compenso forfetario per ogni singola prestazione, ma ha solo voluto proporzionarlo alla retribuzione dell'insegnante elementare di

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 31 GENNAIO 1950

ruolo, per evitare la necessità di frequenti adeguamenti dei compensi medesimi;

3°) le considerazioni suesposte sono altresì avvalorate, se si osserva che né l'articolo 4 del decreto legislativo 4 maggio 1947, n. 404, che estende il premio giornaliero di presenza agli insegnanti elementari non di ruolo, né la tabella (n. 1 lettere *a*) e *b*) annessa alla legge 7 maggio 1949, n. 5, che fissa la misura delle scuole elementari, fanno alcun riferimento alla indennità di studio per il personale mento al personale insegnante delle scuole carcerarie.

« Comunque, pur non ravvisandosi dubbi di rilievo circa la questione — sulla base — come è ovvio — della legislazione vigente in materia, tuttavia questo Ministero ha ritenuto opportuno avanzare quesito al dicastero del Tesoro: in tale occasione sono state prospettate, ad ogni buon fine, tutte le argomentazioni che da parte degli insegnanti delle scuole carcerarie erano state svolte a sostegno delle richieste.

« Nella sua risposta, il Tesoro, considerato ogni aspetto della questione, ha concluso che la medesima non poteva avere altra soluzione che non fosse quella dettata dalle vigenti disposizioni di legge.

« Ciò stante, ad una diversa conclusione non ha modo di addivenire questo Ministero, il quale, peraltro, prescinde, nella presente, da ogni accenno su una regolamentazione più favorevole che in avvenire potrà avere la materia di cui trattasi, in relazione ai provvedimenti che saranno adottati in sede di riforma della scuola ».

Il Ministro
GONELLA.

GIAMMARCO. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — « Per sapere:

1°) perché l'articolo 7 paragrafo *C*) della legge 12 aprile 1949, n. 149 (*Gazzetta Ufficiale* n. 93, 22 aprile 1949) non sia stato applicato al personale aggregato delle carceri, del quale si fa pure espressa menzione;

2°) perché al predetto personale non sia stato dato alcun acconto dei miglioramenti previsti dalla predetta legge, quando a tutti i dipendenti statali sono stati corrisposti due acconti, prima che la legge fosse votata dal Parlamento;

3°) a quale categoria di impiegati statali si intenda assimilare il personale aggregato delle carceri (e particolarmente coloro che danno sei ore giornaliere di continuo lavoro, compresi i giorni festivi), per determinare la equa retribuzione di ciascuno, a

norma della citata legge, tenendo presente che tanto i sanitari quanto i cappellani, per il titolo di studio cui sono forniti, dovrebbero essere considerati del gruppo 4);

4°) se il trattamento economico attualmente corrisposto al personale aggregato delle carceri, e particolarmente a quelli che danno sei ore giornaliere di lavoro, sia in armonia con le vigenti disposizioni di legge riguardanti il contratto di impiego e di lavoro;

5°) se ai sanitari ed ai cappellani delle carceri appartenenti al personale aggregato, i quali per la natura della loro prestazione di lavoro debbono ritenersi sempre, di giorno e di notte, a disposizione dell'Istituto penale presso cui prestano servizio, e pertanto non godono di licenza, di ferie, di vacanze festive (come è pure consentito a tutti gli altri dipendenti statali), senza avere prima provveduto a proprie spese alla continuità del servizio, non sia da corrispondere per disposizione di legge una particolare ed adeguata indennità di servizio ».

RISPOSTA. — « Si osserva che:

1°) in ottemperanza all'articolo 7 legge 12 aprile 1949, il Ministero della giustizia ha da tempo predisposto il decreto interministeriale per la estensione al personale aggregato delle carceri dei benefici economici, già concessi ai dipendenti statali. Il provvedimento stesso, già firmato dal Guardasigilli, trovasi sottoposto alla firma del Ministro del tesoro;

2°) al personale aggregato non vennero, per il passato, corrisposti acconti, sui miglioramenti derivanti dalla legge 12 aprile 1949, n. 149, essendo allora in formazione le nuove tabelle delle retribuzioni da assegnarsi a detto personale.

« Si assicura comunque che sono state impartite istruzioni per la erogazione di acconti anche a detto personale;

3°) circa le altre questioni si ricorda che gli appartenenti al personale aggregato, alla stregua della vigente legislazione, non sono dipendenti statali, ma vengono investiti delle rispettive attribuzioni in forma di semplice incarico (articolo 3 regio decreto 30 ottobre 1924, n. 1758) e non hanno perciò diritto a pensione, a ferie, ad aspettative ma non sono nemmeno sottoposti a divieto del cumulo degli impieghi, alla possibilità di trasferimenti, ecc.

« Non agevole riesce pertanto stabilire la loro equiparazione agli impiegati statali quanto alla misura delle retribuzioni, al di-

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 31 GENNAIO 1950

ritto alle ferie retribuite ed al trattamento di quiescenza.

« Tale condizione giuridica risulta d'altra parte conveniente per molti appartenenti al personale aggregato (medici condotti, insegnanti, liberi professionisti, ecc.) i quali traggono i mezzi di vita dall'esercizio della loro attività professionale, assolvendo nel contempo lo speciale incarico loro conferito presso gli istituti di prevenzione e di pena ».

Il Sottosegretario di Stato
CASSIANI.

GIAMMARCO. — *Al Presidente del Consiglio dei Ministri e all'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica.* — « Per sapere:

1°) quando ritengano opportuno bandire i concorsi per medico primario negli ospedali civili della Repubblica, che non si bandiscono più dal 1938 e che la categoria dei sanitari attende con ansia, specialmente dopo le note vicende parlamentari del decreto legislativo 3 maggio 1948, n. 949, la cui ratifica si trascina ormai da troppo tempo;

2°) se non ritengano necessario rassicurare gli interessati che tale ritardo non è dovuto, come si va vociferando da più parti, al fatto immorale di attendere che i detentori dei posti attualmente vacanti, i quali li conquistarono in periodo di emergenza, senza concorsi, a volte senza il possesso dei titoli prescritti, acquistino il diritto a presentarsi ai concorsi da bandire ».

RISPOSTA. — « Questo Alto Commissariato allo scopo di agevolare la rapida ripresa dei concorsi ospedalieri — sospesi fin dal giugno 1940 — e per tener conto delle situazioni particolari maturatesi nelle more della sospensione dei concorsi prendeva l'iniziativa di promuovere l'emanazione del decreto legislativo 3 maggio 1948, n. 949, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 23 luglio 1948, n. 169, e contenente norme transitorie per i concorsi del personale sanitario degli ospedali.

« Si era così dato l'avvio alla ripresa dei concorsi ospedalieri quando, la Camera dei Deputati nella seduta del 30 ottobre 1948, approvava una mozione dei deputati Marconi, Zaccagnini, Cremaschi Carlo, Cortese e Rumor con cui si invitava il Governo a sospendere l'esecuzione del decreto legislativo in parola sino alla ratifica che del medesimo dovrà fare il Parlamento.

« Questo Alto Commissariato si faceva premura di presentare al Parlamento il decreto sopraccitato, per la ratifica ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 16 mar-

zo 1946, n. 98, e quest'ultimo approvava la legge 3 marzo 1949, n. 74, con cui si confermava la sospensione del decreto legislativo 3 maggio 1948, n. 949, « fino alla ratifica che del medesimo dovrà fare il Parlamento ».

« Pertanto questo Alto Commissariato non può ovviamente assumere alcuna iniziativa in tale materia che il Parlamento con la legge succitata ha espressamente avocato alla propria competenza.

« Questo Ufficio è tuttavia, in grado di assicurare che i lavori per la emanazione del provvedimento di ratifica sono in corso avanzato presso le competenti Commissioni parlamentari I e XI, e che i concorsi a posti vacanti di personale sanitario ospedaliero saranno subito banditi non appena il provvedimento legislativo in parola sarà approvato e pubblicato nei modi prescritti ».

L'Alto Commissario
COTELLESA.

GIAMMARCO. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — « Per sapere:

1°) se sia fondata la notizia, secondo la quale sarebbe in preparazione il bando di un concorso per titoli a 500 posti di uditore giudiziario per i laureati con una determinata votazione di laurea, prendendo a modello il già criticato e avversato concorso per titoli, realizzato dal ministro Togliatti, giustificato, quello dalle sole esigenze dell'epoca che attualmente non sussistono; e ciò in aperto contrasto con la legge sull'Ordinamento giudiziario e contro ogni garanzia per questo delicato ramo dell'Amministrazione;

2°) se non ritenga invece stante la urgente necessità di avere al più presto un più rilevante numero di magistrati, di aumentare il numero dei posti del concorso per esami a uditore giudiziario, bandito con decreto ministeriale 15 aprile 1949, per il quale non ancora è stato fissato il diario delle prove scritte: non si eluderebbero in tal modo le legittime aspettative dei molti studiosi, aspiranti a tale carriera, e si darebbe alla nazione la prova che per tale delicata funzione la selezione è fatta su serie risultanze di fatti e non su indizi e presunzioni ».

RISPOSTA. — « Si osserva:

1°) È stato predisposto un disegno di legge che prevede l'aumento di 500 posti nell'organico della magistratura e la facoltà per il ministro di grazia e giustizia di indire un concorso per titoli ed esami (orali) per altrettanti posti di uditore giudiziario;

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 31 GENNAIO 1950

2°) Vi è sostanziale differenza fra il concorso sopra accennato e la scelta degli incaricati di funzioni giudiziarie, in quanto il decreto legislativo 30 aprile 1946, n. 352, attribuiva direttamente al Ministero la nomina degli incaricati stessi, da scegliere in determinate categorie.

« Dato che è in corso il disegno di legge sopra menzionato, si ritiene non sia il caso di aumentare il numero dei posti del concorso indetto con decreto ministeriale 15 aprile 1949 ».

Il Sottosegretario di Stato
CASSIANI.

GRECO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — « Per sapere se la lentezza nell'espletamento delle pratiche tecniche e amministrative del Provveditorato alle opere pubbliche per la Calabria e dell'ufficio del Genio civile di Reggio Calabria dipenda effettivamente dall'asserita insufficienza di personale che è per giunta di preponderanza avventizio ».

RISPOSTA. — « La situazione dei ruoli organici dell'Amministrazione dei lavori pubblici, e particolarmente di quelli del Corpo del Genio civile tenuto anche e soprattutto conto delle accresciute esigenze di servizio, derivanti dalle numerose e gravi distruzioni provocate dalla guerra su tutto il territorio nazionale, ha reso indispensabile il dover far ricorso, in quantità notevole, a personale non di ruolo.

« Detto personale, anche se animato dalla migliore buona volontà, non ha potuto conseguire, per mancanza d'esperienza e per la complessità dei compiti da assolvere, sempre con ritmo accelerato, un perfetto grado di formazione, tale da corrispondere in pieno alle predette esigenze.

« E, pertanto, un peso maggiore di lavoro è venuto a gravare sui pochi elementi di ruolo i quali, pur avendo cercato, con sacrifici meritevoli di ogni considerazione, di supplire alle altrui deficienze, si sono trovati spesso nella materiale impossibilità di soddisfare tutte le numerose incombenze con quella speditezza da ognuno desiderata.

« Questo il problema dal punto di vista generale. Per quanto, poi, particolarmente riguarda il Provveditorato alle opere pubbliche di Catanzaro, questo Ministero non ha mancato di adottare opportuni provvedimenti per assicurare il miglior funzionamento di quell'istituto ed altri si riserva di prenderne, appena sarà possibile.

« Comunque, come si è detto, il problema non potrà essere risolto che con una più conveniente sistemazione dei vari ruoli organici e tale necessità è stata già presa in particolare considerazione da questo Ministero, che ha infatti bandito, per rinsanguare i ruoli medesimi, numerosi concorsi mentre è pure imminente la pubblicazione dei bandi di diversi altri.

« Gli uffici dipendenti potranno così essere, per quanto riguarda il personale, meglio attrezzati, soprattutto qualitativamente e non si dovranno più lamentare quegli inconvenienti che ora si verificano in qualcuno di essi, dove il personale avventizio e giornaliero addettovi è in assoluta preponderanza ».

Il Sottosegretario di Stato
CAMANGI.

GRECO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — « Per conoscere se non ritenga che non rientri nelle più urgenti necessità della riforma della scuola la cessazione dell'inspiegabile commercio dei libri di testo che si rinnovano di anno in anno come se le fondamentali nozioni della cultura fossero soggette ad aggiornamenti o a variazioni di moda.

« L'interrogante crede di interpretare doverosamente un malcontento generale e specie della massa delle famiglie meno abbienti, che sono costrette all'inizio di ogni anno scolastico a spese esorbitanti per libri che esauriscono la loro utilità nel corso dello stesso anno e non possono essere usati né dagli studenti ripetenti, né da quelli che sopravvengono.

« L'interrogante ha pure motivo di lamentare che la sempre rinnovantesi colluvie di libri di testo, non risponde neppure a maggiori pregi nei confronti dei vecchi classici libri di testo, che formarono intere e più generazioni e si affidano a nomi del tutto ignoti e destinati a rimanere tali, non fosse altro che per la brevità del commerciale giro editoriale, alla cui speculazione viene a servire.

« L'interrogante chiede pertanto di conoscere quali siano le effettive e pronte risoluzioni dell'onorevole ministro onde tale e non lieve danno alla scuola venga eliminato ».

RISPOSTA. — « Secondo il vigente ordinamento, la scelta dei libri di testo è devoluta al collegio dei professori per le scuole secondarie e ai singoli insegnanti per le scuole elementari.

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 31 GENNAIO 1950

« A prescindere da ogni specifica considerazione sui principi informativi del vigente ordinamento in materia (opportuna selezione e affermazione dei migliori testi, libertà didattica dell'insegnante, ecc.), si informa che questo Ministero ha posto particolare attenzione alla questione prospettata e non ha mancato, né manca, di fare uso del proprio potere moderatore, per eliminare ed evitare gli inconvenienti lamentati: ciò con apposite circolari che annualmente vengono diramate, con opportuni controlli e ispezioni, nonché con interventi diretti, nella maniera che questi possono attuarsi, nei casi, in cui è dato di configurare l'abuso.

« Si assicura che da parte di questo Ministero nulla viene né verrà tralasciato per ovviare agli inconvenienti di cui trattasi, naturalmente nello spirito e nei limiti del vigente ordinamento.

« Come è ovvio si prescinde da ogni accenno circa una eventuale diversa disciplina della materia che abbia modo di verificarsi in prosieguo di tempo ».

Il Ministro
GONELLA.

GRECO. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — « Per sapere quali e quanti contributi agrari l'Ispettorato provinciale di Reggio Calabria ha potuto sin oggi erogare e se è vero, che lo stesso non sia in grado di istruire le pratiche per inefficienza di personale e per mancanza di fondi ».

RISPOSTA. — « Per l'applicazione, nella provincia di Reggio Calabria, delle provvidenze disposte con l'articolo 1 del decreto legislativo 1° luglio 1946, n. 31, sono state finora destinate lire 220 milioni (di cui lire 100 milioni durante il corrente esercizio finanziario), somma tra le più cospicue che si siano potute assegnare a singole provincie.

« L'Ispettorato dell'agricoltura di Reggio Calabria ha già disposto, ai sensi del citato articolo 1, 1106 concessioni di contributo per un importo di circa lire 200 milioni. Altre pratiche di concessione sono in corso di istruttoria, e si calcola di poter accogliere, mediante la utilizzazione di economie realizzate sugli impegni precedentemente assunti, anche un certo numero di domande che in un primo momento sembravano eccedere le disponibilità finanziarie.

« I pagamenti già effettuati, in numero di 709, ammontano a lire 78.018.227; per altri si attende solo che i concessionari abbiano compiuto le opere ammesse. Tutti codesti paga-

menti si riferiscono ad impegni assunti a carico dei precedenti esercizi finanziari.

« Per quanto riguarda invece le concessioni relative all'esercizio in corso, devesi far presente che lo stanziamento in bilancio della spesa autorizzata sui fondi E.R.P. è avvenuto solo in data recentissima, e poiché gli Ispettorati hanno dovuto necessariamente attendere che le relative somme fossero ad essi accreditate presso le tesorerie, le operazioni di pagamento sono state appena iniziate. Tuttavia non è dato di ritenere che vi sia ritardo, perché gli stessi atti di concessione non potevano essere disposti prima dello stanziamento. È vero che in molti casi le opere da sussidiare erano state da lungo tempo eseguite, ma ciò deriva soltanto da una eccezionale facilitazione che il Ministero ha voluto offrire ai coltivatori interessati, autorizzandoli ad iniziare i più urgenti lavori, con l'espressa avvertenza che il contributo da essi richiesto sarebbe stato concesso, e liquidato, solo quando vi fosse stata disponibilità di mezzi finanziari. In mancanza di tale autorizzazione le opere compiute prima dello stanziamento dei fondi non sarebbero state ammissibili al beneficio.

« Per rimediare alla scarsità di personale, il Ministero ha recentemente assegnato all'Ispettorato di Reggio Calabria quattro impiegati provenienti dall'U.N.S.E.A.

« Per quanto riguarda i finanziamenti accessori (spese per missioni, automezzi, stampati) occorrenti per la esecuzione del ripetuto decreto legislativo 1° luglio 1946, n. 31, sono state integralmente soddisfatte le richieste inoltrate dal predetto ufficio fino a tutto il primo semestre dell'esercizio in corso, e non si mancherà, anche per l'avvenire, di provvedere in misura adeguata al fabbisogno ».

Il Ministro
SEGNI.

GRECO. — *Al Governo.* — « Per sapere se di fronte alla richiesta di una nuova amnistia, la quale dovrebbe, nelle intenzioni dei richiedenti, determinare quell'ambiente di generale pacificazione per le migliori sorti del restaurato regime democratico italiano, non ritenga principalmente di considerare la ormai imperiosa necessità di un riesame giusto, equo e umano di quelle caotiche procedure di epurazione nelle quali finirono per essere buttati in aria i minori e forse incolpevoli ed ai maggiori responsabili non fu difficile, prima o dopo, di effettuare i più insperati salvataggi.

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 31 GENNAIO 1950

« Di fronte a casi, ad esempio, come di quel tale Antonio Pellegrino, unico e solo impiegato della numerosa classe postelegrafonica della Direzione provinciale di Reggio Calabria, epurato ad opera di una commissione presieduta da un certo ispettore, che poté giungere al rango di capo epuratore per essere stato sospeso per tre mesi dall'attività di gerarca fascista, sospensione da lui attribuita ad un ricorso dello stesso Pellegrino ed ad altri balordi casi del genere, l'interrogante chiede se prima ancora di una amnistia che finirà, come sempre, con l'aprire le prigioni a violenti e a frodatori, non sia da indulgere piuttosto a coloro che, o illusi o malcapitati o costretti, finirono col pagare troppo cara la partecipazione al fascismo, condannati alla disperazione ed alla fame insieme con le famiglie ».

RISPOSTA. — « Si fa presente che l'impiegato avventizio a Reggio Calabria Pellegrino Antonio fu Domenico venne sottoposto a procedimento epurativo per i seguenti addebiti: « fascista fanatico, nessuno osava davanti a lui parlare male del fascismo per tema di rappresaglie; ha svolto opera faziosa con la denigrazione dei suoi superiori (denunciò al federale di Reggio Calabria il direttore provinciale dottore La Villa, l'ispettore dottore Giorgianni ed il capo ufficio cavalier Testa) ».

« La commissione di epurazione di primo grado, nel ritenere provata la faziosità dell'epurando, ed in considerazione che a seguito della citata denuncia il direttore provinciale fu trasferito da Reggio Calabria, all'ispettore Giorgianni, indipendentemente dal trasferimento, fu ritirata per tre mesi la tessera del partito nazionale fascista ed il capo ufficio cavalier Testa fu rimosso dal posto di segretario del personale delle Ricevitorie, con decisione in data 27 marzo 1945, concluse per la dispensa del servizio del Pellegrino.

« Tale provvedimento venne impugnato dall'interessato ed il Consiglio di Stato, Sezione speciale epurazione, considerato che, dagli atti del procedimento epurativo, risultava pienamente provata la grave faziosità fascista del ricorrente, il quale, come sopra detto aveva denunciato per antifascismo, al segretario federale di Reggio Calabria i propri superiori che, pertanto, subirono dei danni dalla denuncia, con decisione in data 7 dicembre 1946, respinse il ricorso, confermando così, la dispensa dal servizio proposta dalla commissione di primo grado.

« In conseguenza di tale decisione il Pellegrino venne dispensato dal servizio con ef-

fetto dalla data della decisione stessa (7 dicembre 1946).

« Successivamente il ripetuto avventizio propose ricorso per revocazione, avverso la summenzionata decisione del Consiglio di Stato, deducendo che la stessa era viziata di errore di fatto, in quanto, la sezione speciale epurazione non aveva tenuto conto, nel valutare l'addebito, del motivo per cui il ricorrente denunciò, a suo tempo, al segretario federale i tre suoi superiori.

« In sostanza il Pellegrino ha ammesso esplicitamente la esistenza di tale denuncia, ma precisa che questa era stata determinata non da motivi politici, bensì da carattere privato, ragione per cui il Consiglio di Stato ebbe a rilevare che il Pellegrino non denunciava « un vero e proprio errore di fatto, cioè un errore nei sensi per cui era ammesso un fatto incontrastabilmente escluso nella sua materialità, ma assumeva un errore di valutazione di questo fatto »; per cui veniva a mancare l'elemento costitutivo dell'errore di fatto proposto dall'avventizio di cui trattasi, e pertanto, con declaratoria del 12 marzo 1949, dichiarò inammissibile il ricorso per revocazione.

« Ciò premesso, quanto alla opportunità — in linea generale — che siano riesaminati i provvedimenti di epurazione adottati nei confronti di alcune categorie, le quali sarebbero meritevoli di indulgenza, si fa presente, come del resto è noto, che le norme sull'epurazione furono notevolmente mitigate con il decreto legislativo 23 gennaio 1948, n. 46, emanato su proposta della Presidenza del Consiglio dei Ministri, onde ingiustificato apparirebbe qualsiasi iniziativa intesa a modificare le norme vigenti sulla materia ».

*Il Sottosegretario di Stato
per la grazia e giustizia
CASSIANI.*

GRECO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — « Per sapere se non ritenga che sia da intervenire immediatamente presso il Provveditorato alle opere pubbliche della Calabria affinché, tralasciando qualsiasi finanziamento di nuove opere, curi soltanto di portare a compimento le opere iniziate e interrotte fra le quali molte da troppo tempo.

« L'interrogante deve infatti lamentare lo strano sistema di quel Provveditorato di lottizzare cioè le opere pubbliche iniziandone i primi lotti senza ulteriori prosecuzioni, con quale grave danno per i lavori eseguiti e con quanta insoddisfazione dei paesi interessati alle opere.

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 31 GENNAIO 1950

« In Sant'Eufemia d'Aspromonte, ad esempio, le fognature iniziate sono rimaste incomplete alle condotte centrali, con l'aggravante che le strade dissecciate e sconvolte per l'esecuzione dei lavori restano oggi impraticabili. Nella città di Reggio Calabria, dopo avere iniziato i lavori della zona industriale, distruggendo una ferace estensione di agrumeti, tutto è rimasto sospeso con la conseguenza che la zona si è ormai trasformata in un vasto pantano di acque stagnanti ».

RISPOSTA. — « La richiesta è molto generica e pertanto non si è in grado di poter fornire indicazioni precise circa la possibilità o meno che siano portati a compimento i lavori già iniziati in Calabria, a cura di quel Provveditorato regionale alle opere pubbliche.

« Infatti, se si tratta di opere di conto degli enti locali finanziate con i fondi stanziati a sollievo della disoccupazione, è noto che tali stanziamenti hanno avuto carattere straordinario e contingente ed attualmente ogni disponibilità sui fondi stessi è esaurita.

« Sono, peraltro, intervenute le nuove disposizioni della legge 3 agosto 1949, n. 589, dirette appunto ad agevolare gli enti locali nella realizzazione dei loro programmi costruttivi; e pertanto spetta agli enti medesimi di provvedere al completamento di quelle opere di loro pertinenza, già iniziate con i fondi della disoccupazione e che non hanno potuto essere completate per mancanza di finanziamento.

« D'altra parte, se si tiene conto dello scopo a cui erano dirette le speciali norme di legge pro-disoccupazione, è in certo modo spiegabile il fatto che si sia cercato, con i fondi all'uopo autorizzati, di disporre il maggior numero possibile di interventi, là dove la situazione locale lo rendeva più urgente ed indispensabile con la conseguenza inevitabile di eseguire talvolta soltanto una parte delle opere.

« Per quanto poi riguarda la fognatura di Sant'Eufemia D'Aspromonte, si fa presente che, in quell'abitato, è stata recentemente costruita a carico dello Stato, trattandosi di centro terremotato, la intera rete principale del rione Petto, che già funziona regolarmente, e che nel contempo si è anche provveduto alla sistemazione delle strade interne.

« Attualmente, nel suddetto abitato, risulta sprovvisto di fognatura soltanto il rione Vecchio ma al riguardo deve osservarsi che la realizzazione di detta opera è subordinata all'attuazione del nuovo piano regolatore dell'abitato stesso in quanto non è possibile, per

ragioni sismiche ed igieniche, mantenere per le nuove edificazioni che dovranno sorgere in detto rione l'andamento plano-allometrico dei vicoli stretti ed a ripido pendio che oggi dividono le varie unità edificabili.

« Al completamento, invece, dei lavori di sistemazione della zona industriale di Reggio Calabria, in contrada Pentimele, non si è potuto ancora provvedere, essendo sorte delle difficoltà di carattere tecnico, che si riferiscono all'idoneità della zona stessa, in relazione al suo collegamento ferroviario con il porto e con la strada ferrata per Battipaglia.

« Secondo, infatti, una relazione presentata dall'ufficio del Genio civile di quella città, sarebbero venute a modificarsi sostanzialmente le premesse che fecero a suo tempo ritenere la zona di Pentimele come la più idonea, appunto perché di facile collegamento ferroviario.

« Ma tale sostanziale modifica comporterebbe anche un diverso studio di tutti i residui problemi di sistemazione a carico dello Stato, quali le fognature, l'impianto idrico, quello di illuminazione, ecc.

« Si è ravvisato pertanto indispensabile l'invio da parte di questo Ministero di un funzionario tecnico, con l'incarico di sentire il parere di tutti gli organi interessati alla soluzione del problema (Amministrazione ferroviaria, Comune e Camera di commercio) e di suggerire poi e concretizzare il nuovo indirizzo da seguire prima di procedere nello studio del progetto di completamento della zona di che trattasi.

« L'ispettore generale del Genio civile a ciò delegato, ha già effettuato il sopralluogo e deve ora prendere gli ultimi definitivi accordi con la Direzione generale delle ferrovie per presentare il suo rapporto, nel quale sarà prospettata la soluzione stabilita per portare a compimento le opere di che trattasi.

« Ogni decisione da adottarsi in proposito è perciò subordinata alle proposte che saranno avanzate ».

Il Sottosegretario di Stato

CAMANGI.

GRECO. — *Al Ministro dell'interno.* — « Per conoscere se è tollerabile che i dipendenti di molti comuni della Calabria debbano vivere senza stipendio per 4, 5, 6, 8 mesi ed anche un anno e costretti così a debiti, umiliazioni e privazioni, a causa soprattutto dell'insufficienza ed il malgoverno delle amministrazioni locali ».

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 31 GENNAIO 1950

RISPOSTA. — « La maggior parte dei comuni calabresi ha scarse entrate patrimoniali e trae i propri mezzi quasi esclusivamente dai proventi dei tributi, ragione per cui, per ristabilire l'equilibrio fra le entrate — rimaste pressoché invariate — e le spese, di molto aumentate, sarebbe stato necessario aumentare i tributi in maniera adeguata.

« Programma che molte civiche amministrazioni non hanno voluto attuare limitandosi solamente a ritoccare lievemente i ruoli dei tributi locali, con la conseguenza che il relativo importo è tuttora, insufficiente rispetto alle accresciute esigenze finanziarie.

« In altri casi, il mancato pagamento degli stipendi al personale è dipeso da momentanea deficienza di cassa derivante dalla ritardata compilazione dei ruoli tributari. Ma in tali circostanze essendosi potuto legittimamente esercitare il potere surrogatorio dell'autorità di vigilanza, è stato disposto l'invio, in vari comuni, di appositi commissari per ovviare all'inconveniente.

« Comunque sono state reiteratamente diramate dai prefetti circolari ai comuni, con cui è stata richiamata l'attenzione degli amministratori sulla imprescindibile necessità di provvedere tempestivamente alla applicazione dei tributi e alla formazione dei relativi ruoli; sulla responsabilità cui si va incontro per l'omessa applicazione dei tributi o per lo stanziamento in bilancio di entrate puramente figurative.

« In particolare sono stati interessati i prefetti della Calabria affinché, per i comuni nei quali permanga la situazione segnalata, siano adottati tutti i possibili provvedimenti di competenza per un sollecito ristabilimento della legalità e per venire incontro alle giuste esigenze del personale dipendente.

Il Ministro
SCELBA.

GRIFONE. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — « Per conoscere le ragioni che impediscono la pubblicazione delle graduatorie dei concorsi, ordinari e speciali, già espletati da tempo; e per sapere se non sia d'avviso che i vincitori dei concorsi sopraindicati abbiano diritto di essere nominati all'inizio dell'anno scolastico 1949-50 ».

RISPOSTA. — « La pubblicazione della graduatoria dei concorsi, ordinari e riservati, a cattedre nelle scuole medie è subordinata alla registrazione di esse da parte della Corte dei conti.

« Tale registrazione è già in corso.

« Ad ogni modo si assicura che i vincitori dei predetti concorsi hanno già ottenuto la nomina in ruolo con effetto dall'inizio del corrente anno scolastico, con riserva, beninteso, della registrazione della Corte dei conti ».

Il Ministro
GONELLA.

GRILLI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — « Per conoscere i motivi che hanno finora impedito lo svolgimento dei lavori per la ricostruzione del ponte sul Ticino da Galliate a Turbigo e se non intenda intervenire perché i suddetti lavori vengano sollecitamente iniziati.

« L'interrogante fa presente che la mancata ricostruzione del ponte in questione è causa, oltre che di notevole disagio per le popolazioni, anche di sensibile danno economico per i maggiori percorsi cui debbono assoggettarsi i carichi di merce ».

RISPOSTA. — « Per la costruzione del ponte sul Ticino presso Turbigo (Milano), fu a suo tempo redatto, a cura dell'amministrazione provinciale di Milano, un progetto di massima, in base al quale, in data 25 gennaio 1949, fu tenuta una gara di licitazione privata per l'appalto dei relativi lavori, di cui rimase aggiudicataria l'impresa fratelli Falciola.

« L'impresa appaltatrice, invitata, a norma di capitolato, a presentare gli elaborati esecutivi ed i calcoli di stabilità, prospettò alcune proposte che, data l'importanza dell'opera, si ritenne opportuno sottoporre all'esame degli organi tecnici consultivi dell'Amministrazione.

« Il Consiglio superiore dei lavori pubblici ha recentemente espresso il suo avviso in merito.

« In base a tale parere, sono state da questo Ministero impartite al Provveditorato alle opere pubbliche di Milano, opportune istruzioni affinché, attenendosi alle conclusioni cui è addivenuto il predetto Consesso, disponga che l'impresa Falciola dia corso, senza indugio, agli ulteriori adempimenti tecnici ed amministrativi che le saranno richiesti, secondo il suaccennato parere, per poter poi, previa definitiva approvazione del Consiglio superiore, dare inizio all'attuazione dell'opera ».

Il Sottosegretario di Stato
CAMANGI.

GUADALUPI, AMADEI, TOLLOY, BOTTONELLI, ROVEDA, AZZI E BORELLINI GINA. — *Ai Ministri della difesa e del te-*

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 31 GENNAIO 1950

soro: — « Per conoscere se intendano dare esecuzione al disposto di cui all'articolo 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 21 marzo 1947, n. 158, presentando al più presto un disegno di legge che provveda alla concessione di un contributo a carico dello Stato per la traslazione delle salme dei caduti in guerra e nella lotta partigiana dall'estero e dal territorio delle colonie e quale conto hanno tenuto dell'ordine del giorno votato all'unanimità dalla V Commissione (Difesa) della Camera, in sede legislativa, nella seduta dell'11 dicembre 1948, che proponeva il trasporto gratuito delle salme con mezzi dello Stato, esentando le famiglie da tale notevole spesa e che dovrà estendersi anche in numerosi casi di cui al soprarichiamato articolo 5. Nella negativa — in ogni caso — per conoscere quali ragioni non permetterebbero di rispettare il precedente impegno di legge, l'accettato ordine del giorno e la umana aspirazione di migliaia di famiglie italiane ».

RISPOSTA. — « Questo Ministero si è da tempo preoccupato del problema della sistemazione delle salme dei Caduti all'estero e nei territori coloniali, e ha fatto compiere dal Commissariato onoranze ai Caduti, accurati studi in proposito.

« Sulla base di tali studi sono successivamente intervenuti scambi di vedute con le Amministrazioni interessate (Africa Italiana, Esteri e Tesoro) e si sarebbe venuti nella determinazione di massima di effettuare a totali cure e spese dello Stato la traslazione e sistemazione in Italia delle anzidette salme da tutti i paesi per i quali sarà possibile operare in tal senso.

« Un primo stanziamento di lire 250 milioni in conto della spesa, che naturalmente sarà ripartita in più di un esercizio finanziario, è stato preannunziato dal Ministero del tesoro. Al relativo disegno di legge sarà dato corso non appena verranno accertate le maggiori entrate necessarie per assicurarne la copertura, in relazione a quanto disposto nell'articolo 81 della Costituzione.

« Per ciò che si riferisce all'ordine del giorno votato dalla V Commissione (Difesa) della Camera nella riunione dell'11 dicembre 1948, si fa presente che questo Ministero non mancò di prenderlo nel più attento esame.

« Al riguardo si prospetta quanto segue:

« Se si considerano le spese da sostenersi per la traslazione di una salma isolata per via ordinaria, il contributo concesso dallo Stato non è nella maggior parte dei casi, suf-

ficiente allo scopo. Lo stesso contributo invece, può considerarsi adeguato alle necessità nel caso di traslazioni collettive.

« Infatti alcune ditte di autotrasporti si sono attrezzate in maniera da poter effettuare traslazioni collettive richiedendo alle famiglie, che se ne sono avvalse in larga misura, oltre la completa cessione del contributo statale, una modesta somma suppletiva, che si aggira in media sulle otto o diecimila lire, che sono compensate, o quasi, dal risparmio delle spese non indifferenti di corrispondenza, telegrafo, lavori, tasse comunali, eccetera, che rimangono tutte a carico delle ditte che si assumono la responsabilità del trasporto.

« Se, poi, gli interessati eseguono direttamente la traslazione per ferrovia, quasi sempre riescono, con la sola somma concessa dallo Stato, ad eseguire la pietosa operazione.

« Il Ministero dei trasporti ha stabilito, al riguardo, speciali tariffe:

una cassa normale, spedita per ferrovia, comporta una spesa di lire 38,25 al chilometro;

due casse normali viaggianti sullo stesso carro ferroviario e per lo stesso percorso importano una spesa di lire 76 al chilometro;

la spedizione effettuata come collo ferroviario (cassetta piccola) viene a costare lire 10,20 al chilometro.

« Conseguentemente il contributo medio di lire 23.000 concesso dallo Stato potrebbe considerarsi sufficiente, in linea normale a coprire le spese.

« Va aggiunto che, sia nel caso di trasporto per via ordinaria che in quello di trasporto per ferrovia, è concessa l'esenzione dal pagamento delle tasse di autorizzazione e di transito nelle provincie intermedie.

« Ciò posto, si è ritenuto non fosse il caso di studiare un sistema di trasporto gratuito con mezzi dello Stato, tanto più che l'attuazione di tale sistema, mentre non avrebbe arrecato sensibili vantaggi alle famiglie, che avrebbero dovuto — anzi — attendere l'espletamento di pratiche burocratiche talvolta necessariamente non brevi, si presentava complicata ed onerosa.

« Quanto sopra vale, naturalmente, per le salme dei Caduti nel territorio nazionale, mentre per quelle dei Caduti all'estero e nelle colonie è stato studiato, come più sopra accennato, un sistema del tutto diverso, presentandosi la questione con caratteri assai differenti ».

*Il Sottosegretario di Stato
per la difesa.*

MEDA.

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 31 GENNAIO 1950

GUADALUPI. — *Al Ministro del tesoro.* — « Per conoscere se non ritenga opportuno intervenire d'urgenza con senso di umana solidarietà presso la competente direzione generale servizi pensioni non di guerra perché la stessa provveda subito ad emettere il certificato di pensione di guerra all'ex marinaio del battaglione San Marco, Turchiarulo Bernardino, di Carmine, classe 1920, matricola 6975, appartenente alla Compamare Brindisi, gravemente ammalato di tubercolosi polmonare bilaterale e riconosciuto tale per superinvalidità aggravata da causa di guerra ed al quale la commissione medica per le pensioni di guerra di Taranto ha proposto l'assegnazione della prima categoria per anni due, più assegno di superinvalidità (tabella, lettera g).

« La presente si è resa necessaria dal ritardo, ormai usuale, con cui si risolvono casi di assegnazione di pensione ad ex combattenti in disgraziatissime condizioni economiche e gravemente ammalati ».

RISPOSTA. — « Essendo stati raccolti tutti gli elementi necessari per adottare il provvedimento di liquidazione di assegni di pensione di guerra, con decreto ministeriale in data 27 dicembre 1949, a favore dell'ex marinaio, Turchiarulo Bernardino (tale risulta dagli atti il nome di battesimo, anziché quello di Berardino) di Carmelo, nato il 17 ottobre 1920 in Fasano, ed ivi domiciliato, è stato concesso l'assegno di prima categoria, con l'aggiunta dell'assegno di superinvalidità di cui alla tabella E, lettera g), annessa al regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, per la durata di due anni, per affezione polmonare tubercolare.

« Il relativo ruolo di iscrizione, n. 5107200, viene trasmesso, con elenco n. 62, del 29 dicembre 1949, all'ufficio provinciale del Tesoro di Brindisi per il pagamento in Fasano ».

Il Sottosegretario di Stato
CIFALDI.

GUADALUPI. — *Ai Ministri del tesoro e delle finanze.* — « Per conoscere per quali motivi si tardi ancora nel pagamento delle indennità per requisizioni alleate a cittadini della provincia di Brindisi, che da vario tempo avevano consolidato tale loro diritto per essere state già disposte le relative liquidazioni da parte delle autorità militari e dal competente ufficio del Genio e — in definitiva — se non ritenga opportuno intervenire perché l'Ufficio provinciale del tesoro di Brin-

disi dia sollecito corso ai pagamenti di cui innanzi, considerando superate le eccezioni da questo ultimo ufficio sollevate ».

RISPOSTA. — « Il pagamento delle indennità per requisizioni d'immobili per conto degli Alleati veniva disposto, secondo istruzioni originariamente impartite dal Ministero delle finanze (sede di Salerno), dagli Uffici provinciali del tesoro, in base ad ordini di requisizione emanati dai competenti uffici del Genio militare.

« La Corte dei conti, in sede di parificazione del bilancio consuntivo dell'esercizio 1947-48, ha rilevato che i pagamenti disposti con la procedura ora detta non erano regolari, in quanto eseguiti senza il preventivo controllo e l'approvazione degli organi centrali, previsti dalle norme di contabilità generale dello Stato.

« A seguito di tale rilievo, è stato necessario da parte di questo Ministero (Direzione generale del Tesoro), la diramazione di nuove istruzioni, secondo le quali i pagamenti in questione sono stati affidati alle Intendenze di finanza, che vi provvedono con ordinativi tratti su ordini di accreditamento.

« Alla fine dell'anno decorso presso l'Intendenza di finanza di Brindisi erano giacenti n. 48 pratiche della specie, per la definizione urgente delle quali l'intendente di finanza ha testé assicurato di avere impartite le disposizioni opportune ».

Il Sottosegretario di Stato
per il tesoro
GAVA.

GUARIENTO. — *Ai Ministri del tesoro e dell'interno.* — « Per conoscere se, in considerazione del lungo periodo di tempo necessario per la definizione delle pratiche relative alle pensioni di guerra e dello stato di gravissimo disagio in cui versano i genitori, che a causa della morte dei figli militari sono venuti a mancare dei necessari mezzi di sussistenza, non ritengano opportuno ed urgente proporre l'emanazione di un provvedimento apportante congrui aumenti dei soccorsi giornalieri attualmente corrisposti in misura del tutto inadeguata.

« L'interrogante, chiede, nel contempo, che venga esaminata la necessità di estendere i soccorsi giornalieri a favore dei genitori e dei collaterali dei militari deceduti, che hanno lasciato vedove ed orfani e come tali aventi diritto alla pensione denominata « as-

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 31 GENNAIO 1950

segno alimentare speciale », giusta il disposto dell'articolo 42 del regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491 ».

RISPOSTA. — « La materia dei soccorsi giornalieri, dovuti ai congiunti dei caduti in guerra in attesa della liquidazione della pensione, è regolata dal competente Ministero dell'interno, al quale, pertanto, è demandata la iniziativa per eventuali ritocchi alla consistenza dei soccorsi stessi.

« La interferenza di questo Sottosegretariato nella suindicata materia è ristretta alle modalità ed ai limiti degli eventuali recuperi da attuarsi, dalla data di decorrenza della pensione, sui ratei arretrati, all'intento di ovviare al duplice e concomitante pagamento dei due distinti benefici, non consentito dalle vigenti disposizioni.

« Anche per quanto riguarda la chiesta estensione del soccorso giornaliero a favore dei genitori dei Caduti che abbiano lasciato vedova o prole con diritto a pensione, la relativa proposta rientra nella sfera di competenza del Ministero dell'interno.

« Nel merito questo Sottosegretariato riterrrebbe necessario subordinare, in ogni caso, la concessione del nuovo beneficio ad un rigoroso vaglio da parte delle competenti commissioni comunali e ciò per non cadere in criteri arbitrari e di eccessiva larghezza che sarebbero in contrasto con quelli seguiti per il conferimento dell'assegno alimentare speciale.

« L'esame, pertanto, dei requisiti per la concessione del soccorso giornaliero ai genitori, quando vi sia il concorso della vedova o della prole, dovrebbe svolgersi in base alle norme, sancite dagli articoli 37 e seguenti del regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, che regolano anche il conferimento ai genitori dell'assegno alimentare speciale, sia relativamente all'accertamento dello stato di bisogno, sia in ordine alla misura del soccorso stesso che, analogamente, dovrebbe essere pari al terzo di quella dovuta ai genitori superstiti, quando il Caduto non abbia lasciato vedova o prole con diritto a pensione ».

*Il Sottosegretario di Stato
per le pensioni di guerra*

CIFALDI.

GUIDI CINGOLANI ANGELA MARIA. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — « Per conoscere se intende, nei futuri trasferimenti delle insegnanti di scuole elementari, tener conto delle vedove di guerra con figli a carico, che per ragioni di studio degli stessi

chiedono di risiedere in località sedi di istituti scolastici, riservando loro una aliquota di posti, e che comunque possano usufruire a parità di merito di titolo preferenziale ».

RISPOSTA. — « I criteri fondamentali che informano l'ordinanza sui trasferimenti del personale insegnante di ogni ordine e grado di scuole, sono stabiliti di anno in anno, da un'apposita commissione formata da rappresentanti del Ministero e delle organizzazioni sindacali.

« Premesso quanto sopra, si osserva che già nella ordinanza che ha regolato il movimento magistrale, per l'anno scolastico 1949-1950 è stato previsto uno speciale punteggio in favore dei maestri che si trovano nelle condizioni indicate. Più precisamente è stata stabilita l'assegnazione di sei punti in favore di coloro che abbiano necessità di provvedere all'educazione dei figli, qualora manchino nella sede attuale gli istituti che essi debbono frequentare.

« Per quanto concerne una più marcata preferenza per le maestre che, oltre a trovarsi nelle condizioni di cui sopra, siano anche vedove di guerra, non si mancherà di esaminare la questione per una equa soluzione in occasione della emanazione delle norme per il movimento magistrale del prossimo anno scolastico ».

*Il Ministro
GONELLA.*

INVERNIZZI GAETANO E VENEGONI. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — « Per conoscere quali provvedimenti intende adottare per costringere la S.T.I.P.E.L. a corrispondere ai propri dipendenti le normali retribuzioni maturate al 27 novembre 1949, che sono state ingiustamente trattenute dalla ditta allo scopo di esercitare una pressione illegale, in violazione del diritto di sciopero garantito dalla Costituzione ».

RISPOSTA. — « Lo sciopero dei telefonici sociali si iniziò il giorno 26 novembre, con astensione totale dal lavoro del personale e il pagamento degli stipendi al personale della S.T.I.P.E.L. ha luogo alla fine del mese e non il giorno 27.

« Il pagamento suddetto non ha quindi potuto essere effettuato alla fine del mese perché — a causa dello sciopero — il personale addetto a tale servizio, assente dal 26 novembre, non ha potuto neppure procedere alla preparazione delle operazioni contabili e di

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 31 GENNAIO 1950

cassa e ai conseguenti tempestivi invii di quanto occorrente alle varie sedi.

« Come è noto, comunque, la questione è stata superata dall'accordo intervenuto fra le parti nei giorni 14 e 16 dicembre 1949 ».

Il Ministro
JERVOLINO.

INVERNIZZI GAETANO. — *Al Ministro dell'interno.* — « Per conoscere quali provvedimenti intende adottare perché la questura di Milano osservi la legge nei confronti dei portieri e custodi di immobili urbani.

« Questi lavoratori, avendo ricevuto un rifiuto da parte dei datori di lavoro ad alcune loro modeste richieste, in segno di protesta hanno deciso di anticipare di un'ora la chiusura dei portoni e cioè dalle 22 alle 21.

« La questura, prendendo apertamente posizione per i proprietari, è intervenuta nella vertenza minacciando il ritiro della licenza e l'arresto a quei portieri e custodi che seguissero le direttive del proprio sindacato, con il pretesto che essi infrangerebbero le disposizioni di polizia vigenti; cosa non conforme alla verità, poiché la anticipata chiusura di un'ora dei portoni non mette assolutamente in pericolo la sicurezza delle abitazioni.

« Si impone pertanto da parte del Ministro l'intervento presso la questura di Milano perché rientri nella legalità ».

RISPOSTA. — « In conseguenza di una vertenza di carattere sindacale sorta con i proprietari di case, i portieri delle case di abitazione di Milano decisero la chiusura anticipata di un'ora dei portoni. Tale decisione era, però, in contrasto con una ordinanza della questura, a suo tempo emessa ai sensi dell'articolo 61 della legge di pubblica sicurezza che stabiliva la chiusura dei portoni alle ore 22. Perciò la questura provvide a rivolgere diffida intesa al rispetto dell'ora di chiusura stabilita dalla detta ordinanza con la comminatoria di eventuali provvedimenti amministrativi.

« Alle rimostranze mosse dalla Camera del lavoro, la questura non ha mancato di far presente che non intendeva menomamente interferire nel diritto di sciopero, ma soltanto di richiamare, nell'ambito della sua competenza, una categoria di lavoratori, che esplicano una attività regolata e coperta da una autorizzazione di polizia, al rispetto di obblighi imposti dall'autorità di pubblica sicurezza nell'interesse dell'ordine e della sicurezza pubblica.

« Il Ministero conviene nel punto di vista espresso dalla questura di Milano e non ha, quindi, provvedimenti da adottare al riguardo ».

Il Ministro
SCELBA.

INVERNIZZI GAETANO. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — « Per conoscere su quali regolamenti e su quale fondamento giuridico, si basino le disposizioni impartite al direttore delle Carceri giudiziarie di Brescia, per cui al detenuto politico Modesti Ostelio, antifascista, dal fascismo già condannato a lunghissimi anni di carcere, glorioso combattente della libertà per cui venne gravemente ferito e mutilato, è stata rifiutata la consegna delle tre delle quattro pubblicazioni dell'interrogante inviate e cioè: *Rinascita*, *Vie Nuove* e *Lavoro*. Il rifiuto del direttore del carcere di Brescia è motivato dalla « natura politica » delle riviste proibite.

« L'interrogante chiede all'onorevole ministro di conoscere quali sono i giornali e riviste dal Ministero di grazia e giustizia considerati di « natura politica » e quelli che non lo sono ».

RISPOSTA. — « Si osserva che a norma dell'articolo 140, capoverso secondo, del vigente regolamento penitenziario, la facoltà di autorizzare o meno la lettura dei determinati libri, giornali e riviste, è data alle singole direzioni, le quali, nel decidere, devono tenere necessariamente conto della situazione dell'istituto e della qualità dei richiedenti, e preoccuparsi soprattutto del mantenimento dell'ordine e della disciplina.

« I criteri di massima che le direzioni devono tenere presenti in tale delicata materia furono dettati con circolare del 7 marzo 1949 la quale stabilisce:

1°) che si debbano limitare o addirittura vietare quelle pubblicazioni che siano da ritenersi nocive all'ordine interno dello stabilimento, perché di propaganda politica ovvero di contenuto immorale;

2°) che, per quanto riguarda, i libri, la concessione sia data con criteri di larghezza ai detenuti più meritevoli e che per la loro cultura, possano giustamente vagliare le questioni ed argomenti trattati senza peraltro riportare dalle stesse facili suggestioni ».

Il Sottosegretario di Stato
CASSIANI.

LACONI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — « Per conoscere se non ritenga opportuno procedere alla definitiva sistema-

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 31 GENNAIO 1950

zione delle insegnanti elementari della provincia di Cagliari e della città, già comandate da cinque anni, nelle sedi ove ottengono i comandi e ciò prima di procedere ai trasferimenti nelle prefate sedi.

« Tale provvedimento è attuabile in quanto un buon numero di posti si renderà disponibile per il collocamento a riposo, per limiti di età, di parecchie insegnanti; ed è da ritenersi necessario, in quanto un eventuale trasferimento in altra sede delle insegnanti comandate porrebbe queste in gravi situazioni economiche e morali ».

RISPOSTA. — « L'ordinario movimento degli insegnanti elementari per l'anno scolastico 1949-50 è stato effettuato dai provveditori agli studi, in base alle norme impartite con l'Ordinanza ministeriale n. 987/13 del 28 febbraio 1949, secondo le quali i posti disponibili nei capoluoghi di provincia sono stati conferiti per metà ai maestri che chiedevano il trasferimento e per l'altra metà accantonati, giusta le vigenti disposizioni legislative, pei vincitori dei futuri concorsi magistrali.

« È da tenere comunque presente che la situazione dei maestri in assegnazione provvisoria non riguarda esclusivamente Cagliari, ma tutti i capoluoghi di provincia e che con tali assegnazioni il Ministero ha cercato di venire incontro a determinate situazioni familiari e di fatto (maestri sinistrati, maestri profughi, maestri titolari in sedi irraggiungibili per difetto di mezzi di comunicazione, ecc.).

« Tali circostanze sono contemplate e valutate anche ai fini del movimento magistrale con appositi punteggi che integrano notevolmente il punteggio attribuito all'anzianità e alle qualifiche di servizio cioè agli elementi più tipicamente scolastici e di carriera.

« Pertanto un provvedimento nel senso indicato che tenderebbe a che le assegnazioni provvisorie siano trasformate in definitive, si risolverebbe nell'assoluta preferenza, nella valutazione generale dei requisiti, agli elementi di cui sopra, a scapito dei maestri più anziani, ai quali sarebbe impedito, o comunque difficilissimo il trasferimento in sede del capoluogo. Ciò che ovviamente si risolverebbe in una palese ingiustizia.

« Si aggiunge che per la graduale normalizzazione della vita civile nel paese molti dei motivi che rendevano difficile e costosa la restituzione dei maestri alle loro sedi di titolarità non hanno più l'urgenza che avevano negli anni decorsi e che, col movimento per il corrente anno scolastico parte degli in-

segnanti in parola ha potuto avere la sistemazione desiderata: anche tale considerazione non conclude per l'opportunità del provvedimento proposto.

« Si aggiunge infine che questo Ministero, prima dell'inizio del corrente anno scolastico, ha dato opportune istruzioni ai provveditori agli studi che, nella graduale eliminazione delle assegnazioni provvisorie del personale insegnante, fossero tenute nella debita considerazione, ciò per la loro conferma, quelle concessi ad insegnanti, che, pur avendo presentato domanda di trasferimento, non poterono essere accontentati e per i quali tuttora sussistono i motivi che a suo tempo determinarono la concessione dell'assegnazione provvisoria ».

Il Ministro

GONELLA.

LACONI. — *Al Ministro del tesoro.* — « Per conoscere quali provvedimenti intenda adottare per risolvere la gravissima situazione finanziaria nella quale versa l'Opera nazionale maternità e infanzia in seguito agli stanziamenti, per essa disposti, che debbono ritenersi inadeguati alle esigenze della stessa.

« Già dopo gli stanziamenti per lo scorso esercizio la sede centrale dell'Opera faceva presenti le difficoltà enormi che si dovevano superare per mantenere in vita determinate attività assistenziali. Oggi, malgrado le iniziative prese, la situazione si è ulteriormente aggravata.

« Si prenda, ad esempio, la situazione in cui versa la Federazione provinciale di Cagliari; essa ha ricevuto un'assegnazione di lire 29 milioni pari a quella dello scorso esercizio. Se da questa cifra si tolgono, lire 20 milioni necessarie per le spese di amministrazione generale, stipendi e varie, restano lire 9 milioni per l'assistenza ad una provincia che conta oltre 500.000 abitanti, la quale oltre ai danni derivanti dalla guerra, ha subito mille altre calamità, raggiungendo un pietoso abbassamento delle condizioni di vita determinato dal triste primato della morbidità tubercolare e di tutte le altre malattie sociali. Tenendo presente che, secondo i calcoli più prudenti, per mantenere in vita le attività più necessarie, sono state preventivate spese assistenziali per lire 17.375.000, si constata già un passivo iniziale di lire 8.375.000.

« È chiaro pertanto che per raggiungere il pareggio occorrerebbe sospendere ancora una gran parte dei servizi, già ridotti al minimo indispensabile, con le conseguenze che è facile immaginare.

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 31 GENNAIO 1950

« All'interrogante sembra, concludendo, che sia necessario provvedere al più presto ad un aumento degli stanziamenti per raggiungere, almeno, una certa stabilità dei servizi assolutamente indispensabili ».

RISPOSTA. — « Si risponde all'uopo quanto segue, per conto del Ministero del tesoro, dato che l'Opera nazionale maternità e infanzia è sottoposta alla vigilanza di questo A.C.I.S.:

« La lamentate manchevolezze dell'assistenza da parte dell'Opera nazionale maternità e infanzia nella provincia di Cagliari si riferiscono certamente agli ultimi mesi del 1948, nei quali effettivamente quella Federazione provinciale dell'Opera, e tante altre, dovettero rallentare il loro ritmo assistenziale per la deficienza dei mezzi.

« È noto infatti che i fondi necessari ad assicurare, nei suoi molteplici settori, l'opera di assistenza spettante all'Opera nazionale maternità e infanzia direttamente o attraverso le singole Federazioni provinciali, sono concessi annualmente dal Ministero del tesoro.

« Per l'esercizio finanziario in corso contro una richiesta di circa 6 miliardi di lire, formulata dall'Opera nazionale maternità e infanzia, erano stati assegnati 2 miliardi e 500 mila lire, ciò che aveva determinato una sensibile contrazione delle attività dell'Ente.

« Questo Alto Commissariato ha svolto, pertanto, continua opera di sollecitazione presso il dicastero competente al fine di ottenere una maggiorazione di fondi. Con recente provvedimento, infatti, è stato assegnato all'Opera nazionale maternità e infanzia un altro miliardo e mezzo di lire, portando così a 4 miliardi lo stanziamento.

« Tale situazione di disagio è ormai del tutto superata specie dal 1949, da quando cioè, a seguito delle premure svolte da questo Alto Commissariato, il competente Ministero del tesoro elevò a 7 miliardi lo stanziamento a favore dell'Opera nazionale maternità e infanzia.

« In conseguenza della maggiore disponibilità la sede centrale dell'Opera nazionale maternità e infanzia non solo approvava integralmente il bilancio presentato dalla Federazione provinciale di Cagliari per il 1949 ammontante a 50 milioni, ma concedeva, altresì, 10 milioni per le particolari esigenze di quella provincia.

« Pertanto, il bilancio della Federazione provinciale di Cagliari ha presentato, dal

1947 in poi, i seguenti miglioramenti nel suo finanziamento:

Anno	Somma concessa	Stanziamento in più
1947 . . .	29.000.000	—
1948 . . .	38.000.000	9.000.000
1949 . . .	60.000.000	31.000.000

« Esistono 27 centri di zona (zone di assistenza) e le seguenti istituzioni: 32 consultori pediatrici, 24 consultori materni, 2 consultori dermosifilopatici, 4 case madre e bambino, 5 refettori materni (oltre i 4 delle case), 4 asili nido delle case, 72 scuole materne sovvenzionate, 9 specialisti pediatri, 7 specialisti ostetrici, 2 specialisti dermosifilopatici, 14 A.S.V., 12 coadiutrici.

« Le suddette istituzioni risultano tutte regolarmente funzionanti, salvo qualche eventuale breve interruzione per i motivi suesposti ».

L'Alto Commissario
COTELLESA.

LATORRE. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — « Per conoscere i motivi che ostano alla istituzione della scuola media nel comune di Ginosa (Taranto), e se non ritiene opportuno venire incontro al legittimo desiderio di quella popolazione, che da decenni chiede tale scuola che valga ad eliminare il fatto che i suoi studenti devono percorrere 114 chilometri al giorno per recarsi nel capoluogo per la frequenza di tali corsi, con notevole aggravio economico per il bilancio familiare, oltre all'inconveniente che i giovani studenti sono costretti ad alzarsi alle 4 del mattino per poter arrivare in tempo, con l'orario d'inizio delle lezioni, nel capoluogo e rientrare la sera alle 17.

« La scuola media a Ginosa servirebbe oltre il detto comune, quello di Laterza, distante dal primo soltanto 7 chilometri, e servirebbe una popolazione che nel suo complesso è superiore ai 26.000 abitanti, con quale sviluppo degli studi medi e di avviamento a quelli classici e scientifici, è facile immaginare ».

RISPOSTA. — « È noto che neppure per il corrente anno scolastico questo Ministero ha potuto provvedere alla istituzione di nuove scuole, data la ben nota condizione del bilancio statale che non ha consentito lo stanziamento dei fondi occorrenti.

« A parte ciò, sta di fatto che niuna domanda è pervenuta dal comune di Ginosa per

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 31 GENNAIO 1950

l'istituzione di una scuola media governativa, domanda che deve essere corredata dei prescritti documenti, tra cui la deliberazione, relativa alla assunzione da parte del comune degli impegni relativi agli obblighi di legge, approvata dalla Giunta provinciale amministrativa e ratificata dal Ministero dell'interno ».

Il Ministro
GONELLA.

LATORRE. — *Al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai Ministri dell'interno, della difesa (Marina), della marina mercantile, del lavoro e previdenza sociale e dell'industria e commercio.* — « Per conoscere in quale considerazione tengono l'ordine del giorno loro inviato dalla commissione interna di fabbrica dei Cantieri navali di Taranto, in data 22 novembre 1949; e per sapere se non ritengano opportuno e urgente, al fine di evitare una più grave crisi che potrebbe turbare l'ordine pubblico, oltretutto costringere alla fame migliaia di operai e famiglie, realizzare i punti 1, 2, 3 e 4 delle richieste formulate; ed inoltre se non ritengano di accettare e realizzare il « richiamo » che esso fa all'attenzione del Governo ».

RISPOSTA. — « Si risponde anche a nome del Presidente del Consiglio dei Ministri e degli altri ministri interrogati e si comunicano, qui di seguito, gli elementi di risposta separatamente per quanto riguarda i punti 1, 2, 3 e 4 dell'ordine del giorno votato il 22 novembre 1949 dai lavoratori dei Cantieri navali di Taranto riuniti in Assemblea generale.

« *Punto 1.* — Il Ministero della marina mercantile assegnò a suo tempo ai Cantieri di Taranto la costruzione di nove navi per 22.142 tonnellate, in osservanza della riserva del 30 per cento, ai Cantieri del Mezzogiorno contenuta nella legge 8 marzo 1949, n. 75, ma nessuno degli enti armatoriali ha però presentato il contratto di commessa entro il termine previsto dall'articolo 13 della citata legge.

« Per superare la conseguenza grave della decadenza in cui sono incorsi i beneficiari, si è disposta, con un provvedimento di legge straordinario (legge 15 dicembre 1949, n. 945), la concessione agli interessati di un ulteriore termine di 15 giorni per chiedere la riammissione al godimento delle agevolazioni previste dalla citata legge n. 75.

« Solo dopo l'espletamento di questa rapida procedura, si potrà vedere se e quali

nuove costruzioni risulteranno effettuabili a Taranto.

« *Punto 2.* — Si fa presente che sono già in corso studi per un ulteriore programma di costruzioni navali e un primo esame del problema sarà fatto nel corrente mese dal Consiglio superiore della marina mercantile.

« *Punto 3.* — L'Amministrazione ha attentamente valutato le domande di ammissione ai benefici per la scelta del tonnellaggio corrispondente alle esigenze nazionali ed ha anche largamente discusso e dato suggerimenti agli armatori ammessi; ma la legge n. 75 non dà poteri all'Amministrazione per ottenere dagli armatori l'impegno di effettuare la costruzione di naviglio.

« *Punto 4.* — Quando sarà esaurita la procedura per la rimessa in termini indicata al n. 1, l'Amministrazione potrà accertare se vi sarà tonnellaggio vacante, ove taluno dei beneficiari non richiedesse la citata riammissione. Una ulteriore constatazione di eventuale disponibilità si effettuerà se coloro che fossero riammessi nei termini li lasciassero scadere senza dar luogo ad atti concreti di inizio delle costruzioni. Dopo tali constatazioni si potrà esaminare la sostituzione dei beneficiari rinunciatari, o definitivamente decaduti, con altri beneficiari, avendo l'Amministrazione stessa, larga possibilità di scelta in base alle domande presentate nei termini della legge n. 75. L'eventuale devoluzione alla F.I.N.M.A.R.E. di parte di tonnellaggio già assegnata all'armamento libero è pertanto ancora prematura ».

*Il Sottosegretario di Stato
per la difesa*
MEDA.

LECCISO, MONTERISI, PUGLIESE, PIGNATELLI, CERAVOLO. — *Al Ministro delle finanze.* — « Con riferimento a precedente interrogazione e alla risposta scritta del 7 novembre 1949, se non ritenga che le vendite, da parte di agricoltori, di olio ottenuto in tutto o in parte con olive loro cedute dai propri coloni o mezzadri debbano essere esentate dall'imposta generale sull'entrata; ciò perché, lungi dal costituire una attività speculativa, la vendita dell'olio prodotto con olive dei propri fondi è conseguenza di un atto, che è alla base del rapporto mezzadrile e colonico, in quanto nella maggior parte dei casi la cessione delle olive dal mezzadro al proprietario costituisce una forma di restituzione degli anticipi, indispensabili per la conduzione del fondo, ed una garanzia al colono per il collocamento del prodotto ».

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 31 GENNAIO 1950

RISPOSTA. — « Le vendite di olio effettuate nei confronti di privati da parte di agricoltori, sono esenti dall'imposta soltanto a condizione che trattisi di agricoltore non iscritto od inscrivibile (in relazione a tale attività) nei ruoli dell'imposta di ricchezza mobile per un reddito industriale di categoria *B* e sempreché la vendita abbia per oggetto olio ottenuto dalle olive prodotte dall'agricoltore stesso o al medesimo dovute dal colono o mezzadro del fondo in dipendenza dell'accennato rapporto contrattuale, come quota padronale.

« Ne consegue che, ove invece l'olio sia dall'agricoltore prodotto in tutto od in parte, con olive di spettanza dei propri mezzadri e coloni e dai medesimi a qualsiasi titoli cedutegli, o comunque acquistate presso terzi, in tale ipotesi tutta quanta la produzione di cui trattasi viene obiettivamente ad assumere carattere commerciale. In tal caso, indipendentemente dalla situazione del produttore nei riflessi dell'imposta di ricchezza mobile, vengono a mancare i presupposti necessari per l'esenzione dall'imposta entrata su tutte le vendite del prodotto, anche se effettuate a privati ».

Il Ministro
VANONI.

LECCISO. — *Al Ministro delle finanze.* — « Per sapere:

1°) se, in conformità dei voti espressi dalla categoria interessata, non ritenga opportuno di predisporre con urgenza un provvedimento di legge, con cui i redditi degli avvocati e procuratori, riconosciuti di puro lavoro, siano classificati in categoria *C-2*;

2°) se, in considerazione della natura di pubblico interesse delle funzioni esplicate dagli avvocati e procuratori, e in considerazione che una parte delle entrate viene erogata a favore dello Stato sotto forma di tassa di bollo e di registro, non creda doversi abolire la imposta generale entrata per la predetta categoria di professionisti ».

RISPOSTA. — « In merito alla richiesta di equiparazione tributaria dei redditi di categoria *C-1* a quelli di categoria *C-2*, giova innanzitutto premettere che, nel disegno di legge concernente la perequazione tributaria e il rilevamento fiscale straordinario, già approvato dal Consiglio dei Ministri e attualmente in discussione al Senato, sono state inserite norme intese a diminuire la differenza di trattamento fra le due categorie.

« La richiesta avanzata solleva un problema antico, e se, finora, tale problema non ha

avuto una soluzione nel senso prospettato, ciò si deve al fatto che, alle sollecitazioni degli interessati, è stato opposto tra l'altro che la diversità è giustificata dalla circostanza che le retribuzioni dei prestatori d'opera possono essere accertate con esattezza e per il loro intero ammontare, mentre i redditi professionali vengono accertati in via indiziativa e, generalmente, in misura inferiore a quella effettiva.

« Su tale questione era stato presentato un disegno di legge di iniziativa parlamentare da parte dei senatori Italia, Cingolani ed altri, tendente ad equiparare a tutti gli effetti tributari, i redditi professionali ai redditi di lavoro, comprendendo gli uni e gli altri in una stessa categoria. Ma all'anzidetta proposta l'Amministrazione non ritenne di dare la propria adesione in quanto nel disegno di legge sulla perequazione tributaria, è prevista l'esenzione per i redditi di categoria *C-1* della quota di esenzione di cui beneficiano i redditi classificati in categoria *C-2*, nonché l'abbattimento alla base in eguale misura per le due categorie.

« Tale estensione varrà ad attenuare sensibilmente la diversità di trattamento fiscale dei redditi di lavoro appartenenti alle due categorie, e la differenza così contenuta appare giustificata dalla considerazione che nella produzione dei redditi di categoria *C-1* interviene, anche se spesso in misura limitata, un certo impiego di capitale.

« Quanto alla richiesta di esenzione dalla imposta sull'entrata degli introiti professionali conseguiti dagli avvocati e procuratori legali, giova osservare che allo stato attuale della legislazione, che colpisce anche i corrispettivi derivanti da prestazioni di servizi, non apparirebbe giustificata l'esenzione a favore dei suddetti introiti degli avvocati e procuratori senza determinare ingiustificate sperequazioni e recriminazioni da parte di altre benemerite categorie di professionisti che esplicano funzioni di non minore importanza sociale.

« Allorché l'osservanza della legge si sarà generalizzata, ed a questo intento sono diretti gli sforzi dell'Amministrazione, questo particolare tributo, sul quale lo Stato deve fare il suo maggiore assegnamento potrà assumere un assetto più conforme alla sua indole, e potrà essere presa in considerazione la esclusione dall'imposta sull'entrata dei proventi derivanti da puro lavoro.

« In accoglimento dei desideri delle categorie professionali, col preannunziato provvedimento legislativo, l'aliquota dell'imposta

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 31 GENNAIO 1950

RISPOSTA. — « Si comunica che da questo Ministero è stata già prospettata al Tesoro la questione degli sdoppiamenti delle classi elementari per l'anno 1949-50, con ogni elemento di giudizio circa la opportunità di una decisione favorevole; questione che da parte del Tesoro non ha mancato di costituire, fino al presente momento, oggetto di attento esame, sulla base delle necessità e delle possibilità dell'Erario.

« Comunque, in attesa di una decisione definitiva, questo Ministero ha suggerito ai provveditori agli studi di risolvere, almeno in parte, la situazione scolastica della zona di propria competenza, mediante eventuali trasferimenti dei posti necessari in alcuni particolari centri scolastici da altre località che ne abbiano esuberanza, salvo a provvedere in seguito alla reintegrazione dei posti medesimi, qualora il Ministero del tesoro metta a disposizione i fondi occorrenti.

« Si comunica, inoltre, che, per il corrente anno scolastico, sono stati virtualmente confermati gli sdoppiamenti autorizzati nel decorso anno scolastico 1948-49, in quanto, a termini delle vigenti disposizioni di legge (articolo 65 del testo unico delle leggi sull'istruzione elementare approvato con regio decreto del 5 febbraio 1928, n. 577 e articolo 102 del relativo regolamento approvato con regio decreto del 26 aprile 1928, n. 1297), l'esperimento al riguardo deve essere biennale ».

Il Ministro

GONELLA.

LECCISO, GUERRIERI EMANUELE, PIGNATELLI, ARTALE, SALVATORE, LIGUORI, DE MEO, TROISI, GUERRIERI E CODACCI PISANELLI. — *Ai Ministri del commercio con l'estero e dell'agricoltura e foreste.* — « Per sapere se risponde a verità la notizia apparsa sul giornale *Il Globo* numero 302, del 20 dicembre, secondo la quale da parte delle categorie importatrici di semi oleosi sarebbero state avanzate richieste agli organi competenti per ottenere l'autorizzazione ad importare semi oleosi, e nell'affermativa per sapere se non ritengano giusto negare, allo stato, tale autorizzazione, al fine di non aggravare il danno che da quella importazione è già derivato all'economia agraria, specie nel Mezzogiorno, nel settore della olivicoltura ».

RISPOSTA. — « Si comunica quanto segue:

a) nel settore degli olii vegetali, l'Italia produce quasi esclusivamente olii provenienti dalla lavorazione dell'ulivo e delle sanse ver-

gini, mentre molto limitata, e di interesse marginale, è la produzione degli olii ricavata dalla spremitura di semi nazionali;

b) tenuto conto della produzione e del consumo, l'Italia, per soddisfare le proprie necessità, importa annualmente notevoli quantitativi di olii vegetali o di semi e frutti oleosi che vengono spremuti nel paese.

« Appare inoltre utile ricordare che:

1°) nel quinquennio 1934-38 si è avuta una produzione media annua di olio di oliva di quintali 2.312.000 per il consumo alimentare e di quintali 292.000 per il consumo industriale, mentre la produzione media annua degli olii ricavati dalla produzione nazionale di semi oleosi è stata pari a quintali 45.000 per il settore alimentare ed a quintali 95.000 per quello industriale;

2°) durante lo stesso periodo è stato importato un quantitativo annuo medio di circa 3 milioni di quintali di semi e frutti oleosi, di cui 1.300.000 per la produzione di olii alimentari e 1.200.000 per la produzione di olii industriali, nonché un quantitativo medio annuo di olii vegetali di quintali 854.000;

3°) in questi ultimi anni, la produzione dell'olio di oliva è risultata, in media, sensibilmente inferiore a quella del periodo prebellico: nel triennio 1946-48 si è, infatti, avuta una produzione media annua di quintali 1.619.000 contro una media di quintali 2.604.000 nel quinquennio 1934-38;

4°) anche le importazioni di semi e frutti oleosi sono state nel dopoguerra sensibilmente inferiori ai periodi normali: da circa 3 milioni di quintali di importazione media nel quinquennio 1934-38 si è passati, infatti, a quintali 811.000 nel 1947 e a quintali 751.000 nel 1948, mentre nei primi 9 mesi del 1949 tali importazioni sono ammontate a quintali 852.000.

« Lo stesso è a dirsi per le importazioni di olii vegetali, le quali sono scese da una media di quintali 854.000 nel quinquennio 1934-38 a quintali 307.000 nel 1948, mentre nei primi 9 mesi del 1949 tali importazioni sono ammontate a quintali 664.000.

« In relazione a quanto precede, non si può affermare che l'importazione di semi oleosi sia pregiudizievole alla olivicoltura nazionale, in quanto detta produzione non è assolutamente sufficiente a coprire il consumo del nostro Paese.

« Le preoccupazioni sono dettate evidentemente dalla situazione contingente del mercato nazionale, caratterizzata dal notevole ribasso dei prezzi verificatosi per gli olii, in rapporto al ritorno della normalità nel setto-

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 31 GENNAIO 1950

dovuta in abbonamento in base al complessivo volume d'affari, viene ridotta al 2 per cento, di modo che i professionisti in genere verranno a realizzare un sensibile sgravio tributario ».

Il Ministro
VANONI.

LECCISO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — « Per sapere se risponde al vero che s'intende procedere alla soppressione del circolo didattico di Alezio, e nell'affermativa per conoscere i motivi della soppressione di quella direzione, che conta circa cinquant'anni di vita, nonostante il parere contrario del consiglio scolastico della provincia di Lecce e, nonostante la protesta espressa dai comuni interessati e dall'assemblea dei rappresentanti degli enti locali della provincia ».

RISPOSTA. — « Premesso che il provvedimento relativo alla soppressione del circolo didattico di Alezio ha avuto luogo già da tempo, si fa presente che, essendosi ottenuti dal Ministero del tesoro i fondi per l'aumento di cento nuovi circoli didattici nell'intero territorio della Repubblica, il Ministero assegnò alla provincia di Lecce tre nuove direzioni didattiche, facendo alla detta provincia una condizione di evidente favore.

« La istituzione di tre nuove direzioni didattiche importava, come è ovvio, un riordinamento generale dei circoli didattici della intera provincia, riordinamento per il quale furono chieste al provveditore agli studi di Lecce le proposte del caso.

« Nelle proposte che il provveditore fece pervenire era prevista la soppressione della già esistente direzione didattica di Alezio, in quanto, le esigenze del servizio direttivo della zona corrispondente al detto comune ed ai comuni limitrofi suggerivano tale soppressione: le accennate esigenze derivano dal numero e dalla dislocazione delle scuole nonché dalla esistenza, dalla frequenza e dagli orari dei mezzi di trasporto e dalla più o meno facile accessibilità delle località in cui funzionano le scuole, quando tali località non siano servite da pubblici mezzi di trasporto.

« Quantunque l'esame delle proposte del provveditore avesse rilevato la opportunità di esse, il Ministero, prima di accoglierle, dispose che il piano di riordinamento delle direzioni didattiche fosse sottoposto all'esame del Consiglio scolastico provinciale, ossia all'esame dell'organo che, per la sua costituzione e per le sue funzioni, appariva il me-

glio qualificato a pronunciarsi su una questione che investiva l'interesse della intera provincia.

« Il Consiglio scolastico provinciale nella seduta del 18 giugno 1949, « ritenuto che il piano proposto dal provveditore agli studi risponde esclusivamente alle esigenze generali della scuola e che non è il caso di attendere ad altri motivi che non siano nel supremo interesse della scuola stessa » deliberava di esprimere parere favorevole all'attuazione delle proposte del provveditore agli studi.

« Non è fuor di luogo porre in evidenza che la proposta della soppressione del circolo di Alezio, inoltrata in questa occasione dal provveditore, non era se non la riproduzione della proposta analoga presentata una prima volta nel 1944 e successivamente rinnovata un'altra volta.

« Il Ministero, quindi, diede corso al provvedimento del riordinamento delle direzioni didattiche della provincia di Lecce, comprendendo in tale provvedimento la soppressione del circolo di Alezio.

« Non è esatta, pertanto, l'affermazione che il provvedimento ministeriale fu adottato malgrado l'esistenza di un parere contrario del Consiglio scolastico.

« Dopo l'adozione del provvedimento si sono avute numerose proteste sia da parte del comune di Alezio, sia da parte degli altri comuni che componevano l'ex direzione didattica di Alezio, sia da parte di enti locali.

« Il Ministero ha già fatto conoscere ai comuni e agli enti interessati che, qualora si abbia un ulteriore aumento di circoli didattici, si esaminerà benevolmente la possibilità di ripristinare in Alezio la direzione didattica, ma un tale provvedimento non può essere adottato ora, perché l'adottarlo significherebbe far cosa contraria alle esigenze scolastiche della intera provincia ».

Il Ministro
GONELLA.

LECCISO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — « Per conoscere i motivi per i quali non si è ancora proceduto allo sdoppiamento delle classi elementari, pure essendo note l'aumentata popolazione scolastica, la disoccupazione dei maestri e la sperequazione esistente fra le scuole del Mezzogiorno e quelle delle altre regioni d'Italia.

« L'interrogante fa rilevare che la lotta contro l'analfabetismo da una parte, e la necessità di superare la disoccupazione degli insegnanti elementari, dall'altra, impongono lo immediato sdoppiamento delle classi ».

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 31 GENNAIO 1950

re delle materie grasse, dopo le notevoli difficoltà di approvvigionamenti ed i conseguenti alti prezzi esistenti nell'immediato periodo postbellico.

« Comunque, al fine di non appesantire eccessivamente la situazione del nostro mercato e pur considerando le esigenze del consumo, questo Ministero ha adottato i seguenti criteri in materia di importazione di semi oleosi ed olii vegetali:

è sospeso il rilascio di autorizzazioni per l'importazione degli olii vegetali;

non vengono ammesse importazioni di semi oleosi dall'area del dollaro, ma solo dall'area della sterlina oppure in regime di compensazione privata, dai paesi con i quali non vi sono accordi; in quest'ultimo caso le autorizzazioni vengono concesse entro determinati limiti e con criteri di gradualità nel tempo.

« Nel contempo, questa Amministrazione si interessa attivamente per assicurare la ripresa delle nostre tradizionali esportazioni di olio di oliva ».

*Il Sottosegretario di Stato
per il commercio con l'estero*
BULLONI.

LEONE-MARCHESANO. — *Ai Ministri della pubblica istruzione e della difesa.* — « Per conoscere i motivi per cui i sottufficiali dell'esercito riusciti vincitori del concorso a 43 posti nel ruolo del personale di segreteria dei licei-ginnasi ed istituti magistrali (gruppo C) bandito con *Gazzetta Ufficiale* n. 51 del 1° marzo 1948 e ad essi esclusivamente riservato, non sono stati ancora assunti in servizio presso l'Amministrazione della pubblica istruzione ».

RISPOSTA. — « Con foglio n. 1019/2.3 del 10 settembre 1948, il Ministero della difesa trasmetteva a questo Ministero l'elenco e le domande dei sottufficiali vincitori del concorso.

« Prima di dar corso ai decreti di nomina dei predetti sottufficiali, questo Ministero ha dovuto, però, riesaminare la situazione alla stregua delle nuove norme sullo stato giuridico e la carriera del personale di segreteria, contenute nel decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1243 (pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 247 del 22 ottobre 1948).

« L'articolo 1 di detto decreto trasforma in ruolo di gruppo B il ruolo già di gruppo C, dei segretari degli istituti e delle scuole di istruzione media.

« Gli articoli 12 e 13 disciplinano la posizione dei segretari in servizio alla data del

1° gennaio 1948, prevedendo l'inquadramento del nuovo ruolo di gruppo B di coloro che siano in possesso del titolo di studio corrispondente ed abbiano superato uno speciale esame di idoneità. Coloro, invece, i quali non siano in possesso del titolo di studio e non abbiano superato l'esame di cui sopra, restano nel ruolo di gruppo C che viene trasformato in ruolo transitorio.

« In detto ruolo transitorio, per espressa disposizione della legge (articolo 13, secondo comma), dovranno anche essere inquadrati i vincitori del concorso a posti di segretario bandito con decreto ministeriale 4 luglio 1947.

« Dal complesso delle norme sopra riportate risulta che non è consentita (in armonia del resto con quelle che sono la natura e le peculiari caratteristiche di un ruolo transitorio) alcuna nuova immissione nel ruolo dei segretari di gruppo C, fatta eccezione, come si è già detto, per i vincitori del concorso bandito con decreto ministeriale 4 luglio 1947, la cui situazione è stata prevista da una norma speciale del decreto stesso.

« Le suesposte considerazioni sono state portate da questo Ministero a conoscenza del Ministero della difesa, al quale è stata prospettata l'impossibilità di dar corso ai decreti di nomina dei sottufficiali in questione. Veniva anche rimessa al giudizio del Ministero della difesa l'opportunità che le domande degli interessati fossero restituite, per un eventuale riassorbimento degli stessi in altri ruoli, o che fossero, invece, trattenute da questo Ministero per il passaggio nel ruolo degli applicati di segreteria (ruolo previsto dall'articolo 1 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1243), quando fosse stato approvato il relativo organico.

« In seguito a ciò il Ministero della difesa, pur riconoscendo la validità degli argomenti che hanno impedito e impediscono a questo Ministero di dar corso ai decreti di passaggio nel ruolo dei segretari degli istituti di istruzione media dei sottufficiali in questione, ha fatto presenti le ragioni di equità che militano a favore di una sistemazione, non troppo differita nel tempo, dei sottufficiali stessi.

« Al Ministero della difesa, con foglio n. 3279 del 14 luglio corrente è stato risposto che questo Ministero, pur valutando pienamente tali ragioni, non può per suo conto, che offrire, come unica soluzione, il passaggio dei sottufficiali nel ruolo degli applicati di segreteria. A questo proposito si ritiene opportuno far noto che uno schema di provvedimento legislativo, già inviato al Ministero del tesoro, stabilisce, tra l'altro, l'organico

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 31 GENNAIO 1950

degli applicati di segreteria, e che il numero complessivo dei posti è tale da assicurare l'assorbimento di tutti i vincitori del concorso di cui all'oggetto.

« Vi sono ragioni che giustificano una certa fiducia nell'accoglimento, non troppo tardivo, del disegno di legge, mentre non altrettanto si potrebbe dire nei riguardi della particolare disposizione di legge (inquadramento nel ruolo transitorio, in analogia di quanto disposto dal decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1243, articolo 13 per i vincitori del concorso bandito con decreto ministeriale 4 luglio 1947) suggerita dal Ministero della difesa. Tale disposizione contrasterebbe, del resto, coi principi informativi dello schema di provvedimento legislativo suaccennato, schema che un recente comunicato della Presidenza del Consiglio dà per approvato, nel quale è, fra l'altro, prevista la trasformazione del concorso a posti di segretario bandito con decreto ministeriale 4 luglio 1947, in un concorso a posti di applicato di segreteria. Cade così, anche la sperequazione lamentata fra il trattamento usato ai sottufficiali e quello concesso dal decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1243, ai vincitori del suddetto concorso.

« È stato, infine, rimesso al Ministero della difesa il valutare, nella sfera di sua competenza, quali altri provvedimenti siano eventualmente da adottare per evitare, o, comunque, attenuare, i danni a cui, per effetto del ritardo della nomina possono essere esposti gli interessati.

« Il Ministero della difesa ha riconosciuto la validità degli argomenti addotti da questa Amministrazione ».

Il Ministro della pubblica istruzione
GONELLA.

LEONETTI, DE MICHELE E NUMEROSO.

— *Al Ministro della pubblica istruzione.* —
« Per conoscere se intenda provvedere alla definitiva sistemazione del parco di Caserta prima dell'inizio dell'Anno Santo, prevedendosi per tale periodo notevole afflusso di turisti, ai quali darebbe un'impressione tutt'altro che edificante lo stato di completo abbandono in cui oggi praterie, vasche, viali, cancelli giacciono: per conoscere inoltre se intenda provvedere al restauro delle statue, delle balaustre, dei pilastri di tutto quanto costituiva quel complesso che nel suo genere è uno dei più belli del mondo, e per conoscere infine se non intenda intervenire presso il competente Ministero della difesa per la

rimozione delle « baracche » costruite dagli americani nel così detto Giardino inglese ».

RISPOSTA. — « Il Ministero si è sempre, in questi ultimi anni, vivamente interessato e preoccupato non solo nella sistemazione del parco della reggia di Caserta ma anche di quella di altri edifici ex reali, che, a causa della guerra, o dell'abbandono in cui sono stati lasciati, hanno bisogno di importanti lavori di riattamento e restauro.

« Tenendo, però, presente l'ingente spesa necessaria per l'esecuzione dei lavori — spesa da affrontare — data l'esiguità dei fondi stanziati in bilancio con mezzi straordinari, non ha potuto far altro che sollecitare il fattivo intervento degli organi finanziari o tecnici.

« E per quanto riguarda la sistemazione del parco di Caserta, mentre, da parte degli organi finanziari, è stato, purtroppo, impossibile, date le difficili condizioni del bilancio statale, ottenere allo scopo stanziamenti maggiori o straordinari, da parte degli organi tecnici si è già proceduto o si sta procedendo all'esecuzione di qualche importante opera.

« Così, l'ufficio del Genio civile di Caserta ha già provveduto alla riparazione dei tetti della reggia, alla ricostruzione di alcune murature, alla parziale sistemazione del parco, ecc. Recentemente, anzi, sono state finanziate altre perizie per l'importo di lire 20 milioni riguardanti il ripristino di altre strade del parco, delle ringhiere e di varie opere accessorie.

« Il Ministero della difesa, poi, con lettera del gabinetto n. 1666 del 28 ottobre 1949 ha assicurato di aver affidato ad una ditta appositamente attrezzata l'incarico di smontare i baraccamenti a suo tempo costruiti dagli alleati nel « giardino inglese » del parco. Si prevede che la rimozione di tali baraccamenti sarà portata a termine entro il corrente anno.

« Certamente, molto ancora resta da fare (si pensi che per il generale restauro della ex reggia di Caserta occorrono circa 423 milioni di spesa ¹⁾), ma il Ministero confida che, entro il più breve tempo possibile, si possa raggiungere un'adeguata sistemazione, per lo meno per quanto concerne i lavori di carattere indispensabile e strettamente artistico ».

Il Ministro
GONELLA.

LETTIERI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — « Per conoscere le ragioni che hanno impedito finora i lavori per la riapertura della strada Caserta-Casalvelino (Salerno) inter-

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 31 GENNAIO 1950

rotta a causa del nubifragio del 2 ottobre 1949, nonostante i ripetuti reclami delle autorità locali e l'interessamento delle autorità provinciali.

« Detta strada è di vitale interesse, poiché unisce importanti centri agricoli alla linea ferroviaria ed alle popolazioni del basso Cilento ».

RISPOSTA. — « Si deve innanzi tutto precisare che con il nubifragio del 2 ottobre 1949, la strada Ceraso-Casalvelino (Salerno), non venne interrotta bensì danneggiata nel piano viabile e nelle vetuste opere esistenti per cui non si ritenne che i lavori relativi richiedessero un intervento immediato di pronto soccorso.

« Però con le piogge verificatesi successivamente alla data anzidetta, le condizioni della strada sono andate peggiorando e le opere d'arte non hanno assicurato il regolare traffico dei carri pesanti, ragione per cui il sindaco di Ceraso ha ritenuto opportuno di chiudere la strada al libero transito.

« Peraltro al fine di mettere al più presto in condizioni di transitabilità la strada stessa, è stata redatta dal Provveditorato alle Opere pubbliche di Napoli apposita perizia, corredata di un verbale di urgenza, fin dal 31 ottobre 1949 per un importo di lire 5.500.000 per provvedere ai lavori di riparazione dei danni della strada stessa avvalendosi ove sia possibile delle disposizioni contenute nel provvedimento legislativo in corso di esame al Parlamento relativo alla autorizzazione di spesa per la esecuzione dei lavori di ripristino dei danni causati dai nubifragi dell'ottobre 1949 nella Campania e nel Molise.

« L'elaborato è in corso di istruttoria presso il detto Istituto.

« Non appena sarà possibile disporre delle assegnazioni dei fondi previsti dal disegno di legge in parola, si esaminerà il modo di finanziare anche i lavori di cui trattasi e di dar poi ad essi il più sollecito corso ».

Il Sottosegretario di Stato
CAMANGI.

LIGUORI. — *Al Ministro delle finanze.* — « Per conoscere:

quali provvedimenti abbia assunto, o intenda assumere, a proposito delle due gare bandite dal Comando generale della guardia di finanza per la fornitura di sette guardiacoste e tre motoscafi, gare aperte rispettivamente il 15 e 26 novembre 1949;

se è vero che mentre la prima delle due gare è stata aggiudicata dando la preferenza

all'offerta minore, soltanto di circa il 7 per cento, anche di fronte a progetti tecnicamente migliori, la seconda gara è stata aggiudicata per un prezzo del 5 per cento superiore a quello offerto da altri concorrenti, il cui nome era di per sé affidamento di costruzioni di « qualità » ed il perché del diverso criterio seguito nelle due aggiudicazioni;

se è vero che si è aggiudicato a Ditte appena sorte, senza tradizioni e senza precedenti realizzazioni tecniche, di fronte ad altre ben più meritevoli, specializzate in tali costruzioni ed internazionalmente note, che presentarono progetti di unità già eseguite, senza tener conto, della convenienza di tipi uniformi ai fini dell'addestramento e dell'impiego;

se è vero che all'ombra delle due imprese aggiudicatarie si nasconde noto industriale che avrebbe cessata l'attività in proprio, per formare cooperative tra le sue stesse maestranze, dando loro in affitto il cantiere e continuando ad avere in pratica, oltre che la Direzione tecnica, gli utili, eludendo, così, attraverso la cooperativa, ai rigori fiscali;

se, pertanto, non ritenga di dover senza altro intervenire disponendo la revisione, ed eventualmente anche l'annullamento delle due gare, affidando il giudizio ai competenti superiori organi tecnici della Marina, perché le unità abbiano, soprattutto, le migliori caratteristiche, mettendo in grado la Guardia di finanza di possedere i mezzi nautici più rispondenti a quegli intenti assai importanti che essa, opportunamente, si propone di raggiungere al più presto ».

RISPOSTA. — « Si premette che il Comando generale della guardia di finanza ha recentemente bandito due gare per la fornitura di 7 motobarche e 3 motoscafi, previa osservanza della procedura di cui all'articolo 4 della legge n. 91 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e la contabilità generale dello Stato.

« Si premette ancora che ai sensi dell'articolo 19 della stessa legge i relativi contratti di acquisto dovranno essere sottoposti per l'approvazione, che dovrà darsi con apposito decreto ministeriale.

« In tale sede, per la facoltà riservata dal citato articolo 19 della legge e dall'articolo 107 e successivi del regolamento, si fa riserva di portare l'esame di legittimità di merito sulla questione e di dare ulteriori comunicazioni in merito ».

Il Ministro
VAN. I.

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 31 GENNAIO 1950

LOMBARDI CARLO. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — « Per conoscere se non ritenga necessario riconoscere l'applicabilità della legge 6 maggio 1947, numero 563, anche a favore dei salariati fissi i quali, benché privi di carta annonaria, non sono né produttori di grano, né sono approvvigionati a carico dei datori di lavoro, ma a carico dell'ammasso.

« I salariati fissi ricevono una certa quantità di grano, fissato dal decreto legislativo 30 maggio 1947, n. 439, dai datori di lavoro, i quali sono incaricati dall'ammasso a trattenerlo per consegnarlo per conto dell'ammasso stesso ai dipendenti salariati.

« Per questa consegna di grano gli agricoltori hanno applicato una riduzione del 20 per cento sulla contingenza giornaliera corrisposta ai braccianti non provvisti di grano e questa riduzione fa risparmiare una certa somma, che va ad esclusivo vantaggio dei datori di lavoro.

« Data la forte agitazione della categoria dei salariati fissi per il mancato pagamento del caropane, il giusto riconoscimento del diritto alla indennità caropane ai salariati porterebbe ad una distensione degli animi ».

RISPOSTA. — « Riconosciuta l'opportunità della graduale abolizione del prezzo politico del pane, per i rilevanti oneri che detto prezzo politico addossava al bilancio dello Stato, il Governo tuttavia riconobbe la necessità che ai lavoratori venisse in pari tempo corrisposta una speciale indennità di caropane affinché gli stessi non risentissero il disagio dell'aumentato costo del prezzo del pane. E a tal uopo intervenne il decreto legislativo 6 maggio 1947, n. 563, che disciplina appunto la corresponsione della suddetta indennità di caropane.

« È evidente, pertanto, che della concessione dell'indennità di cui trattasi dovessero fruire soltanto quei lavoratori che, non essendo direttamente approvvigionati di grano, avrebbero dovuto sostenere un onere maggiore per l'acquisto dell'alimento basilare.

« Di qui la disposizione, di cui al primo comma dell'articolo 10 del citato provvedimento, per la quale « la indennità di caropane è corrisposta solo a coloro che sono muniti di carta annonaria individuale per il pane e la pasta ».

« I salariati fissi, invece, cui si fa riferimento, avevano diritto, per effetto del decreto legislativo n. 439 del 30 maggio 1947, a prelevare il quantitativo di grano necessario per

sé e per i conviventi e, pertanto, non erano muniti di carta annonaria individuale.

« Fino a quando è rimasta in vigore la disciplina annonaria per il pane, i suddetti salariati risultavano, quindi, approvvigionati e non dovevano sostenere un maggior onere per l'acquisto del pane al prezzo maggiorato. Non si verificavano, pertanto, le condizioni volute per estendere ai suddetti lavoratori la corresponsione della indennità di caropane.

« Instauratasi, in prosieguo, la libertà di mercato per il grano e per il pane, con notevole miglioramento della situazione granaria, non vi è dubbio che le norme regolanti tale materia potranno essere soggette ad una opportuna revisione. Non sembra però che, nel frattempo, siano da modificarsi i criteri sin qui operati per determinare le categorie di lavoratori aventi diritto alla indennità medesima, ciò che può determinarsi solo in relazione a nuove norme di legge.

« D'altro canto, qualora sussistano, in determinate zone, clausole contrattuali fra datori di lavoro e lavoratori — relative alla indennità di contingenza — che non trovino oggi più ragione di essere dopo l'abolizione del prezzo politico del grano, le clausole stesse potranno essere rivedute in sede di stipulazione dei patti di lavoro ».

Il Ministro
FANFANI.

LOMBARDINI. — *Al Ministro delle finanze.* — « Per sapere se sia a conoscenza che nella provincia di Como alcuni uffici distrettuali delle imposte, presumibilmente applicando alla lettera il testo unico concernente la finanza straordinaria, hanno notificato avvisi di accertamento per prodotti di guerra induttivamente accertati a carico di artigiani e di piccoli commercianti al minuto; e se, trattandosi di attività artigiane e di piccolissimi esercenti le attività commerciali, che vivono nella quasi totalità per le prestazioni date dal nucleo familiare, non reputi opportuno emanare speciali disposizioni atte a far modificare d'ufficio questi presunti redditi accertati che, nella stragrande maggioranza, per le categorie in argomento, sono praticamente inesistenti.

« E se, considerando che a ragione dei numerosi oneri fiscali è difficile per questi lavoratori esercitare le proprie attività e tenuto conto che nella quasi totalità dei casi queste speciali categorie di contribuenti si trovano nelle materiali impossibilità di corrispondere il tributo richiesto attraverso la meccanica ed indiscriminata applicazione della legge,

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 31 GENNAIO 1950

non ravveda esigenza, anche in considerazione dei tardivi accertamenti che i competenti uffici a distanza di molti anni hanno ritenuto solo ora notificare, di intervenire, impartendo opportune disposizioni a sollievo di queste categorie povere che, nella maggioranza dei casi, traggono i mezzi di sussistenza dalla sola possibilità di lavoro del complesso familiare.

« L'interrogante confida nella comprensione dell'onorevole Ministro delle finanze, sì che un suo intervento abbia a dare serenità a centinaia di famiglie della provincia di Como già sommamente preoccupate per il perdurare delle attuali pesanti condizioni economiche che ogni giorno più isteriliscono le fonti di vita del piccolo commercio e delle attività artigiane ».

RISPOSTA. — « Le preoccupazioni manifestate circa la indiscriminata applicazione, da parte degli uffici distrettuali delle imposte dirette della provincia di Como, dell'imposta straordinaria sui profitti di guerra a carico degli artigiani e dei piccoli commercianti al minuto di detta provincia, non sembrano giustificate sulla base delle informazioni che questo Ministero ha assunto dagli uffici dipendenti.

« Giova premettere, al riguardo, che gli artigiani e gli esercenti minori attività commerciali e industriali — i quali abbiano chiesto ed ottenuto, in applicazione dei criteri equitativi indicati dal Ministero (Direzione generale delle imposte dirette) nelle circolari n. 2160, del 5 aprile 1946 e n. 4080, del 12 giugno 1946, il passaggio del loro reddito mobiliare dalla categoria *B* alla categoria *C/1*, in quanto frutto prevalentemente del lavoro personale — non vengono assoggettati all'imposta straordinaria sui profitti di guerra a decorrere dalla stessa data stabilita per il cambiamento di categoria ai fini dell'imposta di ricchezza mobile.

« Precise disposizioni in tal senso sono state da tempo impartite dal Ministero con circolare n. 65/1971, in data 10 agosto 1946, della Direzione generale della finanza straordinaria. Risulta che gli uffici distrettuali delle imposte dirette si sono pienamente attenuti a dette disposizioni.

« Conseguentemente il campo di applicazione dello straordinario tributo nei confronti delle categorie considerate si è ristretto a quei contribuenti i quali — per il capitale impiegato nell'azienda; per l'attrezzatura della medesima; per il numero degli operai alle dipendenze — non abbiano potuto beneficiare

del passaggio del loro reddito mobiliare in categoria *C/1*.

« Tuttavia alcuni uffici distrettuali della provincia di Como — quali quelli di Lecco, Menaggio e Oggiono — non hanno eseguito alcun accertamento per profitti di guerra a carico di detti contribuenti che, per avere il reddito mobiliare classificato in categoria *B*, si trovano nelle condizioni volute dalla legge per la applicazione dello straordinario tributo.

« Gli altri uffici distrettuali della provincia (Como, Cantù, Erba e Merate) hanno eseguito pochi accertamenti, riconosciuti equi dagli stessi interessati come lo dimostra il fatto che sono stati quasi tutti definiti per concordato; soltanto un numero limitatissimo di accertamenti sono attualmente contestati dinanzi alle competenti Commissioni amministrative.

« In particolare l'Ufficio distrettuale di Como — sempre nell'ambito delle attività classificate in categoria *B* — quando si è trattato di ditte di non grande rilievo, ha, nella grande maggioranza dei casi, limitato l'accertamento agli anni 1944 e 1945 — abbandonando così le tassazioni per gli anni 1939 al 1943 — ed ha determinato, quasi sempre, il reddito complessivo in misura non superiore al reddito definito per gli stessi anni agli effetti della imposta di ricchezza mobile.

« Così l'ufficio di Cantù che ha limitato la sua azione accertatrice a quegli artigiani che subito dopo la guerra hanno dato manifestazioni di incrementi patrimoniali sotto forma di costruzioni o acquisti di immobili o di installazione in serie di macchine per la lavorazione del legno (fabbricazione di mobili). Trattasi di artigiani i quali, oltre ad impiegare mano d'opera salariata, posseggono macchinari e scorta di legname e in buona parte non lavorano su commissione, affrontando l'alea dell'impresa.

« Tale lo stato dei fatti da cui emerge come l'opera degli uffici distrettuali — improntata a criteri di larga moderazione — non appaia censurabile.

« Pur tuttavia il Ministero porterà volentieri la sua attenzione su quei casi che venissero segnalati e nei quali eventualmente la opera degli uffici non risultasse rispondente in concreto ai criteri che si sono illustrati ».

Il Ministro
VANONI.

LOZZA E CREMASCHI OLINDO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — « Per sapere se risponde a verità che agli insegnanti

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 31 GENNAIO 1950

elementari assunti nei R.S.T. non vengano corrisposte le indennità di studio e di lavoro straordinario ».

RISPOSTA. — « Si comunica che agli insegnanti elementari del ruolo speciale transitorio vengono per legge corrisposti sia l'indennità di studio che il compenso di lavoro straordinario nella misura stabilita per gli insegnanti non di ruolo e precisamente lire 2000 mensili per la prima indennità e lire 450 per la seconda ».

Il Ministro
GONELLA.

LOZZA. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — « Per sapere quante nuove classi e quante nuove scuole sono state istituite in Italia:

- a) durante l'anno scolastico 1948-49.
- b) al principio dell'anno scolastico 1949-1950 ».

RISPOSTA. — « Si comunica che nell'anno scolastico 1948-49 furono istituite 12.016 nuove classi delle scuole elementari di Stato, per sdoppiamenti, ivi comprese le 3350 classi che erano state autorizzate l'anno precedente in via di esperimento e che vennero riconfermate in via definitiva: sempre nel medesimo anno scolastico hanno pure funzionato 10.300 corsi della scuola popolare.

« Per quanto concerne l'anno scolastico in corso, sono stati confermati gli sdoppiamenti autorizzati nell'anno scolastico 1948-49, in quanto, a termini delle vigenti disposizioni di legge (articolo 65 del testo unico delle leggi sull'istruzione elementare approvato con regio decreto 5 febbraio 1928, n. 577 e relativo regolamento approvato con regio decreto 26 aprile 1928, n. 1297), l'esperimento al riguardo deve essere biennale.

« Inoltre la questione della istituzione di nuove scuole elementari di Stato, anche per sdoppiamenti di classi preesistenti, è stata considerata attentamente da questo Ministero di concerto con il Tesoro, al fine di ogni possibile favorevole determinazione, con riguardo alle esigenze dell'erario: tale questione non ha ancora avuto una soluzione definitiva.

« Si comunica inoltre che il numero dei corsi della scuola popolare istituiti nell'anno scolastico 1949-50 ha segnalato un aumento, sia pure non notevole, rispetto a quello del precedente anno (10.878: eccedenza 578) ».

Il Ministro
GONELLA.

LOZZA, IMPERIALE, PELOSI, TORRETTA. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — « Per conoscere le ragioni dell'ancora non avvenuto movimento dei trasferimenti dei direttori didattici e degli ispettori scolastici ».

RISPOSTA. — « Si assicura che già sono state inoltrate ai provveditori agli studi le comunicazioni relative al movimento del personale di vigilanza delle scuole elementari per l'anno 1949-50, disposto da questo Ministero a decorrere dal 1° dicembre scorso.

« Il detto movimento, che comprende, nel complesso, circa centoventi ispettori scolastici e direttori didattici, ha richiesto un accurato esame comparativo delle posizioni dei singoli aspiranti al trasferimento, dato che si doveva provvedere alla assegnazione di sedi particolarmente ambite ».

Il Ministro
GONELLA.

LOZZA. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — « Per sapere in base a quali disposizioni legislative il provveditore agli studi di Gorizia disponeva che le scolaresche delle scuole secondarie governative nei giorni 6 e 7 aprile 1949 interrompessero le lezioni per recarsi, accompagnati dagli insegnanti, a conferenze di ordine religioso al cinema Vittoria.

« All'interrogante pare che tutte le conferenze dovrebbero essere tenute fuori dell'orario scolastico e che la partecipazione degli alunni e degli insegnanti dovrebbe essere sollecitata, caldeggiata, ma mai imposta, mai resa obbligatoria da parte delle autorità scolastiche. La scuola, secondo il modesto giudizio dell'interrogante, dovrebbe lasciare la massima libertà di coscienza agli alunni e agli insegnanti, specialmente in riferimento alla religione e alla politica ».

RISPOSTA. — « Nella Venezia Giulia, per secolare tradizione, la scolaresca partecipa alle funzioni religiose di apertura e di chiusura dell'anno scolastico e lo fa per via privata o dietro iniziativa di enti estranei alla scuola, ma in forma ufficiale, come scuola.

« A queste due funzioni religiose si aggiunge una breve preparazione alla Pasqua.

« Tutte le scuole secondarie dedicano in due giornate due ore dell'orario scolastico a conferenze di carattere religioso, che si svolgono o in chiesa o in qualche pubblica sala; nel terzo giorno dalle 8,30 alle 10,30 è concessa agli alunni la possibilità di attendere

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 31 GENNAIO 1950

liberamente alla pratica religiosa della comunione.

« Le due conferenze di cui sopra sono state sempre considerate lezioni integranti di religione e, come tali, una continuazione della scuola. Pertanto la scolaresca viene accompagnata dai rispettivi insegnanti al luogo della conferenza non diversamente di quanto si fa in occasione di visite istruttive (articolo 51 regolamento 30 aprile 1942, n. 965).

« Ciò premesso si conferma però che nessuna imposizione è stata fatta né ai professori né agli alunni di partecipare a tali manifestazioni.

« Come il provveditore assicura è stato sempre scrupolosamente rispettata la libera personalità degli insegnanti ai quali, è stato fatto solo l'obbligo di accompagnare gli alunni al posto assegnato, ma non quello di assistere a dette conferenze, e ciò in uniformità dell'obbligo dell'insegnante di cooperare al buon andamento dell'Istituto, secondo le prescrizioni del preside (articolo 39 regolamento 30 aprile 1924, n. 965) ».

Il Ministro
GONELLA.

LUCIFREDI E PERTUSIO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — « Per essere informati delle gravi irregolarità riscontrate nel funzionamento del liceo scientifico pareggiato Leonardo da Vinci di Sestri Levante (Genova), e per conoscere i provvedimenti adottati o che si intenda adottare nei confronti di tale istituto ».

RISPOSTA. — « Sul funzionamento del liceo scientifico « Da Vinci » di Sestri Levante si fa presente quanto segue:

« Il detto istituto non era pareggiato ma legalmente riconosciuto solo per la I e la II classe. Il riconoscimento era stato concesso nel 1947-48 in seguito al risultato favorevole di una ispezione disposta dal provveditore agli studi di Genova ed al conforme parere dello stesso provveditore.

« Nel 1948-49 l'istituto chiese il riconoscimento legale delle rimanenti classi III, IV e V, ma la domanda non venne accolta essendo risultato, fra l'altro, che i locali erano inadeguati, che la dotazione dei gabinetti scientifici era assai scarsa e che parte degli alunni della III classe, tutti quelli della IV e della V classe erano sforniti del titolo legale di iscrizione.

« Secondo una comunicazione fatta dal provveditore agli studi di Genova in data 14 novembre 1949, il predetto istituto ha ces-

sato di funzionare dall'inizio del corrente anno scolastico 1949-50 e quindi si sarebbe potuto procedere alla emanazione del decreto di chiusura.

« Essendo tuttavia pervenuta nel frattempo a questo Ministero notizia di irregolarità che si sarebbero verificate nello svolgimento degli scrutini e degli esami è stata predisposta una inchiesta, il cui incarico è stato affidato ad un ispettore centrale.

« Non appena l'ispettore avrà riferito sull'esito degli accertamenti, questo Ministero non mancherà di prendere solleciti ed opportuni provvedimenti ».

Il Ministro
GONELLA.

LUCIFREDI E MARENGHI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — « Per conoscere se, in considerazione della grande importanza della strada Genova-Piacenza per le comunicazioni tra Genova e l'Emilia, e tenendo conto che sulla stessa si concentra il traffico di numerose vallate sprovviste di ogni altra via di comunicazione, non ritenga disporre con carattere d'urgenza gli opportuni lavori di sistemazione e di cilindratura, fino ad oggi eseguiti in misura insufficiente.

« Si chiede altresì se non si ritenga opportuno che, data la lontananza di questa strada da Bologna, ed il grande numero di strade nazionali affidate alla manutenzione del compartimento di Bologna dell'Azienda nazionale autonoma della strada, la cura e la manutenzione della strada Genova-Piacenza venga affidata interamente al compartimento dell'Azienda nazionale autonoma della strada di Genova ».

RISPOSTA. — « La statale n. 45 « di Val di Trebbia » ha una estesa di chilometri 141 + 162.

« Attualmente i tratti a macadam ordinari sono chilometri 63 + 267 mentre chilometri 64 + 830 sono già depolverizzati e chilometri 13 + 065 sono in corso di sistemazione e di depolverizzazione.

« Il tratto di chilometri 63 + 267 a macadam si ridurrà ancora a chilometri 59 + 267 in quanto è in corso di esame una perizia per la sistemazione di altri 4 chilometri.

« Come si vede in questo esercizio molto si è fatto per la statale n. 45 ma non bisogna dimenticare che vi sono altre strade che hanno altrettanti urgenti bisogni e che purtroppo per ragioni di bilancio, non potranno avere intervento della stessa entità di quello disposto sulla 45.

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 31 GENNAIO 1950

« La sistemazione e la depolverizzazione dell'intera strada dovrà essere fatta, ma essa non potrà essere realizzata che con gradualità, tanto più che trattandosi di strada tortuosissima non potrà mai assurgere a itinerario di grande traffico.

« Circa la competenza compartimentale su la strada stessa è in programma da parte degli organi centrali di affidarla tutta al compartimento di Genova.

« Il provvedimento relativo verrà adottato quanto prima in relazione alle necessità di non creare con ciò disservizi durante la fase di trapasso ».

Il Sottosegretario di Stato
CAMANGI.

LUCIFREDI. — *Ai Ministri delle finanze e dell'agricoltura e foreste.* — « Per conoscere se corrisponde a verità la annunciata vendita da parte del Demanio dello Stato di vari appezzamenti di terreni nella frazione Lusignano del comune di Albenga (Savona) designati come ex greto del torrente Arroscia e del fiume Centa e rappresentati in realtà da terreni a cultura agricola intensiva.

« Premesso che tali terre, già orti e frutteti rigogliosi, vennero devastate nel 1912 da una alluvione, a seguito della quale si trasferì su esse il letto dell'Arroscia e del Centa, e vennero recuperate dai proprietari nel 1923, in seguito alla costituzione tra essi del Consorzio arginamento Centa e dei successivi lavori, si chiede:

a) quale sia il fondamento giuridico dei pretesi diritti del Demanio su tali terre, le quali sono tuttora intestate ai rispettivi originari proprietari, che mai rinunciarono ai loro titoli di proprietà e sempre pagarono i relativi tributi;

b) se comunque ritengano politicamente e socialmente opportuno l'annunciato provvedimento, considerando che i beni di cui trattasi sono stati restituiti alla loro originaria destinazione, con lunghi anni di intenso lavoro di bonifica e con ingenti spese di trasformazione, dagli originari proprietari, tutti piccoli coltivatori diretti, i quali da 26 anni sono al pacifico possesso e traggono da quelle terre i loro mezzi di sostentamento ».

RISPOSTA. — « I terreni siti nella frazione di Lusignano del comune di Albenga (Savona), ai quali si fa riferimento, costituivano un tempo l'alveo del torrente Centa e degli affluenti Arroscia e Neva, e furono deviati dall'alveo non a causa di fenomeno naturale (quale l'alluvione, nel qual caso i terreni

stessi sarebbero spettati ai proprietari rivieraschi secondo l'interpretazione data all'articolo 561 del vecchio codice civile), ma a seguito dei lavori di arginamento eseguiti dal Genio civile tra il 1919 ed il 1920, ossia per fatto volontario.

« Il Demanio dello Stato ritiene, pertanto, che i terreni in parola, tolti alle acque per l'opera di arginamento fatto a cura e a spese dello Stato, rientrino in quelli di sua spettanza e quindi l'occupazione da parte di terzi, arbitraria.

« Comunque questo Ministero ha disposto in merito i necessari accertamenti sui quali riferirà in seguito ».

Il Ministro delle finanze
VANONI.

LUCIFREDI. — *Al Presidente del Consiglio dei Ministri.* — « Per conoscere se non ritenga opportuno predisporre e presentare al Parlamento un disegno di legge col quale venga consentito colle opportune cautele, che i funzionari del Ministero dell'Africa Italiana, i quali siano passati in quei ruoli da altri ruoli dell'Amministrazione, possano a loro domanda fare ritorno alle amministrazioni di provenienza, con diritto a ricostruzione di carriera nell'ambito delle stesse ».

RISPOSTA. — « Questa Presidenza ha esaminato con ogni possibile benevolenza la situazione del personale a suo tempo trasferito nei ruoli del Ministero dell'Africa Italiana da altre Amministrazioni dello Stato.

« A suo avviso la soluzione potrebbe consistere in un provvedimento legislativo che consentisse la riammissione di detto personale nei ruoli di provenienza, anche in soprannumero, con la conservazione del grado e dell'anzianità nel grado posseduta nel ruolo di appartenenza: ciò che troverebbe un favorevole precedente nell'articolo 5 del decreto legislativo 8 aprile 1948, n. 274, che ha analogamente regolato la situazione del personale di altre Amministrazioni trasferito nei ruoli del soppresso ministero della cultura popolare.

« In tali sensi la questione è già stata prospettata al Ministero del tesoro ed a quello dell'Africa Italiana per l'opportuno esame.

« L'eventuale ricostruzione della carriera nel ruolo di origine, dopo la riammissione, contrasterebbe, invece, con i principi generali accolti dal vigente ordinamento delle carriere statali.

« Questo ordinamento ignora, com'è noto, la ricostruzione della carriera, sia come ri-

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 31 GENNAIO 1950

medio alle conseguenze di passaggi in altro ruolo disposti a domanda degli interessati, i quali a suo tempo valutarono la convenienza del passaggio, ancorché con soggettive previsioni ottimistiche per l'avvenire, sia come istituto di carattere generale inteso a riparare anormali sviluppi del rapporto d'impiego quand'anche essi dipendano da fatto dell'Amministrazione.

« Una ricostruzione delle carriere è stata eccezionalmente prevista soltanto dall'articolo 6 del decreto legislativo 19 ottobre 1944, n. 301, per la reintegrazione di coloro i quali avevano subito la persecuzione politica del cessato regime. Ma questa deroga ai principi generali trova la sua giustificazione, pur con gli inevitabili gravi perturbamenti ed i notevoli inconvenienti che essa comporta, unicamente nelle immancabili valutazioni di carattere politico strettamente connesso con la restaurazione del regime democratico nel Paese.

« Sembra, pertanto, ovvio che un siffatto eccezionale criterio non possa essere adottato per la disciplina di altre situazioni che, sotto il profilo giuridico e politico, sono del tutto diverse ».

Il Sottosegretario di Stato
ANDREOTTI.

MAGLIETTA. — *Ai Ministri del tesoro e della pubblica istruzione.* — « Per conoscere i motivi per i quali non sono stati stanziati i fondi necessari per la sistemazione economica del personale non di ruolo dei convitti dello Stato; e per conoscere le ragioni per le quali non è stato dato l'assetto giuridico a detto personale sulla base della circolare ministeriale n. 5792-D.V. del 15 novembre 1948 ».

RISPOSTA. — « È noto che le spese per il pagamento degli istitutori assistenti e del personale inserviente dei convitti nazionali sono a carico del bilancio delle singole amministrazioni, le quali, nel determinare la misura delle retribuzioni devono necessariamente tener conto dei fondi di cui possono disporre.

« Poiché con tali fondi le amministrazioni non sono assolutamente in grado di dare adeguate retribuzioni, il Ministero fin dal novembre 1948 venne nella determinazione di promuovere un provvedimento legislativo, il cui schema è stato oggetto d'esame anche da parte del Ministero del tesoro.

« Nella fiducia che il provvedimento avesse potuto concretarsi in un certo periodo di tempo, il Ministero provvide ad elargire sussidi, secondo le possibilità del bilancio, a

tutti i convitti nazionali, per dar modo di corrispondere a loro volta adeguate retribuzioni, nella misura indicata dalla circolare n. 5297 del 15 novembre 1948, limitatamente però — si noti — al periodo 1° novembre 1948 a tutto il gennaio 1949.

« Purtroppo la impossibilità di trovare mezzi d'entrata sufficienti con cui poter fronteggiare — secondo quanto prescrive la Costituzione — il relativo onere ha ostacolato finora l'ulteriore corso del provvedimento proposto.

« Conseguentemente le amministrazioni dei convitti, sono venute nuovamente a trovarsi in gravi difficoltà e quindi il malcontento del personale in questione si è acuito.

« I dipendenti dei convitti sanno che il Ministero ha elargito ingenti somme, perché fosse migliorato il loro trattamento economico, ma essi devono pur rendersi conto delle limitate possibilità dei bilanci dei convitti stessi che sono enti con propria personalità e a cui carico il personale in questione viene contrattualmente assunto, per lo più di anno in anno, secondo le proprie esigenze in relazione al numero degli allievi ».

Il Ministro della pubblica istruzione
GONELLA.

MAGLIETTA. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — « Per conoscere quali provvedimenti ha adottato od intende adottare prima delle feste natalizie in merito alla concessione degli sdoppiamenti delle classi elementari per Napoli e provincia dove vi sono classi che non possono funzionare per il numero eccessivo degli alunni.

« Né è da escludere la disoccupazione magistrale per circa 6000 insegnanti ».

RISPOSTA. — « Si fa presente che, in merito agli sdoppiamenti delle classi elementari nel comune e nella provincia di Napoli, prima delle feste natalizie, questo Ministero e per esso il provveditore agli studi, costituendo tuttora oggetto di trattative col tesoro la questione generale relativa ai nuovi sdoppiamenti per l'anno scolastico 1949-50, ha potuto virtualmente confermare, dove sussistevano le condizioni che ne determinarono l'attuazione, tutti gli sdoppiamenti autorizzati nel decorso anno scolastico 1948-49, in quanto, a termini delle vigenti disposizioni di legge (articolo 65 del testo unico delle leggi sull'istruzione elementare approvato con regio decreto del 5 febbraio 1938, n. 577 e articoli 102 e seguenti del relativo regolamento generale del 26 aprile

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 31 GENNAIO 1950

1928, n. 1297), l'esperimento, al riguardo, deve essere biennale.

« Circa, poi, gli accenni alla disoccupazione magistrale nel comune e nella provincia di Napoli, si comunica che sono stati assegnati a quel provveditore agli studi per il funzionamento della scuola popolare per l'anno 1949-50, fondi per la istituzione di 800 corsi ».

Il Ministro
GONELLA.

MANCINI. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — « Per sapere per quali ragioni soltanto un comune — Luzzi — in provincia di Cosenza e nessun comune in provincia di Reggio Calabria abbiano avuto l'impianto telefonico gratuito ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 1947, n. 783; e per conoscere se non si intenda rimediare allo sfavorevole trattamento usato alle due provincie in occasione dei prossimi previsti impianti ».

RISPOSTA. — « In proposito si comunica che sono state accolte le domande di tutti i comuni della provincia di Cosenza che chiesero, nei termini, di beneficiare delle disposizioni del predetto decreto e che ammontano a 25; così come furono accolte le uniche tre domande pervenute dai comuni della provincia di Reggio Calabria.

« Pertanto i comuni della Calabria che, avendo presentato nei termini la domanda per usufruire dei benefici del decreto legislativo n. 783, avranno l'impianto del telefono a seguito dei lavori in corso, sono complessivamente 84, di cui:

- n. 56 in provincia di Catanzaro;
- n. 25 in provincia di Cosenza;
- n. 3 in provincia di Reggio Calabria.

La situazione dei lavori relativi al 30 novembre era la seguente:

	Catanzaro	Cosenza	Regg. Calabria
Collegamenti attivati	7	2	—
Collegamenti completi di linea	25	1	—
Collegamenti in corso	5	—	—
Collegamenti da iniziare	19	22	3

« I collegamenti attivati in provincia di Cosenza sono: quello di Terme Luigiano frazione di Acquappesa. In proposito è da tener presente che, per quanto concerne il collegamento di Acquappesa, comune questo che ha

presentato la domanda, fu deciso di effettuare il suo luogo di collegamento di Terme Luigiano e ciò in quanto questa località è sede di un importante stabilimento termale a favore del quale sono pervenute vive sollecitazioni; ciò anche perché Acquappesa è servita da un servizio fonotelegrafico che potrà essere abilitato al servizio telefonico in estensione di rete. In tal modo avranno il telefono sia le Terme Luigiane, che essendo frazione di comune non avrebbero potuto ottenerlo in altro modo, che Acquappesa. Guardia Piemontese altra frazione di Acquappesa recentemente elevata a comune avrà anch'esso il collegamento telefonico.

« Altro collegamento di cui è stata ultimata la linea in provincia di Cosenza è effettivamente per ora soltanto quello di Luzzi.

« Per quanto concerne gli altri collegamenti della provincia di Cosenza ancora da iniziare, si fa presente che per 10 di questi la SET ha disposto fin dall'ottobre 1949 l'invio dei materiali, di cui peraltro sono giunti tuttora soltanto quelli di armamento senza il filo di bronzo di modo che i lavori non si sono potuti iniziare. In proposito, la Concessionaria ha fatto conoscere che il ritardo è dovuto alla mancata consegna del filo da parte della ditta fornitrice (ditta Corradini), unica trafileria dell'Italia meridionale, alla quale la Società stessa è obbligata a rivolgersi per le note disposizioni vigenti intese a proteggere le industrie del Mezzogiorno.

« In merito poi al fatto che attualmente i lavori dei collegamenti delle provincie di Cosenza e di Reggio Calabria si trovano in arretrato rispetto a quelli della provincia di Catanzaro, è da tener presente che in quest'ultima i collegamenti da eseguire come sopra detto, erano ben 56 in confronto dei 25 della provincia di Cosenza e dei 3 della provincia di Reggio Calabria.

« Infine, anche lo sciopero dei telefonici ha influito sulla mancata consegna dei materiali ma ora, essendo questo cessato, la SET, alla quale non si è mancato di rivolgere le più vive premure, potrà sollecitare la consegna stessa.

« In vista della riapertura dei termini contenuti nell'originario decreto legislativo n. 783, e per la quale è in corsi di approvazione delle Camere apposito disegno di legge, hanno avanzato domanda altri 42 comuni della provincia di Catanzaro, 21 della provincia di Cosenza ed 8 di quella di Reggio Calabria ».

Il Ministro
JERVOLINO.

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 31 GENNAIO 1950

MANCINI. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — « Per sapere se non ritenga legittima l'aspirazione dei cittadini di Farneta — frazione del comune di Castroregio in provincia di Cosenza — i quali da anni reclamano l'impianto di un ufficio postale e telegrafico che valga a rompere in parte l'isolamento cui sono costretti per mancanza di strada rotabile; e per conoscere quali disposizioni intenda dare per la sollecita realizzazione della richiesta ».

RISPOSTA. — « In proposito si comunica che nella frazione Farneta del comune di Castroregio (Cosenza) esiste da tempo una collettoria postale.

« Nel 1947, su richiesta del sindaco di Castroregio, fu sottoposta all'esame della Commissione centrale delle ricevitorie, la proposta di trasformazione della detta collettoria in ricevitoria.

« Peraltro la detta Commissione, in considerazione dell'insignificante movimento delle operazioni a denaro, risultante da rilevamenti statistici eseguiti, ritenne che non sarebbe stata giustificata la maggiore spesa cui l'Amministrazione sarebbe andata incontro con l'istituzione di una ricevitoria, ed espresse pertanto parere sfavorevole alla trasformazione.

« Tale decisione fu comunicata dalla Direzione provinciale delle poste e telegrafi di Cosenza al comune interessato, dal quale, a tutto oggi, nessun'altra richiesta del genere risulta pervenuta ».

Il Ministro
JERVOLINO.

MANCINI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — « Per sapere quali provvedimenti abbia adottato l'Ufficio del Genio civile di Cosenza a seguito della grave denuncia presentata da un numeroso gruppo di operai a carico della ditta Coscarelli di Cosenza, assuntrice di lavori presso Corigliano Calabro; e per conoscere se non ravvisi l'opportunità di dare istruzioni perché — verificandosi situazioni come quella in argomento — gli uffici periferici intervengano prontamente e prontamente concludano gli accertamenti senza far decorrere troppo tempo, come è avvenuto, appunto, nei confronti della suddetta denuncia ».

RISPOSTA. — « I lavori di cui si fa cenno riguardano il completamento dell'incoltivazione del tronco, vallivo del torrente Mussolito, in agro del comune di Corigliano Cala-

bro, in corso di esecuzione a cura del Consorzio di bonifica « Guido Compagna », al quale sono stati affidati in concessione dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

« All'Ufficio del Genio civile di Cosenza, pervenne, in data 27 luglio 1949, un esposto a firma di un gruppo di operai, con cui si denunciavano presunte malefatte dell'impresa Vincenzo Coscarelli, assuntrice dei lavori in parola.

« Il predetto Ufficio, dall'esame di tale denuncia, poté subito stabilire che le opere segnalate come irregolari erano già state escluse dai pagamenti perché previste in una perizia di variante per la quale, non era ancora intervenuta la prescritta formale approvazione. Infatti il secondo stato di avanzamento cui i lavori medesimi si riferivano, era stato ridotto da lire 20.061.033,59 a lire 3.360.348,74 con una detrazione quindi di lire 16.700.884,85.

« Nello stesso tempo, però, venivano disposti opportuni accertamenti al fine di constatare la fondatezza o meno degli addebiti che venivano mossi all'impresa appaltatrice e le operazioni di verifica erano eseguite alla presenza, oltre che dell'impresa stessa, e di un rappresentante del Consorzio interessato, anche da due operai, primi firmatari della denuncia.

« In sede di tali operazioni, regolarmente verbalizzate, sono stati praticati numerosi saggi, a seguito dei quali si è effettivamente riscontrato che i rivestimenti in calcestruzzo non erano troppo soddisfacenti. Poiché, però, come sopra si è detto, i rivestimenti stessi si riferivano a lavori eseguiti dall'impresa senza alcuna preventiva autorizzazione e senza alcun grafico, in quanto la perizia di variante, che prevedeva i relativi lavori, non era stata ancora ammessa ad istruttoria quando i rivestimenti di che trattasi erano stati compiuti, nessun giudizio preciso sulla regolarità delle prestazioni e sul comportamento dell'impresa può essere emesso.

« Resta invece solo da stabilire se e fino a qual punto le opere eseguite possano essere ammesse dall'Amministrazione. Ma a ciò sarà senz'altro provveduto quando sarà il momento, quando cioè la perizia di variante, di cui si è già più volte fatto cenno, sarà stata approvata e si potrà effettuare un confronto in base a previsioni ufficiali e regolari.

« Comunque, con l'avvenuta detrazione della somma di lire 16.700.634,85 dall'ammontare del secondo stato d'avanzamento, in seguito al depennamento di tutte le voci di spesa riguardanti i rivestimenti in parola, la questione può considerarsi per il momento sa-

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 31 GENNAIO 1950

nata, con piena tutela degli interessi della stazione appaltante, salve le definitive decisioni che verranno prese dopo che sarà intervenuta l'approvazione della già menzionata perizia di variante.

« Per quanto riguarda la richiesta di cui alla seconda parte dell'interrogazione, si può assicurare che i dipendenti Uffici non trascurano mai di intervenire prontamente e tempestivamente quando abbiano sentore che, nella esecuzione dei lavori affidati alla loro sorveglianza, si verifichino delle irregolarità.

« Ciò, naturalmente, quando le segnalazioni che al riguardo vengono fatte, spesso da anonimi, abbiano qualche fondatezza, perché spesso invece si tratta di azioni malevole, dettate da rancori personali o da interessi particolari.

« Il ritardo lamentato per il caso in esame, è giustificato dal fatto che l'Ufficio del Genio civile di Cosenza non ha ritenuto necessario un intervento immediato in quanto le opere segnalate come malfatte erano già state escluse dal pagamento e quando poi furono disposti gli accertamenti, i sopralluoghi vennero ostacolati dal maltempo e quindi dovettero essere effettuati con intervallo di qualche giorno l'uno dall'altro ».

Il Sottosegretario di Stato
CAMANGI.

MANCINI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — « Per sapere se non ravvisi l'opportunità di accertare direttamente, scrupolosamente e sollecitamente quale sia stato e sia — in provincia di Cosenza — il funzionamento delle scuole popolari, specie per quanto attiene ai criteri generali e particolari seguiti dal provveditore agli studi ».

RISPOSTA. — « Come forse sarà già noto, questo Ministero a seguito di diretta conoscenza della questione, ha da tempo disposto gli opportuni accertamenti, mediante l'invio sul posto di un ispettore centrale, sul funzionamento dei corsi della scuola popolare nella provincia di Cosenza per l'anno scolastico 1949-50, con particolare riguardo ai criteri seguiti dal Provveditorato agli studi nella distribuzione dei corsi predetti: criteri che, sostanzialmente, sono stati i seguenti:

a) istituire scuole popolari in tutti i comuni della provincia, in numero proporzionale per ciascun comune al numero degli abitanti;

b) chiamare alla gestione delle scuole stesse soltanto gli enti che per statuto si propongono l'istruzione popolare.

« I motivi di controversia sono stati determinati principalmente dal fatto che, a seguito della attuazione dei criteri avanti indicati, non avevano trovato accoglimento richieste di enti locali (alcuni dei quali, però, non avevano titoli per avanzare tali richieste), intese ad ottenere l'assegnazione di corsi popolari.

« L'opera dell'ispettore ministeriale diretta in particolare a chiarire presso i dirigenti dei vari enti interessati alla questione la portata delle disposizioni del Provveditorato in ordine al vigente ordinamento della scuola popolare, ha avuto modo di raggiungere risultati soddisfacenti, in relazione anche all'assegnazione alla provincia di Cosenza, da parte del Ministero, di altri 40 corsi popolari: assegnazione che ha consentito di soddisfare, in maniera opportuna e adeguata, le richieste di alcuni enti in un primo tempo non accolte.

« Si comunica, infine, che, per l'anno scolastico 1949-50, sono stati assegnati alla provincia di Cosenza, complessivamente, 340 corsi popolari, cioè una aliquota superiore, per 45 unità, a quella dello scorso anno ».

Il Ministro
GONELLA.

MANNIRONI. — *Ai Ministri dell'agricoltura e foreste e della pubblica istruzione.* —

« Per sapere quali provvedimenti intendano adottare, nei limiti della rispettiva competenza ed eventualmente d'accordo, per fare in modo che la scuola agraria di Bosa (Nuoro) sia messa in grado di funzionare secondo i suoi fini costitutivi, non essendo in alcun modo giustificabile che un istituto, dotato di considerevoli beni patrimoniali dal fondatore con la precisa finalità di creare in provincia di Nuoro una scuola agraria, sia lasciato in totale abbandono proprio in una regione che ha estremo bisogno di agricoltori provetti e di tecnici per potenziare la agricoltura e la pastorizia, le sole e sicure attività produttive di tutta la provincia ».

RISPOSTA. — « Nel rispondere anche a nome del Ministero dell'agricoltura e foreste, questo Ministero fa presente di avere inviato a Bosa (Nuoro) due ispettori tecnici del settore agrario, per conoscere con precisione la situazione dell'ente « Pisheddu ».

« Dalla relazione presentata dai medesimi è risultato che l'ente non assolve i suoi compiti statutari determinati dalla volontà del testatore per insufficienza del compito amministrativo, per inattività della cospicua azienda agraria, in parte affittata con bassi canoni e in parte occupata da un ente zootecnico per

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 31 GENNAIO 1950

nulla attinente agli scopi della fondazione scolastica, e per mancanza di una scuola adatta all'ambiente e rispondente alle finalità della fondazione stessa.

« Il Ministero ha già considerato i criteri in base ai quali la fondazione potrà essere proficuamente riordinata e rendere un servizio veramente considerevole alla popolazione agricola di quella zona e sta provvedendo per porre le premesse affinché si attui il detto riordinamento, pur non nascondendosi le difficoltà che si frappongono soprattutto a causa di contrari interessi ivi costituitisi ».

Il Ministro della pubblica istruzione
GONELLA.

MANZINI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — « Per sapere se e come intende provvedere onde evitare imminenti manifestazioni di giustificata protesta da parte degli insegnanti di ogni ordine e grado, che:

a) quali presidenti o commissari per gli esami di Stato, non hanno percepito ancora, a sei o quattro mesi di distanza, il pagamento delle prescritte indennità per missioni espletate fuori residenza, nelle due sessioni dell'anno scolastico 1947-48;

b) quali commissari agli esami di idoneità a promozione, non hanno percepito, nella quasi totalità, le indennità loro spettanti per le due sessioni del 1947-48;

c) quali componenti delle commissioni di concorsi magistrali 1948, non hanno percepito le loro indennità;

d) quali componenti delle commissioni per la nomina di incaricati e supplenti nelle scuole medie ed elementari, nel 1947 e nel 1948, attendono, rispettivamente da 16 e da 4 mesi, il pagamento delle prescritte indennità;

e) quali commissari per i concorsi a cattedre di scuole medie e superiori, sia per titoli che per esame, hanno ricevuto solo modesti ed insufficienti anticipi, per servizi gravosi e delicatissimi, espletati o in corso di espletamento, fuori dell'ordinaria residenza ».

RISPOSTA. — « Tutte le competenze dovute ai presidenti o commissari d'esami di maturità e abilitazione, di ammissione, idoneità, licenza e promozione espletati nell'anno scolastico 1947-48 sono stati ormai corrisposte, in seguito alla maggiore assegnazione dei fondi richiesti.

« Quanto al pagamento delle competenze dovute alle commissioni dei concorsi magistrali del 1948, si precisa che le indennità di missione sono state già corrisposte.

« Devono ancora corrispondersi i compensi dovuti per ciascun candidato esaminato, ma si è in attesa che il Parlamento approvi la nuova e più conveniente misura dei compensi proposta con uno schema di legge d'iniziativa del Ministero del tesoro.

« Per quanto concerne, infine, il pagamento delle competenze dovute ai commissari per i concorsi a cattedre di scuole medie e superiori, sia per titoli che per esami, si fa presente che i commissari che ne han fatto richiesta hanno ricevuto tutti le anticipazioni che potevano esser loro corrisposte, a norma dell'articolo 47 del Regolamento 9 dicembre 1926, n. 2480, nella misura cioè di 2/5 del compenso globale loro spettante ai sensi delle vigenti disposizioni.

« Le rimanenti competenze potranno essere corrisposte soltanto quando la Corte dei conti avrà registrato i decreti di approvazione delle graduatorie ».

Il Ministro
GONELLA.

MARABINI. — *Al Ministro dei trasporti.* — « Per sapere i motivi per i quali la Direzione generale delle ferrovie ha deciso nei riguardi del signor Piancastelli Marino di Castelguelfo (Bologna) di annullare l'esito, dallo stesso riportato, nell'esame del concorso a 2000 posti di cantoniere in prova.

« Si ricorda che il signor Piancastelli Marino nella prova di concorso è riuscito al 28° posto, come risulta dalla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 207, del 21 novembre 1949 ».

RISPOSTA. — « La Direzione delle ferrovie dello Stato, in base alla disposizione di legge, la quale prescrive che l'aspirante a concorsi abbia sempre tenuto irreprensibile condotta morale e civile, ha dovuto procedere all'annullamento degli esami e dell'esito conseguito dal signor Piancastelli Marino appunto in considerazione delle non buone informazioni pervenute sul suo conto, soprattutto nei riguardi dei suoi precedenti che mettono in evidenza il carattere impulsivo ed eccessivamente emotivo che ne rende incompatibile la utilizzazione in mansioni inerenti alla sicurezza dell'esercizio ferroviario. »

« Tali informazioni pervennero alla Direzione generale delle ferrovie dello Stato soltanto dopo la pubblicazione, sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 207 del 21 novembre 1949, della graduatoria del concorso a 2000 posti di cantoniere in prova ».

Il Ministro
CORBELLINI.

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 31 GENNAIO 1950

MAROTTA. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — « Per conoscere se non ritenga opportuno far riesaminare dal Consiglio superiore della pubblica istruzione, la particolare posizione di quegli istruttori pratici già in servizio da molti anni presso le scuole di Stato ed ora esclusi dai concorsi in via di espletamento, perché muniti della sola licenza di scuola tecnica industriale.

« Tali dipendenti hanno iniziato il loro servizio scolastico quando il titolo di cui disponevano era pienamente sufficiente per ricoprire il posto ed hanno dedicato alla scuola gli anni migliori della loro vita, sicuri di poter raggiungere una definitiva sistemazione che viene loro negata quando ben difficilmente potranno più ottenere un'altra occupazione ».

RISPOSTA. — « Considerato che il Consiglio superiore della pubblica istruzione ha esaminato con criteri di benevola larghezza i titoli, prodotti dagli aspiranti ai concorsi in atto per posti di personale insegnante tecnico pratico nelle scuole e nei corsi di avviamento professionale, appare superfluo sottoporre a nuovo esame dello stesso Consiglio la posizione dei medesimi candidati tenendo conto del fatto che i concorsi sono attualmente alla loro fase conclusiva.

« Sono stati esclusi, in linea di massima, dalla partecipazione ai concorsi anzidetti soltanto persone sfornite dei requisiti essenziali.

« Si assicura che da parte anche degli Uffici competenti del Ministero la posizione del personale di cui trattasi, ai fini dell'ammissibilità ai concorsi, è stata esaminata con particolare benevolenza ».

Il Ministro
GONELLA.

MAROTTA. — *Al Ministro delle finanze.* — « Per conoscere se non ritenga opportuno revocare la disposizione della Direzione generale dei Monopoli di Stato, relativa all'imposizione di un gravoso canone per l'utilizzazione dell'acqua marina impiegata per la conservazione dei cedri.

« Le piccole industrie che praticano tale lavorazione — ubicate quasi esclusivamente sul breve tratto di costa tirrena che va da Maratea (Potenza) a Diamante (Cosenza) — hanno sempre gratuitamente fruito dell'acqua del mare e le nuove disposizioni, oltre ai danni derivanti dal maggior costo della produzione e dall'intralcio causato dagli inevitabili controlli — che rendono altresì, scarsamente proficuo per l'amministrazione il la-

mentato provvedimento — vengono a colpire delle modestissime industrie, proprio quando esse risentono in misura maggiore di ogni altra, le ripercussioni della svalutazione della sterlina, nella cui area si esportava la maggior parte della produzione cedraria.

« L'invocata revoca del gravoso provvedimento varrà ad impedire il soffocamento dell'unica attività industriale di una misera zona del Mezzogiorno e ciò dovrebbe bastare a giustificare l'eventuale eccezionalità, anche a voler prescindere dalle precedenti considerazioni ».

RISPOSTA. — « Il diritto di monopolio dovuto dagli esercenti l'industria della conservazione dei cedri, per il sale occorrente all'industria stessa e contenuto nell'acqua del mare all'uopo impiegata, ha origine non da una disposizione, più o meno recente, della Direzione generale dei Monopoli di Stato, ma dalle norme fondamentali della vigente legislazione in materia per cui l'utilizzazione del sale contenuto nell'acqua del mare è soggetta a monopolio di Stato (articolo 1 della legge 17 luglio 1942, n. 907).

« Per l'articolo 39 della stessa legge è, quindi « vietata l'asportazione dell'acqua del mare quando può ledere interessi del monopolio ».

« Ora il fondamento tecnico della lesività degli interessi del monopolio, causata dalla asportazione dell'acqua del mare impiegata nella conservazione dei cedri, è che l'elemento attivo della salamoia naturale nella quale il cedro viene lasciato a stagionare, purgare e fermentare, è il sale, ragione per cui se gli esercenti l'industria della conservazione dei cedri non avessero a disposizione acqua del mare, dovrebbero far ricorso a salamoie artificiali preparate con acqua dolce e cloruro di sodio.

« L'articolo 45 del regio decreto 1° agosto 1901, n. 399, che approva il regolamento per l'esecuzione della legge sul monopolio dei sali e dei tabacchi, prevede, infatti, la vendita del sale a prezzo speciale per la salagione (altrimenti detta conservazione in salamoia) degli agrumi destinati all'esportazione (agevolazione oggi concessa sotto forma di drawback).

« D'altronde il processo industriale relativo alla conservazione dei cedri ha sostanziali analogie con quello della preparazione di verdure ed ortaggi sott'aceto e sott'olio.

« Infatti in tutti e due i casi il prodotto fresco viene lasciato a stagionare per alcun tempo in acqua salina, perché il sale penetri

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 31 GENNAIO 1950

nell'interno del frutto o dell'ortaggio fresco e si compia quel processo di purgatura e di fermentazione selezionata adatto a rendere il prodotto più facilmente conservabile e più gradevole al gusto. La sola differenza sta in questo che mentre per i cedri si impiega acqua marina, cioè salamoia naturale a basso contenuto di sale, nel caso degli ortaggi si fa uso di salamoia artificiale ad elevato tasso di sale.

« I motivi per i quali nelle industrie della conservazione dei cedri ubicate lungo le coste del mare, si è ricorso all'impiego dell'acqua marina, sono certamente di ordine economico oltre a quelli inerenti alla natura stessa del vegetale.

« Non risulta che le industrie in questione siano quasi esclusivamente ubicate nella zona di Potenza e Cosenza (ve ne sono infatti di assai importanti anche nel Livornese) e che esse abbiano sempre gratuitamente fruito dell'acqua del mare, e si precisa che soltanto nel 1932 la Direzione generale dei Monopoli permise ad alcuni esercenti l'asportazione dell'acqua del mare per la purgatura dei cedri in salamoia. Ma le relative autorizzazioni — aventi carattere eccezionale e provvisorio, come rilevati dal testo delle autorizzazioni stesse — vennero rilasciate nella supposizione — allora probabilmente fondata — che tutti gli agrumi conservati in salamoia venissero esportati.

« Oggi è notorio, invece, che cospicui quantitativi di agrumi vengono consumati, specie nell'industria dolciaria, nel territorio nazionale soggetto a monopolio. Sicché l'Amministrazione, pur concedendo la deroga al divieto dell'asportazione dell'acqua del mare, tenuto conto della pretesa miglior conservazione degli agrumi nella salamoia naturale, non può esentare dal pagamento della relativa imposta il consumo del sale contenuto nell'acqua del mare asportata ed utilizzata per la stessa conservazione.

« Ad ogni modo non sembra che tale tributo, la cui misura, secondo i dati forniti dai competenti U.T.I.F. sarebbe inferiore a una lira per ogni chilogrammo di cedro candito, possa riuscire talmente gravoso alle industrie interessate, da determinare il loro soffocamento.

« Né può dirsi che esso aggravi le difficoltà dell'esportazione dei cedri conservati, createsi a seguito della svalutazione della sterlina, in quanto anche per tale prodotto esportato è concessa la restituzione dell'imposta pagata.

« L'Amministrazione sta studiando ora la possibilità di addivenire alla riscossione del

diritto mediante canone fisso commisurato al quantitativo forfetario dell'acqua del mare che viene adoperata in sostituzione del sale per la preparazione degli agrumi, cedri, ecc., da consumarsi nel territorio della Repubblica ».

Il Ministro
VANONI.

MAROTTA. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — « Per conoscere se non ritenga opportuno disporre il passaggio nel ruolo B, degli insegnanti di canto corale nelle scuole medie e superiori.

« Già appartengono a detto ruolo altri insegnanti muniti di titoli che richiedono — per il conseguimento — gli stessi anni di studio necessari per ottenere il diploma valido per l'insegnamento di canto corale ».

RISPOSTA. — « Il Ministero riconosce che all'insegnamento della musica e del canto corale debba darsi maggiore sviluppo nelle scuole secondarie, e quindi un conseguente miglioramento di carriera agli insegnanti, ma non appare opportuno procedere a riforme isolate fuori del quadro generale della riforma scolastica.

« Si assicura pertanto che la questione è tenuta ben presente dal Ministero ».

Il Ministro
GONELLA.

MAROTTA. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — « Per conoscere se non ritenga opportuno chiarire se la strada statale che dal bivio di Noepoli conduce a Terranova di Pollino (Potenza) debba essere oppure no, consegnata all'A.N.A.S. e a chi tocca — intanto — la manutenzione ordinaria e straordinaria di detta strada, le cui condizioni potrebbero ancora più peggiorare se si ritardassero i necessari lavori ».

RISPOSTA. — « Si può chiarire che la strada statale che dal bivio di Noepoli conduce a Terranova di Pollino (Potenza), in seguito ad intese intervenute al riguardo, sarà presa in consegna dall'A.N.A.S. e che all'uopo sono state già impartite istruzioni al competente Compartimento della viabilità di Potenza per la manutenzione ordinaria e straordinaria del tronco di strada anzidetto ».

Il Sottosegretario di Stato
CAMANGI.

MICHELI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — « Per conoscere se non sia giunto il momento di provvedere con urgenza ad

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 31 GENNAIO 1950

eseguire i lavori di restauro del magnifico monumento d'arte qual'è la chiesa di Santa Eufemia, situata all'interno dell'Episcopio di Spoleto, una tra le più importanti opere d'arte dell'Umbria ».

RISPOSTA. — « Pur rilevando la notevole importanza dell'insigne chiesa di Sant'Eufemia e la necessità di addivenire al suo ripristino, già iniziato prima della guerra con il contributo di un cittadino americano — contributo che poi è venuto meno in conseguenza degli eventi bellici — il Ministero non è nel presente esercizio, in grado, dati impegni già presi per altre opere urgenti e indifferibili, di assumere il grave onere dei necessari lavori, previsti per un ammontare di lire 12 milioni.

« Se però, come è augurabile, il Ministero potrà disporre nel corso stesso di questo esercizio, di maggiori stanziamenti, non mancherà di riprendere in esame la questione, ai fini di un completo riassetto del sacro edificio ».

Il Ministro
GONELLA.

MIEVILLE E ALMIRANTE. — *Al Ministro del tesoro.* — « Per conoscere le ragioni per le quali il testo del Regolamento organico per il personale dell'Istituto nazionale per la assicurazione contro le malattie (I.N.A.M.), approvato dal defunto Commissario avvocato Mosconi in pieno accordo con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, è stato modificato e mutilato nelle sue linee dalla Ragioneria generale dello Stato (abolizione dei diritti negli anni passati acquisiti dagli impiegati in materia di anzianità di servizio, riconoscimento delle qualifiche sinora attribuite, obbligo di assunzione regolare solo attraverso concorso, licenziamento di personale giornaliero e straordinario) con grave danno di tutti gli interessati alla definizione del proprio giuridico rapporto d'impiego ».

RISPOSTA. — « È opportuno premettere che (giusta quanto tassativamente sancito dall'articolo 2 ultimo comma del decreto legislativo 3 aprile 1948, n. 599) il personale rimasto presso l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie dopo effettuazione il riassetto disposto dal decreto medesimo, è « considerato provvisorio a tutti gli effetti, ed il trattamento in servizio non dà diritto al collocamento nei posti di ruolo organico da fissare con il Regolamento di cui all'articolo 17, numero 3, della legge 11 gennaio 1949, n. 138 ».

« Conseguentemente non sussiste nei confronti del suindicato personale alcun diritto quesito.

« Lo schema di Regolamento in parola, comunicato dal Ministero del lavoro, ha formato subito oggetto di attento ed approfondito esame da parte di questa Amministrazione e di pronte comunicazioni al Ministero proponente.

« Tale esame, quantunque svoltosi, per ragioni di sollecitudine, nelle vie brevi mediante riunioni tra i rappresentanti dei Ministeri del lavoro e del tesoro ed il Commissario ed altri funzionari dell'Istituto, si è presentato oltremodo laborioso, atteso che il Regolamento deve provvedere non soltanto alla determinazione dei ruoli organici e relativa consistenza numerica del personale occorrente per le esigenze funzionali centrali e periferiche dell'Istituto, ed alla regolamentazione del rapporto d'impiego, ma altresì alla soluzione delle complesse questioni concernenti i numerosi impiegati — oltre 12 mila — di fatto presentemente in servizio presso l'Istituto medesimo e provenienti dai molteplici organismi assistenziali cessati in dipendenza dalla costituzione dell'« I.N.A.M. » e da questo assorbiti.

« Siffatta circostanza ha comportato la imprescindibile necessità di pervenire, mediante indagini ed accertamenti, alla ricognizione del personale, onde acquisire gli indispensabili elementi di valutazione e di apprezzamenti per le determinazioni da adottare.

« Tali determinazioni sono già intervenute e si sono concretate, con la piena consapevolezza del Ministero del lavoro e dell'Istituto, in ponderate soluzioni, mediante le quali le aspettative del personale trovano, nei limiti e nelle forme consentiti dalla suindicata posizione giuridica del personale medesimo e dai principî, dalle direttive e dalle disposizioni vigenti in materia — dalla cui osservanza gli Organi governativi non possono ovviamente prescindere — il più ampio e soddisfacente accoglimento ».

Il Sottosegretario di Stato

GAVA.

MIEVILLE, ROBERTI, MICHELINI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — « Per conoscere se, in conseguenza dell'annuncio dato alla stampa circa prossimi provvedimenti legislativi tendenti ad aumentare in modo esorbitante le tasse universitarie, non ritenga necessario sentire preventivamente il

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 31 GENNAIO 1950

pensiero e le proposte degli studenti, interpellando all'uopo i componenti dei Consigli interfaccoltà delle Università italiane ».

RISPOSTA. — « In via generale, quando si tratti di modificare la misura delle tasse e sopratasse universitarie, il Ministero della pubblica istruzione ha ritenuto sempre utile — e per certi aspetti, necessario — sentire il parere, oltreché degli organi accademici, degli studenti interessati. E ciò anche quando si è trattato di esaminare proposte di tassazione differenziata (sulle quali per considerazioni varie di ordine tecnico il Ministero non era d'accordo), presentate nel luglio del 1947 da Associazioni studentesche.

« Per quanto concerne poi « l'annuncio dato dalla stampa di prossimi provvedimenti legislativi tendenti ad aumentare in modo esorbitante le tasse universitarie », si osserva che, se il riferimento vuole esser fatto al progetto di iniziativa parlamentare concernente l'aumento di quindici volte delle attuali tasse e sopratasse universitarie, si deve tener presente che tale aumento non è quello da tempo esaminato dal Ministero della pubblica istruzione, e pertanto si ritiene superfluo interpellare in merito gli organi studenteschi interessati.

« Si aggiunge che l'Unione nazionale universitaria rappresentativa italiana, richiesta del suo avviso in merito, presentò al Ministero un elaborato progetto sulle tasse e sopratasse universitarie, che venne sottoposto insieme ad altro progetto predisposto dagli uffici competenti del Ministero al parere del Consiglio superiore, che ne tenne il dovuto conto per elaborare il progetto definitivo che tutt'ora rispecchia il pensiero ministeriale.

« Per concludere, si informa che recentemente il presidente della predetta Unione nazionale universitaria ha fatto pervenire al Ministero una lettera con la quale, mentre sollecita la soluzione di altre questioni particolari interessanti la classe studentesca, esprime al Ministero della pubblica istruzione « il ringraziamento per il suo tempestivo ed energico intervento sul problema delle tasse, definitivo rasserenatore delle preoccupazioni studentesche »: e questa risposta sembra possa dare sufficiente assicurazione ».

Il Ministro
GONELLA.

MIEVILLE e ALMIRANTE. — *Al Ministro della difesa.* — « Per sapere per quali motivi non è stata effettuata la sospensione delle trattenute « sugli assegni e sulle somme comun-

que anticipate dalla pubblica amministrazione » agli ufficiali che prestarono servizio nella repubblica sociale italiana, a norma della circolare della Ragioneria generale dello Stato n. 149618, diretta a tutte le Amministrazioni centrali ».

RISPOSTA. — « In merito si fa presente che il Ministero del tesoro (Ragioneria generale dello Stato) con la circolare n. 149618 non dispose la sospensione delle trattenute in questione (tranne che per il personale in pensione), ma richiese che tutti gli interessati fossero invitati a riempire un apposito modulo e che le singole amministrazioni, sulla base dei dati in detto modulo contenuti, desumessero l'opportunità, di mantenere o meno l'accantonamento nei confronti del personale in attività di servizio.

« Ciò, secondo la predetta circolare, « allo scopo di prendere una determinazione, sia pure di carattere transitorio in attesa di disposizioni normative in materia, sulla opportunità o meno di mantenere anche per il nuovo esercizio finanziario l'accantonamento di quote sugli assegni mensili a garanzia di ricuperi da effettuare per somme eventualmente in più percepite dal personale che prestò servizio alle dipendenze dello pseudo governo repubblicano sociale ».

« Precisato quanto sopra, si informa che questo Ministero ha già provveduto da tempo a portare a conoscenza degli enti dipendenti le disposizioni di cui alla circolare anzidetta e che soltanto quando saranno pervenuti i necessari elementi, potranno essere adottati i provvedimenti del caso ».

Il Sottosegretario di Stato
MEDA.

MONTERISI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — « Per conoscere se non crede opportuno revocare la clausola che dispone la prestazione del servizio utile per avere diritto all'inclusione nei ruoli transitori speciali dei maestri elementari nell'ultimo quadriennio, tenendo presente che parecchi insegnanti non hanno potuto prestare servizio scolastico nel termine prescritto per cause dipendenti da eventi bellici (occupazione di edifici scolastici, ecc.), pur avendo i requisiti richiesti per l'ammissione ai ruoli transitori ».

RISPOSTA. — « Le condizioni per l'ammissione degli insegnanti elementari al concorso speciale dei ruoli transitori, contenute nella ordinanza ministeriale 10434/51 del 2 agosto 1948 in base alle disposizioni di cui all'arti-

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 31 GENNAIO 1950

colo 7 del decreto-legge 7 aprile 1948, n. 262, costituiscono il minimo possibile che l'Amministrazione poteva chiedere a degli insegnanti che venivano immessi, con particolare ed evidente vantaggio di fronte a tutti i loro colleghi, nei ruoli senza sostenere le dure prove di un esame di concorso.

« Era ovvio che venisse fissato un minimo di servizio, prestato in epoca relativamente recente, quale unica garanzia di una certa capacità didattica e di un contatto minimo con la scuola attiva in mancanza di una prova di esame.

« D'altra parte occorre tener presente che per gli avventizi statali è stato richiesto dal decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, come requisito necessario la prestazione di almeno sei anni ininterrotti di servizio e la presenza in servizio all'atto della emanazione del decreto suddetto. Le disposizioni per la sistemazione del personale insegnante provvisorio dovevano seguire le linee generali e fondamentali segnate per la sistemazione degli avventizi, e l'averne ridotto da sei a quattro gli anni e l'averne richiesto non la presenza in servizio al momento della emanazione del decreto, ma un biennio nell'ultimo quinquennio costituiscono due agevolazioni notevolissime date appunto in vista delle particolari circostanze nelle quali si svolge il servizio di insegnante incaricato; oltre non era possibile andare senza travisare la natura e gli scopi del decreto legislativo 7 giugno 1948, n. 262, del quale il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1127 non è che l'applicazione nei riguardi del personale insegnante ».

Il Ministro
GONELLA.

MONTERISI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — « Per conoscere se non creda opportuno di spostare, per il solo anno scolastico corrente, dal 1° febbraio al 1° marzo, il limite di inizio del servizio da parte dei maestri fuori ruolo per aver diritto a percepire lo stipendio durante le vacanze estive, in considerazione del fatto che i concorsi magistrali sono stati, in molte provincie, espletati con notevole ritardo, e non pochi insegnanti provvisori e supplenti sono stati nominati nel mese di febbraio per cause indipendenti dalla loro volontà ».

RISPOSTA. — « La determinazione, al 1° febbraio, della data di inizio del periodo minimo di servizio richiesto, per creare negli insegnanti elementari con incarico provvisorio il diritto alla percezione dello stipendio durante

le vacanze estive, deriva da una specifica disposizione di legge e più precisamente dall'articolo 2, comma 2°, del decreto legislativo 27 maggio 1946, n. 558.

« Tale periodo è da considerarsi indispensabile, non soltanto ai fini economici per il pagamento delle competenze durante il periodo delle vacanze estive, ma anche per la valutazione dell'anno scolastico nei concorsi ordinari e speciali ed in quelli per i ruoli speciali transitori.

« È quindi un principio generale cui non si potrebbe derogare, anche perché, per quanto concerne i fini economici, troverebbe ostacolo da parte degli organi finanziari dell'Amministrazione.

« D'altra parte, va considerato che complessivamente, in tutto il territorio della Repubblica, pochi sono stati i Provveditorati agli studi che non abbiano portato a termine le operazioni di concorso prima del 1° febbraio 1949, e, anche in questi pochi Provveditorati, gli insegnanti nominati dopo tale data non hanno subito, nella massima parte, il danno lamentato.

« Infatti questo Ministero, con circolare n. 14883 del 13 ottobre 1948, aveva disposto che in quei Provveditorati nei quali le operazioni di concorso non fossero state portate a termine per l'inizio dell'anno scolastico, si procedesse, per l'istante, a far funzionare le scuole prive di titolari, nominando, come supplenti giornalieri, i maestri che avevano prestato servizio nell'anno scolastico 1947-48 e che si trovavano compresi nella graduatoria degli incarichi e supplenze del detto anno.

« Successivamente, quando nelle suddette provincie i concorsi sono stati portati a termine, i supplenti giornalieri sono rimasti in servizio come vincitori di concorso o come incaricati annuali, ovvero, qualora non si sono trovati in alcuna delle suddette condizioni, l'incarico temporaneo è venuto a cessare.

« È evidente quindi che i maestri nominati con incarico annuale, sia pure dopo il 1° febbraio 1949, avevano, nella grandissima maggioranza, prestato servizio, fino a quel momento, come supplenti giornalieri e conseguentemente, in base alla circolare ministeriale n. 263/6 del 15 gennaio 1949, sono stati considerati in servizio ai fini giuridici ed economici dal 1° ottobre 1948. Infatti è ben difficile che un insegnante elementare abbia potuto ottenere un punteggio sufficientemente elevato ed un posto utile nella graduatoria degli incarichi e supplenze se non avesse almeno prestato servizio nell'anno scolastico

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 31 GENNAIO 1950

precedente e, se tale servizio era stato effettivamente prestato, l'insegnante, in base alla citata circolare 14883 del 13 ottobre 1948, doveva essere stato nominato supplente giornaliero con l'inizio dell'anno scolastico 1948-49.

« Dei maestri che abbiano ricevuto l'incarico dopo il 1° febbraio 1949 e che non abbiano ottenuto, per i motivi sopra accennati, la valutazione dell'intero anno scolastico e, quindi, la corresponsione delle competenze durante le vacanze estive, possono esservi soltanto quelli che, avendo prestato servizio, durante l'anno scolastico 1947-48, in provincia diversa da quella in cui risiedevano all'inizio dell'anno scolastico 1948-49, non poterono ottenere la nomina a supplente giornaliero ai sensi della citata circolare n. 14883.

« Peraltro, premesso che la disposizioni, di cui al citato decreto legislativo 27 maggio 1946, n. 558, non avrebbe potuto essere modificata con un provvedimento ministeriale di carattere interno, ma soltanto con apposito provvedimento legislativo, si assicura che sono stati sporadici i casi degli insegnanti, per i quali si è verificato il concorso delle suddette condizioni ».

Il Ministro
GONELLA.

MONTICELLI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — « Per conoscere se non ritenga opportuno prorogare ancora il termine per la presentazione del certificato di residenza agli effetti della graduatoria per gli incarichi nelle scuole elementari per l'anno scolastico 1949-50, in quanto il telegramma ai provveditori agli studi, n. 3290, in data 28 maggio 1949, che prorogava il termine al 31 maggio, fu reso noto agli interessati solo il 30 maggio ».

RISPOSTA. — « L'ordinanza n. 2111/24 emanata in data 25 marzo 1949 da questo Ministero a disciplina del conferimento degli incarichi provvisori e delle supplenze nelle scuole elementari per l'anno 1949-50 non ha mancato di stabilire un largo margine di tempo per la presentazione delle domande e dei documenti prescritti, fissando il termine del 15 maggio 1949.

« Atteso il largo margine di tempo concesso, dalla ordinanza citata, agli insegnanti interessati per procurarsi i documenti di rito, non vi sarebbe stato alcun motivo per concedere proroghe al termine di presentazione, come sopra fissato.

« Peraltro, in coincidenza con la scadenza del termine suddetto, e cioè intorno al 15

maggio, comparve su alcuni giornali quotidiani la notizia non ufficiale, probabilmente assunta da qualche agenzia giornalistica o dalla redazione di qualche giornale scolastico, che il termine per la presentazione delle domande per incarichi e supplenze era fissato al 31 maggio 1949.

« Tale comunicazione giornalistica però fece cadere in errore molti insegnanti elementari, i quali di conseguenza anziché affrettarsi a presentare la domanda entro il 15 maggio, la presentarono entro il 31 maggio.

« Poiché la buona fede dei suddetti insegnanti era evidente il Ministero volle venire loro incontro con la diramazione del telegramma n. 3290 del 28 maggio 1949, che doveva, sostanzialmente costituire una sanatoria per le domande presentate tra il 15 ed il 31 di maggio e che, a rigore di termini, si sarebbero dovute dichiarare inaccoglibili per decorrenza del termine.

« Una volta sanato tale errore commesso in buona fede da un certo numero di insegnanti, non vi era alcun motivo di fatto e giuridico per giustificare una ulteriore proroga del termine di presentazione: tanto meno poi sarebbe stata giustificata una proroga parziale per la presentazione di alcuno dei documenti di rito, poiché, come è noto, la presentazione di essi deve essere fatta, sotto pena di esclusione, unitamente all'invio della domanda cui si riferiscono.

« Quanto sopra vale per la questione di principio; nella previsione, poi, che la notizia possa interessare, si fa presente che, questo Ministero, in data 9 settembre 1949, ebbe a diramare ai provveditori agli studi una circolare telegrafica, con la quale era esteso anche al certificato di residenza la dispensa per la presentazione di alcuni determinati documenti (certificato di nascita, certificato di cittadinanza italiana; certificato generale del casellario giudiziale; certificato di buona condotta civile e morale; certificato medico) stabilita dall'ordinanza avanti citata (articolo 1, comma 3°) in favore di alcune categorie di aspiranti, quali, ad esempio, gli aspiranti in servizio, alla data della ordinanza, nelle scuole di Stato della provincia di residenza, sempre che iscritti nella graduatoria per gli incarichi relativa all'anno scolastico 1948-49 ».

Il Ministro
GONELLA.

MONTICELLI. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — « Per conoscere i motivi per cui dal 1943 la pretura di Roccastrada (Grosseto)

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 31 GENNAIO 1950

è priva del pretore e del cancelliere con grave danno per il corso delle cause civili e penali che attendono da anni la loro definizione ».

RISPOSTA. — « Si fa presente che alla pretura di Roccastrada sono stati destinati negli ultimi tempi vari magistrati.

« Attualmente il posto di pretore è vacante ed è stato messo a concorso (*Bollettino Ufficiale* n. 19, del 16 ottobre 1949), senza però che siano pervenute domande.

« Vi è applicato per due volte al mese fino dal giugno 1949 il pretore di Massa Marittima.

« Anche la vacanza del posto di cancelliere è stata pubblicata recentemente (*Bollettino Ufficiale* n. 23, del 16 dicembre 1949), ma nessuna domanda è pervenuta finora.

« Si assicura che la situazione della pretura sarà tenuta presente non appena le condizioni del personale lo consentiranno ».

Il Sottosegretario di Stato

CASSIANI.

MONTICELLI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — « Per sapere se risponde a verità che agli insegnanti che hanno insegnato e insegnano alla Scuola per analfabeti, istituita presso il VII C.A.R. di Siena, non vengano corrisposti gli stipendi dal mese di agosto ».

RISPOSTA. — « La richiesta delle somme occorrenti per il pagamento delle competenze spettanti agli insegnanti delle scuole reggimentali istituite nella provincia di Siena presso il VII C.A.R. pervenne al Ministero da parte del Provveditore agli studi in data 14 settembre, nel momento stesso, in cui stavano per essere emanate ai Provveditori agli studi, mediante una circolare, precise disposizioni nei riguardi del servizio delle scuole reggimentali e carcerarie, dovute alla limitata disponibilità dei fondi dell'apposito capitolo di bilancio in relazione anche alle necessità successivamente verificatesi.

« Pertanto, prima di accreditare la somma richiesta dal Provveditore, il Ministero attese gli ulteriori chiarimenti indicati nella circolare predetta (n. 3400/82 del 27 settembre 1949).

« In base ai dati successivamente inviati dal Provveditore agli studi di Siena, venne accreditata al medesimo con decreto del 29 novembre 1949, la somma di lire 1.000.000 per i pagamenti di cui sopra.

« Pur tenendo conto dei numerosi controlli di carattere contabile ai quali il provvedi-

mento è soggetto, si ha ragione di ritenere che la somma in parola sarà, con ogni probabilità, già a disposizione del Provveditore per l'effettuazione dei pagamenti di cui trattasi ».

Il Ministro

GONELLA.

MONTICELLI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — « Per conoscere i motivi per cui agli insegnanti elementari della provincia di Grosseto non sono state ancora corrisposte le indennità di esame degli anni 1946-47 e 1947-48 ».

RISPOSTA. — « Si informa che sono in corso le pratiche col Ministero del tesoro, al fine di ottenere la maggiore assegnazione di fondi occorrente, sui conti residui, per provvedere alla totale liquidazione delle differenze sulle indennità ancora dovute agli insegnanti elementari di alcune provincie, per esami svoltisi in precedenti anni scolastici.

« Per ciò che riguarda la questione degli insegnanti elementari della provincia di Grosseto, si comunica che il Ministero corrispose pienamente, in conto competenza, per l'anno scolastico 1946-47, alla richiesta avanzata dal provveditore agli studi per le indennità di esame agli insegnanti elementari, mentre per l'anno 1947-48 accreditò al provveditore solo lire 225.000, non potendo, per mancanza di fondi, accogliere una successiva richiesta che portava a lire 450.000 il fabbisogno per quell'anno.

« Il provvedimento con il quale vennero accreditati i fondi fu collettivo per tutte le provincie e con esso furono esaurite completamente le disponibilità dei capitoli di bilancio in ciascuno dei due esercizi.

« E da tenere presente che il fabbisogno occorrente per l'anno 1946-47 successivamente, si rivelò superiore alle somme accreditate, per cui la differenza non poteva trovare soddisfacimento che in conto resti.

« Pertanto si assicura che presso il competente ufficio del Ministero sono stati già approntati gli atti necessari per dare immediato corso agli accreditamenti ai provveditori agli studi interessati, appena le differenze avanti menzionate, a seguito delle pratiche di cui sopra, verranno messe a disposizione ».

Il Ministro

GONELLA.

MORELLI. — *Al Ministro dei trasporti.* — « Per conoscere in base a quali urgenti motivi l'Ispettorato della motorizzazione e dei

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 31 GENNAIO 1950

trasporti in concessione ha — con provvedimento urgente reso esecutivo nel termine in 24 ore — ritirato alcune concessioni di autolinee alla ditta Forlini della provincia di Teramo, concessioni di cui la stessa godeva fin da prima della guerra, assegnandole all'Istituto nazionale trasporti.

« Tale provvedimento ha gettato sul lastrico, appunto in 24 ore, le 50 famiglie dei lavoratori dipendenti dalla ditta Forlini.

« Pertanto l'interrogante chiede se il Ministro dei trasporti non intenda revocare il provvedimento, almeno per tutta la durata della stagione invernale ».

RISPOSTA. — « Nei confronti dell'impresa Forlini si è proceduto alla revoca di una soltanto delle numerose concessioni in precedenza accordate e precisamente di quella concernente l'autolinea Pescara-Teramo.

« Si chiarisce poi che il provvedimento in parola disposto dal Ministero con nota del 24 ottobre 1949 non è stato reso esecutivo nel termine di 24 ore. Infatti esso venne partecipato all'interessata dal dipendente Ispettorato compartimentale per l'Abruzzo e Molise con lettera raccomandata in data 3 novembre corrente anno e nella stessa lettera si prescrive la cessazione del servizio a decorrere dal giorno 14 detto mese.

« È documentato poi, dalla ricevuta di ritorno, che la raccomandata venne recapitata dalla posta alla destinataria in data 5 novembre, sicché l'impresa Forlini ha in definitiva fruito di nove giorni utili per dare esecuzione al provvedimento. Il termine assegnato, quindi, doveva ritenersi sufficiente specie se si considera che in pratica esso si riferiva alla cessazione di una modesta attività costituita dall'esercizio di un servizio di 62 chilometri e per cui il disciplinare di concessione prescriveva l'effettuazione di una sola coppia di corse giornaliere nonché l'impiego di un autista e di un fattorino e di un autobus.

« Quanto ai motivi che hanno determinato il provvedimento di revoca, si precisa che esso si è inquadrato in un complesso di vari provvedimenti tra di loro intimamente connessi ed adottati simultaneamente con la ministeriale citata del 24 ottobre per attuare una nuova sistemazione dei numerosi servizi della zona; sistemazione ritenuta conveniente nel pubblico interesse per eliminare attraverso una distinzione delle rispettive sfere di influenza di varie imprese, i contrasti esistenti tra le medesime e che si ripercuotevano a carico della regolarità degli esercizi nonché per

promuovere una migliore organizzazione delle linee.

« In particolare, astrazione fatta dei provvedimenti che interessano l'impresa Di Febo e Capuani la sistemazione in parola si è concretata da un lato, nella revoca della concessione dell'autolinea Pescara-Teramo accordata all'impresa Forlini per la prima volta nel dicembre 1948 con carattere del tutto precario ed eccezionale ed all'espressa condizione di revoca in qualunque momento per provvedere in seguito ad una diversa sistemazione dei servizi della zona e nella simultanea concessione alla medesima delle concessioni delle autolinee Tortoreto-Teramo e Tortoreto Lido-Tortoreto Alto-Tortoreto Stazione; dall'altro nella revoca all'I.N.T. della concessione del servizio Giulianova-Tortoreto esercitato dal gennaio 1945 e nella simultanea autorizzazione al predetto Istituto dell'intensificazione del servizio Teramo-Pescara — pure gestito dal gennaio 1945' — con un'altra coppia di corse orientata su Teramo.

« Non si comprende come, in conseguenza dei succitati provvedimenti, l'impresa Forlini abbia dovuto licenziare ben 50 agenti, quando essa aveva la possibilità di utilizzare i due agenti e l'unico autobus che in base alle prescrizioni di concessione dovevano essere adibiti all'esercizio della Pescara-Teramo, nell'esercizio delle due nuove autolinee assenti-tele e cioè Tortoreto-Teramo, e Tortoreto Lido-Tortoreto Alto-Tortoreto Stazione.

« Pertanto, per le suesposte considerazioni non si ritiene di poter modificare le determinazioni adottate ».

Il Ministro
CORBELLINI.

MORELLI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — « Per conoscere le ragioni per le quali non è stato ancora provveduto alla ricostruzione del ponte sul Ticino fra Galliate e Turbigo, nonostante sia stata constatata l'assoluta necessità di ristabilire il traffico e nonostante le sollecitazioni che sono state fatte da parte delle Amministrazioni di 17 comuni e dalle rappresentanze delle organizzazioni dei lavoratori.

« L'interrogante fa presente che oltre alle ragioni sopra esposte, esiste anche una particolare situazione di difficoltà per la grave disoccupazione nelle zone interessate ».

RISPOSTA. — « Per la costruzione del ponte sul Ticino presso Turbigo (Milano), fu a suo tempo redatto, a cura dell'Amministrazione provinciale di Milano, un progetto di mas-

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 31 GENNAIO 1950

sima, in base al quale, in data 25 gennaio 1949, fu tenuta una gara di licitazione privata per l'appalto dei relativi lavori, di cui rimase aggiudicataria l'impresa Fratelli Falciola.

« L'impresa appaltatrice, invitata, a norma di capitolato, a presentare gli elaborati esecutivi ed i calcoli di stabilità, prospettò alcune proposte che, data l'importanza dell'opera, si ritenne opportuno sottoporre all'esame degli organi tecnici consultivi dell'Amministrazione.

« Il Consiglio superiore dei lavori pubblici ha recentemente espresso il suo avviso in merito.

« In base a tale parere, sono state da questo Ministero impartite al Provveditorato alle opere pubbliche di Milano opportune istruzioni affinché, attenendosi alle conclusioni cui è addivenuto il predetto Consesso, disponga che l'impresa Falciola dia corso, senza indugio, agli ulteriori adempimenti tecnici ed amministrativi che le saranno richiesti, secondo il suaccennato parere, per poter poi, previa definitiva approvazione del Consiglio superiore, dare inizio all'attuazione dell'opera ».

Il Sottosegretario di Stato

CAMANGI.

NATTA. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — « Per conoscere i criteri in base ai quali sono continuamente revocati i permessi radiantistici, concessi provvisoriamente, e i motivi per i quali nel nostro Paese non si è ancora provveduto ad emanare una legge che disciplini la materia e nello stesso tempo difenda dagli arbitri o, comunque, da provvedimenti misteriosi i molti e appassionati radianti ».

RISPOSTA. — « In merito si comunica che, come è noto, durante il passato regime l'attività radiantistica era vietata.

« Dopo la liberazione il Ministero provvide subito a permettere tale attività ed, in mancanza di norme, le autorizzazioni furono concesse con carattere di provvisorietà.

« In queste condizioni è ovvio che, in qualche caso, si sia dovuto ritornare su decisioni adottate a seguito di più precisi accertamenti. Così, ad esempio, in un caso venne revocato il permesso perché la concessionaria acconsentiva che il di lei marito, più volte condannato per reati vari, effettuasse trasmissioni abusive.

« Similmente vennero revocate altre autorizzazioni in precedenza concesse, perché gli

utenti usufruivano dell'apparecchio, anziché per scopi radiantistici, per trasmettere notizie commerciali.

« La disciplina del radiantismo è stata oggetto di esame anche comparativo rispetto agli altri Paesi, in concorso con tutti gli Enti interessati.

« Lo schema delle norme relative è attualmente all'esame preliminare dei Ministeri dell'interno e della difesa che — come noto — fanno parte del Comitato interministeriale delle telecomunicazioni che in proposito deve dare il suo parere.

« Per ragioni di opportunità tali norme sono state pure portate a conoscenza dell'associazione radiantistica italiana, per la quale è in corso, al Consiglio di Stato, la pratica per l'erezione in Ente morale.

« Si ritiene che ormai entro breve tempo la disciplina dell'attività radiantistica sia perfezionata per modo che si possa rendere di pubblica ragione ».

Il Ministro

JERVOLINO.

NATTA. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — « Per conoscere i motivi che determinano in alcuni istituti governativi un grave ritardo nel pagamento degli stipendi e delle indennità di lavoro straordinario agli insegnanti incaricati e supplenti.

« L'interrogante cita, ad esempio della disfunzione, che non contribuisce certo al buon andamento scolastico, la situazione dell'istituto magistrale di Imperia, dove gli insegnanti fuori ruolo attendono ancora la corresponsione dello stipendio del mese di dicembre, delle indennità di lavoro straordinario dall'ottobre e delle indennità di esami della seconda sessione 1948 ».

RISPOSTA. — Si ha ragione di ritenere che mercé l'impegno posto dagli uffici nel superare le difficoltà di ordine contabile le accennate competenze siano state corrisposte.

« In particolare per quanto concerne i professori non di ruolo dell'istituto magistrale di Imperia il Ministero ha da tempo completati gli accreditamenti di somme occorrenti, ed infatti il preside assicura che tutte le competenze riferentisi al 1948 sono state da lui liquidate.

« I competenti uffici tecnici del Ministero, che non risparmiano sforzi per tenersi al corrente col lavoro, ritengono che ad evitare le difficoltà dianzi accennate, occorra escogitare sistemi di liquidazione e di pagamento più

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 31 GENNAIO 1950

spediti e già sono allo studio proposte perché così importanti servizi possano essere svelti ».

Il Ministro

GONELLA.

ORTONA. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — « Per conoscere quali ragioni di principio ostano alla estensione a tutti gli ex ammalati tubercolotici, clinicamente guariti o stabilizzati, della possibilità di essere assunti tra il personale salariato delle case di cura dell'I.N.P.S. fino ad un più elevato limite di età, quale quello riconosciuto per i mutilati ed invalidi di guerra ed ai decorati al valor militare ».

RISPOSTA. — « Il regolamento per il personale salariato delle case di cura dell'Istituto stabilisce in anni 35 e 30, rispettivamente per gli specializzati e per gli altri salariati, il limite massimo di età per l'assunzione.

« Come è ovvio tali limiti sono in relazione alle esigenze organizzative dell'Istituto stesso e trovano la loro conferma nelle disposizioni similari contenute nella regolamentazione del personale delle altre pubbliche amministrazioni.

« Parimenti le stesse disposizioni prevedono alcune eccezioni sui limiti di età disposte da speciali norme legislative per i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici (mutilati ed invalidi di guerra, decorati al valor militare, ex combattenti, partigiani e reduci, ecc.).

« Dato quanto precede, è evidente che la elevazione dei limiti di età, non può essere esaminata sotto il profilo particolare dell'ammissione agli impieghi opposti di lavoro dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, ma viceversa sotto il profilo più generale dell'ammissione nelle pubbliche amministrazioni in genere.

« A parte pertanto l'indubbio spostamento dell'equilibrio organizzativo dell'Istituto che sarebbe determinato dall'accoglimento della proposta, la proposta medesima non può essere accettata, così come è formulata, sia perché determinerebbe una sperequazione nei confronti di altre Amministrazioni pubbliche, sia perché dovrebbe essere subordinatamente in ogni caso valutata in via di raffronto con la situazione di altri lavoratori, già soggetti a minorazioni fisiche, cui si dovrebbe eventualmente riconoscere lo stesso diritto ai fini dell'esonero o dell'elevazione del limite di età per l'ammissione ad impieghi presso enti pubblici in genere (infortunati, persone guarite da altre malattie socialmente gravi, ecc.).

« Questo Ministero pertanto è spiacente di dover concludere che, nei confronti degli ex ammalati di tubercolosi clinicamente guariti o stabilizzati, che siano assunti in servizio presso le case di cura o presso i sanatori dell'I.N.P.S., possano essere applicate soltanto le norme di carattere generale in vigore per tutte le assunzioni di personale in genere ».

Il Ministro

FANFANI.

PAGANELLI e DONATINI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — « Per conoscere i motivi per i quali non è stato ancora provveduto al restauro e al collocamento delle storiche vetrate (opera del Ghilimberti, del Ghirlandaio e di Paolo Uccello) di Santa Maria del Fiore, cattedrale di Firenze.

« Tale ripristino si presenta necessario e urgente anche perché durante l'anno giubilare la chiesa di Santa Maria del Fiore sarà meta di innumerevoli pellegrini ».

RISPOSTA. — « I fondi stanziati nel bilancio di questo Ministero non sono stati fino ad oggi sufficienti per autorizzare i lavori segnalati nonostante che alle Soprintendenze di Firenze, rispetto a tutte le altre Soprintendenze, siano state destinate somme molto ingenti per i restauri conseguenti agli eventi bellici.

« È da tener presente che i lavori per il restauro e il ricollocamento delle vetrate importano rispettivamente la spesa di lire 16.528.481 e di lire 8.620.000, spesa che nonostante ogni buona disposizione il Ministero non è in grado di finanziare e che dovrebbe invece essere sostenuta dall'Opera di Santa Maria del Fiore, dalla quale il tempio dipende.

« Si ritiene opportuno precisare che il Ministero è attualmente impegnato nella ricostruzione delle sedi e nel restauro del materiale artistico delle gallerie e dei musei nazionali danneggiati dalla guerra e tuttora non riaperti o aperti soltanto in parte, come la Galleria degli Uffizi; e che le disponibilità del bilancio, per ragioni che sono in relazione con la situazione finanziaria generale, sono di gran lunga insufficienti alle varie occorrenze. Di qui la necessità che gli enti da cui dipende la manutenzione e la conservazione di edifici monumentali o di opere artistiche provvedano con i propri mezzi ai lavori occorrenti.

« Sta di fatto, però, che (non risulta se per iniziativa dell'Opera o di altro Ente) secondo le informazioni pervenute, 15 vetrate del piano terreno sono state ricollocate e fra due mesi potranno essere pronte le altre 15 della parte superiore delle tre crociere. Ri-

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 31 GENNAIO 1950

mangono inoltre le sette vetrate degli oculi del tamburo della cupola, di cui due sono già restaurate.

« Poiché si fa cenno al prossimo anno giubilare, si comunica che, qualora, come è stato dichiarato dai competenti organi di Governo, venga confermata la erogazione straordinaria di fondi per lavori al patrimonio artistico da eseguirsi in occasione dell'Anno Santo, non è da escludere che un contributo possa essere disposto anche a favore dell'Opera di Santa Maria in Fiore ».

Il Ministro
GONELLA.

PALAZZOLO. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — « Per sapere se si ritiene conforme alla tradizione di lealtà e di dignità della classe notarile la campagna fatta contro il notaio Giacomo Buttitta da un gruppo di notai al fine di boicottare la sua elezione a componente il consiglio nazionale del Notariato; e per conoscere quali provvedimenti creda di poter adottare ».

RISPOSTA. — « Si fa presente che il giorno 15 novembre 1949 si sono svolte presso tutti i collegi notarili le elezioni per la nomina dei 15 membri del consiglio nazionale del Notariato.

« Dai risultati, quasi completi, di tali elezioni pervenute al Ministero della giustizia si evince che il notaio Buttitta Giacomo non figura fra gli eletti.

« Non risulta che un gruppo di notai abbia svolto una campagna per boicottare la elezione del notaio Buttitta. D'altro canto trattasi di elezione a scrutinio segreto tra tutti i notai e pertanto il Ministero non ha provvedimenti da adottare al riguardo ».

Il Sottosegretario di Stato
CASSIANI.

PALLENZONA. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — « Per conoscere se e come intende regolare il funzionamento delle Casse mutue aziendali nel quadro degli attuali ordinamenti, dato che la recente agitazione del personale dipendente dell'I.N.A.M. (cui ha partecipato anche il personale delle Casse mutue aziendali) ha dato luogo ad insolite divergenze fra il Consiglio di amministrazione delle Casse aziendali ed il personale dipendente dalle medesime e l'I.N.A.M.; e più particolarmente:

a) se la legge 11 gennaio 1943 (*Gazzetta Ufficiale* 3 marzo 1943, n. 77), riguardante la

costituzione dell'Ente mutualità fascista, dev'essere operante a tutti gli effetti anche nei confronti delle predette Casse mutue aziendali, le quali, a norma del Contratto collettivo nazionale per la disciplina del trattamento mutualistico di malattia degli operai dell'industria (*Gazzetta Ufficiale* 29 luglio 1939, n. 176-II) facevano parte della ex Federazione casse mutue dell'industria;

b) se gli attuali cosiddetti Consigli di amministrazione delle Casse mutue aziendali (previsti dal citato contratto collettivo come Consigli direttivi), hanno facoltà di amministrare, senza il controllo dell'I.N.A.M. i contributi fissati dalla legge per l'assistenza mutualistica;

c) se il personale delle Casse mutue aziendali suddette deve essere considerato dipendente dall'I.N.A.M., che ha succeduto nel tempo all'ex Federazione ed all'ex Ente mutualità fascista;

d), se, infine, e come, tale materia intende regolamentare nel disegno di legge della annunciata riforma della previdenza sociale ».

RISPOSTA. — « Le mutue aziendali facevano parte della cessata Federazione nazionale fascista delle Casse mutue di malattia per i lavoratori dell'industria e il loro funzionamento, gestione e amministrazione erano regolati dal Contratto collettivo nazionale del 3 gennaio 1939 (del 1° luglio 1936 per le Mutue impiegate).

« La legge 11 gennaio 1943, n. 138, con l'articolo 38 dispose, tra l'altro, la fusione della predetta Federazione nell'Ente mutualità fascista, istituito per l'assistenza di malattia ai lavoratori (oggi « Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie »), con effetto dal 1° giugno 1943. Insieme alla predetta Federazione, tutte le Mutue aziendali che ne facevano parte erano di diritto assorbite dal nuovo Ente, la cui legge istitutiva doveva, pertanto, essere operante a tutti gli effetti anche nei confronti delle accennate Casse mutue aziendali.

« Se questa è la situazione di diritto, ben diverso è lo stato di fatto relativo alle Mutue in parola.

« Come è noto, infatti, a causa degli avvenimenti politici e bellici verificatisi nel 1943 e negli anni successivi, non poté essere portato a termine il perfezionamento e l'applicazione integrale del citato provvedimento legislativo, per cui fu necessario mantenere lo stato di fatto nei riguardi di molta materia oggetto del provvedimento, tra cui, almeno

parzialmente, gli enti che in base alla legge dovevano essere assorbiti.

« In considerazione di ciò, a richiesta delle Associazioni sindacali, il Ministero del lavoro consentì il mantenimento dello stato di fatto nei confronti dell'autonomia amministrativa della maggior parte delle Mutue aziendali sia per operai che per impiegati, e, di conseguenza, quelle per le quali è stato sospeso l'assorbimento in questione sono venute a trovarsi in una situazione del tutto particolare.

« A riguardo di quanto si prospetta al punto *b*), si fa rilevare che anche gli attuali « consigli di amministrazione » delle Mutue aziendali si trovano, conseguentemente, in una situazione speciale in quanto, oltre tutto, il controllo che, all'epoca in cui esisteva la Federazione, veniva esercitato sulla loro attività, è ora presso moltissime mutue venute a cessare completamente, cosicché queste agiscono in condizioni di assoluta autonomia e prive della necessaria vigilanza.

« Infine, il personale delle Mutue aziendali effettua le proprie prestazioni in base a rapporti di dipendenza diversi. Quello originariamente distaccato in servizio dall'I.N.A.M. ha mantenuto con quest'ultimo regolare rapporto di impiego, mentre dall'amministrazione della Mutua percepisce unicamente la retribuzione. Siffatto personale, per lo più assegnato alle Mutue aziendali ancora all'epoca della cessata Federazione, segue, sia per il trattamento economico sia per quanto riguarda i rapporti disciplinari, le sorti del personale dell'I.N.A.M.

« Altri elementi, invece, vennero assunti dalle Mutue stesse ed il loro rapporto di impiego, di varia natura, non risulta, pertanto, in alcun modo, controllato da parte dell'I.N.A.M.

« In relazione a quanto premesso, e per la opportunità e necessità di una disciplina che presiede ad una più razionale organizzazione in questo settore, si assicura che questo Ministero non ha mancato di studiare la questione. E nei voti, anzi, nel quadro generale della riforma della previdenza sociale, di poter addivenire ad una soluzione adeguata che contemperì le esigenze dell'assistenza minima, uniformemente garantita a tutti i lavoratori, con quelle derivanti dall'eventuale miglior trattamento di cui alcuni ristretti nuclei in atto beneficiano attraverso l'opera di singole mutue aziendali ».

Il Ministro
FANFANI.

PERLINGIERI. — *Al Ministro delle finanze.* — « Per conoscere se non ravvisi l'opportunità:

a) di rinviare alla campagna tabacchicola 1952 la soppressione della doppia serie nel Compartimento di Benevento, che importerebbe alla detta provincia — in condizioni di particolare difficoltà per i recenti luttuosi eventi — un danno non inferiore ai 300 milioni;

b) di concedere ai coltivatori di tabacco di detta provincia la possibilità di sostituire alla varietà « Salento » altre varietà, così come è stato concesso ai coltivatori dell'Umbria, della Toscana, del Friuli, dal 1928 al 1940, la possibilità di sostituire la varietà « Kentucky » di cui esiste vasta richiesta di esportazione;

c) di intraprendere opportuni studi per il miglioramento della varietà « Beneventano » in modo che, attraverso meticciamenti o rinsanguinamenti o meticci già esistenti, si addivenga ad un prodotto idoneo per tipo di sigarette scure, e ciò allo scopo di evitare limitazioni di coltura di detta varietà ».

RISPOSTA. — « In merito alle questioni fatte presenti, per quanto riguarda il punto *a*) si comunica che, in accoglimento delle richieste avanzate dai coltivatori del Beneventano, questo Dicastero ha autorizzato anche per il 1950 la coltivazione in due serie distinte delle varietà Beneventano e Salento.

« In proposito, però, giova avvertire che tale autorizzazione per l'avvenire non potrà più essere rinnovata per varie ragioni di carattere tecnico e fiscale. È da notare, tra l'altro, che la varietà Salento non trova utile impiego nei manufatti.

« Per quanto concerne il punto *b*) non si ritiene possibile per le speciali condizioni ecologiche dei terreni del Beneventano, che vi siano larghe possibilità di introdurre la coltura della varietà di tabacco sopra citato, richiesta dall'esportazione.

« Quanto alle possibilità di utilizzazione, attualmente, la varietà Benevento trova utile impiego in alcuni lavorati del Monopolio.

« Presentemente, la varietà Beneventano trova utile impiego in alcuni lavorati del Monopolio, per cui non si presenta una pressante necessità di particolari miglioramenti della varietà stessa; tuttavia, al fine di estendere eventualmente l'impiego in altri lavorati, sono in corso esperimenti di incroci della detta varietà con altre di caratteristiche migliori ».

Il Ministro
VANONI.

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 31 GENNAIO 1950

PIASENTI. — *Al Presidente del Consiglio dei Ministri.* — « Per conoscere quali provvedimenti stiano per essere presi nei confronti dei funzionari, la cui colpevole leggerezza e lo scarso senso di dignità nazionale hanno reso possibile il verificarsi del triste episodio dei marinai Dimini e Viscovich ».

RISPOSTA. — « La posizione dei predetti marittimi di fronte alla richiesta fatta dalle autorità jugoslave di Fiume al comandante del *Tergeste* per la consegna dei medesimi con l'avvertimento che in caso contrario sarebbe stata rifiutata l'autorizzazione alla partenza del piroscafo fu sin dal primo momento apprezzata in tutti i suoi sfavorevoli elementi dai Ministeri degli affari esteri e della marina mercantile.

« Si trattava infatti di due istriani, già cittadini italiani, ma divenuti cittadini jugoslavi per effetto del Trattato di pace a seguito del mancato accoglimento da parte del Governo jugoslavo della loro opzione per la cittadinanza italiana, e che avevano a suo tempo abbandonato il territorio jugoslavo per rifugiarsi in Italia. Ora erano venuti a trovarsi in luogo soggetto a sovranità jugoslava, a bordo d'una nave mercantile, non fruente pertanto di privilegio di extra territorialità.

« Ciò nonostante, immediati pressanti e ripetuti furono gli interventi per le vie diplomatiche presso le autorità jugoslave per indurle a lasciare cadere la richiesta.

« Al Ministero della marina mercantile, che aveva segnalato la richiesta di istruzioni dell'armatore, il Ministero degli affari esteri comunicava il 10 agosto che la Legazione a Belgrado e il Consolato generale a Zagabria avevano fatto passi presso le autorità jugoslave, ma che queste consideravano i due marittimi come cittadini jugoslavi, pur assicurando che non sarebbero stati sottoposti a processo non esistendo a loro carico imputazioni penali; aggiungeva che si sarebbe cercato di far riesaminare la pratica di opzione per tentare il ricorso contro il mancato accoglimento, e faceva presente l'opportunità di invitare gli armatori a non imbarcare, su navi destinate a toccare porti jugoslavi, marittimi in analoghe posizioni.

« La comunicazione, mentre non conteneva una direttiva d'azione in rapporto al caso specifico, ometteva d'altra parte di soggiungere che i passi diplomatici continuavano.

« Il Ministero della marina mercantile senza rilevare il carattere non esauriente della comunicazione, la interpretò come l'annuncio dell'esaurimento negativo degli inter-

venti effettuati e come suggerimento di aderire alla richiesta jugoslava; e in questo senso telegrafò all'armatore.

« È nota la favorevole conclusione della vicenda. Fatta salva, con l'ottenuto sbarco, la questione di principio, le autorità jugoslave, dele quali non si era mancato di attirare ripetutamente l'attenzione sui delicati aspetti politici del fatto e sulle ripercussioni da esso avute nell'opinione pubblica italiana, liberarono il 1° settembre i due marittimi, accolsero l'opzione per la cittadinanza italiana degli stessi e delle loro famiglie, consentendone il rimpatrio con i congiunti e con le masserizie.

« Come già dichiarato, dall'andamento dei fatti sopra riassunto, sembra che nel caso specifico non si dia possibilità di identificare precise responsabilità a carico degli organi amministrativi che ebbero ad occuparsi del caso in questione. Occorre, fra l'altro, tenere presente che il piroscafo *Tergeste*, come nave mercantile, non godeva del privilegio della extraterritorialità, ed era soggetto quindi alla giurisdizione delle autorità jugoslave, mentre i cittadini marittimi in questione dovevano considerarsi ad ogni effetto cittadini jugoslavi sino al momento dell'accoglimento della loro domanda di opzione per la cittadinanza italiana.

« Quanto precede rendeva estremamente improbabile il successo di un atteggiamento di intransigente resistenza da parte degli organi italiani.

« La favorevole conclusione della vicenda ed in particolare il fatto che le autorità jugoslave abbiano acconsentito a riprendere in esame le domande di opzione in un primo tempo respinte è da ascrivere a merito dell'azione diplomatica svolta dal Governo italiano in un'atmosfera di maggiore comprensione e di distensione nei confronti della Jugoslavia, che si auspica possa essere mantenuta ed aumentata per il futuro ».

Il Sottosegretario di Stato

ANDREOTTI.

PIGNATELLI. — *Al Ministro delle finanze.* — « Per sapere se è vero che con nota del suo Dicastero - Divisione IV - n. 93507, del 24 gennaio 1948, confermata dall'Intendenza di finanza di Taranto, con nota n. 933/48/VI, del 16 febbraio 1948, l'Associazione degli agricoltori della provincia jonica è stata autorizzata a riscuotere i contributi associativi a mezzo delle Esattorie delle imposte dirette e, nel caso affermativo, se non ravvisi la neces-

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 31 GENNAIO 1950

sità di revocare l'autorizzazione a seguito del deplorable uso fattone dalla detta Associazione. L'interrogante sente il dovere morale di denunciare:

1°) che l'Associazione anzidetta ha incluso nei ruoli dei suoi contribuenti volontari moltissimi agricoltori, che non hanno mai pensato di darle la propria adesione o che, avendola data, non l'hanno da tempo rinnovata;

2°) che i contributi associativi di cui trattasi non sono stati notificati con avvisi speciali, bensì inclusi nelle normali cartelle di carico e con denominazione non facilmente intelligibile;

3°) che l'abusato sistema di riscossione trae abilmente in inganno coloro che non sono tenuti a pagare; inganno che, mentre si risolve in una vera e propria ladreria in guanti gialli a danno degli ingenui, provoca aspre mormorazioni contro il Governo del paese, spesso accusato di aver reso insostenibile il gravame tributario nazionale ».

RISPOSTA. — « Questo Ministero, con nota n. 98507 del 24 gennaio 1948, autorizzò l'Associazione provinciale degli agricoltori di Taranto a riscuotere i contributi associativi volontari per mezzo degli esattori delle imposte dirette.

« La riscossione in parola, però, è stata sottoposta alle seguenti condizioni:

1°) esclusione di qualsiasi forma di riscossione coattiva coi mezzi della procedura privilegiata fiscale;

2°) divieto di includere i contributi in parola nelle cartelle esattoriali di pagamento e negli avvisi di mora;

3°) obbligo degli esattori di notificare speciali avvisi con l'apposizione a stampiglia, a caratteri ben visibili, della dicitura « Contributo volontario ».

« Con tali norme, gli esattori delle imposte hanno assunto l'incarico con la veste di semplici riscuotitori privati dell'Associazione in parola, evitandosi qualsiasi confusione con i tributi e i contributi obbligatori.

« Si assicura comunque che è stato richiamato l'intendente di finanza perché controlli l'esatta osservanza delle condizioni sopra specificate e, in caso di inadempimento, venga immediatamente revocata la concessione fatta, perché è assolutamente necessario che il carattere volontario dei contributi venga chiaramente specificato ai contribuenti.

« Si fa riserva di dare ulteriori comunicazioni dopo il risultato degli accertamenti in corso ».

Il Ministro
VANONI.

PIGNATONE. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — « Per sapere — visto che la legge relativa al concorso ruoli speciali transitori non contempla la valutazione delle abilitazioni conseguite con i concorsi espletati nel corrente anno; considerato che da ciò consegue la iscrizione in detto ruolo — a preferenza di quella dei giovani abilitati — di insegnanti con troppi anni di servizio ma sfortunati di titoli di abilitazione; constatato d'altra parte, che i concorsi testé espletati hanno immesso nella scuola un numero di abilitati atto a coprire tutte o quasi le cattedre vuote di ogni tipo e di ogni grado, e buono perciò a dare alla scuola una sistemazione definitiva — se intenda autorizzare la valutazione delle abilitazioni conseguite nell'ultimo concorso e invitare ciascuno dei nuovi abilitati a comunicare al Ministero con lettera raccomandata, come si sta facendo per gli incarichi per l'anno 1949-50, a precisare con la data e la pagina del notiziario il numero occupato dal concorrente nella graduatoria del concorso cui ha partecipato e il voto o i voti da lui riportati, onde essere inquadrati, col posto che gli spetta, nella graduatoria del concorso R. S. T. ».

RISPOSTA. — « Questo Ministero sarebbe ben lieto di aderire alla richiesta intesa a consentire la valutazione del titolo di abilitazione, conseguito nei recenti concorsi per esami e per titoli, dai candidati ai concorsi per cattedre di ruolo speciale transitorio.

« Purtroppo però ostano all'accoglimento le tassative disposizioni contenute nel regio decreto 28 settembre 1934, n. 1587, concernente il possesso dei requisiti per l'ammissione ai concorsi ed agli impieghi nell'Amministrazione dello Stato, che sanciscono, fra l'altro, che i titoli degli aspiranti ai concorsi debbono essere posseduti prima della scadenza fissata dal bando dei concorsi stessi; coloro che si sono recentemente abilitati avrebbero potuto far valere le loro aspirazioni solamente se avessero conseguito il titolo d'abilitazione prima del 5 agosto 1949, termine fissato dal decreto ministeriale del 5 luglio 1949 per la presentazione delle domande e dei documenti di rito e dei titoli.

« L'elenco degli abilitati dei recenti concorsi, pubblicato nel *Notiziario della Scuola*

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 31 GENNAIO 1950

e della Cultura, n. 24-25 del 13 agosto corrente anno, ha valore di comunicazione ufficiale ai provveditori agli studi e quindi di conseguita abilitazione, ai soli fini del conferimento degli incarichi e delle supplenze per l'anno scolastico 1949-50, e cioè per il conferimento annuale di posti non di ruolo, per i quali questa stessa Amministrazione interessata ha il potere discrezionale di fissare con propria ordinanza le modalità per la presentazione delle domande e per la valutazione dei titoli, a tenore dell'articolo 3 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1276.

« Nei concorsi nazionali a posti di ruolo, come quelli di cui si tratta e per i quali il relativo bando fissa un termine definitivo di scadenza (5 agosto 1949), ottemperando a categoriche norme regolamentari (decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1949, n. 236), non può non tenersi conto che le recenti abilitazioni sono state conseguite il 13 agosto 1949 e quindi successivamente alla data di scadenza fissata dal bando di cui sopra. A parte poi il fatto che dette abilitazioni debbono considerarsi, ai fini dei concorsi a posti di r. s. t., giuridicamente inesistenti, perché non sono state ancora definitivamente approvate dal competente organo di controllo della Corte dei conti.

« Si ritiene peraltro opportuno di far rilevare che le abilitazioni conseguite recentemente rappresentano titoli pienamente validi per dar diritto a coloro che ne siano in possesso e che risulteranno vincitori dei concorsi di essere collocati definitivamente nei ruoli speciali transitori, dopo il triennio di prova favorevole prescritto dall'articolo 5 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1127 ».

Il Ministro
GONELLA.

PIGNATONE. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — « Per sapere se non intenda al più presto provvedere alla ricostituzione della pretura di San Cataldo (Caltanissetta) per i molti motivi esposti anche in un ordine del giorno votato all'unanimità da quel consiglio comunale e per ovviare ai gravi inconvenienti che si verificano nella amministrazione della giustizia dovendosi trattare tutti gli affari giudiziari di quel grosso comune nelle rare apparizioni del pretore titolare di Caltanissetta, letteralmente schiacciato da sovrappiù lavoro ».

RISPOSTA. — « Si informa che la pratica per il ripristino della pretura di San Cataldo

è stata istruita e sarà esaminata in occasione della revisione generale delle circoscrizioni giudiziarie ».

Il Sottosegretario di Stato
CASSIANI.

POLANO. — *Ai Ministri della pubblica istruzione e della marina mercantile.* — « Per conoscere se non ritengano opportuna l'istituzione di una scuola professionale marinara nel comune di Porto Torres, in provincia di Sassari, allo scopo di dar modo a numerosi giovani di detto comune, del vicino capoluogo e dei centri circoscriventi, di formarsi una preparazione professionale adeguata in detto ramo; e se non intendano intervenire presso l'Ente nazionale di istruzione marinara per l'istituzione di tale scuola, provvedendo agli opportuni stanziamenti nel prossimo esercizio 1950-51, qualora non fosse possibile nel corrente esercizio 1949-50 ».

RISPOSTA. — « Si risponde anche per conto del Ministero della marina mercantile e si comunica che a questo Ministero nessuna proposta di istituzione in Porto Torres di una scuola di avviamento professionale a tipo marinara è stata formulata né dalle autorità locali né dal provveditore agli studi.

« Si deve far presente in proposito che in base alle disposizioni vigenti, si fa luogo all'istituzione di scuole di avviamento professionale quando gli enti locali abbiano assicurato l'assunzione degli oneri di legge a proprio carico, la competente autorità scolastica abbia segnalato la rispondenza della scuola alle esigenze dell'economia locale ed esistano le necessarie disponibilità di bilancio per il funzionamento della scuola stessa.

« Ora non essendo pervenuta alcuna proposta questo Ministero non ha potuto essere posto in grado di esaminare l'opportunità dell'istituzione in questione.

« Per quanto riguarda, poi, l'istituzione nel suddetto comune di una scuola E.N.E.M., si significa che, in base alle vigenti norme, la competenza in materia è devoluta all'ente predetto, avendo il Ministero dell'istruzione soltanto la facoltà di approvare una eventuale deliberazione che in merito fosse adottata dall'ente stesso.

« E poiché l'attuale bilancio dell'E.N.E.M., nonostante l'assiduo interessamento svolto dal Ministero per aumentarne la disponibilità in modo da assicurare la possibilità di funzionamento delle scuole attualmente esistenti alla sua dipendenza, non consente di procedere a nuove istituzioni, si ritiene che una

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 31 GENNAIO 1950

scuola E.N.E.M. potrebbe sorgere nel suddetto comune soltanto nel caso che gli enti locali assumessero a proprio carico le spese relative al suo impianto e al suo normale funzionamento.

« Si assicura infine che questo Ministero esaminerà con particolare attenzione la proposta di istituzione di una scuola statale a indirizzo marinaro in Porto Torres, sempreché venga prodotta nei modi e nei termini che annualmente vengono fissati, con apposita ordinanza diretta ai provveditori agli studi ».

Il Ministro della pubblica istruzione
GONELLA.

POLANO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — « Per conoscere:

1°) per quali ragioni tutti i posti disponibili nelle scuole elementari siano stati conferiti ai ruoli transitori, violando l'articolo 13 del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, secondo cui un terzo dei posti disponibili doveva essere conferito mediante concorso riservato al personale statale appartenente ad altri ruoli organici dello stesso gruppo o di gruppo inferiore, in possesso del prescritto titolo di studio;

2°) se tale violazione consti al ministro che sia avvenuta anche nel conferimento dei posti nelle scuole medie inferiori e superiori;

3°) se intenda rispettare tale precisa disposizione di legge ed in qual modo riparare al torto subito da coloro che avrebbero potuto avvantaggiarsi da quanto stabilito dall'articolo 13 della predetta legge ».

RISPOSTA. — « In linea principale va osservato che, il citato articolo 13 del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262 non si applica al personale insegnante non di ruolo delle scuole elementari e delle scuole d'istruzione secondaria e artistica per le quali l'articolo 7 della legge n. 262 rinvia esplicitamente all'emanazione di successive norme per la determinazione delle condizioni e modalità per il collocamento del personale stesso nei ruoli speciali transitori. Le norme di cui sopra sono state emanate col successivo decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1127, integrate, per quanto riguarda il personale delle scuole d'istruzione secondaria e artistica, dal decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1949, n. 236, concernente l'approvazione del regolamento per i concorsi nazionali a posti di ruolo speciale transitorio.

« In linea secondaria se, come è probabile, lo scopo cui si tende per ciò che riguarda le scuole secondarie, sia stato quello di sottolineare l'opportunità di non bloccare

tutte le ore d'insegnamento disponibili a favore dei posti di ruolo speciale transitorio, si può dare assicurazione che, come risulta dal decreto 8 giugno 1949, n. 405, relativo all'approvazione del contingente dei posti reperiti per ciascuna materia o gruppo di materie e per ciascun tipo di scuola o istituto d'istruzione secondaria e artistica, essendosi proceduto alla concreta istituzione dei posti stessi solo nei casi in cui sussistano le tassative condizioni stabilite dall'articolo 1 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1127, è rimasto un discreto margine di ore a disposizione di coloro che non potranno essere immessi nei ruoli transitori per avere, senza esito, partecipato ai concorsi in atto o perché sprovvisti dei requisiti per poter partecipare ai concorsi stessi ».

Il Ministro
GONELLA.

POLANO. — *Al Ministro del commercio con l'estero.* — « Per conoscere se negli accordi commerciali italo-spagnoli conclusi il 16 novembre 1949, sia prevista importazione di sughero spagnolo (grezzo e manufatto) in Italia, ed esportazione di sughero italiano (grezzo e manufatto) in Spagna; ed in caso affermativo, per conoscere:

1°) quali quantitativi di sughero siano previsti in importazione e in esportazione;

2°) quale conto sia stato tenuto delle raccomandazioni fatte dal sottoscritto, in sede di discussione dello stato di previsione del Ministero del commercio con l'estero, per quanto riguarda l'importazione di sughero spagnolo in Italia;

3°) e se, nel corso delle trattative per la conclusione dell'accordo, sia stato sentito il parere dei competenti organi della Sardegna, come previsto dallo speciale statuto per la Regione sarda ».

RISPOSTA. — « In merito ai quesiti posti si rende noto quanto segue:

« L'Accordo italo-spagnolo del 20 giugno 1947, scaduto il 30 giugno 1949, prevedeva i seguenti contingenti di sughero e manufatti:

Importazione dalla Spagna:

Sughero greggio in tavole, contingente annuo, pesetas 1.500.000;

Manufatti di sughero, esclusi i dischi e gli agglomerati, contingente annuo, pesetas 1.500.000;

Esportazione verso la Spagna:

Sughero sardo tipo carta, contingente annuo, pesetas 500.000.

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 31 GENNAIO 1950

« In considerazione delle vivaci opposizioni fatte anche in sede parlamentare da parte dei sugherieri sardi contro le importazioni di sughero dalla Spagna, questo Ministero, dopo lunghe discussioni con la Delegazione spagnola, è riuscito ad ottenere, che nel nuovo Accordo commerciale firmato il 16 novembre 1949 non figurasse alcun contingente d'importazione dalla Spagna di sughero sia grezzo che manufatto.

« Naturalmente, non è stato possibile evitare che anche il contingente di sughero sardo tipo carta venisse parimenti escluso dalla lista dei contingenti di esportazione italiana verso la Spagna previsti dal nuovo Accordo commerciale.

« La soppressione dell'importazione di sughero che costituiva una delle tradizionali correnti d'importazione dalla Spagna ha tuttavia provocato lamentele da parte degli industriali italiani del sughero che sostengono essere indispensabile disporre del sughero spagnolo di alta calibratura e di qualità pregiata, specie per la fabbricazione dei turaccioli per vini spumanti.

« Infatti, la Confederazione generale dell'industria, facendosi eco di tali lagnanze ha inviato a questo Ministero la lettera di cui si unisce copia, con la quale formula la proposta, convenuta di comune accordo tra gli industriali del sughero ed i sugherieri sardi, di stabilire un contingente di importazione dalla Spagna di 100 milioni di lire di sughero grezzo di spessore superiore ai 30 millimetri contro esportazione verso la Spagna di pari ammontare di sughero carta e dischi ».

Il Sottosegretario di Stato
BULLONI.

Copia

CONFEDERAZIONE GENERALE
DELL'INDUSTRIA ITALIANA

P.E. 44570/26 Roma, 17 dicembre 1949

Al Ministero commercio estero
(Direzione generale accordi commerciali);
Roma

ACCORDO COMMERCIALE CON LA SPAGNA - IMPORTAZIONE DI SUGHERO GREZZO ED ESPORTAZIONE DI SUGHERO CARTA

« È noto a codesto Ministero che nell'accordo commerciale con la Spagna, firmato il 16 novembre 1949, non è stato inserito alcun contingente per l'importazione di sughero grezzo, contrariamente a quanto invece verificatosi negli accordi degli anni decorsi, ora scaduti.

« Alcuni giorni prima della stipulazione di detto Accordo, ad una rappresentanza degli industriali produttori di turaccioli, che aveva richiesto di conoscere in via breve a codesto Ministero i motivi della mancata inclusione di tale contingente, fu fatto presente che tale omissione era dovuta alla decisa opposizione, più volte nel corso delle trattative segnalata a codesto Ministero medesimo da parte del Ministero dell'agricoltura e foreste, ed a seguito di un'azione che culminò anche in un'interpellanza alla Camera.

« In vista dell'opportunità di conciliare le opposte esigenze degli industriali sardi produttori di sughero e degli industriali produttori di turaccioli, la scrivente Confederazione ha ritenuto di indire presso la sua sede una riunione, tenutasi il 13 corrente, con la partecipazione delle categorie interessate.

« Sono stati presi in esame e valutati gli elementi forniti dai produttori sardi in merito alle avvenute esportazioni di sughero negli anni antebellici e postbellici, alle disponibilità attuali in Sardegna del prodotto in parola, alla sufficienza di detta produzione di sughero nei confronti delle esigenze degli industriali fabbricanti di turaccioli, ed al notevolissimo interesse attualmente concesso alla ripresa dell'esportazione di sughero carta e dischi.

« Da parte dei produttori di turaccioli si è riconosciuto il fatto indiscutibile delle disponibilità e delle notevoli esportazioni di sughero sardo, ma si è fatta presente, richiamandosi del resto a quella che è stata una prassi costante seguita anche negli anni di predominante autarchia, la necessità di importare dalla Spagna un certo quantitativo di sughero grezzo ad alto spessore destinato alla fabbricazione dei turaccioli, ad integrazione dei quantitativi ottenibili dalla produzione sarda di tale particolare tipo di sughero.

« I produttori sardi hanno però obiettato di ritenere che la Sardegna possa far fronte al fabbisogno degli industriali produttori di turaccioli anche per i sugheri di alto spessore.

« Non essendosi potuto raggiungere un pieno accordo su tali tesi antitetiche, si è riusciti tuttavia, tenuta presente la innegabile esigenza di esportazione del sughero carta e dischi sardo a concludere un accordo tra le due opposte categorie nel senso di esplicitare un'azione comune, come risulta dal verbale all'uopo firmato da tutti gli intervenuti e qui allegati in copia, per prospettare a questo Ministero il seguente voto.

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 31 GENNAIO 1950

« Viene proposto cioè che si addivenga sollecitamente alla stipulazione di un accordo aggiuntivo al Trattato di commercio italo-spagnolo che consenta di inserire fra i contingenti reciproci annessi all'Accordo in parola un contingente di esportazione verso la Spagna di sughero carta e dischi, per un valore di 100 milioni di lire ed in contropartita un contingente di importazione in Italia di sughero grezzo di spessore superiore a 30 millimetri per un valore uguale di 100 milioni di lire.

« Poiché trattasi di una decisione e di una proroga sulle quali si è manifestato il consenso delle due categorie industriali aventi esigenze reciprocamente opposte, saremo vivamente grati a codesto Ministero se vorrà fare i passi che riterrà opportuni per dare corso all'attuazione dei desiderata dei nostri industriali.

« Nel restare a disposizione per qualunque notizia ulteriore dovesse necessitare sull'argomento, porgiamo distinti ossequi in attesa di conoscere quale esito potrà essere dato alla proposta in parola ».

Il Presidente
firma illeggibile

« Gli industriali sottoscritti, riuniti il 13 dicembre 1949 presso la sede della Confindustria, in rappresentanza delle categorie dei produttori di sughero e dei produttori di manufatti di sughero;

presa in esame la situazione generale dell'industria e del commercio del sughero e dei suoi manufatti;

deliberano di prospettare al Ministero del commercio estero il voto che si addivenga sollecitamente alla stipulazione di un accordo aggiuntivo al Trattato di commercio italo-spagnolo, che consenta di inserire nelle liste dei contingenti reciproci annessi al Trattato, un contingente di esportazione verso la Spagna di sughero carta e dischi per un valore di 100 milioni di lire, e in contropartita un contingente di importazione in Italia di 100 milioni di lire di sughero grezzo di spessore superiore ai 30 millimetri ».

« Sugherificio Bergami, Ditta I.L.S.A., Ditta P. Giua (Sindacato industria ligure), Unione industriale di Sassari, Unione industriale di Nuoro, Ditta Lemoigne, Ditta Sughera, Ditta Ricci Nazzareno, Ditta Viarengo Oreste, Sugherificio Ambrosiano, Ditta Barelli Lino, Ditta Berlingeri ».

PRETI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — « Per conoscere le ragioni per cui, contrariamente a quanto disposto nel decreto commissariale 7 maggio 1947, n. 1221, non si è ancora provveduto in tutte le scuole della Repubblica alla nomina dei « bidell capo », così come non sempre ci si è curati che corrispondesse all'importanza di una scuola il numero dei bidelli adibiti alla medesima.

« L'interrogante desidererebbe anche conoscere quale sia la situazione attuale dei lavori di espletamento relativo al concorso per 1300 posti di bidello, bandito sin dal 10 novembre 1947 nella *Gazzetta Ufficiale* n. 258 ».

RISPOSTA. — « Le promozioni a bidello capo sono conferite per anzianità congiunta al merito, su designazione del consiglio di amministrazione per il personale subalterno di questo Ministero.

« Questo Ministero ha già da tempo iniziato la raccolta degli elementi indispensabili ai fini delle promozioni (elementi che, in parte, devono essere forniti dalle autorità scolastiche periferiche e che sono state anche recentemente sollecitate). Si è già provveduto alla fusione del ruolo dei bidelli degli istituti di istruzione classica, scientifica e magistrale con quelli delle scuole medie inferiori. Sulla base del nuovo ruolo, già pubblicato, dovranno essere effettuate le promozioni a bidello capo e questo giustifica la particolare importanza che del posto occupato nel ruolo vengono a conoscenza gli interessati.

« Nel frattempo, per rimuovere alcune difficoltà che si sarebbero determinate a danno degli interessati nell'applicazione del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1221 (e non decreto commissariale 7 maggio 1947, n. 1221) pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 239 del 13 ottobre 1948, è stata presa l'iniziativa di una norma di legge transitoria già inviata al Ministero del tesoro ed alla Presidenza del Consiglio.

« Non risulta chiaro, infine, quale negligenza si intenda imputare al Ministero circa la mancata corrispondenza tra l'importanza di alcuni istituti ed il numero di bidelli ad essi assegnati.

« Il numero dei posti di bidello assegnati a ciascun istituto è quello previsto dalle vigenti tabelle organiche. Nei limiti dell'organico di ogni istituto, ove vi sia insufficienza di personale di ruolo, viene assunto, con provvedimento del capo di istituto, personale supplente.

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 31 GENNAIO 1950

« Quanto al concorso per 1300 posti di bidello nelle pubbliche scuole si è in grado di assicurare che esso volge ormai al termine, essendo stati ripresi i relativi lavori dopo un periodo di sosta in cui gli uffici han dovuto dare la precedenza ai concorsi, più urgenti, del personale insegnante ».

Il Ministro

GONELLA.

PUGLIESE. — *Al Ministro dell'agricoltura e foreste e all'Alto Commissario all'alimentazione.* — « Per conoscere se risponda al vero che i 36 mila quintali di olio di seme venduti recentemente all'asta pubblica stiano per essere consegnati dall'Alto Commissariato su detto agli acquirenti, senza la preventiva aggiunta del 5 per cento di olio di sesamo, come prescritto da recentissime disposizioni di legge; con grave danno della disciplina del mercato oleario ».

RISPOSTA. — « Deve anzitutto chiarirsi che l'obbligo dell'addizionamento agli olii di semi del 5 per cento di olio di sesamo, è stabilito dalle disposizioni vigenti — articolo 10 del regio decreto-legge 5 ottobre 1933, n. 1314 — per gli olii di semi destinati ad usi commestibili.

« Dal citato disposto si evince che l'obbligo anzidetto, essendo strettamente inerente alla destinazione della merce ad « usi commestibili », incombe unicamente su chi alla merce stessa dà tale destinazione.

« Nel caso particolare segnalato, si precisa che trattasi di olio di semi, già acquistato dallo Stato per l'avvio al consumo nel settore alimentare e, quindi, passibile dei trattamenti tecnici di raffinazione all'uopo prescritti. Ma, poiché tale destinazione non si è più resa necessaria, attesa l'intervenuta normalizzazione del mercato oleario interno, l'Erario ha disposto la vendita delle partite in precedenza importate, disinteressandosi, però, dell'effettivo impiego che di esse potranno fare gli acquirenti.

« Di conseguenza, la vendita in tal modo compiuta, essendo non più in funzione di una obbligatoria destinazione degli olii in questione ad usi commestibili, bensì di una semplice alienazione di merce al miglior offerente e nelle condizioni in cui essa si trova, non può comportare per lo Stato l'obbligo del preventivo addizionamento del 5 per cento di olio di sesamo, obbligo che, nella eventualità, verrebbe invece a ricadere sugli acquirenti.

« Infatti, in occasione della gara già espletata, ai concorrenti presenti è stato comunicato — prima dell'apertura delle buste contenenti le offerte — che le partite in vendita non contenevano aggiunte di olio di sesamo e che, ove essi avessero inteso avviarlo ad usi commestibili, o avrebbero dovuto provvedere a loro carico ai trattamenti tecnici di raffinazione di cui alla legge innanzi citata, oppure avrebbero potuto in quella stessa sede ritirare l'offerta presentata e rinunciare alla partecipazione alla gara.

« Da quanto precede può, quindi, desumersi che alcuna infrazione è stata compiuta, né alcun danno è stato arrecato alla disciplina del mercato oleario dall'operazione effettuata dallo Stato.

L'Alto Commissario

RONCHI.

QUINTIERI. — *Al Ministro dell'interno.* — « Per conoscere cosa intende fare per impedire il dilagare di pseudo ordini cavallereschi che, sfruttando la vanità di tanti illusi, costituiscono una vera frode organizzata, poiché danno modo a gente spregiudicata di estorcere somme non lievi per la concessione di titoli non consentiti né riconosciuti dallo Stato.

« Tale indegna speculazione deve finire e deve essere impedito l'uso dei titoli medesimi, di cui si fa invece il più avvilente abuso ».

RISPOSTA. — « L'anormale situazione, ha vivamente preoccupato il Governo, il quale in più di un'occasione ha diramato precisazioni ufficiali, a tutela della pubblica fede, per avvertire che i sedicenti ordini cavallereschi liberi ed i titoli da essi distribuiti non hanno alcun riconoscimento da parte dello Stato.

« Né, d'altra parte, è stato trascurato di impartire disposizioni precise agli organi di polizia perché vengano denunciati all'autorità giudiziaria i casi perseguibili penalmente. Va, per altro, notato che allo stato attuale della legislazione italiana manca la possibilità di perseguire penalmente sia il conferimento che l'uso di queste pseudo onorificenze, a meno che nel fatto non si integrino gli estremi della truffa o di altri reati configurati nella legge penale.

« È appunto al fine di colmare tale lacuna, di salvaguardare il prestigio dello Stato e di tutelare la pubblica fede, che il disegno di legge per l'istituzione dell'Ordine cavalleresco al merito della Repubblica, attualmente all'esame del Senato (n. 412), risolve radical-

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 31 GENNAIO 1950

mente il problema, vietando, con il presidio di adeguate sanzioni penali, il conferimento da parte di enti, associazioni o privati, di onorificenze e decorazioni cavalleresche, nonché l'uso in qualsiasi forma di tali distinzioni; ferma s'intende l'attuale disciplina giuridica per quanto concerne le onorificenze conferite da Stati esteri, dalla Santa Sede e dagli Ordini di Malta e del Santo Sepolcro. Queste norme tendono precisamente ad evitare il perpetuarsi degli abusi lamentati ».

*Il Sottosegretario di Stato
alla Presidenza del Consiglio*

ANDREOTTI.

QUINTIERI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — « Per conoscere le ragioni che finora hanno impedito o ritardata la correzione delle indennità di esame ai commissari che hanno costituito le commissioni esaminatrici nei concorsi per la nomina ad insegnante elementare, svoltisi da due anni circa.

« È evidente, a parere dell'interrogante, la necessità di procedere sollecitamente alla liquidazione ed al pagamento di tali indennità ».

RISPOSTA. — « Questo Ministero non ha mancato di preoccuparsi tempestivamente delle varie questioni inerenti al pagamento delle indennità d'esame spettanti ai componenti delle Commissioni giudicatrici dei concorsi magistrali, indetti con ordinanza 8720/50 dell'8 luglio 1947.

« Questo Ministero, premesso che non poteva procedere a liquidazioni di sorta in materia, in base alle disposizioni finora vigenti (l'articolo 123 del regio decreto 5 febbraio 1928, n. 577, contempla compensi affatto proporzionati all'attuale valore della moneta), si preoccupò di prendere, a tempo opportuno, intese con il Tesoro, in particolare, per l'emanazione di un apposito provvedimento legislativo, concernente le Commissioni giudicatrici dei concorsi magistrali.

« Tale eventualità, però, dopo attento studio di concerto col Tesoro, dovette essere scartata, essendo già in elaborazione un provvedimento legislativo di carattere generale, inteso a fissare in modo uniforme le misure delle indennità spettanti ai commissari di esame per i concorsi svolti e da svolgersi da tutti i rami della amministrazione statale: era quindi indispensabile attendere il corso di tale provvedimento.

« Ciò stante, è stata cura di questo Ministero di fare inserire nel provvedimento pre-

disposto dal Ministero del tesoro una norma che comprende nell'applicazione della nuova legge anche i concorsi magistrali banditi con l'ordinanza succitata e svoltisi quindi antecedentemente alla data di entrata in vigore della legge medesima.

« Per quanto la questione, così impostata, abbia assunto carattere interministeriale ed esuli conseguentemente dalla propria diretta competenza, questo Ministero, tuttavia, non ha mancato di svolgere ancora ogni possibile azione, al fine di accelerare il perfezionamento del provvedimento di cui trattasi: tutti gli adempimenti relativi alla presentazione dello stesso al Parlamento hanno luogo, per competenza, ad iniziativa del Ministero del tesoro ».

Il Ministro

GONELLA.

RAPELLI. — *Ai Ministri dell'interno, di grazia e giustizia, degli affari esteri e della difesa.* — « Per conoscere quali provvedimenti intendano prendere per evitare le dannose conseguenze che la legge 19 giugno 1931, numero 886, recherebbe alle famiglie della Valle di Susa, se fosse richiamata in vigore, come vorrebbe il prefetto di Torino.

« Questi infatti, con sua circolare del 7 marzo 1949, ha richiamato l'attenzione dei sindaci della Valle di Susa sulla necessità di dare la dovuta pubblicità alle disposizioni della legge sopra richiamata che, peraltro, stante il suo carattere eccezionale di notevole limitazione del diritto di proprietà, non era mai stata applicata sin dalla sua emanazione ».

RISPOSTA. — « In merito si comunica quanto appresso, anche a nome dei Ministri per l'interno, per la grazia e giustizia e per gli affari esteri.

« La legge 1° giugno 1931, n. 886, relativa al regime giuridico delle proprietà in zone militarmente importanti, non essendo stata abrogata da alcuna disposizione di legge emanata successivamente, è tuttora in vigore e deve, perciò, essere applicata in ogni caso.

« D'altra parte imprescindibili esigenze di carattere militare non consentono di esaminare la possibilità di emanare un provvedimento legislativo inteso ad abrogare la predetta legge n. 886.

« L'intera legge relativa al regime giuridico delle proprietà in zone militarmente importanti è, però in corso di rielaborazione e in tale sede potranno essere tenute presenti

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 31 GENNAIO 1950

le proposte di particolari disposizioni che fossero ritenute necessarie per determinate zone ».

*Il Sottosegretario di Stato
per la difesa*

MEDA.

REALI. — *Al Ministro dell'interno.* — « Per sapere se conosce la circolare emanata dal prefetto di Forlì con protocollo n. 25555, con la quale notifica, agli enti comunali di assistenza della provincia, l'entità dei contributi senza attendere, da essi, di conoscere il programma assistenziale da svolgere per l'anno 1949-50 a norma dell'articolo 9 della legge 3 giugno 1937, n. 847. Detta circolare, nella quasi totalità dei casi, ha decurtato il contributo integrativo per l'anno assistenziale 1949-50.

« Poiché nell'anno in corso i compiti affidati agli enti comunali di assistenza per la beneficenza generica nell'ambito del comune, si prospettano sempre più vasti ed impegnativi, specie all'approssimarsi della stagione invernale particolarmente ardua per la categoria dei poveri e per il naturale aumento dell'indice di disoccupazione, l'interrogante chiede se non è doveroso e necessario aderire alla richiesta degli enti comunali di assistenza, riunitisi a convegno il 23 settembre 1949 a Cosenza, invocante la revoca della suaccennata circolare emanata dal prefetto e contemporaneamente di riportare, almeno, il contributo statale, in loro favore, allo stesso livello di quello dell'anno assistenziale 1948-49 ».

RISPOSTA. — « La misura della somma iscritta nello stato di previsione della spesa di questo Ministero (esercizio 1949-50) per la integrazione dei bilanci degli enti comunali di assistenza, ha imposto riduzioni, che per alcune province sono state notevoli, del fondo messo a disposizione dei prefetti per l'annata in corso.

« Tale riduzione è stata lievissima per la provincia di Forlì (60 milioni di lire, per tutto l'esercizio, contro 68 dello scorso anno).

« Il riparto di detta somma fra gli E.C.A. della provincia è stato effettuato dal prefetto a norma dell'articolo 4, lettera B) della legge 3 giugno 1937, n. 47, che conferisce tale incarico allo stesso prefetto.

« Senonché non avendo i singoli enti formulato il proprio richiedo entro il termine del 30 giugno stabilito dall'articolo 9 della legge stessa, il prefetto vi ha dovuto provvedere

sulla base della esperienza degli anni trascorsi e degli elementi acquisiti da quell'ufficio.

« La circolare con cui il prefetto ha accompagnato l'indicazione della somma assegnata a ciascun comune, si ispira alla necessità di contenere l'assistenza nei limiti consentiti dalla disponibilità del fondo e di eliminare qualsiasi attività assistenziale che andasse oltre la sfera di azione propria degli E.C.A., nel quadro dell'assistenza generica.

« Comunque, data la situazione dello stanziamento di bilancio, è impossibile, almeno per ora, una ulteriore assegnazione per l'attività degli E.C.A. ».

*Il Ministro
SCELBA.*

REALI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — « Per sapere se nell'esercizio finanziario 1949-50 sarà erogato al comune di Sogliano al Rubicone (Forlì) la somma globale di lire 4.271.650 quale contributo dello Stato sulla spesa preventivata di acquisto di materiale scolastico, promessa dal suo Ministero stesso in data 21 maggio 1949, con nota n. 4021, in risposta a una sua domanda che il municipio di Sogliano fece il 30 aprile 1949 ».

RISPOSTA. — « In merito alla questione del conferimento di un contributo a favore del comune di Sogliano al Rubicone (provincia di Forlì) per la ricostituzione del materiale di arredamento delle scuole elementari distrutto in seguito ad eventi bellici, si fa presente che con nota n. 4021 del 21 maggio 1949 questo Ministero ebbe a comunicare al provveditore agli studi di Forlì e per conoscenza al comune interessato che la domanda del medesimo pervenuta l'11 maggio 1949 non poteva essere evasa nell'esercizio finanziario 1948-49, essendo allora i fondi iscritti in bilancio totalmente impegnati nei riguardi di altri comuni che avevano presentato domanda precedentemente. Con la stessa nota si comunicava altresì che la richiesta suddetta sarebbe stata presa in considerazione nell'esercizio 1949-50, ma non si prendeva alcun impegno formale per la concessione del contributo richiesto nell'esercizio 1949-50, e ciò perché presso questo Ministero si trovano tuttora inevase, per deficienza dei fondi iscritti in bilancio, numerosissime domande che risalgono ai passati esercizi e di data comunque anteriore alla istanza del comune di Sogliano al Rubicone.

« Premesso quanto sopra, si assicura che questo Ministero sta esaminando con ogni be-

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 31 GENNAIO 1950

nevola attenzione la possibilità di venire incontro alle necessità del comune interessato, eventualmente nel corrente esercizio finanziario o comunque entro l'anno 1950. Si desidera, però, fare presente, fin d'ora che il contributo statale da concedersi non coprirà la spesa globale prevista di lire 4.271.650, in quanto il finanziamento relativo al ripristino degli arredi scolastici da parte di questo Ministero ha il carattere di concorso parziale nella spesa stessa.

« Peraltro, si aggiunge, gli stessi uffici di controllo hanno ora consigliato di limitare il concorso di cui trattasi al terzo della spesa preventivata dai comuni ».

Il Ministro
GONELLA.

REALI. — *Al Ministro dell'interno.* — « Per sapere il perché dai suoi uffici competenti non è stato ancora dato corso alla deliberazione del comune di Coriano (Forlì), presa il 7 marzo 1949, approvata dalla Giunta provinciale amministrativa, la quale è stata trasmessa al Ministero il 2 aprile 1949, per i provvedimenti di competenza, riguardante la contrazione di mutuo con la Cassa depositi e prestiti per l'ammontare di lire 4.805.500 al fine di potere allacciare alla linea elettrica le frazioni di Mulazzano e Ceravolo ».

RISPOSTA. — « La deliberazione 7 marzo 1949 del consiglio comunale di Coriano, concernente l'assunzione di un mutuo di lire 4.805.500 con la Cassa depositi e prestiti per l'impianto dell'illuminazione elettrica nelle frazioni Mulazzano e Ceravolo, dopo essere stata completata, su richiesta del Ministero, degli elementi istruttori necessari in relazione alle tassative disposizioni degli articoli 299 e 300 del testo unico 3 marzo 1934, n. 383, è stata già approvata dalla commissione centrale per la finanza locale con provvedimento del 12 novembre 1949 comunicato alla prefettura il 19 successivo.

« Spetta al comune svolgere le pratiche necessarie con la Cassa depositi e prestiti per ottenere la concessione del mutuo ».

Il Ministro
SCELBA.

REALI. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — « Per sapere, se nell'esercizio 1949-50 intende finanziare i seguenti lavori:

1°) strada servizio Uso Tornano comportante una spesa di lire 12.500.000;

2°) primo tronco strada fossa Palamina, comportante una spesa di lire 8.500.000;

3°) opere di sistemazione idriche, forestali e agrarie, comportanti una spesa di lire 4.000.000 in base a progetti presentati al Consorzio bonifica dell'Uso di Sant'Arcangelo ».

RISPOSTA. — « I lavori indicati furono dal Ministero proposti in un programma di opere da finanziarsi con i fondi E.R.P.

« Senonché, questa proposta, non ha potuto avere fino ad ora un seguito di realizzazione, essendo sorte difficoltà in sede di svincolo dei fondi.

« Dato ciò, nell'attesa di poter superare tali difficoltà, il Ministero ha assegnato su fondi di altra provenienza, la somma di lire 11 milioni e 500.000 per il finanziamento di lavori per il comprensorio della bonifica dell'Uso.

« Si attende l'invio dei progetti, per far luogo ai provvedimenti di concessione ed autorizzare l'inizio dei lavori ».

Il Ministro
SEGNI.

REALI. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — « Per sapere se nel presente esercizio è stato accolto dai superiori uffici competenti il progetto di sistemazione del Rio Salso (Forlì), consistente in lavori di agricoltura e sistemazione stradale per un'opera complessiva di lire 40.000.000.

« Dalla esecuzione del detto progetto deriverebbe l'occupazione di molta mano d'opera con grande sollievo della grande disoccupazione in quella zona ».

RISPOSTA. — « Nel programma delle sistemazioni idraulico-forestali, da finanziarsi con i fondi E.R.P., non è stato possibile includere anche i lavori per le opere stradali nel bacino del Rio Salso, data la necessità, di fronte alle molteplici esigenze da soddisfare, di scegliere quegli interventi che presentavano carattere di maggiore urgenza ai fini dell'assistentamento idraulico-forestale.

« Trattandosi di valutazione di natura tecnica, la scelta delle opere è stata sostanzialmente compiuta dai competenti uffici del Genio civile e del Corpo delle foreste, nei limiti dei fondi assegnati.

« Per la provincia di Forlì, nel programma anzidetto, che potrà divenire esecutivo soltanto dopo lo svincolo dei fondi, non ancora intervenuto, da parte della Missione, è stata prevista una assegnazione di 15 milioni da impiegarsi in opere interessanti i bacini dell'Alto Savio, dell'Alto Bidente, dell'Alto Rabbi, e del Rio Predappio. Con altri fondi

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 31 GENNAIO 1950

è stato recentemente assicurato il finanziamento, nella stessa provincia, di un programma di 50 milioni, per proseguire opere in corso nei comprensori di bonifica di Predappio, del Savio Borello, dell'Uso, e del Voltre.

« Non si vede, per il momento, la possibilità di finanziare altri lavori, oltre quelli sopra menzionati.

« Le premure rivolte sono, in ogni modo, tenute presenti per il caso in cui nuove assegnazioni consentano di finanziare anche i lavori del Rio Salso ».

Il Ministro
SEGGI.

RESCIGNO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — « Per sapere se non ritenga giusto ed opportuno, nelle emanande norme relative alle ripristinate facoltà universitarie di scienze politiche, stabilire la ammissibilità al secondo biennio di dette facoltà, ramo sindacale, dei laureati in economia e commercio ».

RISPOSTA. — « Premesso che il progetto di legge sull'istituzione della facoltà di scienze politiche e sociali, secondo il parere espresso dal Consiglio superiore della pubblica istruzione, comprende, per il secondo biennio, due indirizzi, uno politico-internazionale e l'altro politico-sociale (non sindacale), si fa presente che le stesse disposizioni vigenti di carattere generale prevedono che chi sia fornito di una laurea o di un diploma possa iscriversi al corso per il conseguimento di altra laurea o diploma, alle condizioni stabilite dalla competente facoltà, purché gli insegnamenti precedentemente seguiti e gli esami superati possano essere, per la loro affinità, valutati ai fini dell'abbreviazione.

« Per quanto concerne più precisamente il corso di laurea di scienze politiche e sociali il progetto di legge non esclude la possibilità che i laureati in economia e commercio possano esservi ammessi. Che anzi è prevista nel secondo comma dell'articolo 4 una abbreviazione di corso nel senso che i laureati (e quindi anche quelli in economia e commercio) possano essere ammessi ad uno dei corsi non superiore al secondo, sempreché però, naturalmente, si trovino in possesso del titolo medio necessario e sufficiente (maturità classica o scientifica), poiché in nessun caso sarebbe possibile derogare al principio generale, secondo cui, per l'ammissione ad un determinato corso di laurea, ancorché in pos-

sesso di altro titolo accademico, è indispensabile sempre il titolo di studi secondari prescritto per l'accesso al corso stesso ».

Il Ministro
GONELLA.

RESCIGNO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — « Per sapere se non ritenga giusto ed urgente, a parziale deroga della Ordinanza relativa al conferimento di incarichi e supplenze nelle scuole secondarie per il 1949-50, ed in considerazione dei parecchi aspiranti già sfollati, che da poco hanno ritrovato una abitazione nei paesi sinistrati di loro residenza, ridurre da due ad un solo anno il periodo di permanenza nella sede cui aspirano, ai fini della concessione del maggiore coefficiente di punti ».

RISPOSTA. — « Non è possibile prendere in esame proposte di modifica della ordinanza per il conferimento delle supplenze e degli incarichi di insegnamento nel presente anno scolastico, dato che tale conferimento è stato ormai già effettuato in base alle apposite graduatorie compilate secondo le norme di cui alla richiamata ordinanza.

« Con ciò non si esclude, beninteso, che eventuali modifiche dell'Ordinanza, non possano essere prese in esame per il prossimo anno scolastico ».

Il Ministro
GONELLA.

RESCIGNO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — « Per sapere se, non ritenga opportuno ed urgente dare disposizioni, se occorre telegrafiche, alle segreterie universitarie, perché provvedano al sollecito rilascio dei certificati di abilitazione provvisoria, indispensabili agli interessati per la partecipazione a concorsi di imminente scadenza ».

RISPOSTA. — « È stato recentemente approvato dalle Camere un provvedimento legislativo col quale, tra l'altro, vengono estese ai laureati dell'anno accademico 1948-49 le disposizioni riguardanti la sospensione degli esami di Stato professionali, di cui alla legge 28 marzo 1949, n. 131.

« Detto provvedimento è ora in corso di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. È evidente, però, che, prima di tale pubblicazione, non può essere rilasciato agli interessati il certificato di abilitazione provvisoria all'esercizio della professione previsto dalle norme sulla sospensione dei predetti esami di Stato, anche perché sul certificato stesso dovrà essere citata la relativa leg-

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 31 GENNAIO 1950

ge, a norma dell'articolo 2 del regio decreto-legge 27 gennaio 1944, n. 51.

« Comunque allo scopo di venire incontro alle aspirazioni di coloro che devono partecipare a concorsi, il Ministero ha disposto che, appena pubblicato il provvedimento, le Università rilascino con la massima sollecitudine il certificato in parola agli aventi diritto ».

Il Ministro
GONELLA.

RESCIGNO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — « Per sapere se non ritenga opportuno, aderendo ai voti espressi dagli organi sindacali e in analogia di quanto praticato per i vincitori del concorso per titoli a cattedre di scuole secondarie, disporre l'immediato espletamento dei due concorsi speciali per titoli a posti di direttore didattico, di cui alla *Gazzetta Ufficiale* del 2 ottobre 1948, n. 230, indipendentemente dalle operazioni dei concorsi per titoli ed esami banditi nella stessa data, e la pubblicazione entro il 30 settembre 1949 delle due graduatorie, nonché la assegnazione provvisoria ai vincitori delle sedi vacanti e che tali si renderanno, e ciò anche in considerazione dell'esiguo numero dei partecipanti ai detti concorsi speciali ».

RISPOSTA. — « In merito è da osservare in primo luogo che sulla ammissibilità di alcuni gruppi di maestri aspiranti ai concorsi per soli titoli a posti di direttore didattico sono sorti gravi dubbi; di conseguenza si è presentata in più occasioni, e anche di recente, la necessità di richiedere in proposito il parere del Consiglio di Stato. Ciò, come è ovvio, non ha consentito di dare sollecito inizio all'espletamento dei concorsi di cui trattasi.

« D'altra parte, ragioni di opportunità di particolare rilievo non consigliano di espletare i concorsi per soli titoli con precedenza rispetto a quelli per titoli ed esami, per non creare una condizione di privilegio a favore dei partecipanti ai primi dei detti concorsi, condizione di privilegio che non riflette unicamente l'assegnazione della sede.

« È altresì da considerare debitamente che esigenze di ordine amministrativo e tecnico richiedono che i quattro concorsi indetti siano espletati nel medesimo tempo e che i vincitori di essi nel medesimo tempo siano assunti nel ruolo dei direttori didattici e assumano le funzioni relative ».

Il Ministro
GONELLA.

RESCIGNO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — « Per sapere con quali provvidenze in genere intenda venire incontro alle giuste ed ormai lunghe aspettative dei maestri che hanno prestato servizio negli ex territori annessi, ed in particolare se non ritenga equo ammetterli ad eventuale nuovo concorso A-3, considerandoli come una categoria assimilata ».

RISPOSTA. — « Premesso che la questione viene posta solo per i maestri elementari non di ruolo che prestarono servizio nei territori ex annessi, ai fini della partecipazione degli insegnanti predetti ad un eventuale nuovo concorso magistrale speciale, del tipo dei concorsi magistrali A-3 (riservati a determinate categorie, quali reduci, combattenti e assimilati), si fa presente che essa — nella sua sostanza — ha una portata generale, che non si limita sole agli insegnanti elementari, bensì riguarda tutti i dipendenti non di ruolo delle pubbliche amministrazioni che prestarono servizio, a vario titolo, nei territori succitati.

« Pertanto, si tratta di materia che involge tutta una categoria di personale della pubblica amministrazione.

« Inoltre è da osservare che ai concorsi magistrali speciali di tipo A (concorso A-1 per soli titoli, per i reduci e assimilati idonei in precedenti concorsi per titoli ed esami; concorso A-2 per titoli ed esami, per i reduci e assimilati in possesso di un triennio d'insegnamento, quali provvisori o supplenti; concorso A-3 per titoli ed esami, per i reduci e assimilati in possesso del diploma di abilitazione magistrale), indetti e regolati in base ai decreti legislativi 21 aprile 1947, n. 373 e 16 aprile 1948, n. 830, hanno potuto prendere parte soltanto categorie di persone esplicitamente indicate da apposite disposizioni di legge: disposizioni, che sostanzialmente equiparavano ai combattenti e reduci, agli effetti di agevolazioni nei concorsi delle pubbliche amministrazioni, altre categorie di persone (così sono da ricordare il decreto legislativo 3 settembre 1947, n. 885 per i profughi delle zone di confine e il decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, per i profughi delle terre già facenti parte dell'Africa Italiana).

« Di conseguenza, senza un preventivo provvedimento di carattere generale, concernente la equiparazione in parola, questo Ministero, di propria iniziativa, non aveva modo e possibilità legali di ammettere ai surriferiti concorsi speciali i maestri degli ex territori annessi, come pure altre categorie aspiranti

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 31 GENNAIO 1950

al medesimo beneficio, quali, ad esempio, i profughi dell'Albania, per le quali la detta equiparazione non era stata stabilita da una apposita norma di legge.

« Riguardo, poi, ad eventuali nuovi concorsi magistrali speciali del tipo A, da bandirsi in prosieguo di tempo, questo Ministero ritiene di non dover fare, nella presente, particolari comunicazioni circa la opportunità di nuovi concorsi del genere, peraltro da autorizzarsi con apposita legge: ciò in quanto ogni considerazione al riguardo non ha diretta dipendenza con la questione di portata generale ».

Il Ministro
GONELLA.

RESCIGNO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — « Per sapere se è vero che, nella compilazione da parte dei Provveditorati agli studi delle graduatorie per il conferimento di incarichi e supplenze di canto corale e musica negli istituti magistrali, scuole secondarie di avviamento professionale e scuole medie per il 1949-50, non vengono considerati abilitati coloro che conseguirono il diploma di licenza e magistero con abilitazione all'insegnamento del canto corale anteriormente al 1924, presso conservatori diversi da quello di Roma; ed in caso affermativo per sapere se non ritenga giusto ed opportuno emanare sollecite disposizioni interpretative in contrario, ad evitare che numerosi insegnanti delle predette discipline, dopo 20 ed anche 30 anni di servizio, vengano dalla nuova prassi gettati sul lastrico ».

RISPOSTA. — « Si comunica che la questione relativa al valore abilitante del diploma di canto corale rilasciato dai conservatori di musica entro il 1924 in base al regio decreto 26 giugno 1902, n. 383, ha formato oggetto, a suo tempo, di attento studio, da parte di questo Ministero.

« Infatti in sede di emanazione del regolamento (decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1949, n. 236) per i concorsi nazionali per titoli a posti di ruolo transitorio previsti dall'articolo 3 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1127, dovendosi stabilire quali titoli fossero da considerare validi per l'ammissione al concorso alle cattedre di ruolo transitorio di canto corale nelle scuole di avviamento (cattedre che precedentemente non esistevano, in quanto l'insegnamento della predetta disciplina veniva assegnato per incarico), si fece riferimento (articolo 3, lettera *m*), del citato regolamento ai

titoli di categorie *a*) e *b*) richiesti per la cattedra di musica e canto nell'istituto magistrale (classe di concorso XII), dalle tabelle approvate con regio decreto 11 febbraio 1941, n. 229. Fra tali titoli non è compreso il citato diploma di abilitazione all'insegnamento del canto corale, conseguito in base al regio decreto 26 giugno 1902, n. 383.

« Conseguentemente, apparve legittimo seguire identico criterio per il conferimento degli incarichi d'insegnamento della citata disciplina nel corrente anno scolastico. A ciò si provvede, infatti, con l'ordinanza 10 agosto 1949, la quale al paragrafo 10, stabilisce che « agli effetti del conferimento delle supplenze e degli incarichi d'insegnamento di canto o di musica e canto negli istituti magistrali, nelle scuole medie e nelle scuole di avviamento professionale sono da considerare abilitati soltanto gli aspiranti in possesso di abilitazione conseguita negli esami di Stato di cui alla classe XII delle tabelle approvate con regio decreto 11 febbraio 1941, n. 229 ».

« In esecuzione di quanto sopra, le commissioni provinciali, incaricate della formazione delle graduatorie per il conferimento delle supplenze e degli incarichi, esclusero dalle graduatorie per il canto corale nelle scuole di avviamento e medie quegli aspiranti che, forniti del predetto diploma di canto corale rilasciato in virtù del regio decreto 26 giugno 1902, n. 383, non risultavano più, per effetto delle nuove disposizioni sopra riportate, in possesso del prescritto titolo per essere inclusi nelle graduatorie medesime.

« Peraltro questo Ministero, per evitare che perdessero l'incarico insegnanti in possesso del detto titolo, già da molti anni in servizio non di ruolo, tenuto conto del disposto del settimo comma dell'articolo 1 dell'Ordinanza 20 agosto 1949, sugli incarichi sovrarichiamati che stabilisce che « l'iscrizione all'albo s'intende comprensiva dell'abilitazione rispetto a titoli non abilitanti in base ai quali, per effetto di disposizioni speciali, sia stata disposta l'iscrizione stessa », ha risolto in senso positivo i vari quesiti pervenuti sull'interpretazione di tale norma e, pertanto, sono stati considerati abilitati quegli insegnanti che avevano ottenuto l'iscrizione all'albo per l'insegnamento del canto corale nelle scuole di avviamento perché in possesso del titolo conseguito in base al citato decreto n. 383.

« E da presumere, pertanto, che quasi tutti gli insegnanti forniti del titolo di cui trattasi hanno potuto continuare nel loro insegnamento.

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 31 GENNAIO 1950

« Si assicura, infine, che la questione sarà tenuta in particolare evidenza in sede di emanazione delle disposizioni per il conferimento degli incarichi per l'anno scolastico venturo ».

Il Ministro
GONELLA.

RESCIGNO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — « Per sapere se non ritenga urgente la emanazione di un provvedimento che, colmando una grave lacuna delle disposizioni vigenti, ammetta ai concorsi magistrali in atto le insegnanti elementari orfane di guerra, e ciò per un evidente atto di doverosa giustizia ».

RISPOSTA. — « Il provvedimento richiesto non poteva né può *de jure condendo* essere adottato ad iniziativa del ministro della pubblica istruzione, ma in forza di un'apposita disposizione legislativa di iniziativa interministeriale, in quanto il provvedimento stesso dovrebbe estendersi a tutte le categorie dei dipendenti statali che rivestono la qualifica di orfani di guerra.

« A tal fine il Ministero della pubblica istruzione non ha mancato di far conoscere alla Presidenza del Consiglio la proposta ».

Il Ministro
GONELLA.

RESTA. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — « Per conoscere quali provvedimenti intende adottare o promuovere per risolvere il problema della assoluta deficienza di aule per la scuola media governativa di Bari (specie per il IV gruppo), costretta ad effettuare il doppio turno di insegnamento (antimeridiano e pomeridiano) con orario ridotto e con conseguenze dannose sul rendimento degli alunni e sulla tranquillità delle famiglie residenti in provincia.

« Si fa presente che gli stabili di numerosi istituti scolastici di Bari sono occupati ancora dalle forze della polizia, le quali potrebbero più utilmente essere allogati in caserme o in altri stabili demaniali ».

RISPOSTA. — « La situazione dei locali scolastici della città di Bari, in parte occupati dalle forze di polizia e da sinistrati, è stata da tempo affrontata da questo Ministero, che ne ha promosso l'esame da parte delle autorità locali e delle Amministrazioni centrali interessate, dei lavori pubblici, dell'interno e della difesa.

« Esigenze di carattere contingente ma preminenti, per lo più riguardanti ragioni di

ordine pubblico, non hanno fino ad ora consentito la restituzione alla scuola degli edifici propri.

« Proseguono comunque, i contatti tra questo e gli altri Ministeri, e si assicura che la questione secondo quanto è dato di presumere, avrà quanto prima la desiderata favorevole soluzione ».

Il Ministro
GONELLA.

RICCIARDI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — « Per conoscere se e quali possibilità vi siano per la istituzione, nel già iniziato anno scolastico 1949-50, delle 250 nuove scuole elementari in provincia di Salerno, richieste da quel provveditore agli studi per giustificate esigenze ».

RISPOSTA. — « Le richieste avanzate a questo Ministero dal provveditore agli studi di Salerno nel giugno 1949 riguardavano l'istituzione, in quella provincia, di 245 scuole.

« Questo Ministero ha preso nota di tale richiesta e si riserva di accoglierla, sia pure parzialmente, non appena avrà potuto concordare col Ministero del tesoro nuovi sdoppiamenti di classe, in relazione ai bisogni scolastici, se le condizioni generali del bilancio statale lo permetteranno.

« Occorre, tuttavia, tenere presente, anche in questo caso che, nel corrente anno scolastico, sono virtualmente confermati, qualora sussistano le condizioni che ne determinarono l'attuazione, tutti gli sdoppiamenti autorizzati nel decorso anno 1948-49, in quanto, a termine delle vigenti disposizioni di legge (articolo 65 del testo unico delle leggi sull'istruzione elementare approvato con regio decreto del 5 febbraio 1928, n. 577 e del relativo regolamento generale approvato con regio decreto del 26 aprile 1948, n. 1297), l'esperienza al riguardo deve essere biennale ».

Il Ministro
GONELLA.

SACCHETTI E MAGNANI. — *Al Ministro dell'interno.* — « Per sapere se è a conoscenza dei brutali metodi usati dal vicebrigadiere Alfredo D'Addamo, della tenenza dei carabinieri del comune di Guastalla (provincia di Reggio Emilia), in occasione del fermo dei giovani Carlo Panciroli e Giuseppe Bianchi, ambedue da San Rocco di Guastalla, avvenuto il 28 e 29 novembre 1949; e quali provvedimenti intende adottare a carico del sottufficiale summenzionato ».

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 31 GENNAIO 1950

RISPOSTA. — « Si premette che gli organi dell'Arma dei carabinieri dipendono disciplinarmente dai loro superiori gerarchici, ed intervenenti in materia ricadono nelle attribuzioni del Ministero della Difesa-Esercito.

« Il fermo del giovane Panciroli Carlo è giustificato dai gravi indizi emersi a suo carico per il furto subito dall'agricoltore Mazzoni Marino, fra i quali decisivo quello del rinvenimento fatto dal derubato, nell'interno del proprio pollaio, di un biglietto di invito ad una riunione del « Fronte della Gioventù » della borgata San Rocco di Guastalla, diretto allo stesso Panciroli.

« Per chiarire alcuni elementi relativi a tale circostanza si è reso necessario interrogare anche il giovane Bianchi Giuseppe che aveva compilato tale biglietto.

« Durante gli interrogatori, cui furono sottoposti i due suddetti giovani, nessuna violenza né maltrattamenti sono stati usati a loro danno. Se ai giovani in parola sono state riscontrate qualche escoriazione e dolorabilità giudicate guaribili in cinque giorni è molto probabile che si trattasse di autolesioni ed il dubbio è avvalorato dal fatto che solo dopo due giorni dal rilascio i giovani si sottoposero alla visita medica, tanto che il sanitario omise di riferirne alle autorità.

« Perciò, nessun rilievo, ad avviso del Ministero, è da muoversi all'operato del vice-brigadiere ».

Il Ministro
SCELBA.

SAIJA. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — « Per sapere se è vero che per i concorsi per la sistemazione nei ruoli provvisori per insegnanti, l'imperfezione di uno dei documenti presentati costituisca motivo di esclusione, e, in tal caso, conoscere i motivi che avrebbero determinato questo nuovo orientamento, profondamente difforme alla prassi abituale, in base alla quale l'interessato era invitato a riprodurre il documento incompleto ».

RISPOSTA. — « Si precisa che in sede di esame della documentazione degli aspiranti, ai concorsi a posti di r.s.t. l'imperfezione di un documento non ha costituito come non può costituire motivo di esclusione.

« Si assicura che in merito sono state osservate scrupolosamente le norme contenute nell'articolo 7 secondo comma, del bando, il quale, in osservanza al disposto di cui all'articolo 31 del regolamento generale di concorsi a cattedre di ruolo ordinario approvato

con regio decreto 9 dicembre 1926, n. 2480, stabilisce che « quando qualche documento sia formalmente imperfetto, il Ministero assegnerà al candidato, per la regolarizzazione, un termine non superiore a quindici giorni ».

« Di conseguenza, ogni qual volta sia giuridicamente possibile la regolarizzazione di documenti imperfetti, questi ultimi vengono restituiti agli interessati perché provvedano a regolarizzarli entro i termini sopra specificati ».

Il Ministro
GONELLA.

SAIJA. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — « Per sapere: quali provvedimenti intende adottare circa l'applicazione dell'articolo 7 della circolare ministeriale del 10 agosto 1949 non applicato dal provveditore agli studi di Messina, presso il quale la predetta circolare è giunta quando le graduatorie erano già fatte, tenendo presente che il Provveditorato agli studi di Messina ha, tempestivamente, sollecitato il parere del ministro della pubblica istruzione su tale argomento ».

RISPOSTA. — « A seguito della segnalazione fatta dal provveditore agli studi di Messina, il Ministero telegraficamente autorizzò il ritiro delle graduatorie pubblicate in quella provincia perché potessero essere rivedute per l'applicazione dei criteri stabiliti, per la valutazione delle qualifiche dell'ultimo quadriennio, dall'articolo 7 dell'ordinanza 10 agosto 1949, giunta al suddetto Provveditorato in ritardo per disguido postale ».

Il Ministro
GONELLA.

SAIJA. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — « Per sapere:

1°) se esiste per ogni provveditorato alle opere pubbliche un programma di lavori pubblici nel quale sia ben chiaramente disposta una graduatoria delle urgenze delle opere da eseguire;

2°) nel caso positivo, se non reputi di renderlo di pubblica ragione, in modo che si possa democraticamente esaminarlo e discuterlo, allo scopo di evitare illogiche precedenze ed intollerabili interferenze che nell'intralcio il lavoro degli uffici competenti, danno la pubblica sensazione di nociva disorganicità ».

RISPOSTA. — « Non esiste per ogni Provveditorato alle opere pubbliche un vero e

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 31 GENNAIO 1950

proprio programma di lavori pubblici di carattere generale. Tuttavia ogni ufficio ha, naturalmente, la cura di raccogliere e di tenere in evidenza tutti gli elementi e i dati di massima riguardanti le necessità in materia per la zona di propria competenza.

« I Provveditorati, invece, a norma del decreto legislativo luogotenenziale 18 gennaio 1945, n. 16 e del decreto legislativo presidenziale 27 giugno 1946, n. 37, predispongono ogni anno un programma di massima dei lavori da iniziare nell'esercizio finanziario nel quale, secondo le direttive impartite dal Ministero e nei limiti dei finanziamenti disposti, tengono conto delle particolari necessità, delle richieste che vengono avanzate dagli enti interessati e del grado di urgenza delle opere.

« Tale programma non è formalmente reso di pubblica ragione, ma esso è praticamente conosciuto da tutti gli interessati i quali, come si è detto, hanno già avuto modo di intervenire nella fase di compilazione di esso.

« D'altra parte nulla vieta che, anche formalmente, si possa avere cognizione del programma stesso attraverso il tramite dei rappresentanti al Parlamento, sia in via breve, come normalmente avviene, sia per mezzo delle interrogazioni alle quali questo Ministero, come del resto è suo dovere, fornisce nei limiti del possibile le più complete ed esaurienti risposte.

Il Sottosegretario di Stato
CAMANGI.

SAILIS. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — « Per sapere quali intendimenti persegua in merito alla sistemazione razionale dell'ufficio del Provveditorato agli studi di Cagliari, che per l'inadeguato numero di personale non può soddisfare, nonostante la buona volontà degli attuali componenti, le esigenze normali che per legge è tenuto a compiere.

« È da tenere presente che la provincia di Cagliari ha una superficie di 9298 chilometri quadrati con un capoluogo eccentrico, con 154 comuni, con 283 corsi scolastici elementari, 3 circoscrizioni scolastiche, 27 direzioni didattiche, 370 classi scuola media dei vari ordini e 10 mila alunni circa, professori di ruolo 162 e circa 400 fuori ruolo. Scuole elementari classi 2221 e 79 mila alunni, insegnanti di ruolo 1903 e 318 fuori ruolo. Scuole popolari 174 e 5306 alunni. Scuole parificate n. 13.

« Mentre si rileva che la recente assegnazione di un vice segretario non elimina le deficienze insite nell'attuale situazione e che la chiamata dei maestri, oltre a vari gravi inconvenienti, non può realizzarsi per il costante rifiuto dai medesimi opposto, si desidera conoscere se, tenuto presente quanto esposto, si vogliano effettivamente disporre con sollecitudine quelle assegnazioni che risultano necessarie per il normale andamento dell'ufficio in questione ».

RISPOSTA. — « La situazione dell'Ufficio scolastico di Cagliari è ben nota a questo Ministero, che non ha mancato nel passato di predisporre quei necessari provvedimenti che l'importanza della sede richiede.

« Sta di fatto che situazioni del genere non possono essere risolte se non mediante l'adozione di due forme di provvedimenti, in mancanza di impiegati o funzionari che richiedano espressamente di essere assegnati ad una determinata sede: il trasferimento d'autorità oppure l'assegnazione di sede a seguito dell'espletamento dei concorsi.

Ora, per quanto riguarda la sede di Cagliari (e la stessa constatazione deve ripetersi per le altre due sedi della Sardegna e per alcune della Sicilia e del Continente) nessuna delle suddette forme di provvedimenti ha finora consentito di destinarvi in servizio altro personale.

« Per i trasferimenti di autorità, è infatti, da osservarsi che nel caso in cui l'impiegato o il funzionario prescelto, sia esso celibe o ammogliato, non ottemperi all'ordine ricevuto (e la causa prima di tale mancata ottemperanza deve risalire, nella maggior parte dei casi, alla impossibilità di una qualsiasi sistemazione, specialmente per quanto si riferisce all'alloggio, in una città tanto danneggiata dalla guerra), non resta all'Amministrazione che adottare a suo carico, qualora siano disattese le giustificazioni addotte, il provvedimento di dimissioni di ufficio, ciò che peraltro non risolve la questione principale. Per quanto riguarda poi l'altra forma di provvedimento, e cioè l'assegnazione di sede in seguito all'espletamento di concorsi non è raro il caso che, destinati uno o più vincitori ad una determinata sede, qualora questa non sia di loro gradimento, essi rinuncino alla nomina ed in tal caso non c'è che da far ricorso alla graduatoria degli idonei, se questa esiste, per cercare di rimpiazzare i rinunciatari.

« Nel caso specifico della sede di Cagliari il Ministero, rendendosi conto della partico-

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 31 GENNAIO 1950

lare situazione di quel Provveditorato agli studi non ha mancato di disporre l'assegnazione di vincitori dei pochi concorsi svoltisi dopo la guerra.

« Per il personale di gruppo A, la cui situazione si presentava e si presenta più grave, sono stati espletati, sino ad oggi, due concorsi: il primo di 6 posti, riservato ai reduci, espletato nell'ottobre del 1948, ed il secondo, espletato recentemente, per 38 posti. Nessuno dei candidati del primo concorso, che aveva una graduatoria di idonei, oltre ai vincitori, di appena due concorrenti, accettò la nomina e la destinazione in Sardegna.

« Anche per il secondo concorso, che non aveva graduatoria di idonei, non avendo alcuno dei partecipanti, oltre ai vincitori, conseguito la votazione sufficiente, il Ministero non ha mancato di preoccuparsi di disporre l'assegnazione a Cagliari di alcuni vincitori e sembra che almeno uno di essi avrebbe accettato. Senonché, anche quest'unico impiegato è venuto a mancare, avendo successivamente rinunciato alla nomina con destinazione in quella sede.

« Sono ora già indetti o da indire quanto prima altri concorsi per la copertura di numerosi posti nel ruolo del personale di gruppo A dei Provveditorati agli studi, in applicazione del nuovo organico previsto dal decreto legislativo 8 aprile 1948, n. 454. Comunque, anche indipendentemente dall'espletamento di detti nuovi concorsi, il Ministero non tralascierà alcuna favorevole occasione che possa consentire l'assegnazione a Cagliari di funzionari amministrativi di ruolo già in servizio presso altri uffici (alla nomina di personale non di ruolo sotto qualsiasi forma, osta, com'è noto, un tassativo divieto legislativo).

Meno grave si presenta, poi, la situazione del Provveditorato agli studi di Cagliari, per quanto riguarda il personale di ragioneria (gruppo B), in quanto a detto ufficio risultano assegnati tre funzionari di ruolo (uno di grado 7°, uno di grado 9° ed uno di grado 11°), mentre la maggior parte degli altri uffici scolastici deve far fronte ai gravi compiti del servizio di contabilità con uno o al massimo due ragionieri.

« Tuttavia, con l'espletamento dei nuovi concorsi, banditi o da bandire, i quali prevedono l'immissione in ruolo di circa 150 ragionieri, il Ministero non mancherà di tener presente la situazione del Provveditorato di Cagliari per l'assegnazione di altro personale di ragioneria, avuto riguardo all'importanza della sede.

« Quanto al personale d'ordine si avrà cura di assegnare a Cagliari nel gennaio prossimo altri impiegati, essendo in previsione per la fine di gennaio l'espletamento di un concorso a 91 posti, mentre altri impiegati potranno esservi assegnati verso la fine del prossimo anno, con l'espletamento degli altri concorsi, banditi o da bandire in applicazione del nuovo organico, per i quali dovranno essere ricoperti circa 200 posti ».

Il Ministro
GONELLA.

SAILIS. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — « Per conoscere se non ritenga conforme ad un saggio criterio di moralità e di equità, se non ad un principio di stretto diritto, emanare delle disposizioni dirette a stabilire una necessaria e più che giusta preferenza, nei trasferimenti, di quegli insegnanti elementari, i quali, partecipando all'ultimo concorso per titoli e per esami scritti e orali, riuscirono idonei ai posti delle grandi sedi.

« È indubitato che questi insegnanti si sobbarcarono al grave sacrificio di una lunga e seria preparazione, impegnando intelligenza e volontà, tempo e danaro, per vedere successivamente occupare i posti, per i quali essi riuscirono idonei, da colleghi che furono respinti in quel concorso, o che furono sottoposti a inadeguate prove pratiche di estrema facilità, o per altri requisiti e titoli estranei ad una valutazione qualsiasi di natura culturale.

« È altresì indubitato che la valutazione dei casi indicati disposta dalle attuali disposizioni non favorisce i diritti dell'intelligenza e della cultura, conseguiti attraverso una dura prova da questi insegnanti, i quali si vedono sorpassati per punteggi superiori attribuite per titoli e posizioni nettamente inferiori e che, per di più, nulla hanno a che fare con la dignità e prestigio della scuola.

« Sembra veramente strano, per non dire altro, che gli idonei di cui trattasi debbano ancora trovarsi a distanza di varie decine di chilometri dalle sedi per le quali si dimostrarono capaci e degni, e che queste sedi siano invece successivamente occupate da elementi che diedero prova, persino pessima, nell'ultimo cimento concorsuale, della loro preparazione pedagogica.

« L'interrogante invoca un concreto, umano riconoscimento delle situazioni prospettate ».

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 31 GENNAIO 1950

RISPOSTA. — « Si presuppone che nei concorsi per esami indetti nel 1947, si siano avuti maestri vincitori, i quali, per le votazioni riportate nelle prove d'esame, abbiano conseguito l'idoneità alle grandi sedi.

« Al riguardo è da osservare che il presupposto avanti indicato non può stare a base della questione, in quanto, nella legislazione ora vigente sulla istruzione elementare, per quanto concerne l'assegnazione dei posti ai maestri vincitori dei concorsi, le sedi da conferirsi sono considerate tutte sul medesimo piano, senza la distinzioni già esistenti in passato in categorie (regio decreto n. 786 del 1933) o di sedi principali e sedi secondarie (legge n. 675 del 1942).

« Tali distinzioni furono abrogate e i maestri vincitori dei concorsi, per l'assegnazione della sede, secondo il sistema ora in vigore, sono chiamati a manifestare i propri desideri e all'assegnazione si fa luogo in relazione sia alla classificazione in graduatoria dei richiedenti, sia alle aspirazioni da essi manifestate, sempre che, beninteso, nelle sedi desiderate esistano posti conferibili.

« Tale sistema risponde ad ovvi criteri di logica e di giustizia.

« È ben vero che le sedi più importanti (capoluoghi di provincia) sono di solito le più ambite, ma è altrettanto vero che le dette sedi più importanti possono non essere ambite da maestri vincitori, ancorché classificati nei primi posti della graduatoria, per avere essi interessi familiari o altri apprezzabili interessi personali in sedi di importanza minore o addirittura minima.

« Secondo quanto proposto, l'assegnazione delle sedi ai maestri vincitori dei concorsi dovrebbe aver luogo unicamente sulla base delle votazioni conseguite nelle prove d'esame e ciò per assicurare alle scuole dei centri più notevoli un personale culturalmente selezionato.

« I concorsi magistrali, secondo il sistema vigente che d'altronde rimonta al 1925, sono concorsi per titoli e per esami e quindi la classificazione in graduatoria deriva dal duplice elemento della valutazione dei titoli (che sono titoli di studio e titoli di servizio) e delle votazioni riportate nelle prove d'esame.

« Non sarebbe giusto né sarebbe opportuno, tale è l'avviso di questo Ministero, promuovere disposizioni per revocare l'accennato sistema e sostituire al concorso per titoli ed esami quello per soli esami: la preparazione culturale specifica per i concorsi magistrali ha il suo indubbio valore, ma questo non si può disconoscere e per i vari titoli

di studio che sono ammessi a valutazione e, soprattutto, per il servizio che i maestri candidati ai concorsi si trovino di avere già prestato.

« L'efficienza dell'insegnamento in genere e di quello elementare in specie deriva in parte non trascurabile e forse prevalente dalle attitudini personali dei maestri, le quali si affinano soltanto con la pratica dell'insegnare ».

Il Ministro
GONELLA.

SAMMARTINO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — « Per sapere se è a conoscenza che nel comune di Capracotta (Campobasso), distrutto dalla guerra, vivono ancora diciassette famiglie senza tetto in un comune edificio adibito a scuola, a causa della mancata costruzione di case; che, inoltre, circa 200 case riparate non hanno ancora percepito il contributo di legge; e se non intenda, pertanto, considerare la situazione grave di disagio in cui ancora versa quella laboriosa popolazione, la quale, peraltro, ha battuto un autentico primato nella ricostruzione quasi per esclusiva iniziativa privata ».

RISPOSTA. — « Si assicura che le diciassette famiglie di Capracotta, che avevano trovato provvisorio rinvio nei locali dell'edificio scolastico di quel comune, sono già state tutte sistemate nei due fabbricati per l'alloggio dei senzatetto di cui è stata recentemente ultimata la costruzione.

« Per quanto riguarda la corresponsione dei contributi a privati per lavori di riparazione di danni bellici a case di abitazione, si informa che tali pagamenti hanno avuto una breve interruzione, in quanto i fondi stanziati per detta categoria di opere, nel corrente esercizio finanziario, hanno potuto essere accreditati ai dipendenti uffici solo nello scorso mese di novembre. Comunque tali pagamenti sono stati ora ripresi e avranno il più sollecito corso.

« Fino alla suaccennata interruzione erano già state corrisposte, nel comune in parola, per il titolo anzidetto, lire 8.727.000.

« Si porta, infine, a conoscenza che a Capracotta, per riparazioni di danni bellici a totale carico dello Stato, sono stati finora eseguiti, sono in corso di esecuzione o saranno prossimamente iniziati, lavori per un ammontare complessivo di lire 98.799.000 ».

Il Sottosegretario di Stato
CAMANGI.

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 31 GENNAIO 1950

SAMMARTINO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — « Per sapere se non gli risulta che il comune di Castel del Giudice, in provincia di Campobasso, distrutto dalla guerra, attende ancora che vengano riparate le strade interne, le strade di accesso alle case popolari di nuova costruzione e la fognatura e che vengano ricostruiti la casa comunale ed il pubblico lavatoio; per le citate opere giacciono già da qualche anno le rispettive perizie presso gli uffici del Provveditorato alle opere pubbliche di Napoli e se non intenda considerare tutte le possibilità perché l'opera di ricostruzione in questo laborioso comune del Molise venga accelerata a sollievo materiale e morale di quella disgraziata popolazione ».

RISPOSTA. — « S'informa che i lavori di ricostruzione del pubblico lavatoio e di parte delle fognature di Castel del Giudice la cui spesa è prevista nell'importo di lire 2.900.000 sono stati già iniziati e sono temporaneamente sospesi in dipendenza della stagione invernale.

« I lavori invece per la sistemazione delle strade di accesso alle case popolari per le quali è prevista una spesa di 3 milioni saranno iniziati fra breve.

« Le perizie infine relative alla ricostruzione della casa comunale e alla sistemazione delle strade interne per le quali è prevista rispettivamente una spesa di lire 6 milioni e 7.100.000 sono già in corso di approvazione e quanto prima saranno bandite le gare di appalto ».

Il Sottosegretario di Stato
CAMANGI.

SAMMARTINO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — « Per sapere se non è a conoscenza che il comune di Isernia, da oltre quattro anni privo radicalmente della suppellettile degli uffici, distrutta dalla guerra, fino ad oggi non è riuscito ad ottenere il ripristino del proprio mobilio e di tutta l'attrezzatura varia di pertinenza del comune; e se non ritenga di considerare non ulteriormente derogabile la necessità di disporre la ricostruzione superando ogni incresciosa forma burocratica che, dopo tanti anni, costringe quegli uffici ad una situazione impossibile ».

RISPOSTA. — « Per la ricostituzione dell'attrezzatura degli uffici comunali di Isernia, è stata già redatta la relativa perizia, per l'importo di lire 3.780.000.

« Data, però, l'insufficienza dei fondi stanziati per il corrente esercizio, in relazione alle numerosissime necessità da fronteggiare, non è stato possibile disporre il finanziamento di tale perizia.

« Si assicura, comunque, che quando dovranno essere predisposti nuovi programmi di lavori per la riparazione di danni bellici, non si mancherà di fare tutto il possibile per comprendervi la spesa suddetta ».

Il Sottosegretario di Stato
CAMANGI.

SAMMARTINO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — « Perché nell'ambito delle provvidenze disposte per le recenti alluvioni che hanno colpito la Campania e il Molise voglia disporre d'urgenza anche la ricostruzione, almeno in struttura provvisoria ma solida e consistente, dei due ponti sul fiume Trigno e sul torrente Vella in contrada Sprondasino (Campobasso), che le recenti alluvioni hanno travolto precludendo alle popolazioni delle borgate di Bagnoli del Trigno l'unica via di accesso al comune e minacciando gravemente lo stesso acquedotto del quale una delle passerelle distrutte era sostegno. Soprattutto per questa malaugurata circostanza, la laboriosa popolazione di quell'importante centro del Molise è ora giustamente allarmata dal timore che la tubatura dell'acqua, rimasta sospesa, possa da un momento all'altro crollare col conseguente danno all'approvvigionamento idrico locale ».

RISPOSTA. — « I ponti sul fiume Trigno e sul torrente Vella, sorgevano in prossimità del comune di Bagnoli e facevano parte della strada provinciale n. 15, la quale è tuttora chiusa al transito a causa dei gravi danni arrecativi dalla guerra, che hanno distrutto quasi tutti i ponti ivi esistenti.

Il comune interessato, per assicurare l'allacciamento con le sue frazioni, fece a suo tempo costruire, sul detto fiume Trigno, una rudimentale passerella in legno, a valle del ponte distrutto e su di essa venne sistemata anche la condotta in tubi di ferro dell'acquedotto, che prima passava sul ponte medesimo.

« E tale passerella quindi che è andata distrutta in seguito alle alluvioni del 24-27 settembre 1949 ma il comune ne sta già eseguendo, con la collaborazione dell'ufficio del Genio civile, il ripristino con mezzi di circostanza.

« Comunque essendosi riconosciuta urgente ed indispensabile la ricostruzione del ponte in muratura, si è stabilito di far fronte alla

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 31 GENNAIO 1950

relativa spesa di lire 23.000.000 con i fondi stanziati per l'esecuzione di opere a pagamento differito.

« Per quanto riguarda il ponte sul torrente Vella, non è stato finora possibile, per mancanza di fondi, autorizzarne la ricostruzione ma non si mancherà di provvedervi appena nuove congrue assegnazioni saranno disposte per l'esecuzione di opere del genere.

« Risulta però che il comune predetto, con la collaborazione della popolazione interessata e sotto la sorveglianza dell'ufficio del Genio civile ha preso intanto l'iniziativa della costruzione di una passerella provvisoria, i cui lavori sono in corso ».

Il Sottosegretario di Stato
CAMANGI.

SCALFARO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — « Per conoscere le ragioni che hanno impedito sin qui l'inizio dei lavori per la ricostruzione del ponte sul Ticino da Galliate a Turbigo, già appaltati in base a progetto approvato dal Consiglio superiore dei lavori pubblici, e se, per far cessare il dannoso ritardo di oltre otto mesi, dopo l'aggiudicazione dei lavori, non ritenga di intervenire con sollecitudine perché si inizino subito i lavori per la ricostruzione di un ponte di tanta importanza per le economie del Piemonte e della Lombardia ».

RISPOSTA. — « Per la costruzione del ponte sul Ticino presso Turbigo (Milano), fu, a suo tempo, redatto, a cura dell'Amministrazione provinciale di Milano, un progetto di massima, in base al quale, in data 25 gennaio 1949, fu tenuta una gara di licitazione privata per l'appalto dei relativi lavori, di cui rimase aggiudicataria l'impresa Fratelli Falciola.

« L'impresa appaltatrice, invitata, a norma di capitolato, a presentare gli elaborati esecutivi ed i calcoli di stabilità, prospettò alcune proposte che, data l'importanza dell'opera, si ritenne opportuno sottoporre all'esame degli organi tecnici consultivi dell'Amministrazione.

« Il Consiglio superiore dei lavori pubblici ha recentemente espresso il suo avviso in merito.

« In base a tale parere, sono state da questo Ministero impartite al Provveditorato alle opere pubbliche di Milano opportune istruzioni affinché, attenendosi alle conclusioni cui è addivenuto il predetto Consesso, disponga che l'impresa Falciola dia corso, senza indugio, agli ulteriori adempimenti tecnici ed am-

ministrativi che le saranno richiesti, secondo il suaccennato parere, per poter poi, previa definitiva approvazione del Consiglio superiore, dare inizio all'attuazione dell'opera ».

Il Sottosegretario di Stato
CAMANGI.

SCOTTI ALESSANDRO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — « Per sapere se non ritenga doveroso, per venire incontro ai desideri e alle necessità dei vecchi e benemeriti insegnanti già iscritti al Monte pensioni, di accelerare le operazioni necessarie per la perequazione ai sensi dell'articolo 14 della legge 29 maggio 1949, n. 221, delle pensioni già conferite dal Monte pensioni agli insegnanti elementari ».

RISPOSTA. — « Per la concessione delle pensioni normali agli insegnanti elementari cessati dal servizio dopo il 1° ottobre 1948 (soppressione Monte pensioni) il Ministero ha potuto risolvere in gran parte il problema, incaricando i Provveditori agli studi della concessione della pensione provvisoria prevista dall'articolo 23 della legge 29 aprile 1949, n. 221.

« Non altrettanto agevole si è presentata la situazione per quanto riguarda la riliquidazione delle pensioni già concesse dal soppresso Monte pensioni, le quali, sia per il loro numero (circa 20.000) sia per la complessità della materia, hanno richiesto la impostazione di apposito ufficio con adeguata attrezzatura anche nella capacità e competenza del personale.

« Si assicura che già tutti i provvedimenti di carattere organizzativo sono stati adottati e pertanto è ora possibile fare affluire al nuovo ufficio di questo Ministero — opportunamente attrezzato — tutti gli incartamenti necessari per la riliquidazione di cui trattasi, trovantisi presso la Direzione generale degli istituti di previdenza.

« Parimenti si assicura che il disbrigo delle pratiche relative alle riliquidazioni avanti accennate sarà svolto con ogni possibile celerità ».

Il Ministro
GONELLA.

SCOTTI ALESSANDRO. — *Al Ministro della difesa.* — « Per conoscere se non ritenga opportuno promuovere i necessari provvedimenti affinché si costruisca in ogni località edifici adatti all'uso per stazioni e caserme alloggi per i carabinieri, tenendo presente che attualmente quasi dovunque l'Arma beneme-

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 31 GENNAIO 1950

rita occupa stabili adattati alla meglio e di proprietà privata, ciò che costituisce un disagio per i tutori dell'ordine, un aggravio finanziario a carico dei bilanci delle amministrazioni provinciali, un danno per i proprietari degli stabili che ne traggono un reddito del tutto inadeguato ed infine per la cittadinanza che potrebbe usare gli stabili stessi ad uso di abitazione civile ».

RISPOSTA. — « Il problema ha formato materia di attento esame con gli altri Dicasteri interessati, e può considerarsi avviato ad una graduale soluzione:

a) con il disegno di legge (n. 700) approvato dal Senato, che autorizza la spesa di lire 100 milioni per l'acquisto di immobili da adibire ad uso dei Corpi armati di polizia;

b) con il disegno di legge (n. 714) presentato il 15 novembre 1949 al Senato, contenente disposizioni in materia di finanza locale, il quale all'articolo 5 stabilisce che « a decorrere dal 1° luglio 1950 viene trasferito a carico del bilancio dello Stato l'onere delle provincie riguardante l'accasermamento delle forze di polizia ».

« Si intende che l'attuazione graduale di un programma di costruzioni è subordinato alle disponibilità e possibilità finanziarie ».

Il Ministro dell'interno
SCELBA.

SCOTTI ALESSANDRO. — *Al Ministro delle finanze.* — « Per sapere se non ritenga equo ed opportuno che la percentuale corrisposta ai comuni rurali inferiori ai 10.000 abitanti dall'imposta sull'entrata preannunciata al 7,50 per cento sia portata al 10 per cento ».

RISPOSTA. — « In merito a quanto chiesto, si premette che il disegno di legge recante provvedimenti per la finanza locale formerà oggetto, come prescritto, di apposito esame da parte delle Commissioni e delle Assemblee legislative, prima di essere tradotto in legge dello Stato. Nel corso di tale esame e della relativa discussione gli organi legislativi avranno tutta la possibilità di vagliare a pieno la portata delle proposte governative.

« Comunque, si reputa opportuno far presente, fin d'ora, che l'articolo 1 di detto provvedimento attribuisce, a decorrere dal 1° gennaio 1950, ai comuni che eccedono il limite delle sovrimposte fondiarie, una quota pari al 7,50 per cento del provento complessivo dell'imposta generale sull'entrata riscossa nell'esercizio finanziario precedente, da ripartirsi tra i comuni stessi proporzionalmente

alla popolazione in essi residente, senza fare alcuna discriminazione ai fini dell'ammissione a tale ripartizione, circa la qualità dei comuni (rurali o no) e circa il numero degli abitanti (inferiore o superiore a diecimila).

« La particolare condizione dei comuni montani e di quelli delle piccole isole è stata tenuta particolarmente presente e forma oggetto dell'articolo 3 del disegno di legge in parola, il quale propone di devolvere agli stessi, con i criteri stabiliti dal citato articolo 1, una quota pari all'uno per cento del provento complessivo dell'imposta generale sull'entrata riscossa nell'esercizio finanziario precedente.

« Su tali proposte si svolgerà, come detto, l'esame delle Camere ».

Il Ministro
VANONI.

SILIPO E SURACI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — « Per conoscere le ragioni che lo hanno indotto a sopprimere il corso biennale governativo di avviamento professionale a tipo agrario nei comuni di Polistena, Rosarno, Cittanova, in provincia di Reggio Calabria ».

RISPOSTA. — « Premesso che, secondo una prassi sempre osservata, le soppressioni di scuole sono disposte dopo accurati accertamenti, si precisano gli elementi che hanno reso necessaria la soppressione dei corsi biennali di avviamento di Polistena, Rosarno e Cittanova, in provincia di Reggio Calabria.

« Detti elementi forniti dal competente provveditore agli studi e risultanti anche da un'indagine sull'istruzione agraria effettuata da questo Ministero a mezzo di visite ispettive, sostanziano i provvedimenti di soppressione adottati, è opportuno precisarlo, su ripetuta proposta del provveditore agli studi di Reggio Calabria « nell'interesse dell'erario e della serietà della scuola ».

« *Polistena:*

1°) sensibilissima diminuzione della popolazione scolastica nell'ultimo quinquennio. Per l'anno in corso figurano iscritti 30 alunni, ma i frequentanti sono in numero inferiore a 10;

2°) manca il campo didattico;

3°) insufficienza e inidoneità dei locali;

4°) mancanza quasi assoluta di arredamento scolastico;

5°) disinteresse dell'Amministrazione comunale e della popolazione verso il corso di avviamento;

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 31 GENNAIO 1950

6°) funziona in Polistena, che ha una popolazione di circa 8000 anime, una sezione di scuola media governativa.

« *Rosarno:*

1°) Non ha campo didattico;
2°) sensibile diminuzione della popolazione scolastica specialmente nell'ultimo biennio. Il numero dei frequentanti non raggiunge le 12 unità;

3°) insufficienza e inidoneità dei locali;

4°) mancanza assoluta di materiale didattico;

5°) funziona in Rosarno una sezione di scuola media che assorbe la maggior parte dei licenziati della scuola elementare.

« *Cittanova:*

1°) manca il campo didattico;

2°) sensibilissima diminuzione della popolazione scolastica nell'ultimo quinquennio. Funzionano in Cittanova le seguenti scuole: Scuola media, Ginnasio e una sezione staccata di Liceo classico;

3°) insufficienza e inidoneità dei locali;

4°) mancanza assoluta di arredamento scolastico;

5°) mancanza d'interesse sia da parte dell'Amministrazione comunale, sia da parte della popolazione;

6°) gli alunni frequentanti sono appena in numero di 12-16 ».

Il Ministro

GONELLA.

SULLO. — *All'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica.* — « Per conoscere quale concreta azione intende svolgere perché il sanatorio Maffucci di Avellino (il cui edificio è completato sin dal 1943) entri rapidamente in funzione, con i previsti 300 posti letto.

« L'interrogante è a conoscenza che (indipendentemente dalle riparazioni er danni bellici già effettuate direttamente dal Ministero dei lavori pubblici) il Consorzio provinciale antitubercolare di Avellino chiese ed ottenne sui fondi U.N.R.R.A., nel novembre del 1947, 30 milioni per il completamento delle opere murarie. Detto finanziamento, però, secondo il Consorzio si sarebbe dimostrato del tutto inadeguato, anche perché erogato in ritardo rispetto alla richiesta, cosicché oggi si è avanzata ufficiale istanza per ulteriore finanziamento da parte dell'Alto Commissario per ben 100 milioni. Intanto, poiché questa seconda richiesta suppletiva non è stata presa, almeno per ora, in seria considerazione, rimangono bloccati inutilmente, da due anni, 34 milioni

assegnati dagli stessi fondi U.N.R.R.A. per le attrezzature.

« L'interrogante chiede che si esca dal vicolo cieco: occorre provvedere e sbloccare subito i 34 milioni stabiliti per le attrezzature, destinandoli, per ora, alle opere murarie di completamento, in maniera da far procedere i lavori, dando contemporaneamente affidamento preciso per l'ulteriore finanziamento e per la reintegrazione del fondo per le attrezzature.

« Tanto perché è quasi oggetto di scandalosa meraviglia che, da un decennio dell'inizio dell'opera, e dopo aver speso circa 3 milioni prebellici, non si riesca a portare a termine un'opera che recherebbe sollievo alla salute di tanti ammalati e che eviterebbe l'inconveniente grave che oggi si verifica, che cioè taluni di essi non vengano affatto ricoverati, e altri sono inviati a centinaia di chilometri dai famigliari ».

RISPOSTA. — « La costruzione del sanatorio Maffucci di Avellino iniziata dal Consorzio provinciale antitubercolare nel 1935, con fondi propri, dovette essere interrotta una prima volta per impreviste difficoltà tecniche incontrate nello scavo delle fondazioni.

« Fu successivamente rielaborato il progetto ed essendo aumentata la spesa, il Consorzio dovette richiedere il contributo dello Stato.

« Successivamente intervenne una seconda più lunga interruzione dovuta alla guerra ed all'occupazione del fabbricato da parte delle truppe alleate: i bombardamenti ed i saccheggi danneggiarono gravemente lo stabile.

« Per l'ultimazione dell'opera questo Alto Commissariato provvide a stanziare un contributo di lire 30.000.000 per lavori di rifinitura, e di lire 34.500.000 per l'attrezzatura tecnica e l'arredamento.

« Con una parte del detto contributo furono eseguiti i lavori più urgenti, mentre il Ministero dei lavori pubblici avrebbe dovuto provvedere alla riparazione dei danni di guerra.

« Tali lavori hanno subito notevole ritardo per cui non ha potuto trovare totale impiego la somma stanziata da questo Alto Commissariato e destinata ai lavori di rifinitura ed all'arredamento.

« Poiché però le somme stanziare non sono risultate insufficienti per l'ultimazione dell'opera, il Consorzio ha richiesto che il contributo sia portato ad almeno 100 milioni di lire, riservandosi di inviare al riguardo una perizia suppletiva.

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 31 GENNAIO 1950

« Sulla base di tale perizia ed ultimata la riparazione dei danni di guerra a cura del Genio civile, questo Alto Commissariato autorizzerà l'impiego totale della somma già stanziata (lire 64.500.000) per il proseguimento dei lavori, salvo provvedere, appena vi sia una nuova disponibilità di fondi, alla concessione di un ulteriore contributo nella misura che risulterà necessaria per l'ultimazione dell'opera e la messa in funzione dell'Istituto ».

L'Alto Commissario
COTELLESA.

TERRANOVA CORRADO. — *Ai Ministri dei trasporti e del tesoro.* — « Per chiedere se non ritengano opportuno far usufruire ai Vescovi delle diocesi d'Italia adeguate concessioni sulle ferrovie e sui pubblici trasporti, in considerazione della funzione da loro esercitata in favore del popolo; la quale riveste non solo carattere religioso, ma altresì sociale e morale.

« L'interrogante reputa opportuno ricordare che i redditi provenienti ai Vescovi sono già del tutto inadeguati agli oneri che incombono loro per l'esercizio delle attività pastorali. Tali redditi diventano, poi, del tutto insufficienti qualora ulteriormente assottigliati per le gravi spese connesse ai viaggi che, a motivo del ministero pastorale, i Presuli devono compiere sia nell'ambito della diocesi che fuori ».

RISPOSTA. — « Al riguardo, anche a nome del Ministro del tesoro, si comunica:

« Una apposita concessione ai Vescovi di facilitazioni di viaggio sulle ferrovie dello Stato e sui pubblici servizi di trasporto non può rientrare in alcuna delle disposizioni vigenti.

« Si sta però esaminando la possibilità di andare incontro alla richiesta nel quadro delle facilitazioni di viaggio che vengono accordate sulle ferrovie dello Stato alla " Peregrinatio ad Petri Sedem ", ».

Il Ministro dei trasporti
CORBELLINI.

TITOMANLIO VITTORIA. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — « Per conoscere per quale motivo non sia stato ancora presentato al Parlamento il disegno di legge che modifica il decreto De Vecchi del 1935, n. 565. S'invoca tale provvedimento per correggere la grave ingiustizia determinata a danno dei professori anziani di scuole medie che furono collocati in pensione nel 1941 a 65 anni di età, con la conseguenza di per-

dere talvolta per pochi mesi la possibilità di maturare il massimo della base pensionabile.

« Si rileva nello stesso tempo l'urgenza che l'accennato disegno di legge sia portato alla discussione del Parlamento per superare la grave incertezza in cui versano i professori anziani, e consentire alle direzioni generali del Ministero della pubblica istruzione di dare finalmente inizio alla attuazione di altri provvedimenti la cui esecuzione non può aver luogo prima che sia definita la posizione dei professori suddetti ».

RISPOSTA. — « In merito alla questione generale concernente il limite di età al compimento del quale deve avvenire la cessazione dal servizio si premette che alla Camera dei deputati è stata annunciata il 25 maggio 1949, una proposta di legge di iniziativa dei deputati Pierantozzi ed altri (atto parlamentare n. 580) intesa appunto a ripristinare il limite di 70 anni di età per il collocamento a riposo dei professori medi.

« Tale proposta è tuttora in esame presso la VI Commissione della Camera in sede referente.

« Ciò premesso, si fa notare che il problema in oggetto è più limitato e circoscritto e cioè riguarda i professori nominati prima del 1935, allorché vigeva il limite di 70 anni. Posta in questi termini, è chiaro che la questione è priva di fondamento giuridico in quanto nessun diritto acquisito avevano gli interessati di essere mantenuti in servizio fino a tale età, potendosi sempre modificare durante la carriera le norme che regolano lo stato giuridico dell'impiegato. In sostanza a questa categoria di professori non può non applicarsi il limite di età vigente per tutta la categoria al momento in cui cessano dal servizio.

« Comunque eventuali disposizioni transitorie intese a migliorare, per ragioni di equità, il trattamento di quiescenza in favore dei professori collocati in pensione nell'anno 1941, in cui soltanto fu di fatto applicata la legge 24 aprile 1935, n. 565, potranno essere aggruppate in sede di discussione della suddetta proposta di legge presentata ».

Il Ministro
GONELLA.

TITOMANLIO VITTORIA e BERTOLA. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — « Per conoscere se intenda venire incontro alle esigenze delle insegnanti negli asili presso gli istituti magistrali e presso le scuole di metodo, e se vorrà provvedere per esse,

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 31 GENNAIO 1950

escluse da ogni beneficio, all'istituzione dei ruoli transitori, indetti per gli insegnanti delle scuole primarie e secondarie ».

RISPOSTA. — « Per quanto riguarda le insegnanti non di ruolo dei giardini di infanzia annessi agli istituti magistrali, si fa presente che non sono stati per esse istituiti posti di ruolo speciale transitorio, per la particolare situazione nella quale vengono a trovarsi i suddetti giardini d'infanzia.

« Infatti, uno essendo il giardino d'infanzia annesso all'istituto magistrale indipendentemente dalla popolazione scolastica dello istituto stesso, ed uno essendo l'insegnante che si prevede nell'organico del giardino d'infanzia medesimo, i posti vanno conferiti esclusivamente per concorso ordinario.

« Per quanto concerne invece il personale insegnante non di ruolo delle scuole magistrali governative e delle annesse classi del grado preparatorio, occorre far presente:

« L'articolo 17 del decreto legislativo 7 maggio 1946, n. 1127, stabilisce:

« All'istituzione dei ruoli speciali transitori per il personale insegnante non di ruolo delle scuole magistrali governative e delle annesse classi del grado preparatorio si procederà in conformità delle disposizioni stabilite per i personali dei ruoli speciali transitori di categorie analoghe e nei casi che verranno fissati con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro della pubblica istruzione di concerto col Ministro del tesoro ».

« Per le scuole magistrali governative, che sono considerate scuole secondarie, si applicano, oltre le norme particolari riguardanti dette scuole, le disposizioni in genere relative alle scuole e agli istituti d'istruzione media. Quindi, nel caso in esame dell'istituzione dei ruoli speciali transitori, avuto riguardo a quanto premesso, dovrebbero applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 1 e seguenti del citato decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1127.

« Il suddetto articolo 1 fissa le seguenti premesse perché sia possibile istituire ruoli speciali, transitori nelle scuole e negli istituti d'istruzione media:

1°) che ricorrano le condizioni per la istituzione della cattedra di ruolo;

2°) che vi sia un numero di ore di insegnamento non inferiore a quello previsto per la corrispondente cattedra di ruolo;

3°) per quegli insegnamenti che si conferiscono per incarico, che essi comportino un

congruo numero di ore di lezione in rapporto alle caratteristiche degli insegnamenti stessi.

« Alla stregua dei suddetti presupposti fissati dalla legge non si ritenne, a suo tempo, né si ritiene ora possibile la istituzione di posti di ruolo transitorio, per le scuole magistrali governative, sia per gli insegnanti di gruppo A (laureati), sia per le insegnanti delle classi preparatorie di gruppo B (diplomate) non ricorrendo le condizioni previste dal richiamato articolo 1 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1127.

« A prescindere dalle considerazioni riguardanti l'istituzione di posti di ruolo transitorio per il personale di gruppo A, è da tener presente che le classi preparatorie annesse alle scuole magistrali hanno la precisa finalità di assicurare il regolare svolgimento del tirocinio alle alunne che frequentano la scuola magistrale, indipendentemente dalla affluenza dei bambini iscritti alle classi preparatorie. Ora, considerato che in atto il numero delle alunne frequentanti le 5 scuole magistrali è assolutamente esiguo (140 alunne per 5 scuole; 28 in media per ogni scuola) è evidente che non sarebbe giustificata la istituzione di nuove cattedre per posti di ruolo transitorio nelle classi preparatorie in questione ».

Il Ministro
GONELLA.

TONENGO. — *Al Ministro della difesa.*

— « Per conoscere se non ravvisi l'opportunità di disporre d'urgenza, ed in ogni caso prima del 15 gennaio 1950, un rinvio della chiamata alle armi dei giovani universitari della classe 1923, eventualmente anche sotto forma di licenza illimitata, in attesa della decisione del Consiglio di Stato in esito ai ricorsi n. 1587 del 1948 e n. 373 del 1949.

« Si soggiunge che l'assorbimento di tali giovani nel servizio militare, li toglie da una sistemazione faticosamente raggiunta nella vita civile e crea un disagio notevole nell'orientamento professionale di questi giovani, a scapito del rendimento e dell'apporto che essi sono chiamati a fornire all'organizzazione sociale ».

RISPOSTA. — « Si informa innanzi tutto che nessun ricorso al Consiglio di Stato prodotto dai giovani della classe 1923 per ottenere la dispensa dal servizio militare per il solo fatto di appartenere a detta classe, risulta notificato a questa Amministrazione, mentre risultano notificati vari ricorsi, sia al Consiglio di Stato in sede giurisdizionale che alla magistratura ordinaria, proposti da gio-

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 31 GENNAIO 1950

vani che frequentarono i due periodi preliminari dei corsi allievi ufficiali di complemento della disciolta milizia universitaria.

« Si fa presente poi, che alla chiamata alle armi della classe 1923 ha già risposto la quasi totalità dei giovani appartenenti a detta classe e che attualmente solo un limitatissimo numero costituito dagli studenti universitari già ammessi al ritardo e tuttora nella posizione di congedo illimitato provvisorio a norma degli articoli 113 e 114 del vigente testo unico leggi reclutamento, deve ancora soddisfare gli obblighi di leva.

« Ciò premesso, si comunica che i giovani di che trattasi, avendo ormai superato il 26° anno di età, sono tenuti a rispondere alla chiamata alle armi del 9-21 gennaio 1950 insieme coi giovani del terzo scaglione del 1928 e che non appare possibile la concessione di un ulteriore rinvio a loro favore, in quanto le disposizioni vigenti sulla leva (articolo 116 del testo unico sul reclutamento dell'Esercito, articoli 52 e 58 del regio decreto 20 luglio 1932, n. 1365, sulla leva marittima) impongono l'adempimento degli obblighi militari al compimento del 26° anno di età.

« Né appare possibile accogliere la proposta di collocare i giovani in questione in licenza illimitata straordinaria all'atto della chiamata alle armi, perché tale posizione non è prevista dalle norme di legge in materia.

« Tuttavia, tenuto conto degli eccezionali eventi intercorsi, che hanno potuto per talune categorie di giovani determinare ritardi nel completamento degli studi, per circostanze ad essi non imputabili, nell'intento di eliminare ogni ulteriore motivo di preoccupazione da parte dei giovani e delle loro famiglie per un loro eventuale avviamento alle armi, è stato disposto, in analogia a quanto stabilito dagli accennati articoli 113 e 114 del testo unico leggi reclutamento, che la chiamata di detti giovani della classe 1923 venga sospesa ed eccezionalmente rimandata alla chiamata del 2° scaglione della classe 1929 (settembre 1950) purché gli interessati prima del termine degli studi intrapresi, dimostrino ai propri distretti di appartenenza di dover ancora attendere agli studi per ultimare esami o per conseguire la laurea.

« Si ricorda infine, che eccezionali provvedimenti di rinvio a chiamata in epoca da determinare potranno essere adottati nei riguardi di coloro che, in base alla documentazione esibita ai distretti di appartenenza, venissero a risultare in particolari situazioni (specie in relazione a precedenti di guerra e condizioni di famiglia) che, per incuria o per

altro motivo, non fossero state a suo tempo rappresentate ». *Il Sottosegretario di Stato*

MEDA.

TONENGO. — *Al Ministro delle finanze.*

— « Per conoscere se la rivalutazione dei limiti fissati dall'articolo 20 del testo unico 14 settembre 1934, n. 1195 e successive modificazioni, per l'applicazione dell'imposta di consumo sui generi soggetti da parte dei comuni, proposta da un disegno di legge recentemente presentato al Senato e che contempla fra l'altro la maggiorazione dell'imposta sui vini fino alla tariffa massima di lire 1500 per ettolitro nei comuni con oltre 200 mila abitanti, omessa ogni distinzione tra vini comuni e di lusso, non provochi uno sgradito inasprimento nel consumo di un genere di prima necessità, che viene così ad essere assoggettato ai medesimi oneri tributari che gravano sui generi di lusso. Il provvedimento proposto verrebbe ad incidere inoltre sensibilmente sull'economia sia dei produttori che dei consumatori e provocherebbe un disquilibrio che potrebbe avere serie ripercussioni nell'orientamento agricolo di molte zone nelle quali la viticoltura costituisce la maggiore attività dei lavoratori della terra ».

RISPOSTA. — « La richiesta circa gli effetti delle disposizioni proposte per l'adeguamento dell'imposta di consumo sul vino al nuovo livello monetario, si riconnette all'esame del disegno di legge in materia di finanza locale presentato al Senato della Repubblica il 15 novembre 1949. Come è noto detto schema di provvedimento sarà discusso dalle due Camere, previo esame da parte delle rispettive Commissioni permanenti, sicché si avrà modo di rappresentare in detta sede ogni considerazione relativa alla portata delle norme proposte.

« In ordine a quanto particolarmente richiesto sulla maggiorazione dell'imposta predetta giova tener presente che, secondo il sistema regolato dal testo unico per la finanza locale del 1931, molti generi erano soggetti all'imposta di consumo in base ad una tariffa specifica per unità di misura (ettolitro, bottiglia, capo di bestiame, quintale, ecc.).

« È noto che l'applicazione delle tariffe specifiche ben si addice ai periodi di assetto economico in cui i prezzi sono caratterizzati da una scarsa variabilità. Interventute in seguito le grandi oscillazioni di prezzi nel periodo bellico e post-bellico fu ritenuto opportuno abbandonare per alcuni generi la tariffa specifica ed istituire la tassazione *ad valorem*,

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 31 GENNAIO 1950

che assicura la stabilità all'incidenza effettiva del tributo.

« Tale innovazione, attuata nel 1945, non fu però estesa ad alcune voci (fra le quali il vino) che, per motivi tecnici ben determinati, mal si prestano alla tassazione in base al valore: ecco sorgere da tale situazione la necessità di ristabilire, sia pure in parte, con l'avvicinamento delle tariffe al mutato livello monetario, l'equilibrio primitivo dell'imposizione.

« A tale necessità si ispira la proposta, contenuta nel disegno di legge citato, di elevare a lire 1500 la tariffa massima di lire 50 per ettolitro, fissata nel 1931, reintroducendo la discriminazione per classi di comuni, allora prevista, e unificando il trattamento dei vini fini e dei vini comuni per ovviare ai molteplici e gravi inconvenienti fiscali ed economici che attualmente si verificano.

« Giova, però, far rilevare che in concreto le esigenze di carattere tributario sopra accennato sono state temperate dalla considerazione della particolare situazione del settore vinicolo e dell'importanza che questo riveste per l'economia nazionale.

« È anche da tenere presente che il livello massimo dell'imposta di consumo sul vino attualmente vigente (lire 800 per ettolitro) viene di fatto superato dalla generalità dei comuni, autorizzati dalla Commissione centrale per la finanza locale ad applicare tariffe superiori al fine di conseguire il pareggio del bilancio. In molti casi, pertanto, l'aumento proposto col disegno di legge in parola assorbirà le supercontribuzioni già in atto e non determinerà un aggravio effettivo nell'imposizione globale. Né è da escludere l'ipotesi che il complesso dei provvedimenti proposti per l'assestamento delle finanze locali arrechi un sensibile beneficio alla situazione di bilancio dei comuni, causando minori necessità di ricorso alle sovrimposizioni sui consumi e dando luogo in ultima analisi ad una diminuzione del carico complessivo gravante i consumatori.

« È quindi da ritenere che le norme in parola, anziché provocare un appesantimento della situazione del mercato vinicolo, rappresentino un elemento favorevole alla ripresa del particolare settore, la cui normalizzazione peraltro è connessa anche e soprattutto a fattori estranei al fatto tributario.

« Comunque, si ripete, sulle proposte governative dovranno decidere le Commissioni e le Assemblee delle due Camere ».

Il Ministro
VANONI.

TOZZI CONDIVI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — « Per quali motivi gli uffici di collocamento della provincia di Ascoli Piceno hanno incluso nella seconda categoria di disoccupati — cui non spetta il sussidio di cui al decreto 30 giugno 1948 — tutte le donne le quali non siano capifamiglia non facendo discriminazione alcuna.

« A seguito di ciò si sono lamentate palesi ingiustizie e si è creato in quella categoria una giustificata reazione: pertanto l'interrogante chiede un immediato intervento da parte dell'onorevole ministro ».

RISPOSTA. — « In occasione della classificazione degli iscritti nelle liste del collocamento, disposta da questo Ministero nel giugno 1948, fu, tra l'altro, stabilito che le casalinghe in cerca di occupazione extra domestica fossero incluse nella seconda categoria, precisandosi altresì che in tale classe dovevano essere comprese quelle donne che, convivendo nel nucleo familiare, non abbiano immediati « precedenti lavorativi ».

« Su tali eventuali « precedenti » vennero eseguiti accertamenti, allo scopo di evitare una deprecabile inflazione nelle liste del collocamento, specialmente nel periodo invernale nel quale, come è noto, molti lavoratori, anche se meno bisognosi di altri, chiedono quella iscrizione che in altre circostanze avrebbero trascurato, al solo scopo di usufruire delle eventuali provvidenze straordinarie disposte nella stagione invernale.

« Ciò premesso, questo Ministero ha avuto modo di rilevare che, per quanto si riferisce alla provincia di Ascoli Piceno, solo di rado la lavoratrice si dedica ad occupazioni extra domestiche e, se ciò avviene, trattasi di lavorazioni stagionali o saltuarie, le quali le consentono la prosecuzione del lavoro domiciliare o familiare; cosicché durante il corso di una intera annata, il numero delle iscritte reclamanti si può ridurre in Ascoli Piceno a pochissime unità.

« Il mercato di lavoro femminile, nella provincia cui si fa riferimento, ha scarsissima mobilità, per cui sembra chiaro che la maggior parte delle donne iscritte presso gli uffici di collocamento nella seconda categoria debbano essere considerate vere e proprie casalinghe, non aventi precedenti lavorativi, ed in cerca di occupazione extra domestica, per lo più a carattere stagionale.

« L'assegnazione delle donne disoccupate alla suddetta categoria è stata fatta in base appunto al possesso o meno dei requisiti so-

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 31 GENNAIO 1950

pra citati (« occupazione extra domestica » e « immediati precedenti lavorativi ») e non in base alla qualifica di « capo famiglia »; tale qualifica è stata tenuta presente solamente per passare, dalla seconda alla quarta classe, alcune lavoratrici che hanno dimostrato di esserne in possesso, e ciò per evidenti ragioni di giustizia, in quanto si veniva, in tal modo, a favorire coloro le quali debbono dedicarsi al lavoro per avere in questo l'unica fonte di sostentamento.

« Per ciò che concerne poi l'esclusione delle lavoratrici iscritte alla seconda classe dalla percezione del sussidio straordinario di disoccupazione, di cui al decreto legislativo 6 giugno 1948, si fa presente che, in base alle norme di legge vigenti, non debbono, fra l'altro, essere compresi, tra i beneficiari di detto sussidio, « coloro che appartengono a categorie la cui occupazione sia saltuaria ed occasionale anche in tempo normale »; e detta condizione, per le ragioni suesposte, si verifica per tutte le donne appartenenti alla seconda classe di disoccupati per le quali lavoratrici non si identifica la figura giuridica dell'avente diritto al sussidio straordinario di disoccupazione ».

Il Ministro
FANFANI.

TOZZI CONDIVI. — *Ai Ministri della pubblica istruzione, dell'interno e dei trasporti.* — « Per conoscere se non si ravvisi la necessità che nelle scuole elementari e medie insegnanti impartiscano alle scolaresche, con metodi pratici adeguati, disposizioni circa il comportamento del pedone e del ciclista onde evitare che molti incidenti stradali provocati direttamente o indirettamente da ragazzi si ripetano ».

RISPOSTA. — « Questo Ministero è d'accordo sulla necessità ed opportunità che sia dato il massimo impulso anche nelle pubbliche scuole alla diffusione delle norme per la prevenzione degli incidenti stradali.

« Pertanto sono state diramate istruzioni alle dipendenti autorità scolastiche, con circolare di cui si unisce copia.

« La presente risposta è data anche a nome dei Ministri dell'interno e dei trasporti ».

Il Ministro della pubblica istruzione
GONELLA.

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Prot. N. 132838.

Circolare.

DIVULGAZIONE DELLE NORME
SULLA CIRCOLAZIONE STRADALE

« Uno dei problemi che maggiormente preoccupano l'opinione pubblica nazionale e che ha immediate ripercussioni nel settore scolastico è quello relativo alla circolazione stradale ed alla sicurezza dei pedoni.

« Le statistiche più recenti sugli incidenti stradali informano che, in Italia, si lamentano annualmente circa 3000 morti, 4000 feriti gravi e 100.000 feriti lievi o contusi in conseguenza di circa 200 mila incidenti, che avvengono sul territorio nazionale, mietendo molte vittime anche tra i bambini e i giovanetti.

« Il problema, che è di alto interesse umano, merita, quindi, la particolare considerazione di questo Ministero e di tutti coloro che sono preposti all'educazione dei giovani.

« È pertanto necessario che i singoli insegnanti trovino opportune occasioni, nella loro continua opera scolastica, per educare gli allievi ad un diffuso senso di disciplina stradale, sviluppando in essi la coscienza del rispetto delle regole che riguardano la circolazione, mettendo convenientemente in rilievo i pericoli che possono derivare dalla negligenza e dalla inosservanza delle norme stesse. Né si mancherà di trarre motivo da eventuali notizie di infortunio e da ogni altra circostanza idonea per mettere in evidenza i danni relativi, impiegando opportunamente tutto il materiale illustrativo adatto di cui sia dato disporre.

« A tal proposito si fa presente che Enti particolarmente interessati hanno curato la preparazione di materiale idoneo al raggiungimento del predetto scopo, e che è pertanto opportuno procurarsi da essi tutto ciò che possa integrare l'opera educativa che la Scuola svolge nel settore della disciplina stradale.

« Particolarmente efficace sarà la collaborazione che l'Automobile Club d'Italia ha offerto allo scopo di diffondere nelle scuole la conoscenza delle norme di prevenzione degli infortuni stradali.

« Nelle Scuole secondarie (d'istruzione classica, scientifica, magistrale, tecnica ed artistica) l'Automobile Club d'Italia ha in animo di far svolgere, dai suoi funzionari, un ciclo di cinque conferenze sull'automobile, sul suo impiego e sulle norme di circolazione stradale. Il sommario di dette conferenze è

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 31 GENNAIO 1950

fin d'ora a disposizione dei Presidi, Direttori ed Insegnanti, che vorranno richiederlo alle Sedi Provinciali dell'A.C.I., e potrà essere eventualmente distribuito anche agli allievi.

« Per quanto concerne le Scuole elementari e popolari, questo Ministero richiama l'attenzione delle Autorità competenti sulle norme previste dai programmi d'insegnamento in vigore approvati con Decreto Luogotenenziale 24 maggio 1945, n. 459, perché, relativamente alla parte che riflette l'educazione morale, civile e fisica degli alunni, esse costituiscano oggetto di particolare considerazione dal punto di vista della disciplina stradale, con l'applicazione, altresì, di tutti i mezzi ed espedienti didattici che valgano a rendere tale insegnamento vivo e proficuo.

« Si informa, al riguardo, che l'A.C.I. si appresta a mettere cortesemente a disposizione degli Ispettori scolastici, dei Direttori didattici e dei Maestri, cartelli rappresentanti i segnali stradali, manualetti sulla circolazione stradale, quaderni con vignette sull'argomento e materiale per giochi. D'altra parte, il detto Ente ha espresso l'intenzione di bandire, in ogni Provincia, un concorso a premi per cinque alunni che svolgeranno i migliori temi sulla circolazione stradale.

« Questo Ministero invita pertanto le SS. VV., ciascuna nel campo della propria competenza, a procedere ad opportune intese con i Dirigenti delle Sedi Provinciali dell'A.C.I., perché si addivenga, al più presto possibile, ad una fattiva collaborazione, che, in tutti i casi, sarà data in modo da non turbare il normale andamento della Scuola.

« Si esprime, fin da ora, piena fiducia nell'opera che le SS. VV. svolgeranno al riguardo, contribuendo efficacemente alla soluzione dell'importante problema ».

Il Ministro
GONELLA.

TROISI e VETRONE. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — « Per sapere se, nei confronti del personale direttivo e insegnante degli istituti e delle scuole di istruzione secondaria ed artistica, assunto in servizio prima della legge De Vecchi (24 aprile 1935, n. 565), non sia opportuno, accogliendo i voti degli interessati, riconoscere il diritto, da essi acquisito all'atto della nomina, di rimanere in servizio fino al 70° anno di età ».

RISPOSTA. — « In merito alla questione generale concernente il limite di età al compimento del quale deve avvenire la cessazione

dal servizio, si premette che alla Camera dei deputati è stata annunciata il 25 maggio 1949 una proposta di legge di iniziativa dei deputati Pierantozzi ed altri (atto parlamentare n. 580) intesa appunto a ripristinare il limite di 70 anni di età per il collocamento a riposo dei professori medi.

« Tale proposta è tuttora in esame presso la VI Commissione della Camera in sede referente.

« Ciò premesso si fa notare che si tratta di un problema più limitato e circoscritto e, cioè quello dei professori nominati prima del 1935, allorché vigeva il limite di 70 anni. Posta in questi termini, è chiaro che la questione è priva di fondamento giuridico in quanto nessun diritto acquisito avevano gli interessati di essere mantenuti in servizio fino a tale età, potendosi sempre modificare durante la carriera le norme che regolano lo stato giuridico dell'impiegato. In sostanza a questa categoria di professori non può non applicarsi il limite di età vigente per tutta la categoria al momento in cui cessano dal servizio.

« Comunque eventuali disposizioni transitorie intese a migliorare, per ragioni di equità, il trattamento di quiescenza in favore dei professori collocati in pensione nell'anno 1941, in cui soltanto fu di fatto applicata la legge 24 aprile 1935, n. 565, potranno essere aggiunte in sede di discussione alla proposta di legge suddetta ».

Il Ministro
GONELLA.

TROISI, SODANO, VETRONE, STELLA, BONOMI, BURATO, NUMEROSO, LECCISO, DE MEO e CACCURI. — *Ai Ministri dell'agricoltura e delle foreste, degli affari esteri e del commercio con l'estero.* — « Per sapere se risulta a loro conoscenza che alcuni latifondisti procedono alla vendita dei beni rustici posseduti in Italia con l'intento di investire il ricavato nell'acquisto di fattorie in Argentina, in Spagna, Portogallo, ecc. e se non ritengano opportuno:

a) di prendere drastici provvedimenti per evitare una migrazione di capitali che depaupererebbe la nostra economia nazionale;
b) di accertare, in sede di rilascio dei passaporti per i predetti paesi, i veri scopi da cui sono mossi i nostri emigranti proprietari di terre o tecnici agricoli ».

RISPOSTA. — « Al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, degli affari esteri e del commercio con l'estero nulla risulta intorno

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 31 GENNAIO 1950

agli scopi che i proprietari di beni rustici possono prefiggersi con la vendita dei loro beni e d'altra parte non è in vigore alcun provvedimento contrario al libero commercio delle terre.

« Inoltre non risulta che siano state finora avanzate domande al Ministero del commercio con l'estero intese ad ottenere la prescritta autorizzazione per trasferire all'estero capitali provenienti da alienazione di beni rustici. Ciò posto, si aggiunge che siffatte richieste, quando anche fossero formulate, avrebbero scarse possibilità di accoglimento, date le direttive attualmente in vigore.

« Per quanto riguarda infine il punto b), si assicura che è stata richiamata l'attenzione del Ministero dell'interno, delegato al rilascio dei passaporti, su quanto in esso è richiesto ».

*Il Ministro
dell'agricoltura e delle foreste*
SEGNÌ.

TROISI. — *Ai Ministri della pubblica istruzione e del tesoro.* — « Per conoscere se — in considerazione: 1° della rilevante popolazione di alunni iscritti e frequentanti della scuola elementare e della scuola media in provincia di Bari, rispetto alle classi a tal punto che, specie per le classi dei gradi inferiori, il numero degli alunni supera il limite massimo previsto dal regolamento; 2° della angustia delle aule adibite a scuole nella maggior parte dei caseggiati funzionanti da edifici scolastici; 3° del gran numero di maestri disoccupati (oltre due mila unità nel corrente anno scolastico) e di professori di scuole medie, in gran parte reduci ed ex combattenti, che non troveranno sistemazione alcuna — non ritengano necessario autorizzare per il corrente anno scolastico lo sdoppiamento delle classi sia nelle scuole elementari sia nelle scuole medie della provincia di Bari ».

RISPOSTA. — « Nell'anno scolastico 1947-48 la situazione delle scuole elementari della provincia di Bari risultò la seguente:

Alunni frequentanti	N.	122.272
Classi	»	3.345
Aule esistenti	»	2.009
Aule mancanti	»	1.037
Insegnanti	»	3.046

*(con una media di 40 alunni
per maestro).*

« Successivamente, nell'anno scolastico 1948-49, i suddetti dati subirono una variazione in aumento sia per quanto riguarda il numero degli alunni (che salirono a 132.398), sia per il numero delle classi, che furono in molte località sdoppiate con l'aumento di numero 191 insegnanti.

« Dai dati recentemente forniti dal competente Provveditore agli studi per l'anno scolastico 1949-50 risulta che la popolazione scolastica della provincia di Bari è in ulteriore incremento; però, date le condizioni generali del bilancio statale, non è stato possibile provvedere a nuove istituzioni per il corrente anno 1949-50, come del resto si è verificato anche per le altre provincie.

« D'altra parte è da fare presente che, anche se le condizioni del bilancio avessero consentito di provvedere alla istituzione di nuove scuole, non si sarebbe potuto conseguire una completa risoluzione del problema scolastico di detta provincia. Come si riconosce infatti, i comuni interessati forniscono un insufficiente numero di aule, spesso assai anguste, che non consentono di raccogliere gli alunni nel numero previsto dalle norme in vigore: sotto questo aspetto il problema potrà trovare soluzione se i comuni si avvarranno delle agevolazioni stabilite dalla recente legge Tupini.

« Per l'anno scolastico 1949-50 il Ministero ha concesso alle scuole e istituti di istruzione media, classifica scientifica e magistrale di Bari e provincia le seguenti classi collaterali:

SCUOLE MEDIE

1° Scuola media governativa di Bari, Via Melo 250: classi n. 4;

2° Scuola media governativa di Bari, Via Carulli: classi n. 4;

3° Scuola media governativa di Bari, per la sezione staccata di Adelfia: classi n. 2;

4° Scuola media governativa di Bari, I gruppo per la sezione staccata di Grumo: classi n. 1;

5° Scuola media governativa di Bari, Barletta (Bari): classi n. 2;

6° Scuola media governativa di Bari, Gravina (Bari): classi n. 1;

7° Scuola media governativa di Bari, Molfetta (Bari): classi n. 2;

8° Scuola media governativa di Bari, Monopoli (Bari): classi n. 1;

9° Scuola media governativa di Bari, Trani (Bari): classi n. 2.

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 31 GENNAIO 1950

LICEI GINNASI

1°) Liceo ginnasio di Monopoli, (Bari): classi n. 1;

2°) Liceo ginnasio di Trani, (Bari): classi n. 1.

ISTITUTI MAGISTRALI

1°) Istituto magistrale di Bari: classe n. 1.

« Per quanto riguarda, infine, l'istruzione tecnica in provincia di Bari, è stato autorizzato il funzionamento delle seguenti nuove classi:

Bari:

Istituto tecnico nautico, 1-B, 2-B;

Istituto tecnico commerciale « Vivante », 3-B;

Istituto tecnico commerciale « Giulio Cesare » 1-B, 2-B, 3-B ragioneria;

Istituto tecnico industriale 2-C;

Scuola avviamento industriale, 1-B, 2-B, 3-B;

Scuola avviamento industriale femminile, 1-F, 2-C;

Scuola avviamento commerciale una II altre due I;

Alberobello:

Scuola avviamento agrario, 1-B.

Andria:

Scuola avviamento agrario 1-B, 2-B.

Scuole avviamento agrario:

Bitonto, altre due prime;

Canosa, 1-B;

Castellana, 1-B maschile;

Gioia del Colle, 1-C;

Gravina di Puglia, 1-B;

Modugno, 3-B.

Scuole avviamento commerciale:

Altamura, 1-B;

Barletta, due prime industriali, una prima commerciale;

Monopoli, due prime, una seconda;

Terlizzi, 2-B.

Scuole avviamento industriale:

Bisceglie, 1-D, 2-B, 3-B.

Corsi di avviamento agrario:

Minervino Murge 1-C;

Sannicandro di Bari, 1-B.

Il Ministro
della pubblica istruzione
GONELLA.

TURCHI. — *Ai Ministri dei lavori pubblici e dei trasporti.* — « Per conoscere i motivi a causa dei quali non hanno ancora avuto inizio i lavori per la ricostruzione del ponte sul Ticino, presso Turbigo, ad uso promiscuo strade provinciale e ferroviaria Novara-Seregno, appaltati dal Provveditorato alle opere pubbliche della Lombardia alla ditta Falciaio di Milano, fin dal 25 gennaio 1949, e comunque per conoscere quali provvedimenti si intenda adottare al fine di dare immediato inizio ai predetti lavori tenuto conto che dalla ricostruzione dell'opera sopra descritta, dipende la ripresa, dopo oltre cinque anni di interruzione, dei traffici e dei commerci in una delle zone più industrializzate della provincia di Milano e di Novara e la cessazione di uno stato di disagio per una numerosissima popolazione ».

RISPOSTA. — « Per la costruzione del ponte sul Ticino presso Turbigo (Milano), fu a suo tempo redatto, a cura dell'amministrazione provinciale di Milano, un progetto di massima, in base al quale, in data 25 gennaio 1949, fu tenuta una gara di licitazione privata per l'appalto dei relativi lavori, di cui rimase aggiudicataria l'impresa fratelli Falciola.

« L'impresa appaltatrice, invitata, a norma di capitolato, a presentare gli elaborati esecutivi ed i calcoli di stabilità prospettò alcune proposte che, data l'importanza dell'opera, si ritenne opportuno sottoporre all'esame degli organi tecnici consultivi dell'amministrazione.

« Il Consiglio superiore dei lavori pubblici ha recentemente espresso il suo avviso in merito.

« In base a tale parere, sono state da questo Ministero impartite al Provveditorato alle opere pubbliche di Milano opportune istruzioni affinché, attenendosi alle conclusioni cui è addivenuto il predetto Consesso, disponga che l'impresa Falciola dia corso, senza indugio, agli ulteriori adempimenti tecnici ed amministrativi che le saranno richiesti, secondo il suaccennato parere, per poter poi, previa definitiva approvazione del Consiglio superiore, dare inizio all'attuazione dell'opera.

« Come rilevasi da quanto sopra è esposto, i lavori in parola rientrano nell'esclusiva competenza di questa Amministrazione e pertanto il Ministero dei trasporti, nulla ha da aggiungere al riguardo ».

Il Sottosegretario di Stato
per i lavori pubblici
CAMANGI.

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 31 GENNAIO 1950

TURCHI. — *Al Ministro dell'interno.* — « Per conoscere se sia informato degli indugi con i quali da parte dei competenti organi ministeriali si procede all'esame e all'approvazione, così come è prescritto dal decreto legislativo luogotenenziale 18 gennaio 1945, n. 18, delle deliberazioni prese dagli enti locali e concernenti modificazioni ai ruoli organici del personale e delle relative norme regolamentari; per conoscere altresì se, rendendosi conto dei gravi inconvenienti e dei danni rilevanti che da tale lentezza derivano sia agli enti che al personale, non ritenga opportuno e doveroso adottare e promuovere provvedimenti, anche legislativi, atti ad accelerare l'attuale procedura, tenendo anche conto che, in materia, la situazione di fatto, che ha necessitato il precitato decreto legislativo luogotenenziale prevede un sistema di controlli e di interventi da parte delle autorità tutorie e governative in troppo evidente contrasto col sistema di controllo degli enti locali sanciti dalla Costituzione ».

RISPOSTA. — « Il decreto legislativo luogotenenziale 18 gennaio 1945, n. 48, nel restituire agli enti locali la potestà di modificare i ruoli organici, sia per quanto riguarda la consistenza numerica dei posti, sia per quanto attiene al relativo trattamento economico, ha stabilito un particolare sistema di controllo inteso ad evitare le pregiudizievoli conseguenze che avrebbero potuto derivare agli enti stessi ed all'Erario (allora tenuto ad integrare, senza alcuna limitazione, i relativi bilanci deficitari), dall'esercizio di detta facoltà ove non fosse stato opportunamente contenuto.

« Poiché tale integrazione viene a cessare, in via normale, con il 31 dicembre corrente, e tenuto conto che la potestà di controllo su tali atti deve essere ricondotta nella sfera di competenza dell'organo locale di controllo sugli atti delle amministrazioni locali, si ritiene che la materia possa trovare la sua definitiva opportuna disciplina nel disegno di legge all'esame della Camera dei deputati recante norme sull'ordinamento regionale, il quale, come è detto, prevede anche la disciplina dei controlli sulle deliberazioni degli enti locali ».

Il Ministro
SCELBA.

TURCHI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — « Per conoscere se intenda comunicare alla Camera gli elenchi aggiornati dei comuni che hanno inoltrato formale domanda

per l'ottenimento dei contributi previsti dalle leggi: 25 giugno 1949, n. 409; 2 luglio 1949, n. 408; 3 agosto 1949, n. 589. Detti elenchi, distinti secondo le leggi alle quali i contributi si riferiscono, dovrebbero essere compilati in modo che da essi risulti per ciascun comune, complessivamente:

a) l'ammontare delle opere per le quali è stato chiesto il contributo;

b) l'ammontare dei contributi domandati;

c) l'ammontare dei contributi eventualmente concessi ».

RISPOSTA. — « Non si vedono i motivi per cui dovrebbe essere data comunicazione al Parlamento dell'elenco di tutte le domande presentate dai comuni per ottenere la concessione dei benefici di cui alle ultime disposizioni di legge.

« Infatti, una simile comunicazione non servirebbe nemmeno a fornire un quadro esatto di quelle che sono le esigenze di tutti i centri abitati della Penisola per quanto riguarda le opere previste dalle suindicate leggi, sia perché dette leggi non stabiliscono alcun termine per la presentazione delle richieste di contributo, che seguitano perciò ad affluire continuamente e sia perché alcuni Enti possono trovarsi in condizione di non essere in grado di affrontare e sostenere, malgrado l'intervento ausiliario dello Stato, la spesa occorrente per la realizzazione di tali opere.

« D'altra parte, in merito alle decisioni adottate dal Ministero in fase di esecuzione di una qualsiasi legge, è sempre possibile da parte dei deputati la richiesta di particolari notizie e informazioni e, ovviamente, doveroso, da parte del Ministero stesso, il soddisfacimento di tali richieste ».

Il Sottosegretario di Stato
CAMANGI.

TURCHI. — *Al Ministro dell'interno.* — « Per sapere se ritiene ammissibile che trovi ancora applicazione il decreto legislativo luogotenenziale 22 febbraio 1946, n. 137, relativo al « temporaneo collocamento presso gli enti locali del personale appartenente ad enti simili di territori occupati nelle zone di confine », considerato che sono trascorsi già quattro anni dalla sua entrata in vigore e due anni dalla firma del Trattato di pace, quando cioè i limiti di tempo, impliciti nel decreto stesso, debbono ritenersi superati.

« Per sapere, comunque, se non ritenga di dover modificare la regolamentazione per la

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 31 GENNAIO 1950

attuazione del predetto decreto legislativo nel senso che gli enti eccipienti siano rimborsati delle spese derivanti da queste assegnazioni di personale non necessario, che per i bilanci dei comuni sono in ogni caso gravose e nel senso che gli stessi enti abbiano la possibilità di esprimere il proprio gradimento sulla persona che debbono assumere ».

RISPOSTA. — « La necessità del collocamento dei dipendenti degli Enti locali delle zone di confine, non più facenti parte del territorio dello Stato, rende ancora necessaria l'applicazione delle disposizioni del decreto legislativo luogotenenziale 22 febbraio 1946, numero 137, concernenti la loro sistemazione provvisoria, in soprannumero, presso gli enti locali, dato che, sebbene in gran parte detto personale sia stato già in tal modo sistemato (circa 3000 unità), esiste ancora un centinaio di dipendenti in attesa di temporaneo collocamento, che non sembra opportuno privare delle provvidenze concesse agli altri dipendenti profughi, già sistemati.

« Dato il lungo tempo ormai decorso dalla entrata in vigore del Trattato di pace, si rende, peraltro, urgente l'adozione di un provvedimento legislativo per la definitiva sistemazione del personale suddetto; è, a tal fine, è stato elaborato un provvedimento legislativo in corso di definizione d'intesa con le altre Amministrazioni interessate, che prevede la sistemazione in pianta stabile ed in soprannumero del personale di ruolo proveniente dagli enti locali delle zone ceduté, salvo il suo graduale assorbimento nei posti di organico che si renderanno mano a mano disponibili.

« Per il personale non di ruolo, si applicheranno le norme vigenti per la sistemazione negli organici degli enti locali, ove attualmente presta servizio

« La presentazione di tale provvedimento legislativo all'esame delle Assemblee Parlamentari sarà, per quanto possibile, affrettata ».

Il Ministro
SCELBA.

VALANDRO GIGLIOLA. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — « Per sapere se sia suo proposito bandire entro il corrente anno un concorso per titoli, od anche per titoli ed esami, alle cattedre di storia dell'arte, istituite cattedre di ruolo sin dall'agosto del 1948.

« Molte valorose docenti, che da numerosi anni insegnano codesta disciplina e per

le quali sono scaduti gli incarichi triennali, aspettano ansiosamente la loro definitiva sistemazione ».

RISPOSTA. — « A norma dell'articolo 2 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1188 « la cattedra di ruolo di storia dell'arte è istituita nei licei classici con almeno quattro corsi completi: una seconda cattedra è istituita nei licei classici con almeno otto corsi completi ».

« E in corso l'accertamento del numero delle cattedre che in base a tale disposizione potranno essere istituite e non appena esso sarà concluso saranno banditi i relativi concorsi-esami di Stato.

« Si assicura che sarà esaminato con ogni riguardo se una parte dei posti da istituire possa essere conferita mediante concorso per soli titoli fra gli aspiranti che siano in possesso del titolo di abilitazione ».

Il Ministro
GONELLA

VERONESI. — *Al Ministro della difesa.* — « Per sapere se, e in base a quali criteri, si è venuti meno al principio di non richiamare ufficiali in congedo per formare il corpo di spedizione da inviare in Somalia, principio affermato dalla Direzione generale competente e giustificato dalla necessità di economia di bilancio ».

RISPOSTA. — « Si assicura che, per quanto riguarda i contingenti dell'Aeronautica e della Marina da inviare in Somalia, si è provveduto totalmente con personale del servizio permanente effettivo.

« Per la Marina, peraltro, è previsto l'invio di 3 ufficiali di Porto, i quali vennero a suo tempo richiamati per necessità di servizio indipendentemente dalle esigenze per la Somalia.

Per quanto riguarda, poi, l'Esercito, si comunica che gli ufficiali da destinare in Somalia sono stati, finora, tratti esclusivamente dal personale, sia in servizio permanente che di complemento, in servizio, che ne abbia fatto domanda.

« Soltanto in data 30 dicembre 1949, è stato disposto il richiamo in servizio — sempre a domanda — di tre ufficiali inferiori medici; un chirurgo, un radiologo ed un oculista.

« Detti richiami, disposti per l'assoluta ed inderogabile necessità di assicurare al contingente di truppe da inviare in Somalia tutti i servizi sanitari, si sono resi indispensabili in quanto tra gli ufficiali medici in servizio

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 31 GENNAIO 1950

disposti a recarsi in Somalia volontariamente nessuno è in possesso delle richieste specializzazioni; d'altra parte non si è ritenuto opportuno comandare d'autorità ufficiali medici alle armi, per non contravvenire al principio della volontarietà, costantemente seguito nella scelta di tutto il personale del contingente suddetto ».

Il Sottosegretario di Stato
MEDA.

VOCINO. — *Al Ministro dell'industria e del commercio.* — « Per avere precise notizie sulla eventuale esistenza di zone petrolifere in agro di Orsara di Puglia, ed in caso affermativo per sapere se e con quali pratiche il Ministero o private società potrebbero procedere ai necessari sondaggi per accertare l'opportunità o meno di più importanti lavori di ricerca in quel tratto della Fossa Bradanica ».

RISPOSTA. — « La zona di Orsara di Puglia (metri 650 sul livello del mare) rimane ubicata al margine occidentale dell'avanfossa adriatica al corrugamento appenninico, che nel tratto apulo-lucano prende il nome di « Fossa di Bradanica ».

« Localmente la tettonica è complicatissima e nel complesso degli argilloscisti che vi predomina sono intercalati scarsi straterelli di scisto bituminoso. Tale zona marginale della Fossa Bradanica non presenta interesse dal punto di vista petrolifero.

« Nel territorio a valle dell'abitato di Orsara di Puglia, in piena Fossa Bradanica, sono stati compiuti, a cura dell'A.G.I.P., studi geologici e rilievi geofisici. Nessuna perforazione vi è stata ancora eseguita.

« La zona rientra fra quelle suscettibili di grande ricerca petrolifera e non appena sarà stabilita la disciplina cui assoggettare le stesse, l'Amministrazione deciderà a chi fra gli enti statali o le ditte petrolifere che ne hanno già fatto richiesta, la zona dovrà essere assegnata.

« Per la zona ad occidente dell'abitato suddetto, attualmente libera da vincoli minerari, non risulta siano in corso domande per permessi di ricerca. Chiunque avesse interesse a condurvi delle ricerche petrolifere, potrebbe chiederla in permesso, a termini dell'articolo 5 e seguenti della legge mineraria 29 luglio 1927, n. 1443 ».

Il Sottosegretario di Stato
CAVALLI.

WALTER. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — « Per sapere se è a conoscenza che il Conservatorio di musica di Santa Cecilia di Roma non ha ancora iniziato i corsi della sezione pomeridiana al Foro Italico — corsi che avrebbero dovuto dare la possibilità agli impiegati ed operai di dedicarsi nel pomeriggio allo studio della musica in una scuola statale — quando le iscrizioni sono state chiuse sino dal 31 ottobre 1949 ».

RISPOSTA. — « L'apertura di una Sezione staccata al Foro Italico del Conservatorio di musica di Roma, con orario pomeridiano, era ed è negli intendimenti di questo Ministero.

« Finora, però, non è stato possibile attuare quanto progettato per la sopraggiunta indisponibilità dei locali prescelti, convenientemente ripristinati ed attrezzati, che l'Ente Morale « Fondazione musicale della Farnesina » dovrebbe cedere a titolo gratuito ».

Il Ministro
GONELLA.

WALTER. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — « Per conoscere le ragioni del non ancora avvenuto espletamento del concorso a dieci posti gratuiti nel Collegio internazionale di musica in Roma (Foro Italico), bandito dall'Ente musicale fondazioni musicali della Farnesina, sotto gli auspici e col concorso del Ministero dell'istruzione pubblica, concorso chiuso il 31 ottobre 1949. A tutt'oggi gli interessati non hanno avuto nessuna comunicazione sulla data degli esami di ammissione ».

RISPOSTA. — « Il Concorso a 10 posti gratuiti nel « Collegio internazionale » di musica, da istituirsi in Roma, a cura dell'Ente Morale « Fondazione musicale della Farnesina », non ancora ha potuto essere espletato — malgrado ogni buon volere del Ministero della pubblica istruzione — per sopraggiunta indisponibilità dei locali necessari al funzionamento del Collegio stesso e per sopravvenute maggiori esigenze di carattere finanziario.

« Non appena tali difficoltà potranno essere rimosse, come è nei voti di questo Ministero, si provvederà all'espletamento del concorso previa comunicazione tempestiva agli interessati ».

Il Ministro
GONELLA.

ZACCAGNINI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — « Per sapere se e quando i vecchi insegnanti di educazione fisica, estro-

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 31 GENNAIO 1950

messi dalla scuola e assegnati di autorità dal passato regime alla gil, verranno riammessi e reintegrati nei ruoli a compimento di un atto di doverosa giustizia prima che il limite di età impedisca loro di riprendere nella scuola quel posto nel quale si troverebbero ancora senza la parentesi del regime fascista.

« Per sapere altresì se intenda immettere nel ruolo speciale transitorio per incaricati gli insegnanti di educazione fisica incaricati che costituiscono più della metà del corpo insegnante di educazione fisica nelle scuole medie ».

RISPOSTA. — « Sulle rivendicazioni dei vecchi insegnanti di educazione fisica estromessi dai ruoli dell'ex o.n.b. e dell'ex gil prima del compimento del 65° anno di età è stato sentito il Consiglio superiore della pubblica istruzione, sezione seconda, il quale ha espresso parere favorevole alle richieste degli interessati, escludendo però che le questioni sollevate potessero essere considerate sotto il profilo politico.

« Ciò premesso questo Ministero non ha potuto adottare subito, per la specie, provvedimenti concreti per la mancanza di disposizioni di legge applicabili ai casi in questione, talché compreso della complessità della questione, dovuta ad una casistica molto numerosa che involge la soluzione di svariati problemi sottostanti di ordine giuridico e fi-

nanziario ha ritenuto opportuno di affidarne la cognizione (anche al fine di addivenire, se necessario, alla redazione di un eventuale schema di provvedimento legislativo) ad una commissione interministeriale composta dai rappresentanti delle amministrazioni interessate e del commissariato della G. I.

« Già sono pervenute le designazioni dei rappresentanti delle amministrazioni interessate e quanto prima sarà provveduto alla costituzione formale della commissione dalla quale sarà subito deliberata la materia di cui trattasi.

« Sarà cura di questo Ministero, che si rende perfettamente conto dell'urgenza di definire la questione in argomento, fare quanto è in suo potere per realizzare sollecitamente tale intendimento.

« Per quanto poi concerne l'immissione nei ruoli speciali transitori degli attuali insegnanti di educazione fisica incaricati, si precisa che sono stati già banditi i concorsi per titoli relativi che si ritiene di poter espletare nei primi mesi del 1950 in modo che con l'inizio del venturo anno scolastico 1950-51 i vincitori possano essere inquadrati nei ruoli anzidetti ».

Il Ministro
GONELLA.